

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0409/2005

15.12.2005

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatrice: Evelyne Gebhardt

Relatrice per parere (*): Anne van Lancker, commissione per l'occupazione e
gli affari sociali

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - Articolo 47 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI	109
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI ...	114
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI..	131
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE	216
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA.	271
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE.....	303
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	320
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE	354
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	359
PROCEDURA.....	365

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(COM(2004)0002 – C6-0069/2004 – 2004/0001(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0002)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55, 71 e 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0069/2004),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A6-0409/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1

(1) L'Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno

(1) L'Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. L'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo.

comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. L'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo.

Nell'eliminazione di questi ostacoli è essenziale garantire che lo sviluppo del settore dei servizi contribuisca all'adempimento dei compiti previsti dall'articolo 2 del trattato di promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

Motivazione

È importante che la liberalizzazione degli scambi non sia concepita come fine a se stessa o come un vantaggio da perseguire a scapito di altri compiti fondamentali dell'Unione.

Emendamento 2

Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell'UE. Attualmente un elevato numero di ostacoli nel mercato interno impedisce ai prestatori di servizi, in particolare le PMI, di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Tale situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori di

servizi dell'UE. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e l'informazione necessarie, consentirebbe ai consumatori una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori.

Emendamento 3
Considerando 3

(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta **un passaggio inevitabile** per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento.

(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI **e la circolazione dei lavoratori**, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. **E' importante sottolineare che il settore dei servizi costituisce un settore chiave in materia di occupazione, soprattutto per le donne, e che esse possono, pertanto, trarre enormi benefici dalle nuove opportunità offerte dal completamento del mercato interno dei servizi.** Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona **di migliorare l'occupazione e la coesione sociale e di pervenire ad una crescita economica sostenibile allo scopo** di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza **e sulla crescita dell'occupazione** più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli, **garantendo al tempo stesso un elevato modello sociale europeo**, rappresenta **pertanto una premessa per superare le difficoltà incontrate nell'attuazione**

dell'agenda di Lisbona e per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento. È quindi importante realizzare un mercato unico dei servizi, mantenendo un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici nonché diritti sociali e del consumatore.

Motivazione

La Commissione non ha menzionato tutti gli obiettivi di Lisbona.

Emendamento 4
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Soprattutto dopo l'adesione di dieci nuovi paesi, gli imprenditori che intendono prestare servizi in altri Stati membri si trovano di fronte ad evidenti ostacoli.

Emendamento 5
Considerando 4

(4) È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire **ai prestatori ed ai destinatari** la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai prestatori di servizi di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o avvalendosi della libera prestazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro.

(4) È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire **ai destinatari e ai prestatori** la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai prestatori di servizi di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o avvalendosi della libera prestazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro.

Motivazione

L'accento va posto maggiormente sui destinatari dei servizi che, rispetto ai prestatori, non sanno come funziona il sistema.

Emendamento 6 Considerando 6

(6) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare gradualmente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, **il principio** del paese d'origine e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali deve garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare **di** tutela dei consumatori, **fondamentale** per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri.

(6) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare gradualmente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, **le norme** del paese d'origine e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali deve garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare **la** tutela dei consumatori, **dell'ambiente, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica nonché il rispetto del diritto del lavoro, fondamentali** per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri.

(Tutti i riferimenti al principio del paese d'origine nel testo della Commissione andrebbero soppressi, in linea con l'emendamento all'articolo 16)

Motivazione

Per coerenza con l'articolo 16.

Emendamento 7

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) La presente direttiva non pregiudica le attività degli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità linguistica e culturale e il pluralismo dei media, compresi i relativi finanziamenti.

Motivazione

Occorre delimitare più precisamente l'oggetto della direttiva.

Emendamento 8

Considerando 6 ter (nuovo)

(6 ter) È altrettanto importante che la presente direttiva rispetti pienamente le iniziative comunitarie basate sull'articolo 137 del trattato al fine di conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136 del trattato per quanto riguarda la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Motivazione

La direttiva deve lasciare impregiudicati gli obiettivi e gli interventi comunitari nell'ambito della politica sociale.

Emendamento 9

Considerando 6 quater (nuovo)

(6 quater) In considerazione del fatto che il trattato prevede basi giuridiche specifiche

per le questioni relative al diritto del lavoro e al diritto in materia di sicurezza sociale e al fine di assicurare che la presente direttiva non incida su tali questioni, è necessario escludere il settore del diritto del lavoro e del diritto in materia di sicurezza sociale dal campo di applicazione della presente direttiva.

Motivazione

La direttiva deve lasciare impregiudicati gli obiettivi e gli interventi comunitari nell'ambito della politica sociale.

Emendamento 10

Considerando 6 quinquies (nuovo)

(6 quinquies) La presente direttiva non concerne i requisiti che disciplinano l'accesso ai finanziamenti pubblici per taluni prestatori di servizi. Tali requisiti comprendono in particolare quelli che stabiliscono le condizioni alle quali i prestatori di servizi hanno diritto a beneficiare di finanziamenti pubblici, comprese specifiche condizioni contrattuali, e in particolare le norme di qualità che vanno osservate per poter beneficiare dei finanziamenti pubblici, ad esempio per quanto riguarda i servizi sociali.

Emendamento 11

Considerando 6 sexies (nuovo)

(6 sexies) La presente direttiva, e in particolare le disposizioni concernenti i regimi di autorizzazione e la portata territoriale di un'autorizzazione, non pregiudica la ripartizione delle competenze regionali o locali all'interno di uno Stato membro, compresa l'autonomia regionale e locale e l'impiego di lingue ufficiali.

Motivazione

Chiarimento dell'articolo 1.

Emendamento 12

Considerando 7

(7) Occorre riconoscere l'importanza del ruolo degli ordini professionali *e* delle associazioni professionali nella disciplina delle attività di servizi e nell'elaborazione delle norme professionali.

(7) Occorre riconoscere l'importanza del ruolo degli ordini professionali, **delle** associazioni professionali **e delle parti sociali** nella disciplina delle attività di servizi e nell'elaborazione delle norme professionali, **purché non ostacolino l'esercizio della concorrenza fra gli operatori economici.**

Motivazione

Gli ordini e gli organismi professionali svolgono un ruolo significativo nella creazione di una efficace autoregolamentazione che forma il quadro per la prestazione di servizi nei singoli settori. Occorre però garantire che la funzione di autoregolamentazione serva per sostenere l'integrità e la competitività della professione e che non sia utilizzata in modo abusivo per mantenere o erigere ostacoli all'accesso a taluni mercati.

Occorre garantire che le parti sociali svolgano il proprio idoneo ruolo nel processo e che esse siano debitamente informate e possano partecipare alla definizione delle norme.

Emendamento 13

Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) La presente direttiva non si applica ai servizi di interesse generale che sono prestati e definiti dagli Stati membri a titolo degli obblighi di tutela del pubblico interesse. Tali attività non sono contemplate dalla definizione dell'articolo 50 del trattato e non rientrano quindi nel campo di applicazione della presente direttiva. Le disposizioni della presente direttiva si applicano solo nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza, e non obbligano gli Stati membri a liberalizzare i servizi d'interesse generale, a privatizzare gli enti pubblici esistenti o ad abolire i monopoli esistenti,

come, ad esempio, le lotterie o taluni servizi di distribuzione. Per quanto concerne i servizi d'interesse generale, la presente direttiva disciplina solo i servizi d'interesse economico generale, ovvero i servizi che corrispondono ad un'attività economica e sono aperti alla concorrenza. Analogamente, la presente direttiva non incide sul finanziamento dei servizi d'interesse economico generale e non si applica agli aiuti concessi dagli Stati membri, soprattutto nel settore sociale, ai sensi del titolo VI, Capo I del trattato.

Emendamento 14
Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) Le esclusioni dal campo di applicazione si applicano non solo a questioni specificamente trattate in dette direttive, ma anche a questioni per le quali le direttive lasciano esplicitamente agli Stati membri la facoltà di adottare talune misure a livello nazionale.

Motivazione

Chiarisce il fatto che le disposizioni della direttiva non si applicano nemmeno quando tali disposizioni comprendono deroghe per gli Stati membri, ad esempio al fine di salvaguardare la diversità culturale.

Emendamento 15
Considerando 9

(9) Occorre escludere i servizi finanziari dal campo di applicazione della presente direttiva essendo tali attività oggetto attualmente di un piano d'azione specifico volto a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. ***I servizi finanziari sono definiti dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai***

(9) Occorre escludere i servizi finanziari dal campo di applicazione della presente direttiva essendo tali attività oggetto attualmente di un piano d'azione specifico volto a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. ***Tale esclusione concerne tutti i servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, compresa la riassicurazione, i servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento, di consulenza nel settore***

consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. In questa direttiva per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento.

degli investimenti e, in modo generale, i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2000/12/CE concernente l'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio.

Emendamento 16
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Occorre altresì escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di trasmissione, in particolare i servizi di radiodiffusione televisiva definiti dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate attività legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive¹, i servizi radiofonici, i servizi cinematografici e i servizi di società di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Tali servizi svolgono un ruolo fondamentale in sede di formazione delle identità culturali e delle opinioni pubbliche europee. La salvaguardia e la promozione della diversità e del pluralismo culturali postulano misure particolari in grado di tener conto delle specifiche situazioni regionali e nazionali. Inoltre, la Comunità nell'ambito delle azioni previste dalle disposizioni del trattato, deve tener conto degli aspetti culturali nell'intento, segnatamente, di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e del diritto comunitario, specie delle norme in materia di concorrenza, il sostegno fornito ai servizi audiovisivi deve tener conto di considerazioni di carattere culturale e sociale che rendono inopportuna l'applicazione delle disposizioni della

presente direttiva.

¹ *GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).*

Motivazione

Emendamento in linea con l'emendamento all'articolo 2, volto ad escludere dal campo di applicazione della direttiva i servizi audiovisivi e i servizi delle società di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 17
Considerando 10 ter (nuovo)

(10 ter) È opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i giochi con denaro, ivi comprese le lotterie e le scommesse, tenuto conto della natura specifica di tali attività che comportano da parte degli Stati membri l'attuazione di politiche di ordine pubblico e di tutela dei consumatori. La natura specifica di tali attività non è messa in discussione dalla giurisprudenza comunitaria che fa semplicemente obbligo alle giurisdizioni nazionali di esaminare in modo approfondito le motivazioni di interesse generale che possono giustificare deroghe alla libera prestazione di servizi o alla libertà di stabilimento. Visto che esistono, inoltre, considerevoli divergenze in materia di prelievi sui giochi con denaro e che queste divergenze sono almeno in parte connesse con le disparità tra gli Stati membri sulle necessità in materia di ordine pubblico, sarebbe totalmente impossibile attuare una concorrenza transfrontaliera leale tra operatori dell'industria del gioco senza trattare in parallelo o preventivamente le questioni di coerenza della fiscalità fra Stati membri che la presente direttiva non affronta e che esulano dal suo campo di applicazione.

Motivazione

Emendamento in linea con l'emendamento all'articolo 2 volto ad escludere dal campo di applicazione della direttiva i giochi con denaro. Le attività di gioco sollevano per definizione problemi di ordine pubblico e di protezione dei consumatori e si collocano quindi al di fuori del settore di competenza delle istituzioni comunitarie e devono restare un settore che gli Stati membri devono poter disciplinare come credono. E' quindi opportuno ricordarne la natura specifica in un considerando.

Emendamento 18
Considerando 10 quater (nuovo)

(10 quater) La presente direttiva non concerne le attività dei membri delle professioni legate permanentemente o temporaneamente in modo diretto e specifico all'esercizio dell'autorità pubblica, in particolare le attività di creazione di strumenti autentici e le certificazioni da parte dei pubblici ufficiali.

Motivazione

Non è opportuno applicare la direttiva ad attività che sono legate permanentemente o temporaneamente all'esercizio dell'autorità pubblica.

Viene chiarita l'eccezione fondata sugli articoli 39 e 45 del trattato.

Emendamento 19
Considerando 11

(11) Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva, ***ad eccezione tuttavia delle disposizioni relative ai requisiti vietati e alla libera circolazione dei servizi. L'armonizzazione del settore fiscale è stata realizzata in particolare dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto:***

(11) Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva.

base imponibile uniforme, dalla direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, dalla direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi e dalla direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. La presente direttiva non mira quindi ad introdurre nuove norme o nuovi regimi specifici in materia fiscale. Essa ha esclusivamente lo scopo di eliminare le restrizioni, alcune delle quali di tipo fiscale, in particolare di carattere discriminatorio, alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei servizi, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa agli articoli 43 e 49 del trattato. Il settore dell'IVA è oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario in base alla quale i prestatori che esercitano attività transfrontaliere possono essere sottoposti ad obblighi diversi da quelli del paese in cui sono stabiliti. È tuttavia opportuno istituire un sistema di sportello unico per questi prestatori affinché tutti i loro obblighi possano essere compiuti mediante un portale elettronico unico delle amministrazioni fiscali del proprio Stato membro.

Motivazione

E' opportuno escludere del tutto la fiscalità dal campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 20
Considerando 12

(12) **Poiché** i servizi di trasporto sono **già**

(12) **I** servizi di trasporto, **compresi i**

oggetto di una serie di norme comunitarie specifiche in materia, è opportuno escludere tali servizi dal campo di applicazione della presente direttiva nella misura in cui essi sono disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o 80, paragrafo 2 del trattato. La presente direttiva si applica invece ai servizi che non sono disciplinati da norme specifiche in tema di trasporti, come il trasporto di fondi o il trasporto di salme.

trasporti urbani, i servizi portuali, i taxi e le ambulanze, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva. Sono invece inclusi nel campo di applicazione della presente direttiva il trasporto di fondi e il trasporto di salme, visto che in tale ambito sono stati identificati problemi di mercato interno.

Emendamento 21
Considerando 13

(13) I servizi sono già oggetto di un considerevole acquis comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, la radiodiffusione televisiva, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. La presente direttiva viene ad aggiungersi a detto acquis comunitario per completarlo. Quando un servizio è già contemplato in una o più norme comunitarie, la presente direttiva e queste norme si applicano congiuntamente e le disposizioni dell'una si aggiungono a quelle degli altri. È opportuno prevedere alcune deroghe ed altre disposizioni adeguate al fine di evitare incompatibilità e di garantire la coerenza con queste norme comunitarie.

(13) La presente direttiva si applica soltanto quando non esistono disposizioni comunitarie specifiche che disciplinano aspetti particolari dell'accesso alle attività di servizi e del loro esercizio in settori specifici o per professioni specifiche.

Emendamento 22
Considerando 14

(14) Nella nozione di servizio rientrano numerose attività in costante evoluzione fra

soppresso

le quali figurano: i servizi alle imprese, quali servizi di consulenza manageriale e gestionale, servizi di certificazione e di prova, di manutenzione e di sicurezza degli uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi alle assunzioni, comprese le agenzie di lavoro interinale, e servizi degli agenti commerciali. Nella nozione di servizio rientrano anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali servizi di consulenza giuridica o fiscale, servizi legati al settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, o alla costruzione, compresi i servizi degli architetti, o ancora il trasporto, la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i servizi di sicurezza. Nella nozione di servizio rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, servizi audiovisivi, servizi ricreativi, centri sportivi e parchi d'attrazione, servizi legati alle cure sanitarie e alla salute o servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.

Motivazione

Elenco superfluo.

Emendamento 23

Considerando 15

(15) Conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 49 e successivi del trattato, la nozione di servizio comprende ogni attività economica normalmente svolta dietro retribuzione *senza che per questo il servizio debba essere necessariamente*

(15) Conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 49 e successivi del trattato, la nozione di servizio comprende ogni attività economica normalmente svolta dietro retribuzione. *Il pagamento di un canone da parte dei destinatari al fine di fornire*

pagato da coloro che ne fruiscono ed indipendentemente dalle modalità di finanziamento del corrispettivo economico. Pertanto, qualsiasi prestazione mediante la quale un prestatore partecipa alla vita economica, indipendentemente dal proprio statuto giuridico, dalle proprie finalità e dal campo d'azione, costituisce un servizio.

un certo contributo alle spese operative di un sistema non costituisce in sé retribuzione essendo il servizio ancora essenzialmente finanziato con risorse pubbliche.

Motivazione

Per motivi di coerenza con la definizione di "servizio".

Emendamento 24
Considerando 16

(16) La caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato **senza corrispettivo economico nell'esercizio delle sue funzioni** in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario. Queste attività non rientrano nella definizione di **cui all'articolo 50 del trattato** e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.

(16) **La nozione di servizio comprende ogni attività economica normalmente svolta dietro retribuzione.** La caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte, **senza corrispettivo economico**, dallo Stato o da un'autorità regionale o locale nell'ambito delle proprie **mansioni** in ambito sociale, **culturale**, educativo e giudiziario, **come i corsi impartiti nell'ambito del sistema della pubblica istruzione, da istituti di insegnamento sia pubblici che privati, o la gestione dei regimi di previdenza sociale non impegnati in attività economiche.** Queste attività non rientrano nella definizione di **"servizio"** e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Il chiarimento del campo di applicazione della direttiva sui servizi nell'ambito di tali attività è necessario e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, tra cui la causa Humbel, fornisce la base di tale chiarimento.

Emendamento 25
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) Il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla

giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica a tempo indeterminato mediante l'insediamento in pianta stabile; tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento della sua attività. Secondo questa definizione, che richiede l'esercizio effettivo di un'attività economica nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi, una semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Se un prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento viene prestato l'effettivo servizio in questione; nei casi in cui sia difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento viene prestato un determinato servizio, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.

Motivazione

Onde evitare che una "società di facciata" possa costituire uno stabilimento, è necessario chiarire che, per stabilimento, si intende solo l'attività consistente nella prestazione di un servizio in uno Stato membro purché tale attività sia svolta effettivamente in questo Stato.

Emendamento 26
Considerando 21

(21) Il concetto di ambito regolamentato comprende tutti i requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio, in particolare quelli previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ogni Stato membro, che rientrino o meno in un settore armonizzato a livello comunitario, che abbiano un carattere generale o specifico ed indipendentemente dal settore giuridico a cui appartengono in base al diritto nazionale. **soppresso**

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti all'articolo 4, paragrafo 9, e all'articolo 16.

Emendamento 27
Considerando 21 bis (nuovo)

(21bis) Le norme relative alle procedure amministrative non mirano ad armonizzare le medesime, ma a sopprimere regimi, procedure e formalità di autorizzazione eccessivamente onerosi che ostacolano la libertà di stabilimento e la creazione di nuove società di servizi che ne derivano.

Motivazione

È opportuno sottolineare che non sono oggetto di armonizzazione le procedure amministrative.

Emendamento 28
Considerando 22

(22) Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio consiste nella complessità, nella lunghezza e nell'incertezza giuridica delle procedure amministrative. Per questa ragione, sul modello di alcune iniziative in materia di modernizzazione di buone pratiche amministrative a livello comunitario o nazionale, è necessario stabilire principi di semplificazione delle pratiche amministrative, mediante l'introduzione coordinata a livello comunitario del sistema dello sportello unico, la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile **e l'introduzione del principio del tacito assenso da parte delle autorità competenti alla scadenza di un determinato termine.** Tale azione di modernizzazione, pur garantendo gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori,

(22) Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio consiste nella complessità, nella lunghezza e nell'incertezza giuridica delle procedure amministrative. Per questa ragione, sul modello di alcune iniziative in materia di modernizzazione di buone pratiche amministrative a livello comunitario o nazionale, è necessario stabilire principi di semplificazione delle pratiche amministrative, mediante l'introduzione coordinata a livello comunitario del sistema dello sportello unico, la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile. Tale azione di modernizzazione, pur garantendo gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o

ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle operazioni, dal formalismo nella presentazione di documenti, dal potere discrezionale da parte delle istanze competenti, dai termini indeterminati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione concessa o da spese e sanzioni sproporzionate. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che desiderano sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l'esigenza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a 25 Stati membri.

eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle operazioni, dal formalismo nella presentazione di documenti, dal potere discrezionale da parte delle istanze competenti, dai termini indeterminati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione concessa o da spese e sanzioni sproporzionate. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che desiderano sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l'esigenza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a 25 Stati membri.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 13, paragrafo 4.

Emendamento 29 Considerando 22 bis (nuovo)

(22 bis) Gli Stati membri dovrebbero introdurre, se del caso, formulari europei armonizzati equipollenti ai certificati, agli attestati o ad eventuali altri documenti in materia di stabilimento.

Emendamento 30 Considerando 24

(24) Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori. Occorre inoltre garantire che

(24) Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali ***la presentazione di documenti originali, di copie autenticate o di*** una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, come la

un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse generale, **come la protezione dell'ambiente urbanistico**, non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali.

tutela dei lavoratori, **la sanità pubblica o la protezione dell'ambiente, la protezione dei consumatori o l'istruzione**. Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse generale non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali **o un'autorizzazione limitata ad una parte specifica del territorio nazionale**.

Emendamento 31
Considerando 25 bis (nuovo)

(25 bis) Gli Stati membri possono ottemperare all'obbligo di garantire che le informazioni pertinenti siano facilmente accessibili per prestatori e destinatari consentendo l'accesso a tali informazioni attraverso un sito web. L'obbligo delle autorità competenti di assistere prestatori e destinatari non comprende assolutamente l'assistenza giuridica per singoli casi. Tuttavia, dovrebbero essere fornite informazioni generali sulla maniera in cui i requisiti sono normalmente interpretati o applicati.

Emendamento 32
Considerando 26

(26) La realizzazione di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica in tempi ragionevolmente brevi costituisce la *conditio sine qua non* della semplificazione amministrativa in materia di prestazione di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. A tal fine può rivelarsi

(26) La realizzazione, **fra l'altro**, di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica in tempi ragionevolmente brevi costituisce la *conditio sine qua non* della semplificazione amministrativa in materia di prestazione di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. A tal fine può rivelarsi

necessario adattare le legislazioni nazionali e le altre normative applicabili ai servizi. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere effettuate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri garantiscano che possano essere espletate a livello transfrontaliero. Restano escluse le procedure o le formalità che, per loro natura, richiedono una presenza fisica.

necessario adattare le legislazioni nazionali e le altre normative applicabili ai servizi. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere effettuate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri garantiscano che possano essere espletate a livello transfrontaliero. Restano escluse le procedure o le formalità che, per loro natura, richiedono una presenza fisica. ***Inoltre, ciò non interferisce con la legislazione degli Stati membri sull'uso delle lingue.***

Motivazione

L'uso delle lingue nel quadro della cooperazione amministrativa dovrebbe rispettare la legislazione degli Stati membri in materia.

Emendamento 33 Considerando 26 bis (nuovo)

(26 bis) I prestatori di servizi e i destinatari devono avere un agevole accesso a taluni tipi di informazione. Si tratta in particolare di informazioni relative alle procedure e alle formalità, alle coordinate delle autorità competenti, alle condizioni di accesso ai registri e alle banche dati pubblici nonché di informazioni concernenti le possibilità di ricorso disponibili e gli estremi delle associazioni e delle organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ricevere assistenza pratica. Le informazioni devono essere facilmente accessibili, ossia agevolmente disponibili al pubblico e accessibili senza ostacoli, e devono essere comunicate in modo chiaro e univoco.

Motivazione

Obiettivo della direttiva è quello di eliminare la burocrazia e di garantire un accesso rapido ed agevole alle informazioni. L'emendamento è volto a chiarire che tipo di informazioni deve essere messo a disposizione del pubblico senza ostacoli.

Emendamento 34
Considerando 27 bis (nuovo)

(27 bis) L'autorizzazione dovrebbe normalmente consentire al prestatore di avere accesso all'attività di servizio o di esercitare tale attività in tutto il territorio nazionale, a meno che un limite territoriale sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. Ad esempio, la protezione dell'ambiente giustifica la necessità di ottenere una singola autorizzazione per ciascuna installazione sul territorio nazionale. Tale disposizione non pregiudica le competenze regionali o locali per la concessione di autorizzazioni all'interno degli Stati membri.

Motivazione

Si tratta di una precisazione.

Emendamento 35
Considerando 27 ter (nuovo)

(27 ter) Le disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione dovrebbero riguardare i casi in cui l'accesso ad un'attività di servizio o il suo esercizio da parte di operatori economici richieda la decisione di un'autorità competente. Ciò non riguarda né le decisioni delle autorità competenti relative all'istituzione di un ente pubblico o privato per la prestazione di un servizio particolare, né la conclusione di contratti da parte delle autorità competenti per la prestazione di un servizio particolare, che è disciplinata dalle norme sugli appalti pubblici.

Motivazione

La presente direttiva non pregiudica le norme concernenti gli appalti pubblici.

Emendamento 36
Considerando 27 quater (nuovo)

(27 quater) La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di revocare successivamente le autorizzazioni, in particolare quando non sussistono più le condizioni per il loro rilascio.

Emendamento 37
Considerando 27 quinquies (nuovo)

(27 quinquies) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli obiettivi in materia di sanità pubblica, protezione dell'ambiente, salute degli animali e ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e di altre restrizioni ai servizi sociali. Tuttavia, regimi di autorizzazione o restrizioni di questo genere non possono operare discriminazioni basate sul paese di origine del richiedente, né possono avere un assetto tale da impedire i servizi transfrontalieri che soddisfano i requisiti nazionali. Inoltre, vanno sempre rispettati i principi di necessità e proporzionalità.

Emendamento 38
Considerando 28

(28) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ***ad esempio per la concessione di frequenze di radio analogica o per la gestione di una infrastruttura idroelettrica,*** è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti.

(28) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così

È necessario che tale procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. ***I casi in cui il numero di autorizzazioni è limitato*** per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. ***Tale disposizione non osta a che gli Stati membri limitino il numero di autorizzazioni per altre ragioni, diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche. Dette autorizzazioni devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.***

Motivazione

Si spiega così l'articolo 12, paragrafo 2.

Emendamento 39 Considerando 29

(29) I motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni di armonizzazione della presente direttiva sono quelli riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, tra cui la protezione dei consumatori, dei destinatari di servizi, dei lavoratori o dell'ambiente urbanistico.

(24 bis) La nozione di motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stata progressivamente elaborata dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, e potrebbe continuare ad evolversi. La nozione copre almeno i seguenti settori: l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, compresa la sicurezza dei pazienti, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, il mantenimento di un servizio medico e ospedaliero equilibrato aperto a tutti, la prevenzione della frode, la coesione del

sistema fiscale, la prevenzione della concorrenza sleale, il mantenimento della buona reputazione del settore finanziario nazionale, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi della politica culturale, compresa la salvaguardia nel settore audiovisivo della libertà di espressione di vari elementi, in particolare sociale, culturale, religioso e filosofico, nella società, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico e la politica veterinaria.

(Se approvato, tale emendamento figurerà come considerando 24 bis (nuovo))

Motivazione

L'emendamento è giustificato dal fatto che la nozione di motivi imperativi di interesse generale è essenzialmente una nozione aperta e non dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo. L'elenco che figura nel presente considerando è un elenco di motivi giustificativi non esaustivo.

Emendamento 40 Considerando 31

(31) Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la libertà di stabilimento implica in particolare il principio dell'uguaglianza di trattamento che non soltanto vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità di uno Stato membro, ma anche la discriminazione indiretta basata su altri criteri tali da portare di fatto allo stesso risultato. Quindi, l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo

(31) Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la libertà di stabilimento implica in particolare il principio dell'uguaglianza di trattamento che non soltanto vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità di uno Stato membro, ma anche la discriminazione indiretta basata su altri criteri tali da portare di fatto allo stesso risultato. Quindi, l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo

secondario, non può essere subordinata a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio e di prestazione principale di un'attività. Allo stesso modo, uno Stato membro non deve ostacolare la capacità giuridica e la capacità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro sul territorio del quale hanno la sede principale. Inoltre, uno Stato membro non può prevedere forme di vantaggio per prestatori che abbiano un legame particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del luogo di stabilimento del prestatore la facoltà di quest'ultimo di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo della stessa.

secondario, non può essere subordinata a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio e di prestazione principale di un'attività. ***In determinati casi tuttavia, motivi imperativi d'interesse generale possono giustificare l'obbligo di presenza del prestatore nell'esercizio della sua attività.*** Allo stesso modo, uno Stato membro non deve ostacolare la capacità giuridica e la capacità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro sul territorio del quale hanno la sede principale. Inoltre, uno Stato membro non può prevedere forme di vantaggio per prestatori che abbiano un legame particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del luogo di stabilimento del prestatore la facoltà di quest'ultimo di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo della stessa.

Motivazione

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) rende generalmente inammissibili i requisiti di residenza. Nella misura in cui si riferisce ai requisiti ufficiali diretti per la concessione di permessi, ciò è accettabile. Tuttavia, nel caso di taluni servizi che dipendono dalla specifica responsabilità personale del prestatore di servizi, il requisito della presenza del prestatore nel luogo di stabilimento è giustificato per motivi imperativi di pubblico interesse. I requisiti di presenza che non impongono necessariamente al prestatore di servizi di avere la residenza nello Stato membro di stabilimento non dovrebbero essere coperti dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 41 Considerando 32

(32) Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la

(32) Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la

tutela dell'ambiente urbano. Tale divieto non riguarda l'esercizio delle competenze delle autorità incaricate dell'applicazione del diritto della concorrenza.

tutela dell'ambiente urbano, **la politica sociale e gli obiettivi in materia di sanità pubblica**. Tale divieto non riguarda l'esercizio delle competenze delle autorità incaricate dell'applicazione del diritto della concorrenza. **Il divieto di partecipazione diretta o indiretta di operatori concorrenti alla concessione delle autorizzazioni non riguarda la consultazione di organizzazioni quali le camere di commercio su materie diverse dalle singole domande di autorizzazione.**

Motivazione

Si tratta di una precisazione.

Emendamento 42
Considerando 33 bis (nuovo)

(33 bis) La procedura di valutazione reciproca prevista dalla presente direttiva non pregiudica la libertà degli Stati membri di stabilire nei rispettivi ordinamenti giuridici un elevato livello di tutela degli interessi generali, in particolare per conseguire obiettivi di politica sanitaria e sociale. Inoltre, la procedura di valutazione reciproca deve tenere pienamente conto della specificità dei servizi di interesse economico generale e dei particolari compiti ad essi assegnati. Essi possono giustificare talune restrizioni alla libertà di stabilimento, soprattutto quando tali restrizioni mirino alla protezione della sanità pubblica e ad obiettivi di politica sociale. Ad esempio, per quanto riguarda l'obbligo di assumere una specifica forma giuridica al fine di prestare determinati servizi in campo sociale, la Corte di giustizia ha già riconosciuto che può essere giustificato imporre al prestatore di servizi il requisito di non avere scopo di lucro. Inoltre, dovrebbero essere consentite restrizioni intese a garantire la distribuzione di farmaci, in particolare

nelle zone scarsamente popolate.

Motivazione

Talune restrizioni (in funzione ad esempio della popolazione) dovrebbero essere consentite soprattutto nelle zone scarsamente popolate, al fine di garantire un'elevata protezione della sanità pubblica nonché il conseguimento di obiettivi di politica sociale.

Emendamento 43
Considerando 34

(34) Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso *ad* attività **quali i giochi d'azzardo. Devono parimenti essere prese in esame i requisiti quali quelli dei regimi relativi agli obblighi di trasmissione (“must carry”) applicabili agli operatori via cavo che, imponendo a un prestatore di servizi intermediario l'obbligo di dare accesso a taluni servizi di particolari prestatori, influiscono sulla sua libera scelta, sulle possibilità di accesso ai programmi via radio e sulla scelta dei destinatari finali.**

(34) Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso *a talune* attività.

Emendamento 44
Considerando 35

(35) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri ad abolire i monopoli esistenti, **in particolare per quanto riguarda le lotterie, né a privatizzare determinati settori.**

(6 bis) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento **e alla libera circolazione dei servizi** si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri **a liberalizzare i servizi di interesse economico generale o a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali servizio ovvero** ad abolire i monopoli esistenti **per altre attività o determinati servizi di distribuzione.**

(Se approvato, tale emendamento figurerà come considerando 6 bis (nuovo))

Motivazione

La direttiva non dovrebbe riguardare i monopoli che operano con successo e non discriminatori istituiti dagli Stati membri per tutelare la salute pubblica o mantenere l'ordine pubblico.

La direttiva non dovrebbe pregiudicare l'esistenza di monopoli che già forniscono servizi.

Emendamento 45

Considerando 37

*(37) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno **sancire il principio secondo il quale un prestatore deve essere soggetto, in linea di principio, soltanto alla legge del paese nel quale si è stabilito. Questo principio è indispensabile per consentire ai prestatori, in particolare alle PMI, di sfruttare in piena certezza giuridica le opportunità offerte dal mercato interno. Facilitando così la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, questo principio, associato alle misure di armonizzazione e di assistenza reciproca, consente anche ai destinatari di accedere ad una più vasta scelta di servizi di qualità provenienti da altri Stati membri. Detto principio deve essere accompagnato da un meccanismo di assistenza al destinatario per permettergli, in particolare, di essere informato sulla legge di altri Stati membri e dall'armonizzazione delle norme sulla trasparenza delle attività di servizi.***

*(37) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno **chiarire in che misura i prestatori di servizi sono soggetti alla legislazione dello Stato membro nel quale sono stabiliti e in che misura è applicabile la legislazione dello Stato membro in cui viene prestato il servizio. E' necessario sottolineare che ciò non impedisce allo Stato membro nel quale viene prestato il servizio di applicare i propri requisiti specifici indispensabili per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per la tutela della salute o dell'ambiente, onde evitare particolari rischi nel luogo in cui viene prestato il servizio.***

Emendamento 46
Considerando 38

(38) È altresì necessario garantire che il controllo delle attività di prestazione di servizi sia fatto alla fonte, ossia da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito. Le autorità competenti del paese d'origine possono con maggiore facilità garantire l'efficacia e la continuità del controllo del prestatore e proteggere non soltanto i destinatari del proprio paese ma anche quelli degli altri Stati membri. Questa responsabilità comunitaria dello Stato membro d'origine nella sorveglianza delle attività del prestatore indipendentemente dal luogo di destinazione del servizio deve essere sancita chiaramente al fine di instaurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nella regolamentazione delle attività di prestazione di servizi. La determinazione della competenza dei tribunali non è regolata dalla presente direttiva bensì dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o da altre norme comunitarie quali la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

soppresso

Emendamento 47
Considerando 39

(39) A complemento del principio dell'applicazione della legge e del controllo del paese d'origine, è opportuno sancire il principio secondo il quale gli Stati membri non possono limitare i servizi provenienti da un altro Stato membro.

soppresso

Emendamento 48
Considerando 40 bis (nuovo)

(40 bis) Le norme del paese d'origine non si applicano alle disposizioni degli Stati membri nei quali viene prestato il servizio che riservano un'attività ad una professione specifica, ad esempio al requisito che prevede l'esercizio esclusivo del patrocinio giuridico da parte degli avvocati.

Emendamento 49
Considerando 41

(41) Nel caso dello spostamento del prestatore di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno prevedere tra questi due Stati un'assistenza reciproca che consenta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro d'origine o di effettuare di propria iniziativa tali verifiche se si tratta esclusivamente di constatazioni fattuali. In caso di distacco dei lavoratori, inoltre, ***lo Stato membro di distacco*** può prendere misure nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE.

(41) Nel caso dello spostamento del prestatore di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno prevedere tra questi due Stati un'assistenza reciproca che consenta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro d'origine o di effettuare di propria iniziativa tali verifiche se si tratta esclusivamente di constatazioni fattuali. In caso di distacco dei lavoratori, inoltre, ***il paese ospite*** può prendere misure nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE.

Motivazione

Per coerenza con la soppressione degli articoli 24 e 25.

Emendamento 50
Considerando 41 bis (nuovo)

(41 bis) La presente direttiva non concerne le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE, si applicano ai lavoratori distaccati per

prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. In tali casi, la direttiva 96/71/CE prevede che i prestatori dei servizi debbano conformarsi alle condizioni di occupazione applicabili, in alcuni settori elencati, nello Stato membro in cui viene prestato il servizio. Tali condizioni sono: periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo, durata minima delle ferie annuali retribuite, tariffe minime salariali, comprese le tariffe per lavoro straordinario, condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione dei lavoratori da parte di imprese di lavoro interinale, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti, puerpere, bambini e giovani, parità di trattamento tra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione. Ciò riguarda non solo le condizioni di occupazione stabilite per legge, ma anche quelle stabilite in contratti collettivi o sentenze arbitrali, che siano ufficialmente dichiarati o siano di fatto universalmente applicabili ai sensi della direttiva 96/71/CE. La presente direttiva, inoltre, non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare condizioni di lavoro e condizioni di occupazione a questioni diverse da quelle elencate nella direttiva 96/71/CE per motivi di ordine pubblico.

Motivazione

Questo nuovo considerando indica più precisamente le questioni coperte dalla direttiva 96/71/CE nonché le questioni in relazione alle quali la direttiva 96/71/CE lascia esplicitamente agli Stati membri la facoltà di adottare misure più protettive a livello nazionale.

Emendamento 51

Considerando 41 ter (nuovo)

(41 ter) La presente direttiva non riguarda inoltre le condizioni di lavoro e di occupazione qualora il lavoratore che presta un servizio transfrontaliero sia assunto nello Stato membro in cui è fornita

la prestazione. Infine, la presente direttiva dovrebbe riguardare anche il diritto degli Stati membri in cui viene prestato il servizio di determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro e la distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, compresi i "falsi lavoratori autonomi". A tale proposito, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 39 del trattato è il fatto che per un determinato periodo di tempo una persona fornisce servizi per conto e sotto la direzione di un'altra persona in cambio di una remunerazione; qualsiasi attività che una persona svolge al di fuori di un rapporto subordinato deve essere classificata come attività svolta a titolo autonomo ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato.

Motivazione

Questo nuovo considerando indica più precisamente le questioni coperte dalla direttiva 96/71/CE nonché le questioni in relazione alle quali la direttiva 96/71/CE lascia esplicitamente agli Stati membri la facoltà di adottare misure più protettive a livello nazionale.

Emendamento 52

Considerando 41 quater (nuovo)

(41 quater) Visto che le condizioni applicate ai lavoratori temporanei sono disciplinate dall'articolo 3, paragrafo 9 della direttiva 96/71/CE, esse sono esenti dall'applicazione delle norme del paese d'origine come previsto nella presente direttiva. Sono inoltre esenti le condizioni concernenti la cessione temporanea di lavoratori, comprese quelle relative alla cessione di lavoratori da parte di agenzie di lavoro interinale, il che vuol dire che le restrizioni o i divieti stabiliti dagli Stati membri di destinazione si applicano, tra l'altro, per quanto concerne il ricorso a lavoratori ceduti temporaneamente, le limitazioni per quanto concerne la durata

massima del lavoro temporaneo, ecc.

Motivazione

Il considerando chiarisce l'ambito delle disposizioni in materia di distacco dei lavoratori. La direttiva sui servizi deve prevedere la possibilità di misure di prevenzione, per prevenire gli abusi nel settore del lavoro interinale. Potrebbe essere opportuno un certo livello di regolamentazione del mercato nel settore del lavoro interinale, onde prevenire abusi.

Emendamento 53

Considerando 45

(45) Diverse direttive relative ai contratti conclusi dai consumatori sono già state adottate a livello comunitario. Tali direttive seguono tuttavia l'approccio dell'armonizzazione minima. Allo scopo di ridurre il più possibile le divergenze fra le norme di tutela dei consumatori nell'Unione, che provocano una frammentazione del mercato interno pregiudizievole per consumatori e imprese, la Commissione, nella sua comunicazione sulla strategia della politica dei consumatori 2002 - 2006, ha annunciato che una delle principali priorità della Commissione consisterà nel proporre un'armonizzazione completa. Nel suo piano d'azione "Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo" essa ha inoltre insistito sulla necessità di una maggiore convergenza del diritto europeo in materia di protezione dei consumatori, ai fini della quale sarebbe necessario, in particolare, riesaminare il diritto esistente in materia di contratti conclusi con i consumatori allo scopo di eliminare le incoerenze ancora presenti, di colmare le lacune e di semplificare la legislazione.

(45) Le relazioni contrattuali tra il prestatore di servizi e il cliente nonché tra il datore di lavoro e il dipendente non sono soggette alla presente direttiva. La determinazione del diritto contrattuale ed extracontrattuale applicabile è disciplinata dagli strumenti comunitari relativi al diritto privato internazionale. Inoltre, l'accordo contrattuale prevale nella misura in cui contiene disposizioni in materia di criteri di qualità.

Motivazione

Conseguenza dell'esclusione del diritto privato internazionale.

Emendamento 54
Considerando 46

(46) È opportuno applicare il principio del paese d'origine nel settore dei contratti conclusi dai consumatori aventi per oggetto la fornitura di servizi soltanto se ed in quanto le direttive comunitarie prevedono un'armonizzazione completa dato che in tal caso i livelli di tutela dei consumatori sono equivalenti. La deroga al principio del paese d'origine relativa alla responsabilità extracontrattuale del prestatore in caso di infortunio occorso nell'ambito della sua attività ad una persona nello Stato membro in cui si sposta il prestatore riguarda i danni fisici o materiali a carico di una persona che ha subito un infortunio. **soppresso**

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli 16 e 17.

Emendamento 55
Considerando 50

*(50) La realizzazione concreta di uno spazio senza frontiere interne **esige** che ai cittadini comunitari non sia vietato di beneficiare di un servizio tecnicamente accessibile sul mercato e che tali cittadini comunitari non siano sottoposti a condizioni e tariffe diverse in ragione della loro nazionalità o del luogo di residenza. Il persistere di tali discriminazioni nei confronti dei destinatari di servizi evidenzia per il cittadino comunitario l'assenza di un mercato interno dei servizi e, in modo più generale, mina l'integrazione tra i popoli europei. Il principio di non discriminazione nel mercato interno implica che l'accesso di un destinatario, in particolare di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa essere negato o reso più difficile in base al criterio della nazionalità o*

*(50) **Quantunque la direttiva non miri ad armonizzare artificialmente i prezzi nell'Unione europea, in particolare quando le condizioni di mercato variano da paese a paese, se si vuole realizzare concretamente uno spazio senza frontiere interne, il principio di non discriminazione impone** che ai cittadini comunitari non sia vietato di beneficiare di un servizio tecnicamente accessibile sul mercato e che tali cittadini comunitari non siano sottoposti a condizioni e tariffe **esclusivamente** in ragione della loro nazionalità o del luogo di residenza. Il persistere di tali discriminazioni nei confronti dei destinatari di servizi evidenzia per il cittadino comunitario l'assenza di un mercato interno dei servizi e, in modo più generale, mina l'integrazione tra i popoli europei. Il principio di non discriminazione*

del luogo di residenza del destinatario contenuto nelle condizioni generali a disposizione del pubblico. Ciò non impedisce di prevedere, in queste condizioni generali, tariffe e condizioni variabili per la prestazione di un servizio se direttamente giustificate da fattori oggettivi quali gli effettivi costi supplementari derivanti dalla distanza, le caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse condizioni del mercato o i rischi aggiuntivi in relazione a normative diverse da quelle dello Stato membro d'origine.

nel mercato interno implica che l'accesso di un destinatario, in particolare di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa essere negato o reso più difficile in base al criterio della nazionalità o del luogo di residenza del destinatario contenuto nelle condizioni generali a disposizione del pubblico. Ciò non impedisce di prevedere, in queste condizioni generali, tariffe e condizioni variabili per la prestazione di un servizio se direttamente giustificate da fattori oggettivi **che possono variare da paese a paese**, quali gli effettivi costi supplementari derivanti dalla distanza, le caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse condizioni del mercato, **una domanda maggiore o minore influenzata dalla stagionalità, i periodi di ferie diversi negli Stati membri, i prezzi diversi della concorrenza** o i rischi aggiuntivi in relazione a normative diverse da quelle dello Stato membro d'origine.

Motivazione

Il considerando 50 contiene ambiguità che potrebbero avere profonde conseguenze in contrasto con gli obiettivi della direttiva che prevedono, tra l'altro, di promuovere la concorrenza nella prestazione dei servizi a vantaggio dei cittadini comunitari. Mentre la direttiva cerca di affrontare - a giusto titolo - ogni forma di discriminazione, anche in materia di prezzi, non è chiaramente suo obiettivo eliminare la differenziazione qualora questa sia radicata nel normale funzionamento dei mercati, o armonizzare artificialmente i prezzi.

Emendamento 56
Considerando 51

(51) Conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi e senza compromettere l'equilibrio finanziario della sicurezza sociale degli Stati membri, una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda il rimborso delle cure sanitarie deve essere garantita ai pazienti, che in quanto destinatari beneficiano della libera circolazione dei servizi, nonché agli operatori sanitari e ai responsabili della sicurezza sociale.

soppresso

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 57

Considerando 52

(52) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità si applica, in particolare le disposizioni in materia di affiliazione al sistema di sicurezza sociale, ai lavoratori subordinati o autonomi che forniscono una prestazione di servizi o vi partecipano. **soppresso**

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 58

Considerando 53

(53) L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che riguarda l'autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro, contribuisce, come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte, ad agevolare la libera circolazione dei pazienti e la prestazione di servizi medici transfrontalieri. Tale disposizione mira infatti a garantire agli assicurati sociali in possesso di un'autorizzazione l'accesso alle cure erogate in altri Stati membri a condizioni di copertura pari a quelle di cui godono gli assicurati sottoposti alla legislazione di questi ultimi Stati. Essa conferisce così agli assicurati diritti di cui non potrebbero beneficiare altrimenti e si presenta come una modalità di esercizio della libera **soppresso**

circolazione dei servizi. Questa disposizione tuttavia non intende disciplinare, e quindi non vieta, il rimborso alle tariffe in vigore nello Stato membro di affiliazione delle spese sostenute per cure prestate in un altro Stato membro, anche in assenza di autorizzazione preliminare.

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 59
Considerando 54

(54) Considerata l'evoluzione della giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, il requisito di un'autorizzazione preliminare per l'assunzione da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro degli oneri finanziari di cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro deve essere soppresso e gli Stati membri devono adattare la loro legislazione in tal senso. Nella misura in cui gli oneri finanziari di tali cure vengono assunti nei limiti della copertura garantita dai regimi di assicurazione malattia dello Stato membro di affiliazione, tale soppressione non è tale da perturbare gravemente l'equilibrio finanziario dei regimi di sicurezza sociale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, le condizioni a cui gli Stati membri sottopongono nel proprio territorio la concessione di cure non ospedaliere restano applicabili in caso di cure fornite in uno Stato membro diverso da quello di affiliazione, se ed in quanto compatibili con il diritto comunitario. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, i regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure in un altro Stato membro devono altresì rispettare le disposizioni sulle condizioni di rilascio delle autorizzazioni e sulle procedure di

soppresso

autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 60
Considerando 55

(55) Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, un sistema di autorizzazione preliminare per l'assunzione degli oneri finanziari di cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro è giustificato dalla necessità di garantire la programmazione del numero di infrastrutture ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di fornire. Tale programmazione persegue l'obiettivo di assicurare nel territorio dello Stato interessato la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di qualità ed è espressione della volontà di garantire un controllo dei costi ed evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche ed umane. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la nozione di cure ospedaliere deve essere definita in modo obiettivo e un sistema di autorizzazione preliminare deve essere proporzionato all'obiettivo di interesse generale perseguito. **soppresso**

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 61
Considerando 56

(56) L'articolo 22 del regolamento (CEE) **soppresso**

n. 1408/71 prevede le circostanze alle quali si esclude che l'istituzione nazionale competente possa negare l'autorizzazione sollecitata sulla base di tale articolo. Gli Stati membri non possono negare l'autorizzazione qualora le cure ospedaliere, se prestate sul territorio nazionale, siano coperte dal sistema di sicurezza sociale nazionale e qualora una cura identica o che presenti lo stesso grado di efficacia non possa essere ottenuta in tempo utile sul territorio nazionale nelle condizioni previste dal sistema di sicurezza sociale nazionale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la condizione relativa al termine accettabile va valutata in funzione del complesso di circostanze che caratterizzano ciascun caso concreto, tenendo in debito conto non solo la situazione medica del paziente al momento in cui viene richiesta l'autorizzazione, ma anche i suoi precedenti e il probabile decorso della malattia.

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 62
Considerando 57

(57) L'assunzione degli oneri finanziari da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro non deve essere inferiore a quella prevista dal sistema di sicurezza sociale nazionale per cure sanitarie prestate sul territorio nazionale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, in assenza di autorizzazione il rimborso di cure non ospedaliere in base alle tariffe dello stato di affiliazione non avrebbe un'incidenza significativa sul finanziamento del suo sistema di sicurezza sociale. In caso di rilascio di

soppresso

un'autorizzazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'assunzione degli oneri finanziari delle spese viene effettuata in base alle tariffe dello Stato membro in cui è avvenuta la prestazione. Se il livello di copertura è tuttavia inferiore a quello di cui il paziente avrebbe beneficiato qualora avesse ricevuto le stesse cure nel proprio Stato membro di affiliazione, quest'ultimo deve allora completare l'assunzione di tali oneri fino a raggiungere la tariffa che avrebbe applicato in questo caso.

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 63
Considerando 58

(58) Per quanto riguarda il distacco di lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno chiarire la ripartizione dei ruoli e dei compiti tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro di distacco per facilitare la libera circolazione dei servizi. La presente direttiva non ha il fine di considerare questioni di diritto del lavoro in quanto tali. La ripartizione dei compiti e la determinazione della forma che deve assumere la cooperazione tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro di distacco permette di facilitare l'esercizio della libera circolazione dei servizi, in particolare sopprimendo determinate procedure amministrative sproporzionate e migliorando nel contempo il controllo del rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro conformemente alla direttiva 96/71/CE.

soppresso

Motivazione

La soppressione dei considerando da 58 a 61 è coerente con la soppressione degli articoli 24 e 25.

Emendamento 64
Considerando 59

(59) Al fine di evitare le formalità amministrative discriminatorie o sproporzionate, particolarmente dissuasive per le PMI, deve essere vietato allo Stato membro di distacco di subordinare il distacco al rispetto di requisiti quali l'obbligo di richiedere un'autorizzazione alle sue autorità. L'obbligo di effettuare una dichiarazione presso le autorità dello Stato membro di distacco deve essere altresì vietato. Tuttavia, tale obbligo deve poter essere mantenuto fino al 31 dicembre 2008 per quanto riguarda le attività del settore edilizio di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE. A tale proposito, il miglioramento della cooperazione amministrativa fra Stati membri al fine di agevolare i controlli è oggetto dei lavori del gruppo di esperti nazionali sull'applicazione di questa direttiva. Inoltre, per quanto riguarda le condizioni di occupazione e di lavoro diverse da quelle di cui alla direttiva 96/71/CE, lo Stato membro di distacco, in virtù del principio di libera circolazione dei servizi sancito dalla direttiva, non deve poter prendere misure restrittive nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro. **soppresso**

Motivazione

La soppressione dei considerando da 58 a 61 è coerente con la soppressione degli articoli 24 e 25.

Emendamento 65
Considerando 60

(60) La libera circolazione dei servizi comprende il diritto per un prestatore di servizi di distaccare il suo personale anche se non si tratta di cittadini dell'Unione, ma di cittadini di uno Stato terzo legalmente residenti e occupati nello Stato membro d'origine. È opportuno prevedere l'obbligo per lo Stato membro d'origine di provvedere affinché il lavoratore distaccato, se cittadino di un paese terzo, sia in regola con le condizioni di residenza e di occupazione regolare previste dalla legislazione nazionale, anche in materia di sicurezza sociale. È necessario prevedere che lo Stato membro di distacco non possa assoggettare il lavoratore o il prestatore a controlli preventivi, in particolare per quanto riguarda i permessi di ingresso o di soggiorno, tranne in taluni casi, o i permessi di lavoro e non possa imporre obblighi quali quello di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o un'occupazione anteriore nello Stato membro d'origine del prestatore. **soppresso**

Motivazione

La soppressione dei considerando da 58 a 61 è coerente con la soppressione degli articoli 24 e 25.

Emendamento 66
Considerando 61

(61) Con l'adozione del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, i cittadini dei paesi terzi rientrano nel sistema di cooperazione **soppresso**

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71, che prevede l'applicazione della normativa del paese in cui il lavoratore è affiliato al regime di sicurezza sociale.

Motivazione

La soppressione dei considerando da 58 a 61 è coerente con la soppressione degli articoli 24 e 25.

Emendamento 67
Considerando 63 bis (nuovo)

(63 bis) L'assicurazione o la garanzia devono essere adeguate alla natura e all'entità del rischio, il che significa che i prestatori di servizi devono disporre di una copertura transfrontaliera solo se forniscono effettivamente servizi in altri Stati membri. I prestatori di servizi e le compagnie di assicurazione dovrebbero conservare la flessibilità necessaria per negoziare polizze assicurative puntualmente rispondenti alla natura e all'entità del rischio. Infine, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere l'obbligo, per le compagnie d'assicurazione, di accordare una copertura assicurativa.

Motivazione

L'emendamento completa il dispositivo dell'articolo 27 della direttiva.

Emendamento 68
Considerando 66 bis (nuovo)

(66 bis) La cooperazione tra gli Stati membri richiede un sistema elettronico d'informazione correttamente funzionante al fine di consentire alle autorità competenti di identificare facilmente i

**rispettivi interlocutori in altri Stati membri
e di comunicare in modo efficiente.**

Motivazione

La proposta della Commissione è basata sul presupposto che solo lo Stato membro d'origine dovrebbe essere responsabile del controllo sul prestatore del servizio e non tiene conto della necessità del controllo amministrativo. Appare quindi necessario istituire, negli articoli da 34 a 37, un sistema di cooperazione amministrativa che definisca i compiti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro di destinazione e un meccanismo per un'efficiente cooperazione amministrativa. È auspicabile introdurre una valutazione periodica delle attività degli Stati membri in questo settore oltre all'obbligo, da parte della Commissione, di denunciare alla Corte di giustizia gli Stati membri che non rispettano tali disposizioni.

Emendamento 69
Considerando 66 ter (nuovo)

(66 ter) La cooperazione amministrativa è essenziale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei servizi. La mancanza di cooperazione tra gli Stati membri comporta la proliferazione delle norme applicabili ai prestatori o la duplicazione dei controlli sulle attività transfrontaliere e può essere sfruttata da operatori disonesti per evitare le verifiche o eludere le norme nazionali applicabili ai servizi. Ai fini di un'efficace cooperazione tra gli Stati membri è dunque essenziale prevedere obblighi chiari e giuridicamente vincolanti.

Motivazione

La proposta della Commissione è basata sul presupposto che solo lo Stato membro d'origine dovrebbe essere responsabile del controllo sul prestatore del servizio e non tiene conto della necessità del controllo amministrativo. Appare quindi necessario istituire, negli articoli da 34 a 37, un sistema di cooperazione amministrativa che definisca i compiti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro di destinazione e un meccanismo per un'efficiente cooperazione amministrativa. È auspicabile introdurre una regolare valutazione delle attività degli Stati membri in questo settore oltre all'obbligo, da parte della Commissione, di denunciare alla Corte di giustizia gli Stati membri che non rispettano tali disposizioni.

Emendamento 70
Considerando 67

(67) Occorre prevedere che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario al fine, in particolare, di promuovere la qualità dei servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario e in particolare il diritto della concorrenza.

(67) Occorre prevedere che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario al fine, in particolare, di promuovere la qualità dei servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario e in particolare il diritto della concorrenza. ***Essi non possono essere incompatibili con le norme di deontologia professionale giuridicamente vincolanti negli Stati membri.***

Motivazione

Occorre chiarire che in alcuni Stati membri alcune delle norme che disciplinano la deontologia professionale sono fissate per legge e che i codici di condotta non possono sostituirle o prevalere su di esse.

Emendamento 71
Considerando 67 bis (nuovo)

(67 bis) Gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali. Tali codici di condotta includono, a seconda della natura specifica di ogni professione, norme per le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e norme deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto professionale. Dovrebbero inoltre essere inserite in tali codici di condotta le condizioni cui sono soggette le attività degli agenti immobiliari. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di accompagnamento per incoraggiare gli ordini, gli organismi e le associazioni

professionali ad applicare a livello nazionale questi codici di condotta adottati a livello comunitario.

(Cfr. emendamento all'articolo 39)

Emendamento 72
Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi.

1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.

2. La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale, né la privatizzazione di enti pubblici che prestano tali servizi. Essa non pregiudica inoltre le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e aiuti.

3. La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media.

4. La presente direttiva non pregiudica il diritto del lavoro e, in particolare, le disposizioni relative ai rapporti tra le parti sociali, compresi il diritto di svolgere un'azione sindacale e il diritto a contratti collettivi. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali in materia di previdenza sociale vigenti negli Stati membri.

Emendamento 73
Articolo 2, paragrafo 2, lettera –a) (nuova)

–a) i servizi d'interesse generale quali definiti dagli Stati membri;

Emendamento 74
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

a) i servizi *finanziari quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE*;

a) i servizi *di natura bancaria, creditizia, assicurativa, i servizi pensionistici professionali o individuali, di investimento o di pagamento e, più in generale, i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio*;

¹*GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2004/69/CE (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 44).*

Emendamento 75
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;

b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate *o menzionate* dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;

Emendamento 76
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

c) i servizi di trasporto qualora siano disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato.

c) i servizi di trasporto qualora siano disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato, *ad eccezione del trasporto di fondi e del trasporto di salme*.

Emendamento 77
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) i servizi giuridici nella misura in cui sono disciplinati da altri strumenti comunitari, fra cui la direttiva 77/249/CEE

del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati¹ e la direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica²;

¹ *GU L78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.*

² *GU L77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.*

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che l'acquis che disciplina i servizi giuridici sia applicato senza interferenze dovute a contrasti con le disposizioni della direttiva in esame.

Emendamento 78

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c ter) (nuova)

c ter) i servizi medico-sanitari, prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria, a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;

Emendamento 79

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c quater) (nuova)

c quater) i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, inclusi i servizi radiofonici e cinematografici;

Emendamento 80

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c quinquies) (nuova)

c quinquies) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie, i casino e le transazioni relative a scommesse;

Emendamento 81
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c sexies) (nuova)

c sexies) le professioni e le attività associate permanentemente o temporaneamente all'esercizio dei poteri pubblici in uno Stato membro, in particolare la professione di notaio;

Emendamento 82
Articolo 2, paragrafo 3

2. La presente direttiva non si applica al settore fiscale, *tranne gli articoli 14 e 16 qualora le restrizioni previste da tali articoli non siano disciplinate da norme comunitarie di armonizzazione fiscale.*

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale.

Emendamento 83
Articolo 3

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.

1. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e altre normative comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso all'attività di un servizio e del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche, in particolare, queste normative:

a) la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi¹;

b) il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità²;

c) la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio

L'applicazione della presente direttiva non esclude l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

delle attività televisive³;

d) la direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni di diritto privato internazionale, in particolare il diritto privato internazionale riguardante le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (Roma I e Roma II).

¹ *GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.*

² *GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).*

² *GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).*

Emendamento 84
Articolo 4, paragrafo 1

1) "servizio": qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 50 del trattato *che consiste nel fornire una prestazione dietro un corrispettivo economico;*

1) "servizio": qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 50 del trattato *fornita normalmente dietro retribuzione, la quale costituisce il corrispettivo economico della prestazione in questione ed è di norma convenuta tra prestatore e destinatario del servizio.*

Emendamento 85
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis) "obblighi di servizio pubblico": i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al prestatore del servizio per garantire il conseguimento di taluni obiettivi d'interesse pubblico;

Emendamento 86
Articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter) "servizi d'interesse economico generale": i servizi qualificati in quanto tali dallo Stato membro e che sono soggetti a specifici obblighi di servizio pubblico imposti al prestatore di servizi dallo Stato membro interessato al fine di rispondere a determinati obiettivi di interesse pubblico;

Emendamento 87
Articolo 4, paragrafo 2)

2) "prestatore": qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica che offre o fornisce un servizio;

2) "prestatore": qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica, ***stabilita in conformità con la legge di detto Stato membro***, che offre o fornisce un servizio;

Emendamento 88
Articolo 4, paragrafo 3)

3) "destinatario": qualsiasi persona fisica o giuridica che, a scopo professionale o meno, utilizza, o intende utilizzare, un servizio;

3) "destinatario": qualsiasi persona fisica o giuridica ***stabilita in uno Stato membro*** che, a scopo professionale o meno, utilizza, o intende utilizzare, un servizio;

Emendamento 89
Articolo 4, paragrafo 5)

5) "stabilito": che esercita effettivamente un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato mediante un'installazione stabile del prestatore ***a tempo indeterminato***;

5) "stabilito": che esercita effettivamente un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato ***a tempo indeterminato*** mediante un'installazione stabile del prestatore, ***con un'adeguata infrastruttura a partire dalla quale viene effettivamente svolta l'attività di prestazione di servizi***;

Emendamento 90
Articolo 4, paragrafo 7)

7) "requisito": qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle

7) "requisito": qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle pratiche amministrative, dalle norme degli ordini professionali o dalle norme collettive di associazioni o organismi professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica;

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle pratiche amministrative, dalle norme degli ordini professionali o dalle norme collettive di associazioni o organismi professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica; **le norme stabilite dai contratti collettivi non sono considerate come requisiti ai sensi della presente direttiva;**

Emendamento 91

Articolo 4, paragrafo 7) bis (nuovo)

7 bis) "motivi imperativi di interesse generale", tra l'altro, i seguenti motivi: la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della salute pubblica, la protezione dei consumatori, dei destinatari dei servizi, dei lavoratori e dell'ambiente, compreso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la salvaguardia del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi della politica sociale e gli obiettivi della politica culturale;

Emendamento 92

Articolo 4, paragrafo 8

8) "autorità competente": qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell'ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;

8) "autorità competente": qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, **gli enti pubblici**, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell'ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;

Emendamento 93
Articolo 4, paragrafo 9

9) **“ambito regolamentato”**: qualsiasi **soppresso**
requisito applicabile all'accesso alle attività
di servizi o al loro esercizio;

Emendamento 94
Articolo 4, paragrafo 10

10) **“cure ospedaliere”**: le cure mediche **soppresso**
che possono essere fornite esclusivamente
nell'ambito di una struttura medica e che,
in linea di massima, richiedono che la
persona che le riceve venga ospitata in
questa stessa struttura; la denominazione,
l'organizzazione e le modalità di
finanziamento della struttura in questione
sono indifferenti ai fini della qualifica di
questo tipo di cure;

Emendamento 95
Articolo 4, paragrafo 11

11) “Stato membro di *distacco*”: lo Stato
membro ***nel territorio del quale un***
prestatore invia un lavoratore per prestarvi
un servizio;

11) “Stato membro di *destinazione*”: lo
Stato membro ***in cui un servizio è fornito ed***
eseguito su base transfrontaliera in modo
saltuario da un prestatore di servizi stabilito
in un altro Stato membro;

Emendamento 96
Articolo 4, paragrafo 11 bis (nuovo)

13 bis) “lavoratore”: una persona fisica
considerata come lavoratore a norma della
legislazione nazionale, dei contratti
collettivi e/o delle pratiche tradizionali dello
Stato membro in cui il servizio è prestato;

Motivazione

L'introduzione della definizione di lavoratore è giustificata dal fatto che dovrebbe spettare al paese sul cui territorio viene svolta l'attività definire che cosa si intenda per “lavoratore”.

Emendamento 97
Articolo 4, paragrafo 12

12) “occupazione regolare”: l’attività salaria del lavoratore svolta in conformità con le disposizioni nazionali dello Stato membro d’origine del prestatore; **soppresso**

Motivazione

La soppressione delle definizioni di cui all’articolo 4, punti 10, 11 e 12, è coerente con la soppressione degli articoli 23, 24 e 25 della direttiva.

Emendamento 98
Articolo 4, paragrafo 13

13) “professione regolamentata”: un’attività o un insieme di attività professionali **per le quali l’accesso, l’esercizio o una delle modalità di esercizio sono direttamente o indirettamente subordinati, da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate** qualifiche professionali;

13) “professione regolamentata”: un’attività o un insieme di attività professionali **di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul riconoscimento delle** qualifiche professionali;

Emendamento 99
Capo II, titolo e sezione I, titolo

Capo II

Capo II

Libertà di stabilimento dei prestatori

Sezione 1

Semplificazione amministrativa

Semplificazione amministrativa

Motivazione

(La semplificazione amministrativa deve essere applicata non soltanto alla libertà di stabilimento dei prestatori, ma anche alla libera prestazione di servizi. Per tale motivo la struttura della proposta della Commissione è modificata per applicare gli articoli 5-8 alle due libertà fondamentali.)

Emendamento 100
Articolo 5

1. Gli Stati membri semplificano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio ed al suo esercizio.

2. Gli Stati membri, che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento attestante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate **obiettivamente** da motivi imperativi d'interesse generale.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti di cui **all'articolo 46** della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e

1. Gli Stati membri **verificano e, se del caso**, semplificano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio ed al suo esercizio **se e nella misura in cui ciò costituisca un ostacolo all'accesso al mercato**.

1 bis. Le disposizioni del presente Capo si applicano esclusivamente alle attività transfrontaliere.

1 ter. Gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, introducono, se del caso e ove possibile, moduli europei armonizzati. Tali moduli sono equivalenti ai certificati, agli attestati e ad altri documenti in materia di stabilimento attestanti il rispetto di un requisito nello Stato membro di destinazione.

2. Gli Stati membri, che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento attestante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi d'interesse generale, **fra cui l'ordine pubblico e la sicurezza. Le presenti disposizioni non pregiudicano il diritto degli Stati membri di richiedere documenti autenticati nella propria lingua ufficiale.**

3. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti di cui **all'articolo 50** della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio **relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali** ed all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva **2004/18/CE** del Parlamento

del Consiglio.

europeo e del Consiglio, *del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi¹, all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica², alla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE, per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società³ o alla undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato⁴.*

¹GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

²GU L 77 de 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

³GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13.

⁴GU L 395, 30.12.1989, pag. 36.

Emendamento 101
Articolo 6, alinea

Gli Stati membri provvedono affinché, entro **il 31 dicembre 2008**, un prestatore di servizi possa espletare presso un punto di contatto denominato “sportello unico” le procedure e le formalità seguenti:

I. Gli Stati membri provvedono affinché, entro ... *, un prestatore di servizi possa espletare presso un punto di contatto denominato “sportello unico” le procedure e le formalità seguenti, **in conformità con le disposizioni del presente Capo e del Capo II bis:**

* *Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 102
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

*1 bis. Se è richiesta da uno Stato membro una registrazione proforma, lo Stato membro interessato garantisce che, entro ... *, la registrazione proforma presso lo sportello unico sia disponibile per via elettronica e non ritardi o complichì in qualche modo la fornitura dei servizi in questione né comporti spese aggiuntive per il prestatore di servizi.*

** Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 103
Articolo 6, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. La Commissione coordina gli sportelli unici istituendo uno sportello unico europeo.

Emendamento 104
Articolo 6, paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. L'istituzione dello sportello unico non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali.

Emendamento 105
Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

(d) i mezzi di ricorso in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;

(d) i mezzi di ricorso **generalmente disponibili** in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;

Emendamento 106
Articolo 7, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono interpretati ed applicati.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono interpretati ed applicati. ***Ove opportuno, tale assistenza include una semplice guida di accompagnamento passo dopo passo. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.***

Emendamento 107
Articolo 7, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e aggiornate.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, facilmente accessibili, ***tra l'altro***, a distanza e per via elettronica e ***siano*** aggiornate.

Emendamento 108
Articolo 7, paragrafo 5

5. Gli Stati membri applicano i paragrafi da 1 a 4 entro ***il 31 dicembre 2008***.

5. Gli Stati membri applicano i paragrafi da 1 a 4 entro ...*.

**** Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.***

Emendamento 109
Articolo 7, paragrafo 6

6. Gli Stati membri e la Commissione ***adottano misure di accompagnamento per incoraggiare*** gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui ***ai paragrafi 1 e 2*** in altre lingue comunitarie.

6. Gli Stati membri e la Commissione ***incoraggiano*** gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui ***al presente articolo*** in altre lingue comunitarie, ***purché ciò sia compatibile***

*con la loro legislazione in materia di
impiego delle lingue.*

Emendamento 110
Articolo 7, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. L'obbligo delle autorità competenti di assistere i prestatori e i destinatari non impone che queste autorità forniscano assistenza giuridica in singoli casi, ma riguarda esclusivamente le informazioni generali sul modo in cui sono normalmente interpretati o applicati i requisiti.

Emendamento 111
Articolo 8

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro ***il 31 dicembre 2008***, le procedure e le formalità relative all'accesso ad una attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, presso lo sportello unico e le autorità competenti.

2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico delle capacità di quest'ultimo.

3. La Commissione ***adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le modalità d'applicazione del paragrafo 1 al fine di agevolare*** l'interoperabilità dei sistemi di informazione e l'uso di procedure per via elettronica fra Stati membri.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro ... *, le procedure e le formalità relative all'accesso ad una attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, ***tra l'altro***, a distanza e per via elettronica, presso lo sportello unico e le autorità competenti.

2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico delle capacità di quest'ultimo. ***Esso non si applica inoltre all'obbligo di fornire la documentazione originale in conformità con l'articolo 5. Il paragrafo 1 non si applica infine alle procedure che, per motivi imperativi di interesse pubblico, richiedono la presenza fisica del richiedente.***

3. La Commissione ***garantisce*** l'interoperabilità dei sistemi di informazione e l'uso di procedure per via elettronica fra Stati membri. ***Si applica la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.***

* *Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente*

direttiva.

Emendamento 112
Capo II bis (nuovo)

Capo II bis
Libertà di stabilimento dei prestatori

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento al Capo II. Gli articoli 5-8 devono essere applicati alle due libertà fondamentali. Il Capo sulla libertà di stabilimento dei prestatori comprende anche i regimi di autorizzazione (articoli 9-13), che diventano la sezione 1, e i requisiti vietati o sottoposti a valutazione (articoli 14-15) che diventano la sezione 2.

Emendamento 113
Sezione 2, titolo

Sezione 2

Sezione 1

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento al Capo II. Gli articoli 5-8 devono essere applicati alle due libertà fondamentali. Il Capo sulla libertà di stabilimento dei prestatori comprende anche i regimi di autorizzazione (articoli 9-13), che diventano la sezione 1, e i requisiti vietati o sottoposti a valutazione (articoli 14-15) che diventano la sezione 2.

Emendamento 114
Articolo 9, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione **soltanto** se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

1. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Emendamento 115
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

(b) la necessità di un regime di autorizzazione è **obiettivamente** giustificata

(b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da motivi

da motivi imperativi di interesse generale;

imperativi di interesse generale;

Emendamento 116
Articolo 9, paragrafo 2

2. Nella relazione prevista all'articolo 41 gli Stati membri indicano i propri regimi di autorizzazione e ne motivano la conformità al paragrafo 1. *soppresso*

Emendamento 117
Articolo 9, paragrafo 3

3. La presente sezione non si applica ai regimi di autorizzazione imposti o consentiti da altre norme comunitarie.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai regimi di autorizzazione imposti o consentiti da altre norme comunitarie.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ad aspetti dei regimi di autorizzazione che sono soggetti ad armonizzazione a titolo di altri strumenti comunitari.

Emendamento 118
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

(b) **obiettivamente** giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

(b) giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

Emendamento 119
Articolo 10, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)

(f bis) trasparenti e accessibili.

Emendamento 120
Articolo 10, paragrafo 3

3. Le condizioni di rilascio dell'autorizzazione a stabilirsi ex novo non devono imporre requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, ai quali il prestatore è già soggetto in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro. I punti di contatto di cui all'articolo 35 e il prestatore assistono l'autorità competente fornendo le informazioni necessarie in merito a questi requisiti.

3. Le condizioni di rilascio dell'autorizzazione a stabilirsi ex novo non devono imporre requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, ai quali il prestatore è già soggetto in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro. I punti di contatto di cui all'articolo 35 e il prestatore assistono l'autorità competente fornendo le informazioni necessarie in merito a questi requisiti. ***Nel valutare se i requisiti sono equivalenti o sostanzialmente comparabili, oltre ad obiettivo e scopo, ne verranno esaminati l'effetto e l'efficacia d'applicazione.***

Emendamento 121
Articolo 10, paragrafo 4

4. L'autorizzazione deve permettere al prestatore di accedere all'attività di servizio o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di agenzie, di succursali, di filiali o di uffici, tranne i casi in cui un motivo imperativo di interesse generale giustifichi ***oggettivamente*** la necessità di un'autorizzazione specifica per ogni installazione.

4. L'autorizzazione deve permettere al prestatore di accedere all'attività di servizio o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di agenzie, di succursali, di filiali o di uffici, tranne i casi in cui un motivo imperativo di interesse generale giustifichi la necessità di un'autorizzazione specifica per ogni installazione ***o di un'autorizzazione limitata ad una specifica parte del territorio nazionale.***

Emendamento 122
Articolo 10, paragrafo 6

6. ***Le eventuali risposte negative o*** altre risposte delle autorità competenti nonché il ritiro dell'autorizzazione devono essere motivati, tenendo conto in particolare delle disposizioni del presente articolo, e devono

6. ***Salvo i casi in cui l'autorizzazione sia stata concessa, le*** altre risposte delle autorità competenti nonché ***il rifiuto o*** il ritiro dell'autorizzazione devono essere motivati, tenendo conto in particolare delle

poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

disposizioni del presente articolo, e devono poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

Emendamento 123
Articolo 10, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Il presente articolo non mette in discussione la ripartizione di competenze, a livello locale o regionale, delle autorità dello Stato membro che concedono tale autorizzazione.

Emendamento 124
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

(a) l'autorizzazione prevede il rinnovo automatico;

(a) l'autorizzazione prevede il rinnovo automatico ***o è esclusivamente soggetta al costante rispetto dei requisiti;***

Emendamento 125
Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

(b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato;

(b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato ***da un motivo imperativo di interesse generale;***

Emendamento 126
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

(c) un motivo imperativo di interesse generale giustifica ***obiettivamente*** una durata limitata.

(c) un motivo imperativo di interesse generale giustifica una durata limitata.

Emendamento 127
Articolo 11, paragrafo 3

3. Gli Stati membri assoggettano **il** prestatore all'obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 **di tutti i** cambiamenti della sua situazione **che siano di natura tale da incidere sull'efficacia del controllo da parte dell'autorità competente, in particolare nel caso dell'**apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione, **o** che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione **oppure che inficino l'esattezza delle informazioni a disposizione del destinatario.**

3. Gli Stati membri assoggettano **un** prestatore all'obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 **dei seguenti** cambiamenti:

- **l'**apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;

- **i cambiamenti della sua situazione** che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Emendamento 128
Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di revocare le autorizzazioni, specialmente qualora non siano più rispettate le condizioni di autorizzazione.

Emendamento 129
Articolo 12, paragrafo 1

1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di

1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di

selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda in particolare un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura.

selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda in particolare un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura *e del suo completamento*.

Emendamento 130
Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis) Fatti salvi gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nell'applicazione della propria procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e della realizzazione di ogni obiettivo di politica pubblica che non sia contrario al trattato.

Motivazione

Quando la prestazione di un servizio può avere conseguenze in materia di salute pubblica, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ambiente, patrimonio culturale di uno Stato membro o di altre considerazioni fondamentali che non rientrano in una sfera puramente commerciale, è ragionevole che gli Stati membri applichino criteri non commerciali come elementi della procedura di selezione purché, in tutti i casi, essi non siano discriminatori e non siano contrari al trattato.

Emendamento 131
Articolo 13, paragrafo 1

1. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire *agli interessati* che la loro domanda sarà trattata con obiettività e imparzialità.

1. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire *alle parti* che la loro domanda sarà trattata con obiettività e imparzialità.

Emendamento 132
Articolo 13, paragrafo 2

2. Le procedure e le formalità di autorizzazione non devono essere dissuasive e non devono complicare o ritardare indebitamente la prestazione di servizi. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere facilmente accessibili e gli oneri che ne possono derivare per gli interessati devono essere commisurati ai costi delle procedure di autorizzazione.

2. Le procedure e le formalità di autorizzazione non devono essere dissuasive e non devono complicare o ritardare indebitamente la prestazione di servizi. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere facilmente accessibili e gli oneri che ne possono derivare per gli interessati devono essere commisurati ai costi delle procedure di autorizzazione **e non essere superiori al costo di autorizzazione.**

Emendamento 133
Articolo 13, paragrafo 3

3. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere tali da garantire agli interessati che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole precedentemente fissato e reso pubblico.

3. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere tali da garantire agli interessati che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole precedentemente fissato e reso pubblico. **Il termine decorre solo dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione.**

Emendamento 134
Articolo 13, paragrafo 4

4. **In mancanza di** risposta entro il termine di cui al paragrafo 3 **l'autorizzazione deve essere considerata come concessa. Per talune attività specifiche può tuttavia essere previsto un regime diverso se obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale.**

4. **Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti ricevano una** risposta entro il termine di cui al paragrafo 3.

Emendamento 135
Articolo 13, paragrafo 5

5. **Ogni** domanda di autorizzazione è oggetto

5. **Su richiesta del richiedente, la** domanda

di una ricevuta inviata con la massima sollecitudine. La ricevuta deve contenere **le informazioni seguenti**:

(a) il termine di risposta di cui al paragrafo 3;

(b) i mezzi di ricorso;

(c) la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come concessa.

di autorizzazione è oggetto di una ricevuta inviata con la massima sollecitudine. La ricevuta deve contenere il termine di risposta di cui al paragrafo 3.

Emendamento 136
Articolo 13, paragrafo 6

6. Qualora la domanda sia incompleta o **venga respinta a causa del mancato rispetto delle procedure o delle formalità**, gli interessati sono informati quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti.

6. Qualora la domanda sia incompleta, gli interessati sono informati quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti, **nonché di eventuali effetti sul termine di risposta ragionevole di cui al paragrafo 3.**

Emendamento 137
Articolo 13, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Qualora una domanda sia respinta in quanto non rispetta le procedure o le formalità necessarie, le parti devono esserne informate al più presto possibile.

Emendamento 138
Sezione 3, titolo

Sezione 3

Sezione 2

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento al Capo II. Gli articoli 5-8 devono essere applicati alle due libertà fondamentali. Il Capo sulla libertà di stabilimento dei prestatori comprende anche i regimi di autorizzazione (articoli 9-13), che diventano la sezione 1, e i requisiti vietati o sottoposti a valutazione (articoli 14-15) che diventano la sezione 2.

Emendamento 139
Articolo 14, paragrafo 2

Non concerne la versione italiana.

Motivazione

L'emendamento riguarda solo la versione tedesca.

Emendamento 140
Articolo 14, paragrafo 5

5) l'applicazione caso per caso di un controllo economico consistente nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una necessità economica o di una domanda di mercato, nella valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o nella valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente;

5) l'applicazione caso per caso di un controllo economico consistente nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una necessità economica o di una domanda di mercato, nella valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o nella valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente; ***tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;***

Emendamento 141
Articolo 14, paragrafo 6

(6) l'intervento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli ordini professionali e delle associazioni o organismi che agiscono in qualità di autorità competente;

(6) l'intervento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli ordini professionali e delle associazioni o organismi che agiscono in qualità di autorità competente; ***tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione.***

Motivazione

La consultazione delle camere di commercio o delle parti sociali costituisce spesso lo strumento necessario per organizzare un'efficiente prestazione di servizi.

Emendamento 142
Articolo 14, paragrafo 7

(7) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione;

(7) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione. ***Ciò non pregiudica la possibilità che gli Stati membri richiedano garanzie finanziarie in quanto tali né impedisce (fatti salvi comunque i principi di non ostacolare, non restringere la concorrenza e non procedere a sue distorsioni nell'ambito del mercato interno nonché del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità) che, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, uno Stato membro richieda la sottoscrizione di un'assicurazione tramite o presso imprese alle quali ha accordato diritti speciali o esclusivi, né pregiudica i requisiti relativi alla partecipazione a un fondo di compensazione collettiva, ad esempio per i membri di ordini o di organismi professionali.***

Motivazione

Per consentire a taluni fondi di compensazione o garanzia e a regimi di assicurazione professionale gestiti da enti od organismi professionali o in virtù di speciali diritti concessi dallo stato che rispettano i requisiti dell'articolo 27, di continuare ad operare.

Emendamento 143
Articolo 14, paragrafo 8

(8) l'obbligo di essere stato iscritto ***per un determinato periodo*** nei registri degli Stati membri in questione o di aver esercitato l'attività sul loro territorio ***per un***

(8) l'obbligo di essere ***già*** stato iscritto nei registri degli Stati membri in questione o di aver ***in precedenza*** esercitato l'attività sul

determinato periodo.

loro territorio.

Motivazione

Deve permanere il diritto degli Stati membri di richiedere la registrazione.

Emendamento 144

Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico, ***in particolare di essere una persona giuridica, una società di persone, una società senza scopo di lucro o una società che appartiene esclusivamente a persone fisiche;***

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;

Emendamento 145

Articolo 15, paragrafo 2, lettera c)

c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società, ***in particolare l'obbligo di disporre di un capitale minimo per determinate attività oppure di avere una particolare qualifica professionale per detenere il capitale sociale o gestire determinate società;***

c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;

Emendamento 146

Articolo 15, paragrafo 2, lettera d)

d) requisiti diversi da quelli relativi ***alle*** qualifiche professionali o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizio a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;

d) requisiti diversi da quelli relativi ***alle questioni disciplinate dal titolo II della direttiva .../CE sul riconoscimento delle*** qualifiche professionali o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizio a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;

Emendamento 147
Articolo 15, paragrafo 2, lettera h)

***h) divieti e obblighi in materia di vendita
sottocosto e di saldi;*** ***soppresso***

Emendamento 148
Articolo 15, paragrafo 2, lettera i)

***i) l'obbligo per un prestatore intermediario
di dare accesso a taluni servizi particolari
forniti da altri prestatori;*** ***soppresso***

Emendamento 149
Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

b) necessità: i requisiti sono ***obiettivamente*** giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

Emendamento 150
Articolo 15, paragrafo 5

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3 e sono resi necessari da circostanze nuove.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla legislazione nel settore dei servizi d'interesse economico generale e dei regimi di sicurezza sociale, compresi i regimi di assicurazione malattia obbligatoria.

Emendamento 151
Articolo 15, paragrafo 6

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 5, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La ***soppresso***

notifica non vieta agli Stati membri di adottare le disposizioni in questione.

Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica la Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotta, all'occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarle o di sopprimerle.

Emendamento 152
Capo III, sezione 1, titolo

Principio del paese d'origine e deroghe

Libera prestazione di servizi e deroghe

(Cfr. emendamento al Capo V)

Emendamento 153
Articolo 16, titolo

Principio del paese d'origine

Libera prestazione di servizi

(Sopprimere le parole "Principio del paese d'origine" da tutto il testo della Commissione).

Emendamento 154
Articolo 16, paragrafo 1

1. Gli Stati membri *provvedono affinché* i prestatori di servizi *siano* soggetti esclusivamente alle disposizioni *nazionali* dello Stato membro *d'origine applicabili all'ambito regolamentato*.

1. Gli Stati membri *rispettano il diritto dei* prestatori di servizi *di fornire un servizio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori di servizi sono* soggetti esclusivamente alle disposizioni dello Stato membro *di stabilimento relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano lo stabilimento e le attività del prestatore di servizi, il suo comportamento, la qualità o il contenuto del servizio, le norme e le certificazioni*.

Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano il comportamento

del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore.

Emendamento 155
Articolo 16, paragrafo 2

2. Lo Stato membro d'origine è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non pregiudicano la facoltà dello Stato membro in cui si sposta il prestatore di servizi di applicare requisiti specifici in relazione all'esercizio di un'attività di servizio, il cui rispetto è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, al fine di evitare determinati rischi nel luogo in cui il servizio è prestato.

Emendamento 156
Articolo 16, paragrafo 3, alinea

3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:

3. Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:

Emendamento 157
Articolo 16, paragrafo 3, lettera b)

b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio;

*b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, **fatta eccezione per i casi previsti dalla presente direttiva o da altre norme legislative comunitarie;***

Emendamento 158
Articolo 16, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Lo Stato membro di destinazione ha facoltà di adottare misure di controllo, in conformità della Sezione 1, riguardanti l'esecuzione del servizio nei casi di cui agli articoli 17 e 19.

Emendamento 159
Articolo 17, titolo, alinea e paragrafi 1-4

Deroghe generali *al principio del paese d'origine*

L'articolo 16 non si applica:

- 1)** ai servizi postali *di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;*
- 2)** ai servizi di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 3)** ai servizi di distribuzione di gas di cui all'articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 4)** ai servizi di distribuzione dell'acqua;

Deroghe generali

L'articolo 16 non si applica:

- 1) ai servizi di interesse economico generale forniti in un altro Stato membro:**
- a)** ai servizi postali *disciplinati dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
 - b)** ai servizi di *trasmissione*, distribuzione *e fornitura* di energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - c)** ai servizi di *trasmissione*, distribuzione, *fornitura e stoccaggio* di gas di cui all'articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - d)** ai servizi di distribuzione *e fornitura* dell'acqua *e ai servizi di gestione delle acque reflue;*
 - e) al trattamento dei rifiuti.**

Emendamento 160
Articolo 17, paragrafo 7

7) alle materie disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio;

soppresso

Motivazione

Allinea il testo alle deroghe dal campo di applicazione dell'articolo 2.

Emendamento 161
Articolo 17, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis) alle attività di recupero giudiziario dei crediti;

Motivazione

La deroga transitoria sulle attività di recupero giudiziario dei crediti verrebbe trasformata da quella prevista all'articolo 18 in una deroga permanente, nonostante la richiesta di un'ulteriore armonizzazione, come stipulato all'articolo 40.

Emendamento 162
Articolo 17, paragrafo 8

8) alle disposizioni dell'articolo [...] della direttiva .../.../CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

8) per quanto riguarda le qualifiche professionali disciplinate dal Titolo II della direttiva .../.../CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, compresi i requisiti negli Stati membri dove il servizio è prestato che riservano un'attività ad una particolare professione;

Motivazione

Gli Stati membri continuano ad applicare le norme che riservano alcune attività a particolari professioni, come ad esempio le consulenze giuridiche agli avvocati e la sperimentazione animale ai veterinari.

Emendamento 163
Articolo 17, paragrafo 10

10) alle disposizioni della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e che abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,] che

10) per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri¹, che stabiliscono le formalità

prevedono formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità competenti *degli Stati membri ospitanti*;

amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità competenti *dello Stato membro di destinazione*;

¹ *GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.*

Emendamento 164
Articolo 17, paragrafo 11

11) *in caso di distacco di* cittadini di paesi terzi, *all'obbligo di visto di breve durata imposto dallo Stato membro di distacco alle condizioni precisate* all'articolo 25, paragrafo 2;

11) *per quanto riguarda i* cittadini di paesi terzi *che si stabiliscono in un altro Stato membro nel contesto della prestazione di un servizio di cui* all'articolo 25, paragrafo 2;

Emendamento 165
Articolo 17, paragrafo 12

12) al regime di autorizzazione previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio;

12) *per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti*, al regime di autorizzazione previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio *del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio*¹;

¹ *GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).*

Emendamento 166
Articolo 17, paragrafo 14

14) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;

soppresso

Motivazione

Molti servizi prestati dai notai sono forniti su base giuridica vincolante e quindi non possono essere considerati alla stregua di quelli previsti sul libero mercato.

Emendamento 167
Articolo 17, paragrafo 16

16) ai servizi che nello Stato membro nel quale il prestatore si sposta per fornire il servizio sono oggetto di un regime di divieto totale giustificato da ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica;

16) ai servizi che nello Stato membro nel quale il prestatore si sposta per fornire il servizio **sono vietati, quando tale divieto è** giustificato da ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica;

Emendamento 168
Articolo 17, paragrafo 17

17) ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore direttamente connessi alle caratteristiche particolari del luogo nel quale il servizio viene prestato, il rispetto dei quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica o la protezione della salute pubblica o dell'ambiente;

17) ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore direttamente connessi alle caratteristiche particolari del luogo nel quale il servizio viene prestato, **al rischio particolare creato dal servizio nel luogo in cui il servizio viene prestato oppure alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro,** il rispetto dei quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica o la protezione della salute pubblica o dell'ambiente;

Motivazione

L'emendamento al paragrafo 17 dell'articolo 17 è giustificato dal fatto che la deroga non deve pregiudicare i requisiti nazionali che sono direttamente collegati al rischio particolare del luogo in cui il servizio viene prestato nonché alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro per i lavoratori dipendenti, per quelli indipendenti e per il pubblico. Le questioni relative alla salute, alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro per i lavoratori sono incluse nella direttiva 96/71/CE, tuttavia ciò non avviene per i lavoratori indipendenti e per il pubblico.

Emendamento 169
Articolo 17, paragrafo 18

18) al regime di autorizzazione relativo al rimborso delle cure ospedaliere;

soppresso

Motivazione

Allinea il testo alla deroga prevista nel settore delle cure sanitarie e alla soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 170
Articolo 17, paragrafo 20

20) alla libertà degli interessati di scegliere il diritto applicabile al loro contratto;

20) a tutte le disposizioni di diritto internazionale privato, in particolare quelle relative al trattamento dei rapporti obbligatori contrattuali ed extracontrattuali, compresa la forma dei contratti;

Motivazione

Le relazioni contrattuali tra il prestatore del servizio e il cliente non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva. La direttiva sui servizi mira ad aprire i mercati, mentre il diritto civile mira a un'equa soluzione delle dispute fra due parti. L'applicazione del principio del paese d'origine, previsto dalla direttiva, creerebbe incertezza giuridica per i consumatori e le imprese. Un chiaro sistema per determinare il diritto civile applicabile ai contratti è fornito dal diritto privato internazionale. La soluzione è di applicare la legislazione nazionale del consumatore ai contratti firmati da un consumatore e, nel caso di contratti B2B, lasciare la scelta del diritto alle parti contraenti. In quest'ultimo caso, la certezza giuridica potrebbe anche essere fornita mediante una clausola sussidiaria iniziale che stipuli che, in mancanza di una scelta esplicita, si applica il diritto del paese d'origine.

La responsabilità extracontrattuale dovrebbe anche rientrare nelle disposizioni generali del diritto privato internazionale. Tuttavia, in certa misura le norme del paese d'origine dovrebbero essere applicabili alla legislazione sulla pubblicità e sulla concorrenza sleale. Il mercato unico dei servizi può soltanto essere realizzato se i prestatori non sono costretti a rispettare 25 serie di norme concernenti i servizi e le informazioni alle imprese, basate su decisioni analoghe ma su particolari ampiamente divergenti. (Poiché non era possibile estendere la direttiva recentemente adottata sulle pratiche commerciali sleali al settore commerciale (B2B), occorre agire per accelerare l'adozione del regolamento concernente le vendite promozionali nel mercato interno, allo scopo di armonizzare le disposizioni giuridiche in questo campo).

Emendamento 171
Articolo 17, paragrafo 21

21) ai contratti conclusi dai consumatori aventi per oggetto la fornitura di servizi se ed in quanto le disposizioni che li regolano non sono completamente armonizzate a livello comunitario;

soppresso

Motivazione

Le relazioni contrattuali tra il prestatore del servizio e il cliente non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva. La direttiva sui servizi mira ad aprire i mercati, mentre il diritto civile mira a un'equa soluzione delle dispute fra due parti. L'applicazione del principio del paese d'origine, previsto dalla direttiva, creerebbe incertezza giuridica per i consumatori e le imprese. Un chiaro sistema per determinare il diritto civile applicabile ai contratti è fornito dal diritto privato internazionale. La soluzione è di applicare la legislazione nazionale del consumatore ai contratti firmati da un consumatore e, nel caso di contratti B2B, lasciare la scelta del diritto alle parti contraenti. In quest'ultimo caso, la certezza giuridica potrebbe anche essere fornita mediante una clausola sussidiaria iniziale che stipuli che, in mancanza di una scelta esplicita, si applica il diritto del paese d'origine.

Emendamento 172 Articolo 17, paragrafo 22

22) alla validità formale dei contratti che creano o trasferiscono diritti sui beni immobili, qualora tali contratti siano soggetti a requisiti formali imperativi in base al diritto dello Stato membro nel quale il bene immobile è situato; **soppresso**

Motivazione

Le relazioni contrattuali tra il prestatore del servizio e il cliente non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva. La direttiva sui servizi mira ad aprire i mercati, mentre il diritto civile mira a un'equa soluzione delle dispute fra due parti. L'applicazione del principio del paese d'origine, previsto dalla direttiva, creerebbe incertezza giuridica per i consumatori e le imprese. Un chiaro sistema per determinare il diritto civile applicabile ai contratti è fornito dal diritto privato internazionale. La soluzione è di applicare la legislazione nazionale del consumatore ai contratti firmati da un consumatore e, nel caso di contratti B2B, lasciare la scelta del diritto alle parti contraenti. In quest'ultimo caso, la certezza giuridica potrebbe anche essere fornita mediante una clausola sussidiaria iniziale che stipuli che, in mancanza di una scelta esplicita, si applica il diritto del paese d'origine.

Emendamento 173 Articolo 17, paragrafo 23

23) alla responsabilità extracontrattuale del prestatore in caso di infortunio occorso nell'ambito della sua attività ad una persona nello Stato membro in cui si sposta **soppresso**

il prestatore.

Motivazione

La responsabilità extracontrattuale dovrebbe anche rientrare nelle disposizioni generali del diritto privato internazionale. Tuttavia, in certa misura le norme del paese d'origine dovrebbero essere applicabili alla legislazione sulla pubblicità e sulla concorrenza sleale. Il mercato unico dei servizi può soltanto essere realizzato se i prestatori non sono costretti a rispettare 25 serie di norme concernenti i servizi e le informazioni alle imprese, basate su decisioni analoghe ma su particolari ampiamente divergenti. (Poiché non era possibile estendere la direttiva recentemente adottata sulle pratiche commerciali sleali al settore commerciale (B2B), occorre agire per accelerare l'adozione del regolamento concernente le vendite promozionali nel mercato interno, allo scopo di armonizzare le disposizioni giuridiche in questo campo).

Emendamento 174
Articolo 18

Articolo 18

soppresso

***Deroghe transitorie al principio del paese
d'origine***

***1. L'articolo 16 non si applica nel corso di
un periodo transitorio:***

***a) alle modalità di esercizio del trasporto di
fondi;***

***b) alle attività di giochi d'azzardo, compresi
i giochi con poste in denaro, le lotterie e le
transazioni relative a scommesse;***

***c) all'accesso alle attività di recupero
giudiziario dei crediti.***

***2. Le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere
a) e c) del presente articolo cessano di
applicarsi al momento dell'entrata in vigore
delle misure di armonizzazione di cui
all'articolo 40, paragrafo 1, e comunque
dopo il 1° gennaio 2010.***

***3. La deroga di cui al paragrafo 1, lettera
b) del presente articolo cessa di applicarsi
al momento dell'entrata in vigore della
misura di armonizzazione di cui all'articolo
40, paragrafo 1, lettera b).***

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 175

Articolo 19, titolo

Deroghe *al principio del paese d'origine* per casi individuali

Deroghe per casi individuali

Emendamento 176

Articolo 19, paragrafo 2

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese esclusivamente *nel rispetto della procedura di assistenza reciproca prevista all'articolo 37 e* se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le disposizioni nazionali a norma delle quali è preso il provvedimento non sono oggetto di un'armonizzazione comunitaria relativa ai settori di cui al paragrafo 1;
- b) la misura deve proteggere maggiormente il destinatario rispetto a quella che prenderebbe lo Stato membro d'origine in virtù delle sue disposizioni nazionali;
- c) lo Stato membro d'origine non ha preso misure o ha preso misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'*articolo 37*, paragrafo 2;
- d) la misura deve essere proporzionata.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese esclusivamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le disposizioni nazionali a norma delle quali è preso il provvedimento non sono oggetto di un'armonizzazione comunitaria relativa ai settori di cui al paragrafo 1;
- b) la misura deve proteggere maggiormente il destinatario rispetto a quella che prenderebbe lo Stato membro d'origine in virtù delle sue disposizioni nazionali;
- c) lo Stato membro d'origine non ha preso misure o ha preso misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'*articolo 36*, paragrafo 2;
- d) la misura deve essere proporzionata.

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 37.

Emendamento 177

Articolo 21

1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti obblighi discriminatori fondati sulla sua nazionalità o

1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti obblighi discriminatori fondati *esclusivamente* sulla

sul suo luogo di residenza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del pubblico non contengano condizioni discriminatorie fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti direttamente giustificate da criteri obiettivi.

sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del pubblico non contengano condizioni discriminatorie fondate **esclusivamente** sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti direttamente giustificate da criteri obiettivi.

Motivazione

L'articolo 21 contiene ambiguità che potrebbero avere conseguenze di ampia portata contrarie all'obiettivo della direttiva di promuovere, tra l'altro, la concorrenza in materia di prestazione di servizi a beneficio dei cittadini comunitari. Mentre la direttiva tenta di affrontare, e giustamente, qualsiasi forma di discriminazione anche sul prezzo, non è chiaramente obiettivo della direttiva vietare la differenziazione qualora sia basata sul normale funzionamento dei mercati o armonizzare artificialmente i prezzi.

Emendamento 178 Articolo 22, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere **nello Stato membro in cui risiedono le seguenti informazioni:**

- a) informazioni sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e alla loro esercizio, in particolare quelli relativi alla tutela dei consumatori;
- b) informazioni sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;
- c) l'indirizzo delle associazioni o organizzazioni, **compresi gli Eurosportelli e i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net)**, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere **attraverso gli sportelli unici:**

- a) informazioni sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e alla loro esercizio, in particolare quelli relativi alla tutela dei consumatori;
- b) informazioni **generali** sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;
- c) l'indirizzo delle associazioni o organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

Se del caso, la consulenza delle autorità competenti include una semplice guida di accompagnamento passo dopo passo.

Le informazioni e l'assistenza sono fornite in modo chiaro e univoco, sono facilmente accessibili a distanza anche per via elettronica e sono tenute aggiornate.

Emendamento 179
Articolo 22 bis (nuovo)

Articolo 22 bis

Assistenza ai prestatori di servizi

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il * sia possibile per un prestatore di servizi completare tutte le procedure e formalità necessarie, conformemente alla presente direttiva, per esercitare le attività di servizio in un altro Stato membro, con lo sportello unico.*
- 2. Gli articoli da 6 a 8 si applicano in conformità.*

* Tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva.

Emendamento 180
Articolo 23

Articolo 23

soppresso

Assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie

1. Gli Stati membri non possono subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'assunzione degli oneri finanziari delle cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro se gli oneri relativi a tali cure, qualora queste ultime fossero state dispensate sul loro territorio, sarebbero stati assunti dal loro sistema di sicurezza sociale;

Le condizioni e le formalità a cui gli Stati membri sottopongono sul loro territorio la concessione di cure non ospedaliere, quali in particolare l'obbligo di consultare un

medico generico prima di uno specialista o le modalità di copertura di determinate cure dentistiche, possono essere opposte al paziente, al quale le cure non ospedaliere sono state fornite in un altro Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione per l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro non sia negata qualora tali cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione e non possano essere dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del probabile decorso della malattia.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro non sia inferiore a quella prevista dal loro sistema di sicurezza sociale per cure analoghe fornite sul territorio nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i propri regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure fornite in un altro Stato membro siano conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.

Motivazione

Per quanto riguarda l'assunzione a carico degli oneri relativi alle cure sanitarie, le disposizioni volte a trasporre nel diritto la giurisprudenza sulla mobilità dei pazienti stabilita dalla Corte europea di giustizia non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva la quale, una volta modificata, non riguarderà i servizi sanitari. Il fatto che alcuni Stati membri non rispettano la giurisprudenza sulla mobilità dei pazienti, come indicato dalla Commissione, dovrebbe essere affrontato nel contesto del regolamento (CEE) 1408/71 e/o nell'ambito di un più appropriato atto specifico di diritto derivato basato sull'esito del processo di riflessione ad alto livello concernente la mobilità dei pazienti e gli sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea. Tali strumenti giuridici dovrebbero chiaramente determinare se occorre un'autorizzazione preliminare, fornendo così una chiara definizione di cure ospedaliere ed extraospedaliere.

Distacco dei lavoratori

soppresso

Articolo 24

soppresso

*Disposizioni specifiche in materia di
distacco dei lavoratori*

1. Quando un prestatore distacca un lavoratore sul territorio di un altro Stato membro per fornire un servizio, lo Stato membro di distacco procede, sul suo territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle indagini necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto comunitario, provvedimenti nei confronti del prestatore che non vi si conforma.

Tuttavia, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo, per le questioni di cui all'articolo 17, paragrafo 5), i seguenti obblighi:

a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle sue autorità competenti o di essere registrato presso di esse o altro obbligo equivalente;

b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un'attività di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE che possono essere mantenute fino al 31 dicembre 2008;

c) l'obbligo di disporre di un rappresentante sul suo territorio;

d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine provvede affinché il

prestatore prenda tutte le misure necessarie per poter comunicare alle sue autorità competenti e a quelle dello Stato membro di distacco, fino a due anni dopo la fine del distacco, le seguenti informazioni:

- a) l'identità del lavoratore distaccato;*
- b) la qualifica e le mansioni che gli sono attribuite;*
- c) l'indirizzo del destinatario;*
- d) il luogo di distacco;*
- e) la data di inizio e di fine del distacco;*
- f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore distaccato.*

Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine assiste lo Stato membro di distacco per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di distacco le informazioni di cui al primo comma qualora venga a conoscenza di fatti precisi che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro.

Motivazione

Per motivi di certezza e coerenza giuridica, eventuali chiarimenti nel settore del distacco dei lavoratori dovrebbero essere affrontati a norma dell'esistente direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori. In ogni caso, gli articoli 24 e 25 sono controproducenti. L'articolo 24 prevede un divieto per gli Stati membri in cui il servizio viene fornito di sottoporre i prestatori del servizio ad obblighi che sono essenziali per i servizi ispettivi di questi Stati membri. Così facendo questa direttiva riduce sostanzialmente l'efficacia delle ispezioni sul lavoro effettuate da tali Stati membri. Le disposizioni del diritto del lavoro possono essere efficacemente attuate solo negli Stati membri in cui viene svolto il lavoro. Nella sua attuale formulazione il sistema di cooperazione amministrativa proposto dalla Commissione manca delle necessarie salvaguardie per applicare efficacemente la legislazione in materia di lavoro.

Articolo 25

soppresso

Distacco di cittadini di paesi terzi

1. Salvo la deroga di cui al paragrafo 2, quando un prestatore distacca un lavoratore, cittadino di un paese terzo, sul territorio di un altro Stato membro per fornirvi un servizio, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo l'obbligo di disporre di un documento d'ingresso, di uscita o di soggiorno o di un permesso di lavoro che consenta l'accesso a un posto di lavoro o ad altre condizioni equivalenti.

2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo di un visto di breve durata nei confronti di cittadini di paesi terzi che non godono del regime di equivalenza reciproca di cui all'articolo 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine provvede affinché il prestatore distacchi il lavoratore solo se questi risiede sul suo territorio conformemente alla normativa nazionale ed ha una occupazione regolare sul suo territorio.

Lo Stato membro d'origine non considera il distacco ai fini della fornitura di un servizio in un altro Stato membro come un'interruzione del soggiorno o dell'attività del lavoratore distaccato e non rifiuta la riammissione del lavoratore distaccato sul suo territorio in forza della normativa nazionale.

Lo Stato membro d'origine comunica allo Stato membro di distacco, su richiesta di quest'ultimo e con la massima sollecitudine, le informazioni e le garanzie per quanto concerne il rispetto delle

disposizioni di cui al primo comma e applica sanzioni adeguate nel caso in cui tali disposizioni non vengano rispettate.

Motivazione

Per motivi di certezza e coerenza giuridica, eventuali chiarimenti nel settore del distacco dei lavoratori dovrebbero essere affrontati a norma dell'esistente direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori. In ogni caso, gli articoli 24 e 25 sono controproducenti. L'articolo 24 prevede un divieto per gli Stati membri in cui il servizio viene fornito di sottoporre i prestatori del servizio ad obblighi che sono essenziali per i servizi ispettivi di questi Stati membri. Così facendo questa direttiva riduce sostanzialmente l'efficacia delle ispezioni sul lavoro effettuate da tali Stati membri. Le disposizioni del diritto del lavoro possono essere efficacemente attuate solo negli Stati membri in cui viene svolto il lavoro. Nella sua attuale formulazione il sistema di cooperazione amministrativa proposto dalla Commissione manca delle necessarie salvaguardie per applicare efficacemente la legislazione in materia di lavoro.

Emendamento 184

Articolo 26, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti:

1. **La Commissione e** gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario, **dello sportello unico europeo e degli sportelli unici negli Stati membri ospitanti**, le informazioni seguenti:

Emendamento 185

Articolo 26, paragrafo 1, lettera a)

a) a) il nome, l'indirizzo della località nella quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore, se del caso per via elettronica;

a) il nome, **la forma giuridica, ove si tratti di una persona giuridica**, l'indirizzo della località nella quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore, se del caso per via elettronica;

Emendamento 186
Articolo 26, paragrafo 1, lettera g bis (nuova)

g bis) ove sia obbligatoria la sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità professionale o una garanzia equivalente, i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, segnatamente i dati dell'ente assicurativo o garante, della copertura professionale e territoriale, nonché una certificazione comprovante la regolarità dei pagamenti dovuti all'ente assicurativo.

Emendamento 187
Articolo 27, paragrafo 1

1. Gli Stati membri *provvedono affinché* i prestatori, i servizi dei quali presentano un rischio particolare per la salute o per la sicurezza o *un particolare rischio finanziario per il* destinatario, *siano coperti da* un'assicurazione di responsabilità professionale adeguata rispetto alla natura e alla portata del rischio o *da* altre forme di garanzia o *di indennizzo* equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità.

1. Gli Stati membri *possono richiedere che* i prestatori, i servizi dei quali presentano un rischio *diretto e* particolare per la salute o per la sicurezza *del destinatario o di terzi o per la sicurezza finanziaria del* destinatario *oppure un rischio ambientale, sono tenuti a stipulare* un'assicurazione di responsabilità professionale adeguata rispetto alla natura e alla portata del rischio o *a fornire* altre forme di garanzia equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità. *L'assicurazione o la garanzia di responsabilità professionale copre inoltre i rischi presentati da tali servizi qualora siano forniti in altri Stati membri.*

Emendamento 188
Articolo 27, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente dello Stato membro

ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo.

Motivazione

Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria è preferibile stabilire le prescrizioni proposte dal Parlamento europeo e nella posizione comune del Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2002/0061 (COD)).

Emendamento 189 Articolo 27, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, ***su richiesta di quest'ultimo***, le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.

Emendamento 190 Articolo 27, paragrafo 3

3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità, in un altro Stato membro in cui è già stabilito.

3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio ***o vi presta servizi***, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità, in un altro Stato membro in cui è già stabilito.

Se uno Stato membro richiede un'assicurazione contro rischi finanziari

inerenti alla responsabilità professionale, detto Stato membro accetta dal prestatore stabilito in un altro Stato membro, quale prova sufficiente, un certificato dell'esistenza di tale assicurazione rilasciato da una banca o dagli enti assicurativi dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore.

Emendamento 191
Articolo 28, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 figurino in tutta la documentazione informativa dei prestatori che presenta in modo dettagliato i loro servizi. *soppresso*

Emendamento 192
Articolo 28, paragrafo 3

3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicabilità di regimi di garanzia post-vendita previsti da altre norme comunitarie. *soppresso*

Emendamento 193
Articolo 30, paragrafo 4

4. Nella relazione di cui all'articolo 41, gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati. *soppresso*

Motivazione

Una siffatta relazione di valutazione genererebbe per gli Stati membri un enorme dispendio burocratico a cui non farebbe riscontro alcuna corrispondente utilità. Una valutazione di tutte le 25 relazioni da parte di tutti i 25 Stati membri è irrealistica. Inoltre l'obbligo generico di motivare, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera d), metterebbe praticamente sotto tutela della Commissione europea un gran numero di normative nazionali, il che è inaccettabile in considerazione sia del principio di sussidiarietà che della ripartizione delle

competenze.

Emendamento 194
Articolo 31, paragrafo 5

5. Gli Stati membri *e* la Commissione incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l'informazione del destinatario e la qualità dei servizi.

5. Gli Stati membri, ***in collaborazione con*** la Commissione, incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l'informazione del destinatario e la qualità dei servizi.

Motivazione

Risulta opportuno attuare diverse azioni già a livello nazionale e occorre altresì che le organizzazioni professionali incoraggino i propri aderenti a procedere alla valutazione dei loro servizi. In diversi Stati membri numerose organizzazioni hanno avviato siffatte iniziative, i cui primi risultati tangibili saranno disponibili soltanto tra qualche anno.

Emendamento 195
Articolo 32, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori forniscano un indirizzo postale, di fax o di posta elettronica al quale tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito.

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori forniscano un indirizzo postale, di fax o di posta elettronica ***e un numero telefonico*** al quale tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. ***I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza.***

Emendamento 196
Articolo 32, paragrafo 2

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al paragrafo 1 con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni ***adeguate.***

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al paragrafo 1 con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni ***soddisfacenti.***

Emendamento 197
Articolo 33, paragrafo 1

1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, le informazioni relative a condanne penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o disciplinari e alle decisioni relative alla bancarotta fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che siano di ***natura tale da mettere in questione la sua capacità di esercitare la sua attività*** o la sua affidabilità professionale.

1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, le informazioni relative a condanne penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o disciplinari e alle decisioni relative alla bancarotta fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che siano di ***rilevanza diretta per la sua competenza*** o la sua affidabilità professionale.

Una richiesta effettuata a norma del paragrafo 1 deve essere debitamente sostanziata, in particolare per quanto riguarda i motivi della richiesta d'informazione.

Emendamento 198
Articolo 33, paragrafo 3

3. ***Il paragrafo 1 si applica*** nel rispetto dei diritti garantiti negli Stati membri alle persone che subiscono condanne o sanzioni, ***in particolare in materia di protezione dei dati a carattere personale.***

3. ***I paragrafi 1 e 2 si applicano*** nel rispetto ***delle disposizioni sulla protezione dei dati personali*** e dei diritti garantiti negli Stati membri alle persone che subiscono condanne o sanzioni, ***comprese le associazioni professionali. Ogni informazione in questione che sia pubblica deve essere facilmente accessibile ai consumatori.***

Emendamento 199
Capo V

Capo V
Controllo

Capo III, Sezione -1
Cooperazione amministrativa

(Cfr. emendamento al Capo III, Sezione 1 (prima dell'articolo 16))

Motivazione

Se questo emendamento verrà adottato, gli articoli 34-38, modificati, verranno iscritti in una nuova sezione del Capo III; occorrerà pertanto modificare la numerazione dei Capi VI e VII.

Emendamento 200

Articolo 34

1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore ***in relazione alle attività interessate***, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni necessarie al controllo delle loro attività.

1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro.

2. Il paragrafo 1 non impone allo Stato membro di primo stabilimento l'obbligo di procedere a constatazioni fattuali o a controlli sul territorio dello Stato membro in cui il servizio è prestato.

2 bis. Le autorità competenti dello Stato membro in cui il servizio è prestato possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, a condizione che tali verifiche, ispezioni o indagini siano oggettivamente giustificate e non discriminatorie.

(Cfr. emendamento al Capo V. Se questo emendamento verrà adottato, gli articoli 34-38 del Capo V, modificati, verranno iscritti prima dell'articolo 16 alla Sezione -1)

Emendamento 201

Articolo 35

1. ***Conformemente all'articolo 16***, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto comunicandone l'indirizzo agli altri Stati membri e alla Commissione.

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

2. Lo Stato membro di destinazione è responsabile del controllo dell'attività del prestatore di servizi sul suo territorio. Lo Stato membro di destinazione esercita tale controllo conformemente al paragrafo 3.

3. Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illegale di un prestatore o di atti precisi che possano causare pregiudizio grave in uno Stato membro, essi ne informano al più presto lo Stato membro d'origine.

Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illegale di un prestatore che possa fornire i propri servizi in altri Stati membri o di atti precisi che possano causare pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone, essi ne informano al più presto gli Stati membri e la Commissione.

4. Lo Stato membro d'origine fornisce le informazioni relative ai prestatori stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, e in particolare conferma il loro stabilimento sul suo territorio e il fatto che ivi esercitano legalmente le loro attività.

Esso procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informa quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi.

5. In caso di difficoltà a soddisfare una richiesta di informazioni, gli Stati membri avvertono al più presto lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità equivalenti di altri Stati

3. Lo Stato membro di destinazione:

- adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi al diritto nazionale per quanto riguarda l'esercizio di un'attività di servizio sul suo territorio, e quando si applica l'articolo 16, paragrafi 2 e 3;

- procede alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato;

- procede alle verifiche, ispezioni e indagini che sono richieste dallo Stato membro di primo stabilimento.

4. Gli Stati membri forniscono al più presto e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

5. Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illecito di un prestatore di servizi, o di fatti precisi che potrebbero provocare un pregiudizio grave in uno Stato membro, gli Stati membri ne informano al più presto lo Stato membro di primo stabilimento.

6. Qualora lo Stato membro di destinazione, dopo aver proceduto a verifiche, ispezioni e indagini conformemente al paragrafo 3, constati che il prestatore di servizi non ha rispettato i propri obblighi, esso può obbligare il prestatore di servizi a depositare una

membri.

cauzione o imporgli misure provvisorie.

(Cfr. emendamento al Capo V. Se l'emendamento 199 verrà adottato, gli articoli 34-38 del Capo V, modificati, verranno iscritti prima dell'articolo 16 alla Sezione -1)

Emendamento 202
Articolo 36

1. Nei settori di cui all'articolo 16, nel caso in cui un prestatore si sposti in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro partecipano al controllo del prestatore conformemente al paragrafo 2.

2. Su richiesta dello Stato membro d'origine, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini sul posto necessarie per garantire l'efficacia del controllo dello Stato membro d'origine ed intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nel proprio Stato membro.

Di loro iniziativa, dette autorità competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché esse soddisfino le condizioni seguenti:

a) consistano esclusivamente in constatazioni fattuali e non diano luogo ad alcun altro provvedimento nei confronti del prestatore, salvo le deroghe per casi individuali di cui all'articolo 19;

b) non siano discriminatorie e non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro;

c) siano obiettivamente giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionate al fine perseguito.

1. Allo Stato membro di primo stabilimento incombe la responsabilità di controllare il prestatore di servizi sul suo territorio, in particolare applicando misure di controllo nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi e conformemente al paragrafo 2.

2. Lo Stato membro di primo stabilimento:

- procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e lo informa dei risultati e, se del caso, delle misure adottate;

- fornisce le informazioni sui prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, in particolare la conferma del loro stabilimento sul suo territorio e del fatto che essi vi esercitano legalmente le proprie attività.

2 bis. Lo Stato membro di primo stabilimento non può rifiutarsi di adottare misure di controllo o di esecuzione sul

proprio territorio per il motivo che il servizio è stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro.

(Cfr. emendamento al Capo V. Se l'emendamento 199 verrà adottato, gli articoli 34-38 del Capo V, modificati, verranno iscritti prima dell'articolo 16 alla Sezione -1)

Emendamento 203
Articolo 37

Assistenza reciproca in caso di deroga al principio del paese d'origine per casi individuali

1. Qualora uno Stato membro intenda prendere una delle misure di cui all'articolo 19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, fatte salve le procedure giudiziarie.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro d'origine di prendere misure nei confronti del prestatore in questione, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e le circostanze specifiche.

Lo Stato membro d'origine verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività nonché i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure prese o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata presa alcuna misura.

3. Dopo la comunicazione dello Stato membro d'origine di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro d'origine la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti:

a) le ragioni per le quali ritiene che le misure prese o previste dallo Stato membro

Meccanismo di allerta

1. Lo Stato membro che è venuto a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone nel suo territorio o in altri Stati membri ne informa al più presto lo Stato membro d'origine, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.

2. La Commissione favorisce il funzionamento di una rete europea delle autorità degli Stati membri e vi partecipa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

3. La Commissione elabora e aggiorna regolarmente, conformemente alla procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, orientamenti concernenti la gestione della rete di cui al paragrafo 2.

d'origine siano insufficienti;

b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di prendere rispettino le condizioni di cui all'articolo 19.

4. Le misure possono essere prese solo dopo quindici giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 3.

5. Salvo la facoltà per lo Stato membro di prendere le misure in questione dopo il termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al più presto la conformità al diritto comunitario delle misure notificate.

Qualora giunga alla conclusione che la misura non è conforme al diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di non prendere le misure previste, o di sospendere immediatamente le misure prese.

6. In caso di urgenza, lo Stato membro che prevede di prendere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro d'origine, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

(Cfr. emendamento al Capo V. Se l'emendamento 199 verrà adottato, gli articoli 34-38 del Capo V, modificati, verranno iscritti prima dell'articolo 16 alla Sezione -1)

Emendamento 204
Articolo 38

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per l'attuazione **del presente capo aventi per oggetto la fissazione dei termini di cui agli articoli 35 e 37** e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra **punti di contatto**, segnatamente le disposizioni

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per l'attuazione **dell'articolo 35** e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra **Stati membri**, segnatamente le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 37.

Emendamento 205
Articolo 39

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione, ***nel rispetto del diritto comunitario***, di codici di condotta a livello comunitario, ***in particolare nei settori seguenti***:

a) contenuto e modalità delle comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione;

b) norme deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire, in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione, l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto professionale;

c) condizioni di esercizio delle attività di agenti immobiliari.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica ***e trasmessi alla Commissione.***

3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori precisino, su richiesta del destinatario, o nella documentazione informativa dei loro servizi, gli eventuali codici di condotta ai quali sono soggetti nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con indicazione delle versioni

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, ***specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali, intesi ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario.***

2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori precisino, su richiesta del destinatario, o nella documentazione informativa dei loro servizi, gli eventuali codici di condotta ai quali sono soggetti nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con indicazione delle versioni

linguistiche disponibili.

linguistiche disponibili.

4. Gli Stati membri adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare gli ordini professionali e gli organismi o associazioni ad applicare a livello nazionale codici di condotta adottati a livello comunitario.

(Le lettere a), b) e c) e il paragrafo 4 dell'articolo 39 sono stati iscritti come considerando 66 quater (nuovo))

Emendamento 206
Articolo 40, paragrafo 1, lettera b)

b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse, alla luce di una relazione della Commissione e di un'ampia consultazione delle parti interessate; **soppresso**

Motivazione

A scopo di conformità con l'esclusione delle attività di giochi d'azzardo dal campo di applicazione della direttiva .

Emendamento 207
Articolo 40, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) i servizi di sicurezza;

Motivazione

L'armonizzazione dei servizi di sicurezza è necessaria per aumentare la prestazione transfrontaliera di tali servizi.

Emendamento 208
Articolo 40, paragrafo 2

2. Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei servizi, la Commissione esamina la necessità di prendere iniziative complementari o di presentare proposte relative alle questioni seguenti: **soppresso**

a) le questioni che, essendo state oggetto di deroghe per casi individuali, hanno rivelato la necessità di un'armonizzazione a livello comunitario;

b) le questioni di cui all'articolo 39 per le quali i codici di condotta non hanno potuto essere applicati prima della data di trasposizione o sono insufficienti ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) gli aspetti messi in luce dalla procedura di valutazione reciproca prevista dall'articolo 41;

d) la tutela dei consumatori e i contratti transfrontalieri.

Motivazione

In base alla motivazione dell'emendamento all'articolo 39 e in linea con il principio di sussidiarietà, i codici a livello comunitario dovrebbero riguardare soltanto gli aspetti relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi. Non vi è alcuna base giuridica perché lo sviluppo di codici a livello comunitario sia applicabile soltanto a situazioni interne, in quanto ciò potrebbe creare conflitti con gli esistenti codici di condotta locali. Pertanto, la stessa logica dovrebbe essere applicata alle azioni adottate dalla Commissione per quanto riguarda la sua capacità di legiferare a norma dell'articolo 40.

Emendamento 209 Articolo 41, paragrafo 1, lettera a)

a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi di autorizzazione; *soppresso*

Motivazione

Rende il testo conforme alla soppressione dell'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 210 Articolo 41, paragrafo 1, lettera c)

c) articolo 30, paragrafo 4, relativo alle attività pluridisciplinari. *soppresso*

Motivazione

Rende il testo conforme alla soppressione dell'articolo 30, paragrafo 4.

Emendamento 211
Articolo 41, paragrafo 4

4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il **31 dicembre 2008**, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari.

4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il ... *, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari.

* *Un anno dopo la data di cui all'articolo 45, paragrafo 1.*

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 45 che prevede un termine di tre anni per il recepimento della direttiva.

Emendamento 212
Articolo 43

Relazione

Successivamente alla relazione di sintesi di cui all'articolo 41, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni **tre anni**, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, da proposte per adattarla.

Clausola di revisione

Successivamente alla relazione di sintesi di cui all'articolo 41, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni **tre anni**, una relazione **organica** sull'applicazione della presente direttiva, **in particolare dei suoi articoli 2 e 16**, accompagnata, se del caso, da proposte per adattarla.

Emendamento 213
Articolo 45, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il [**2 anni dopo l'entrata in vigore**]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il *. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni

di tali disposizioni nonché una tavola di
concordanza tra quest'ultime e la presente
direttiva.

nonché una tavola di concordanza tra
quest'ultime e la presente direttiva.

** 3 anni dopo l'entrata in vigore.*

Motivazione

Rende il testo conforme all'emendamento concernente la data di recepimento.

26.5.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Relatore per parere: Christopher Heaton-Harris

BREVE MOTIVAZIONE

E' possibile che le disposizioni contenute nella proposta di direttiva sui servizi riducano la capacità degli Stati membri di gestire i propri regimi fiscali nazionali e di lottare contro l'evasione e la frode fiscali. Ciò potrebbe avere un effetto nocivo a livello di risorse proprie e interessi finanziari della Comunità.

Le preoccupazioni relative ad una eventuale riduzione della capacità degli Stati membri di gestire i propri regimi fiscali nazionali hanno spinto la commissione per il controllo dei bilanci a consultare la commissione giuridica per quanto riguarda la base giuridica della direttiva proposta in materia di settore fiscale. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, la direttiva si applicherebbe alle restrizioni fiscali che non siano disciplinate da norme comunitarie di armonizzazione fiscale. Così come proposta, la base giuridica della direttiva permetterebbe l'applicazione del voto a maggioranza qualificata in tali settori fiscali. Ciò è inaccettabile. Ogni misura in materia di imposizione fiscale, compresa l'imposizione fiscale dei fornitori di servizi, deve essere decisa all'unanimità, in conformità degli artt. 93 e 94 del trattato.

Tuttavia, anche qualora venisse ripristinata l'unanimità nel settore fiscale, la direttiva, al suo stato attuale, potrebbe ancora avere conseguenze nocive per gli interessi finanziari della Comunità. Ad esempio, potrebbe essere difficile garantire l'osservanza del regime di imposte indirette qualora le imprese non fossero stabilite negli Stati membri in cui forniscono i servizi o non fossero tenute a registrarsi presso le autorità fiscali di tali Stati membri. Ne risulterebbe un forte aumento delle possibilità di evasione fiscale e di frode fiscale, con conseguente perdita di risorse proprie. L'indebolimento delle norme in materia di stabilimento potrebbe anche determinare una maggiore manipolazione delle norme relative al raggruppamento IVA, che permettono il commercio in esenzione IVA tra le imprese di un gruppo, con conseguente

aumento delle possibilità di evasione fiscale e possibile perdita di risorse proprie.

Gli Stati membri sono già tenuti a fare in modo che i propri regimi fiscali siano compatibili con il diritto comunitario. Non è, quindi, necessario estendere al settore fiscale il campo d'applicazione della direttiva in esame. Il vostro relatore per parere ritiene, di conseguenza, che il settore fiscale debba essere totalmente escluso dal campo d'applicazione della direttiva.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 11

11) Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva, *ad eccezione tuttavia delle disposizioni relative ai requisiti vietati e alla libera circolazione dei servizi.*

L'armonizzazione del settore fiscale è stata realizzata in particolare dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dalla direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, dalla direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di

11) Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva.

Stati membri diversi e dalla direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. La presente direttiva non mira quindi ad introdurre nuove norme o nuovi regimi specifici in materia fiscale. Essa ha esclusivamente lo scopo di eliminare le restrizioni, alcune delle quali di tipo fiscale, in particolare di carattere discriminatorio, alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei servizi, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa agli articoli 43 e 49 del trattato. Il settore dell'IVA è oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario in base alla quale i prestatori che esercitano attività transfrontaliere possono essere sottoposti ad obblighi diversi da quelli del paese in cui sono stabiliti. È tuttavia opportuno istituire un sistema di sportello unico per questi prestatori affinché tutti i loro obblighi possano essere compiuti mediante un portale elettronico unico delle amministrazioni fiscali del proprio Stato membro.

Motivazione

Il settore fiscale dovrebbe essere completamente escluso dal campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 2
Articolo 2, paragrafo 3

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale, ***tranne gli articoli 14 e 16 qualora le restrizioni previste da tali articoli non siano disciplinate da norme comunitarie di armonizzazione fiscale.***

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale.

Motivazione

Il settore fiscale dovrebbe essere completamente escluso dal campo di applicazione della

presente direttiva.

Emendamento 3
Articolo 20

Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l'utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti:

- a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti o di effettuare una dichiarazione presso di esse;
- b) limiti ***alle possibilità di detrazione fiscale*** o alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in funzione del luogo di esecuzione della prestazione;
- c) ***l'assoggettamento del destinatario ad imposte discriminatorie o sproporzionate sull'attrezzatura necessaria per ricevere un servizio a distanza proveniente da un altro Stato membro.***

Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l'utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti:

- a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti o di effettuare una dichiarazione presso di esse;
- b) limiti alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in funzione del luogo di esecuzione della prestazione.

Motivazione

Il settore fiscale dovrebbe essere escluso dal campo di applicazione della presente direttiva.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
Riferimenti	COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))
Commissione competente per il merito	IMCO
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	CONT 27.1.2005
Cooperazione rafforzata	no
Relatore per parere Nomina	Christopher Heaton-Harris 18.1.2005
Esame in commissione	15.3.2005 20.4.2005
Approvazione degli emendamenti	23.5.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 10 contrari: 0 astensioni: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Herbert Bösch, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Ona Juknevičienė, Nils Lundgren, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Margarita Starkevičiūtė, Jeffrey Titford
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Christopher Heaton-Harris, Ashley Mote
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	

15.9.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Relatrice per parere: Pervenche Berès

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a integrare nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Un mercato dei servizi competitivo riveste una rilevanza decisiva per la crescita economica e l'occupazione nell'UE. Attualmente una serie di barriere al mercato unico impedisce a molte imprese di servizi, specie PMI, di espandersi oltre le frontiere nazionali e di trarre i massimi vantaggi dal mercato unico con il risultato di compromettere la concorrenzialità globale non solo dei prestatori di servizio nell'UE ma anche del settore manifatturiero sempre più dipendente da servizi di elevata qualità.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

Lo sviluppo di un mercato interno di servizi è imprescindibile per una maggiore crescita dell'UE.

Emendamento 2

Considerando 2

(2) La relazione della Commissione sullo “Stato del mercato interno dei servizi” ha elencato i numerosi ostacoli che impediscono o rallentano lo sviluppo dei servizi tra Stati membri, in particolare dei servizi prestati dalle piccole e medie imprese (PMI), le quali sono predominanti nel settore dei servizi. La relazione conclude che dieci anni dopo il previsto completamento del mercato interno esiste un notevole divario tra la visione di un'economia integrata per l'Unione europea e la realtà vissuta dai cittadini e dai prestatori di servizi europei. Gli ostacoli elencati riguardano un'ampia varietà di servizi e tutte le fasi dell'attività del prestatore e presentano numerose caratteristiche comuni, in particolare il fatto di derivare spesso da procedure amministrative eccessivamente gravose, dall'incertezza giuridica che caratterizza le attività transfrontaliere e della mancanza di fiducia reciproca tra Stati membri.

(2) La relazione della Commissione sullo “Stato del mercato interno dei servizi” ha elencato i numerosi ostacoli che impediscono o rallentano lo sviluppo dei servizi tra Stati membri, in particolare dei servizi prestati dalle piccole e medie imprese (PMI), le quali sono predominanti nel settore dei servizi ***e da quelle che presentano un potenziale maggiore in termini di creazione di posti di lavoro.*** La relazione conclude che dieci anni dopo il previsto completamento del mercato interno esiste un notevole divario tra la visione di un'economia integrata per l'Unione europea e la realtà vissuta dai cittadini e dai prestatori di servizi europei. Gli ostacoli elencati riguardano un'ampia varietà di servizi e tutte le fasi dell'attività del prestatore e presentano numerose caratteristiche comuni, in particolare il fatto di derivare spesso da procedure amministrative eccessivamente gravose, dall'incertezza giuridica che caratterizza le attività transfrontaliere e della mancanza di fiducia reciproca tra Stati membri.

Motivazione

Il principale beneficiario della realizzazione di un mercato unico dei servizi sono le piccole e medie imprese che possono nascere e ampliare le loro attività grazie alla riduzione dei costi.

Emendamento 3

Considerando 3

(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la

(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la

frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi **competitivi**. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta un passaggio inevitabile per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento.

frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare **sulla capacità di innovazione, di creazione di posti di lavoro, di incremento della produttività e** sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi **inferiori**. **La mancanza di concorrenza e la frammentazione oltre che ostacolare il potenziamento del mercato dei servizi con nuovi servizi e nuovi impieghi limita la domanda e pertanto l'ampliamento e lo sviluppo del settore dei servizi. In base agli studi compiuti una maggiore cooperazione transfrontaliera comporterebbe una notevole crescita del settore dei servizi e pertanto maggiori livelli di crescita nell'Unione europea. E' evidente che ciò comporterebbe non solo un aumento del numero di posti di lavoro ma anche maggiori introiti fiscali negli Stati membri.** Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. **Senza una maggiore concorrenza nel settore dei servizi è difficile che l'UE si sviluppi nella più competitiva economia del mondo basata sulla conoscenza.** L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta un passaggio inevitabile per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento. **Ciò è particolarmente chiaro alla luce degli studi secondo cui 600.000 nuovi posti di lavoro possono venir creati se la direttiva sui servizi viene adottata nella sua attuale forma.**

Emendamento 4
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) La liberalizzazione del mercato dei servizi può costituire uno strumento efficace per la creazione di nuove imprese, favorendo l'ingresso sul mercato delle imprese che si sono dimostrate innovatrici e capaci di rispondere alle domande dei consumatori, il che è essenziale al fine di sostituire altri tipi di attività che incontrano difficoltà nell'adattarsi alla globalizzazione economica.

Motivazione

L'aumento della competenza nel mercato dei servizi stimolerà la crescita attraverso la creazione di nuove imprese che saranno favorite dalla riduzione dei costi.

Emendamento 5
Considerando 7

(7) Occorre riconoscere l'importanza del ruolo degli ordini professionali e delle associazioni professionali nella disciplina delle attività di servizi e nell'elaborazione delle norme professionali.

(7) Occorre riconoscere l'importanza del ruolo degli ordini professionali e delle associazioni professionali nella disciplina delle attività di servizi e nell'elaborazione delle norme professionali, ***ma questi non dovrebbero costituire un ostacolo ad una maggiore concorrenza fra i vari operatori.***

Motivazione

Le associazioni professionali e le organizzazioni analoghe andrebbero riconosciute. Si dovrebbe tuttavia frenare la tendenza propria di tali organizzazioni a ripartire i mercati.

Emendamento 6
Considerando 7 ter (nuovo)

(7 bis) Le disposizioni della presente direttiva sulla libertà di stabilimento si applicano solo nella misura in cui le attività di cui trattasi siano aperte alla concorrenza e non obblighino gli Stati

membri a liberalizzare i servizi di interesse economico generale, a privatizzare gli enti pubblici esistenti o ad abolire i monopoli esistenti per altre attività, ad esempio le lotterie o taluni servizi di distribuzione. Analogamente la direttiva non riguarda il finanziamento di prestazioni di interesse economico generale e non si applica ai regimi di aiuti degli Stati membri di cui al titolo VI, capo 1 del trattato CE sulle regole di concorrenza.

Motivazione

La direttiva non concerne il diritto degli Stati membri, ai sensi della normativa comunitaria, a definire e organizzare la fornitura di servizi di interesse economico generale né riguarda il finanziamento di tali servizi o le norme degli Stati membri in materia di aiuti.

Emendamento 7
Considerando 8

(8) La presente direttiva è coerente con le altre iniziative comunitarie in corso relativamente ai servizi, in particolare quelle sulla competitività dei servizi connessi alle imprese e sulla sicurezza dei servizi e con i lavori sulla mobilità dei pazienti e lo sviluppo delle cure sanitarie nella Comunità. Essa è inoltre coerente con le iniziative in corso in tema di mercato interno, come la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite nel mercato interno, e con quelle relative alla tutela dei consumatori, come la proposta di direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori").

soppresso

Motivazione

Modificato dall'emendamento sul considerando 13 quater (nuovo).

Emendamento 8
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Le esclusioni dal campo di applicazione riguardano non solo le questioni specificamente trattate in tali direttive, ma anche materie per le quali le direttive prevedono esplicitamente che gli Stati membri possano adottare determinate misure a livello nazionale.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che le disposizioni della direttiva non si applicano nemmeno quando tali direttive comprendono deroghe per gli Stati membri, ad esempio per il mantenimento della diversità culturale o per i fondi pensionistici.

Emendamento 9
Considerando 9

(9) Occorre escludere i servizi finanziari dal campo di applicazione della presente direttiva essendo tali attività oggetto attualmente di un piano d'azione specifico volto a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. ***I servizi finanziari sono definiti dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. In questa direttiva per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento.***

(9) Occorre escludere i servizi finanziari dal campo di applicazione della presente direttiva essendo tali attività oggetto attualmente di un piano d'azione specifico volto a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. ***Tale esclusione riguarda qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici occupazionali o individuali, di investimento o di pagamento, includendo la riassicurazione, il cambio delle valute, i sistemi di compensazione e di liquidazione, la custodia dei valori, la consulenza in materia di investimenti e i servizi elencati nell'allegato I della direttiva 2000/12/CE.***

Motivazione

Ulteriore chiarimento per escludere i servizi soggetti ad altri strumenti comunitari.

(11) Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva, ad eccezione tuttavia delle disposizioni relative ai requisiti vietati e alla libera circolazione dei servizi. L'armonizzazione del settore fiscale è stata realizzata in particolare dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dalla direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, dalla direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi e dalla direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. La presente direttiva non mira quindi ad introdurre nuove norme o nuovi regimi specifici in materia fiscale. Essa ha esclusivamente lo scopo di eliminare le restrizioni, alcune delle quali di tipo fiscale, in particolare di carattere discriminatorio, alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei servizi, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa agli articoli 43 e 49 del trattato. Il settore dell'IVA è oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario in base alla quale i prestatori che esercitano attività transfrontaliere possono essere sottoposti ad obblighi diversi da quelli del

(11) La presente direttiva si applica solo alla discriminazione fiscale che è incompatibile con la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. Tutti gli altri aspetti del settore fiscale sono esclusi dal suo campo di applicazione.

L'armonizzazione del settore fiscale è stata realizzata in particolare dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dalla direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, dalla direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi e dalla direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. La presente direttiva non mira quindi ad introdurre nuove norme o nuovi regimi specifici in materia fiscale. Essa ha esclusivamente lo scopo di eliminare le restrizioni, alcune delle quali di tipo fiscale, in particolare di carattere discriminatorio, alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei servizi, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa agli articoli 43 e 49 del trattato. Il settore dell'IVA è oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario in base alla quale i prestatori che esercitano attività transfrontaliere possono essere sottoposti ad obblighi diversi da quelli del paese in cui sono stabiliti. È tuttavia opportuno istituire un sistema di sportello

paese in cui sono stabiliti. È tuttavia opportuno istituire un sistema di sportello unico per questi prestatori affinché tutti i loro obblighi possano essere compiuti mediante un portale elettronico unico delle amministrazioni fiscali del proprio Stato membro.

unico per questi prestatori affinché tutti i loro obblighi possano essere compiuti mediante un portale elettronico unico delle amministrazioni fiscali del proprio Stato membro.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che la direttiva non prevede l'armonizzazione fiscale o maggiori poteri dell'UE in questo settore. Elimina solo la discriminazione che agisce da ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione di servizi.

Emendamento 11 Considerando 12

(12) **Poiché** i servizi di trasporto sono **già oggetto di una serie di norme comunitarie specifiche in materia, è opportuno escludere tali servizi** dal campo di applicazione della presente direttiva nella misura in cui essi sono disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o 80, paragrafo 2 del trattato. **La presente direttiva si applica invece ai servizi che non sono disciplinati da norme specifiche in tema di trasporti, come** il trasporto di fondi o il trasporto di salme.

(12) I servizi di trasporto sono **esclusi** dal campo di applicazione della presente direttiva nella misura in cui essi sono disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o 80, paragrafo 2 del trattato. **Tuttavia, i trasporti urbani, i servizi portuali, i taxi e le ambulanze sono esclusi, mentre** il trasporto di fondi o il trasporto di salme **rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, dal momento che in tali settori sono stati individuati problemi di mercato interno.**

Emendamento 12 Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) La presente direttiva è in linea con altre iniziative comunitarie relative al mercato interno, quali la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite nel mercato interno e quelle relative alla protezione dei consumatori.

Motivazione

Adeguamento tecnico.

Emendamento 13
Considerando 27 bis (nuovo)

(27 bis) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli obiettivi in materia di salute pubblica, tutela dei consumatori, salute degli animali e ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni applicabili ai servizi di assistenza sanitaria o sociali, ma tali regimi di autorizzazione non possono discriminare sulla base del paese d'origine del richiedente e devono soddisfare criteri di necessità e proporzionalità.

Motivazione

Chiarimento di quali sono i motivi fondamentali che giustificano l'imposizione di restrizioni da parte di Stati membri ospitanti.

Emendamento 14
Considerando 27 quater (nuovo)

(27 quater) L'autorizzazione dovrebbe consentire normalmente ai fornitori di avere accesso all'attività di servizio o di esercitare tale attività nell'insieme del territorio nazionale, a meno che un limite territoriale sia giustificato da un motivo imperativo inerente all'interesse generale. Ad esempio, la protezione dell'ambiente urbano giustifica il fatto di esigere l'ottenimento di un'autorizzazione individuale per ciascuna installazione sul territorio nazionale. Tale disposizione non pregiudica le prerogative regionali o locali per la concessione di un'autorizzazione negli Stati membri.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 15
Considerando 28 bis (nuovo)

(28 bis) In base alla presente direttiva la mancata risposta entro un determinato periodo di tempo implica che l'autorizzazione è stata concessa. In caso di motivi imperativi di interesse generale, ad esempio per quanto concerne i servizi sanitari o le attività che comportano particolari rischi per terzi come i servizi di sicurezza privati, può essere richiesta un'autorizzazione esplicita.

Motivazione

L'emendamento è una necessaria illustrazione dei casi in cui non è ammissibile un'autorizzazione automatica.

Emendamento 16
Considerando 35

(35) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri ad abolire i monopoli esistenti, in particolare per quanto riguarda le lotterie, né a privatizzare determinati settori. **soppresso**

Motivazione

Modificato dall'emendamento sul considerando 7 bis (nuovo).

Emendamento 17
Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La presente direttiva non riguarda né la liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale né la privatizzazione di organismi pubblici che prestano siffatti servizi. Rimangono impregiudicate anche

le norme comunitarie sulla concorrenza e sugli aiuti.

Motivazione

La direttiva non concerne il diritto degli Stati membri, ai sensi della normativa comunitaria, a definire e organizzare servizi di interesse economico generale né riguarda il finanziamento di tali servizi o le norme degli Stati membri in materia di aiuti.

Emendamento 18
Articolo 2, paragrafo 2, alinea

2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti ***nella misura in cui tali attività sono regolamentate in modo specifico in altri atti comunitari.***

Motivazione

Il campo d'applicazione della direttiva di cui all'articolo 2 andrebbe definito in modo più chiaro e si potrebbero aggiungere alcune deroghe: i settori che vengono regolamentati da una politica specifica e altra legislazione comunitaria non dovrebbero rientrare nell'ambito della direttiva. Ciò vuol dire che i servizi disciplinati ad esempio dal pacchetto telecomunicazioni, dalla direttiva sulla televisione senza frontiere, dalle direttive sui servizi finanziari compresa la direttiva sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari nonché dalle direttive e dai regolamenti in materia di fondi pensionistici e trasporti non rientrano nell'ambito della presente direttiva. Le disposizioni della direttiva non si applicano nemmeno quando tali direttive comprendono deroghe per gli Stati membri, ad esempio per mantenere la diversità culturale o per i fondi pensionistici.

Emendamento 19
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

a) ***i servizi finanziari quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE;***

a) ***qualsiasi servizio attinente alle banche, al credito, alle assicurazioni, compresa la riassicurazione, alle pensioni individuali, agli investimenti, ai pagamenti, alla consulenza in materia di investimenti e, in maniera più generale, ai servizi elencati nell'allegato I della direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.***

Motivazione

L'articolo 2 concernente il campo d'applicazione della direttiva non sembra soddisfacente.

Riprende la definizione di servizi finanziari della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Tale definizione non comprende l'insieme delle attività bancarie e finanziarie come per esempio il factoring o il leasing. Per coprire tali attività è opportuno fare altresì riferimento alla direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio.

Emendamento 20
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;

b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate ***o menzionate*** dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;

Motivazione

Il campo d'applicazione della direttiva di cui all'articolo 2 andrebbe definito in modo più chiaro e si potrebbero aggiungere alcune deroghe: i settori che vengono regolamentati da una politica specifica e altra legislazione comunitaria non dovrebbero rientrare nell'ambito della direttiva. Ciò vuol dire che i servizi disciplinati ad esempio dal pacchetto telecomunicazioni, dalla direttiva sulla televisione senza frontiere, dalle direttive sui servizi finanziari compresa la direttiva sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari nonché dalle direttive e dai regolamenti in materia di fondi pensionistici e trasporti non rientrano nell'ambito della presente direttiva. Le disposizioni della direttiva non si applicano nemmeno quando tali direttive comprendono deroghe per gli Stati membri, ad esempio per mantenere la diversità culturale o per i fondi pensionistici.

Emendamento 21
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) le attività televisive quali sono definite dalla direttiva 89/552/CEE e i programmi radiofonici quali sono definiti dalla direttiva 98/84/CE nonché i servizi audiovisivi direttamente collegati a tali attività;

Motivazione

Il campo d'applicazione della direttiva di cui all'articolo 2 andrebbe definito in modo più chiaro e si potrebbero aggiungere alcune deroghe: i settori che vengono regolamentati da

una politica specifica e altra legislazione comunitaria non dovrebbero rientrare nell'ambito della direttiva. Ciò vuol dire che i servizi disciplinati ad esempio dal pacchetto telecomunicazioni, dalla direttiva sulla televisione senza frontiere, dalle direttive sui servizi finanziari compresa la direttiva sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari nonché dalle direttive e dai regolamenti in materia di fondi pensionistici e trasporti non rientrano nell'ambito della presente direttiva. Le disposizioni della direttiva non si applicano nemmeno quando tali direttive comprendono deroghe per gli Stati membri, ad esempio per mantenere la diversità culturale o per i fondi pensionistici.

Emendamento 22

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c bis (nuova)

c bis) la presente direttiva non riguarda l'applicazione, specie ai notai, dell'articolo 39, comma 4 e dell'articolo 45 del trattato.

Motivazione

Le attività notarili collegate all'esercizio della pubblica autorità sono specificamente escluse dall'ambito della direttiva. In 19 dei 25 Stati membri i notai svolgono servizi in ambito giudiziario partecipando così all'esercizio dei pubblici poteri conformemente all'articolo 45 del trattato CE. Come è chiaro soprattutto dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C- 260/97 del 17 giugno 1999 (Unibank) affinché uno strumento venga considerato autentico la sua autenticità dovrebbe essere stata stabilita da un'autorità pubblica. Il notariato latino soddisfa tale requisito in quanto i notai sono pubblici ufficiali nominati dallo Stato. Inoltre l'approccio deve essere coerente con la direttiva sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. Ai fini della maggior certezza giuridica possibile è quindi necessario menzionare specificamente lo status ufficiale delle attività notarili nella direttiva ed escluderle dal suo campo di applicazione.

Emendamento 23

Articolo 2, paragrafo 3

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale, tranne ***gli*** articoli 14 e 16 ***qualora le restrizioni previste da tali articoli non siano disciplinate da norme comunitarie di armonizzazione fiscale.***

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale, tranne ***che per quanto riguarda il divieto di discriminazione di cui agli*** articoli 14, 16 e 20.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che la direttiva non prevede armonizzazione fiscale o maggiori poteri dell'UE in questo settore. Elimina solo le discriminazioni che costituiscono un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione di servizi.

Emendamento 24
Articolo 3, comma 2

L'applicazione della presente direttiva non esclude l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

Le norme comunitarie relative a specifiche attività di servizio si applicano senza restrizioni e sono unicamente integrate, non sostituite, dalla presente direttiva.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che la direttiva sui servizi non mette in discussione né la direttiva televisione senza frontiere né la direttiva sulle qualifiche professionali.

Emendamento 25
Articolo 3, comma 2 bis (nuovo)

Gli atti giuridici comunitari che per disciplinano la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi in settori o professioni specifici prevalgono sulla presente direttiva.

Motivazione

È assolutamente essenziale che le disposizioni specifiche delle direttive settoriali prevalgano. La direttiva sui servizi non deve compromettere gli atti giuridici comunitari esistenti il che potrebbe anche creare incertezza giuridica.

Emendamento 26
Articolo 17, paragrafo 1

1) ai servizi postali **di cui all'articolo 2, punto 1), della** direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

1) ai servizi postali **coperti dalla** direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Emendamento 27
Articolo 17, paragrafo 2

2) ai servizi di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) ai servizi di **trasmissione, distribuzione e fornitura** di energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Emendamento 28
Articolo 17, paragrafo 3

3) ai servizi di distribuzione di gas di cui all'articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

3) ai servizi di *trasmissione*, distribuzione, *fornitura e stoccaggio* di gas di cui all'articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Emendamento 29
Articolo 17, paragrafo 4

4) ai servizi di distribuzione dell'acqua;

4) ai servizi di distribuzione, *fornitura e trattamento* dell'acqua;

Motivazione

L'emendamento chiarisce quali settori sono esenti dal principio del paese d'origine.

Emendamento 30
Articolo 23, paragrafo 1

1. Gli Stati membri non possono subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'assunzione degli oneri finanziari delle cure ***non ospedaliere fornite*** in un altro Stato membro se gli oneri relativi a tali cure, qualora quest'ultime fossero state dispensate sul loro territorio, sarebbero stati assunti dal loro sistema di sicurezza sociale.

Le condizioni e le formalità a cui gli Stati membri sottopongono sul loro territorio la concessione di cure ***non ospedaliere, quali in particolare l'obbligo di consultare un medico generico prima di uno specialista o le modalità di copertura di determinate cure dentistiche***, possono essere opposte al paziente, al quale le cure ***non ospedaliere*** sono state fornite in un altro Stato membro.

1. Gli Stati membri non possono subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'assunzione degli oneri finanziari delle cure ***sanitarie ricevute*** in un altro Stato membro ***e che non richiedono il ricovero in ospedale*** se gli oneri relativi a tali cure, qualora quest'ultime fossero state dispensate sul loro territorio, sarebbero stati assunti dal loro sistema di sicurezza sociale.

Le condizioni e le formalità a cui gli Stati membri sottopongono sul loro territorio la concessione di ***tali*** cure possono essere opposte al paziente al quale le cure sono state fornite in un altro Stato membro.

Emendamento 31
Articolo 23, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione per l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro non sia negata qualora tali cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione e non possano essere dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del probabile decorso della malattia.

soppresso

Emendamento 32
Articolo 23, paragrafo 4

4. Gli Stati membri provvedono affinché i propri regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure fornite in un altro Stato membro siano conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i propri regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure, ***diverse da quelle menzionate al paragrafo 1***, fornite in un altro Stato membro siano conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno				
Riferimenti	COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD)				
Commissione competente per il merito	IMCO				
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	ECON 16.9.2004				
Cooperazione rafforzata	no				
Relatore per parere Nomina	Sahra Wagenknecht 13.9.2004	Pervenche Berès 13.9.2005			
Esame in commissione	4.10.2004	30.11.2004	29.3.2005	9.5.2005	23.5.2005 14.6.2005 12.7.2005
Approvazione degli emendamenti	13.9.2005				
Esito della votazione finale	favorevoli: 29 contrari: 17 astensioni: 2				
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Sharon Margaret Bowles, Ieke van den Burg, David Casa, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sophia in 't Veld, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, Graham Watson, John Whittaker, Lars Wohlin.				
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Katerina Batzeli, Harald Ettl, Werner Langen, Thomas Mann, Diamanto Manolakou, Corien Wortmann-Kool, Jürgen Zimmerling.				
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Alfonso Andria, Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Fiona Hall, Pierre Jonckheer, Karin Jöns, Heinz Kindermann.				

19.7.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Relatrice per parere (*): Anne Van Lancker

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – articolo 47 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Varata dalla Commissione nel gennaio 2004, la proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno stabilisce un quadro giuridico generale per ridurre gli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi nell'Unione europea. La relatrice per parere conviene che l'eliminazione degli ostacoli alle prestazioni di servizi tra Stati membri costituisce un elemento importante per il conseguimento dell'obiettivo, fissato dal Consiglio europeo di Lisbona, di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Allo stesso tempo, tuttavia, condivide l'opinione di numerosi esperti e deputati europei che sia necessario affrontare varie questioni problematiche prima che la direttiva possa entrare in vigore.

Il presente progetto di parere è basato sulle risultanze dell'audizione pubblica¹, sulla valutazione d'impatto² e sui contributi di varie organizzazioni e gruppi di esperti. Nel suo documento di lavoro³ la relatrice per parere ha delineato gli orientamenti per gli emendamenti e ha individuato le seguenti questioni controverse: la base giuridica e il campo di applicazione

¹ Audizione pubblica sulla proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno, organizzata dalle commissioni IMCO e EMPL, 11 novembre 2004. Direzione generale delle politiche interne, comunicazione ai membri IV/2004-PE 350.059v01-00.

² Towards a European Directive on Services in the Internal Market: Analysing the Legal Repercussions of the Draft Services Directive and its Impact on National Services Regulations, Wouter Gekiere, Institute for European Law, Catholic University Leuven, 24 September 2004.

³ Documento di lavoro sulla proposta di direttiva sui servizi, 11 gennaio 2005, commissione per l'occupazione e gli affari sociali, relatrice Anne Van Lancker, PE 353.364v01-00.

della proposta, le implicazioni dei requisiti concernenti lo stabilimento, l'introduzione del principio del paese d'origine e il rapporto con altri strumenti comunitari.

Come indicato chiaramente dal Commissario Mc Creevy nella sua dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo, la Commissione non ha l'intenzione di ritirare la proposta, ma conferma la disponibilità a modificarla con riferimento alle questioni sensibili sulla base della prima lettura del Parlamento. La relatrice per parere ritiene che nella relazione di prima lettura della proposta si debbano affrontare almeno le questioni illustrate in appresso.

1) Campo di applicazione della proposta

La proposta rispecchia un approccio orizzontale: essa copre un'ampia gamma di servizi che vanno da quelli chiaramente commerciali ai servizi sanitari e sociali. Come sottolineato da molti esperti, la proposta non tiene conto del fatto che i servizi rientranti nell'ambito di applicazione presentano caratteristiche eterogenee e sollevano svariate considerazioni di politica pubblica. È pertanto essenziale che le professioni e le attività che sono permanentemente o temporaneamente collegate all'esercizio di un'autorità ufficiale in uno Stato membro, i servizi forniti dalle agenzie di lavoro temporaneo e quelli forniti dalle agenzie di sicurezza siano esclusi dall'ambito di applicazione della proposta. Per non intaccare la libertà degli Stati membri - sulla base del principio di sussidiarietà - di definire ciò che essi considerano essere servizi di interesse economico generale ai sensi degli articoli 16 e 86, paragrafo 2 del trattato e per non precorrere una direttiva quadro sui servizi d'interesse generale, la proposta non dovrebbe applicarsi neppure ai servizi che gli Stati membri e/o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio universale e pubblico, sulla base di un criterio d'interesse generale.

Per motivi di certezza del diritto e di coerenza con le direttive settoriali "mercato interno" si dovrebbero escludere dal campo di applicazione della direttiva specifici servizi di rete, i servizi di trasporto e i servizi audiovisivi. Infine, onde evitare malintesi per quanto concerne l'oggetto e il campo di applicazione della proposta, è essenziale precisare che la direttiva non concerne il settore del diritto del lavoro e della sicurezza sociale e non interferisce nella distribuzione dei poteri regionali o locali all'interno dei singoli Stati membri.

2) Stabilimento

Quanto ai requisiti in materia di stabilimento, l'attuale proposta ridimensiona i poteri nazionali di regolamentazione di cui gli Stati membri dispongono per tradurre i propri obblighi relativi alla sfera sociale in regimi di autorizzazione nazionali/regionali. L'inclusione di una serie di chiarimenti e emendamenti nel presente progetto di parere è giustificata per motivi di sussidiarietà, proporzionalità, certezza del diritto nonché coerenza con le regole del trattato CE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

3) Principio del paese d'origine

In assenza di un livello minimo di armonizzazione a livello UE o, almeno, di mutuo riconoscimento sulla base di regole comparabili all'interno degli Stati membri, il principio del paese d'origine non può essere il principio di base che disciplina la prestazione transfrontaliera di servizi a titolo temporaneo. L'ambito regolamentato cui è legato il campo di applicazione del principio del paese d'origine comprende tutti i requisiti applicabili all'accesso

e all'esercizio di un'attività di servizi. Tuttavia, l'ambito attualmente regolamentato dalla direttiva riguarda solo le informazioni sui prestatori di servizi, le disposizioni in materia di assicurazione professionale e l'informazione dei destinatari quanto all'esistenza di garanzie post-vendita e alla risoluzione delle controversie. Pertanto, la portata del principio del paese d'origine dovrebbe essere limitata all'ambito di fatto regolamentato dalla direttiva e da altri strumenti comunitari.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui il servizio è prestato si trovano nella posizione migliore per assicurare l'efficacia e la continuità del controllo e per fornire una protezione ai destinatari. Anche se è opportuno che il controllo sia integrato da un sistema efficace di cooperazione amministrativa fra gli Stati membri, è inaccettabile che il principio secondo il quale lo Stato membro d'origine detiene la responsabilità del controllo del servizio sostituisca il controllo da parte dello Stato membro in cui il servizio è prestato.

4) Coerenza con altri strumenti comunitari

Vi è una certa incoerenza tra la proposta e altre iniziative comunitarie. Numerosi esperti hanno sollevato interrogativi quanto alle ripercussioni della proposta sulle disposizioni in materia di diritto del lavoro della direttiva riguardante il distacco dei lavoratori e sulle norme di conflitto di leggi figuranti in Roma I e Roma II. Per motivi di certezza del diritto e coerenza è essenziale indicare chiaramente che la proposta rispetterà gli altri strumenti comunitari come pure qualsiasi strumento comunitario adottato per modificare o sostituire detti strumenti. Per gli stessi motivi, qualsiasi chiarimento nel settore del distacco dei lavoratori dovrebbe essere trattato in base al quadro giuridico esistente (direttiva 96/71/CE).

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1	
Visto 1	
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, gli articoli 55 e 71 e l'articolo 80, paragrafo 2,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

Motivazione

La soppressione è coerente con l'emendamento all'articolo 2 concernente il campo di

¹ GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

applicazione della direttiva.

Emendamento 2

Considerando 1

(1) L'Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. L'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei **e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo.**

(1) L'Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. L'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei. **Conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato, la creazione di un mercato interno dei servizi dovrebbe promuovere allo stesso tempo uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e un elevato livello di occupazione e di protezione sociale.**

Motivazione

È importante sottolineare che nell'eliminare gli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi nell'Unione europea si riconoscono e promuovono gli altri compiti fondamentali dell'Unione.

Emendamento 3

Considerando 3

(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. Il Parlamento europeo ed il

(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. Il Parlamento europeo ed il

Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo **entro il 2010**. L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta un passaggio inevitabile per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento.

Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea, **entro il 2010**, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, **in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale**. L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta un passaggio inevitabile per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento.

Motivazione

L'obiettivo strategico fissato dal Consiglio europeo di Lisbona per l'Unione europea è quello di divenire l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale

Emendamento 4 Considerando 5

(5) Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all'applicazione diretta degli articoli 43 e 49 del trattato in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante l'avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe estremamente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare dopo l'allargamento e, dall'altro lato, l'eliminazione di numerosi ostacoli richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato interno dei servizi.

(5) Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all'applicazione diretta degli articoli 43 e 49 del trattato in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante l'avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe estremamente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare dopo l'allargamento e, dall'altro lato, l'eliminazione di numerosi ostacoli richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato interno dei servizi. ***Al fine di assicurare un'attuazione efficace della libera circolazione dei servizi, nel rispetto del modello sociale europeo, bisogna pertanto codificare, in una norma di diritto***

derivato, un inventario di ostacoli già individuati dalla Corte di giustizia come contrari al trattato, nonché la giurisprudenza costante della Corte di giustizia sul principio del riconoscimento reciproco.

Motivazione

Il principio del paese di origine si scontra con il principio della parità di trattamento di cui all'articolo 50 del trattato nonché con la giurisprudenza costante che interpreta le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione dei servizi.

Come raccomanda il comitato sulle questioni inerenti al diritto civile, le disposizioni in materia di conflitti nel campo del diritto sono escluse dalla presente direttiva così da garantire una certa coerenza con gli strumenti comunitari specifici vigenti in materia, nonché per ragioni di sicurezza giuridica. Queste disposizioni si fondano su una base giuridica distinta (articolo 61, lettera c), e articolo 65 del trattato CE). Le disposizioni contenute negli strumenti precitati (Roma I e II) aiutano maggiormente a salvaguardare un equilibrio fra gli interessi in questione.

L'armonizzazione preliminare è pertanto una necessità.

Emendamento 5

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) È altrettanto importante che la presente direttiva rispetti pienamente le iniziative comunitarie basate sull'articolo 137 del trattato per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136 del trattato relativamente alla promozione dell'occupazione e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Motivazione

La direttiva deve lasciare impregiudicati gli obiettivi e le azioni comunitarie nell'ambito della politica sociale.

Emendamento 6

Considerando 6 ter (nuovo)

(6 ter) È opportuno che la presente direttiva non incida sulla distribuzione delle competenze a livello regionale o locale

all'interno dei singoli Stati membri.

Motivazione

La direttiva deve rispettare i poteri regionali e locali all'interno dei singoli Stati membri.

Emendamento 7

Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Le disposizioni della presente direttiva devono preservare il ruolo dei servizi di interesse economico generale, in particolare promuovendo la coesione sociale e territoriale e riconoscere i diritti dei dipendenti che lavorano nel settore dei servizi.

La presente direttiva non deve riguardare i servizi di interesse economico generale, come stabilito agli artt. 16 e 86, paragrafo 2 del Trattato e non deve incidere sulla libertà degli Stati membri di definire quelli che essi considerano servizi di interesse economico generale, le modalità di organizzazione, di garanzia o di finanziamento di tali servizi e gli obblighi specifici cui essi devono sottostare. La presente direttiva non deve riguardare il seguito del Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale e l'eventuale, futura adozione di una direttiva quadro sui servizi di interesse generale.

fo

La presente direttiva non deve riguardare il finanziamento dei servizi di interesse economico generale e non si deve applicare a regimi di aiuti concessi dagli Stati membri, in particolare in campo sanitario e sociale. Essa non deve riguardare i criteri di accesso di taluni prestatori ai fondi pubblici. Si tratta in particolare di criteri che stabiliscono le condizioni nelle quali i prestatori sono abilitati a ricevere un finanziamento pubblico, comprese le condizioni contrattuali specifiche, in particolare le norme qualitative alle quali è subordinata l'erogazione di fondi pubblici,

per esempio per i servizi sociali e sanitari.

Emendamento 8
Considerando 8

(8) La presente direttiva *è coerente con le* altre iniziative comunitarie in corso relativamente ai servizi, in particolare quelle sulla competitività dei servizi connessi alle imprese e sulla sicurezza dei servizi *e con i lavori sulla mobilità dei pazienti e lo sviluppo delle cure sanitarie nella Comunità*. Essa *è inoltre coerente con* le iniziative in corso in tema di mercato interno, come la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite nel mercato interno, e *con* quelle relative alla tutela dei consumatori, come la proposta di direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori").

(8) *È opportuno che* la presente direttiva *non incida sulle* altre iniziative comunitarie in corso relativamente ai servizi, in particolare quelle sulla competitività dei servizi connessi alle imprese e sulla sicurezza dei servizi. *È inoltre opportuno che* essa *lasci impregiudicate* le iniziative in corso in tema di mercato interno, come la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite nel mercato interno, e quelle relative alla tutela dei consumatori, come la proposta di direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori").

Motivazione

L'emendamento è motivato dal fatto che la direttiva, che può avere implicazioni per altre iniziative comunitarie, non deve interferire con tali iniziative.

Emendamento 9
Considerando 9

(9) Occorre escludere i servizi finanziari dal campo di applicazione della presente direttiva essendo tali attività oggetto attualmente di un piano d'azione specifico volto a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. *I servizi finanziari sono definiti dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre*

(9) Occorre escludere i servizi finanziari dal campo di applicazione della presente direttiva essendo tali attività oggetto attualmente di un piano d'azione specifico volto a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. *Tale esclusione dovrebbe concernere* qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici

2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. In questa direttiva per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento.

professionali o individuali, di investimento o di pagamento, compresi la riassicurazione, il cambio valute, i sistemi di compensazione e di regolamento, la custodia titoli e la consulenza in materia di investimenti.

Emendamento 10
Considerando 11

(11) Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva, *ad eccezione tuttavia delle disposizioni relative ai requisiti vietati e alla libera circolazione dei servizi. L'armonizzazione del settore fiscale è stata realizzata in particolare dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dalla direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, dalla direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi e dalla direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. La presente direttiva non mira quindi ad introdurre nuove norme o nuovi regimi specifici in materia fiscale.*

(11) Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva. *Tuttavia, il divieto di discriminazione previsto dalla presente direttiva si deve applicare alle discriminazioni fiscali incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. Secondo una giurisprudenza costante, la discriminazione deriva dall'applicazione di norme diverse a situazioni comparabili o dall'applicazione della stessa norma a situazioni diverse.*

Essa ha esclusivamente lo scopo di eliminare le restrizioni, alcune delle quali di tipo fiscale, in particolare di carattere discriminatorio, alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei servizi, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa agli articoli 43 e 49 del trattato. Il settore dell'IVA è oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario in base alla quale i prestatori che esercitano attività transfrontaliere possono essere sottoposti ad obblighi diversi da quelli del paese in cui sono stabiliti. È tuttavia opportuno istituire un sistema di sportello unico per questi prestatori affinché tutti i loro obblighi possano essere compiuti mediante un portale elettronico unico delle amministrazioni fiscali del proprio Stato membro.

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 2, paragrafo 3

Emendamento 11
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) In considerazione del fatto che il trattato prevede basi giuridiche specifiche per le questioni di diritto del lavoro e di diritto della sicurezza sociale e onde assicurare che la presente direttiva non incida su tali questioni, è necessario escludere il settore del diritto del lavoro e quello del diritto della sicurezza sociale dal campo di applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Cfr. articolo 2, nuovo paragrafo 4.

Emendamento 12
Considerando 12

(12) **Poiché i servizi di trasporto sono già oggetto di una serie di norme comunitarie specifiche in materia**, è opportuno escludere **tali** servizi dal campo di applicazione della presente direttiva **nella misura in cui essi sono** disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o 80, paragrafo 2 del trattato. **La presente direttiva si applica invece ai servizi che non sono disciplinati da norme specifiche in tema di trasporti, come il trasporto di fondi o il trasporto di salme.**

(12) È opportuno escludere **i servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze**, dal campo di applicazione della presente direttiva **a prescindere dal fatto che siano o meno** disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o 80, paragrafo 2 del trattato.

Emendamento 13
Considerando 13

(13) I servizi sono già oggetto di un considerevole *acquis* comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, la radiodiffusione televisiva, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. La presente direttiva **viene ad aggiungersi a detto *acquis* comunitario per completarlo. Quando un servizio è già contemplato in una o più norme comunitarie, la presente direttiva e queste norme si applicano congiuntamente e le disposizioni dell'una si aggiungono a quelle degli altri. È opportuno prevedere alcune deroghe ed altre disposizioni adeguate al fine di evitare incompatibilità e di garantire la coerenza con queste norme comunitarie.**

(13) I servizi sono già oggetto di un considerevole *acquis* comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, la radiodiffusione televisiva, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. La presente direttiva **dovrebbe lasciare *impregiudicato* detto *acquis* comunitario e non dovrebbe incidere sull'adozione di strumenti giuridici comunitari intesi a modificare o sostituire l'*acquis* comunitario concernente specifici servizi.**

Motivazione

La direttiva deve rispettare le disposizioni che disciplinano specifici servizi come pure gli

strumenti comunitari intesi a modificare o sostituire tali disposizioni specifiche.

Emendamento 14
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) La presente direttiva non si dovrebbe applicare ai servizi che sono garantiti o finanziati, integralmente o in parte, da uno Stato membro, con particolare riferimento ai servizi di istruzione, culturali e audiovisivi, ai servizi di assistenza sanitaria e ai servizi sociali, compresi il collocamento dei lavoratori, la formazione professionale, l'accesso all'occupazione e gli alloggi sociali.

Motivazione

Cfr. emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 15
Considerando 13 ter (nuovo)

(13 ter) Occorre escludere i servizi postali dal campo di applicazione della presente direttiva in quanto tali servizi sono già oggetto delle disposizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio¹.

¹ GUL 15 del 21.1.1998, pag. 14.

Motivazione

Cfr. emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 16
Considerando 13 quater (nuovo)

(13 quater) In considerazione dell'adozione nel 2003 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE¹, è necessario escludere dal campo di applicazione della presente direttiva la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura di energia elettrica quali definite all'articolo 2 di tale direttiva.

¹ GUL 176 del 15.7.2003, pag. 37.

Motivazione

Cfr. emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 17
Considerando 13 quinquies (nuovo)

(13 quinquies) Occorre escludere i servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas dal campo di applicazione della presente direttiva in quanto tali attività sono già oggetto delle disposizioni della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE¹.

¹ GUL 176 del 15.7.2003, pag. 57.

Motivazione

Cfr. emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 18
Considerando 13 sexies (nuovo)

(13 sexies) Nell'assenza di specifici requisiti armonizzati minimi per quanto concerne le agenzie di lavoro interinale a livello comunitario e nella prospettiva della possibile futura adozione di una direttiva sul lavoro interinale, occorre escludere i servizi forniti da un'agenzia di lavoro interinale dal campo di applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Cfr. emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 19
Considerando 13 septies (nuovo)

(13 septies) Nell'assenza di specifici requisiti armonizzati minimi per quanto concerne le agenzie di sicurezza a livello comunitario e in considerazione del contributo di tali agenzie al mantenimento della sicurezza pubblica, occorre escludere i servizi prestati da tali agenzie dal campo di applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Cfr. emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 20
Considerando 13 octies (nuovo)

(13 octies) Le norme concernenti il conflitto di leggi dovrebbero essere escluse dalla presente direttiva per motivi di certezza giuridica nonché al fine di assicurare la coerenza con strumenti comunitari specifici. In vista dell'adozione di strumenti comunitari specifici, la presente direttiva non dovrebbe incidere

sulle norme relative al conflitto di leggi, in particolare su quelle contenute nella Convenzione di Roma del 1980 relativa alla legge in materia di obblighi contrattuali e nel regolamento (CE) n... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge relativa agli obblighi non contrattuali. Le norme incluse in tali strumenti rappresentano un equilibrio adeguato degli interessi in gioco, ad esempio la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la protezione dei lavoratori.

Motivazione

Come raccomandato dal comitato per le questioni di diritto civile, le norme concernenti il conflitto di leggi dovrebbero essere escluse dalla presente direttiva onde assicurare la coerenza con strumenti comunitari specifici in fase di approvazione concernenti il conflitto di leggi e anche per motivi di certezza giuridica. Inoltre, le norme comunitarie relative al conflitto di leggi rientrano in una base giuridica distinta (articolo 61, lettera c), e articolo 65 del trattato). Le norme inserite negli strumenti comunitari specifici in fase di approvazione (Roma I e II) sono più appropriate per salvaguardare l'equilibrio tra gli interessi in gioco.

Emendamento 21

Considerando 13 nonies (nuovo)

(13 nonies) La presente direttiva deve essere compatibile con e non deve pregiudicare la direttiva 89/552/CEE (Direttiva sulla "Televisione senza frontiere"), ivi compresa la definizione dei casi in cui un ente radiotelevisivo si ritiene sia stabilito in uno Stato membro, che continua ad applicarsi in pieno. La presente direttiva non deve inoltre pregiudicare l'eventuale futura revisione della direttiva "Televisione senza frontiere".

Inoltre non deve pregiudicare la specificità dei servizi audiovisivi nei negoziati internazionali.

Emendamento 22
Considerando 17

(17) La presente direttiva non riguarda l'applicazione degli articoli da 28 a 30 del trattato relativi alla libera circolazione delle merci. ***Le restrizioni vietate in forza del principio del paese d'origine riguardano i requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio e non quelli applicabili ai beni in quanto tali.***

(17) La presente direttiva non riguarda l'applicazione degli articoli da 28 a 30 del trattato relativi alla libera circolazione delle merci, ***compresa la distribuzione delle merci.***

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con l'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 23
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) Il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile; tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento della sua attività. Secondo questa definizione, che richiede l'esercizio effettivo di un'attività economica nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi, una semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è prestato l'effettivo servizio in questione; nel caso in cui sia difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.

Motivazione

Onde evitare che una società "casella postale" possa costituire uno stabilimento, è necessario chiarire che per stabilimento si intende solo l'attività consistente nella fornitura di un servizio in uno Stato membro purché tale attività sia svolta effettivamente in quello Stato.

Emendamento 24

Considerando 19

(19) Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per fornirvi una prestazione di servizi occorre distinguere le situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento da quelle coperte dalla libera circolazione dei servizi, in funzione del carattere temporaneo dell'attività considerata. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il carattere temporaneo delle attività considerate va valutato non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua frequenza, periodicità o continuità. Il carattere temporaneo della prestazione non deve in ogni caso escludere che il prestatore di servizi possa dotarsi, nello Stato membro ospitante, di una determinata infrastruttura (compreso un ufficio o uno studio) nella misura in cui tale infrastruttura è necessaria per l'esecuzione della prestazione in questione.

(19) Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per fornirvi una prestazione di servizi occorre distinguere le situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento da quelle coperte dalla libera circolazione dei servizi, in funzione del carattere temporaneo dell'attività considerata. ***Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'elemento chiave è lo stabilimento o meno dell'operatore economico nello Stato membro in cui presta il servizio in questione. Se è stabilito nello Stato membro in cui presta i servizi, rientra nel campo di applicazione della libertà di stabilimento. Se invece non è stabilito nello Stato membro di destinazione del servizio, l'operatore economico è un prestatore di servizi transfrontaliero coperto dalla libera prestazione di servizi.*** Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il carattere temporaneo delle attività considerate va valutato non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua frequenza, periodicità o continuità. Il carattere temporaneo della prestazione non deve in ogni caso escludere che il prestatore di servizi possa dotarsi, nello Stato membro ospitante, di una determinata infrastruttura (compreso un ufficio o uno studio) nella misura in cui tale infrastruttura è necessaria per l'esecuzione della prestazione in questione.

Motivazione

L'emendamento al considerando è giustificato dall'esigenza di chiarire la differenza tra la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi, in conformità della giurisprudenza

della Corte di giustizia.

Emendamento 25

Considerando 21

(21) Il concetto di ambito regolamentato comprende tutti i requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio, in particolare quelli previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ogni Stato membro, che rientrino o meno in un settore armonizzato a livello comunitario, che abbiano un carattere generale o specifico ed indipendentemente dal settore giuridico a cui appartengono in base al diritto nazionale.

soppresso

Motivazione

La soppressione del considerando è coerente con l'emendamento all'articolo 16 e la soppressione dell'articolo 4, paragrafo 9.

Emendamento 26

Considerando 22

(22) Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio consiste nella complessità, nella lunghezza e nell'incertezza giuridica delle procedure amministrative. Per questa ragione, sul modello di alcune iniziative in materia di modernizzazione di buone pratiche amministrative a livello comunitario o nazionale, è necessario stabilire principi di semplificazione delle pratiche amministrative, mediante l'introduzione coordinata a livello comunitario del sistema dello sportello unico, la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile **e l'introduzione del principio del tacito assenso da parte delle autorità competenti alla scadenza di un determinato termine.**

(22) Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio consiste nella complessità, nella lunghezza e nell'incertezza giuridica delle procedure amministrative. Per questa ragione, sul modello di alcune iniziative in materia di modernizzazione di buone pratiche amministrative a livello comunitario o nazionale, è necessario stabilire principi di semplificazione delle pratiche amministrative, mediante l'introduzione coordinata a livello comunitario del sistema dello sportello unico **e** la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile. Tale azione di modernizzazione, pur garantendo gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori, ha

Tale azione di modernizzazione, pur garantendo gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle operazioni, dal formalismo nella presentazione di documenti, dal potere discrezionale da parte delle istanze competenti, dai termini indeterminati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione concessa o da spese e sanzioni sproporzionate. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che desiderano sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l'esigenza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a 25 Stati membri.

il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle operazioni, dal formalismo nella presentazione di documenti, dal potere discrezionale da parte delle istanze competenti, dai termini indeterminati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione concessa o da spese e sanzioni sproporzionate. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che desiderano sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l'esigenza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a 25 Stati membri.

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con la soppressione del principio del tacito assenso di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Emendamento 27 Considerando 22 bis (nuovo)

(22 bis) Gli Stati membri e la Commissione devono promuovere la creazione di moduli europei armonizzati che sono equiparati a certificati, attestati o altri documenti concernenti lo stabilimento, affinché essi siano disponibili in tutti gli Stati membri ancor prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

Moduli uniformi costituiscono uno strumento economico ed efficiente per eliminare la burocrazia. Proprio le PMI traggono un enorme vantaggio da moduli standardizzati che eliminano le spese di traduzione, ecc. Naturalmente questi moduli e i certificati semplificati e unificati dovrebbero essere disponibili ancor prima dell'entrata in vigore della direttiva.

Emendamento 28
Considerando 27 bis (nuovo)

(27 bis) Le disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione dovrebbero riguardare i casi in cui l'accesso ad un'attività di servizio o il suo esercizio da parte di operatori economici richiede la decisione di un'autorità competente. Ciò non riguarda né le decisioni delle autorità competenti relative alla creazione di un ente pubblico o privato per la prestazione di un servizio particolare, né la stipula di contratti da parte delle autorità competenti per un servizio particolare, disciplinata dalle norme sugli appalti pubblici.

Motivazione

La presente direttiva non pregiudica le norme concernenti gli appalti pubblici.

Emendamento 29
Considerando 28

(28) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio **per la concessione di frequenze di radio analogica** o per la gestione di una infrastruttura idroelettrica, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire

(28) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio per la gestione di una infrastruttura idroelettrica, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la

l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. I casi in cui il numero di autorizzazioni è limitato per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

remunerazione equa dei capitali investiti. I casi in cui il numero di autorizzazioni è limitato per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Motivazione

Le norme per la concessione di frequenze radio sono già stabilite nel quadro giuridico comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Il pacchetto delle telecomunicazioni è escluso dal campo di applicazione della presente direttiva. Lo stesso dicasi per la concessione di frequenze radio.

Emendamento 30 Considerando 31

(31) Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la libertà di stabilimento implica in particolare il principio dell'uguaglianza di trattamento che non soltanto vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità di uno Stato membro, ma anche la discriminazione indiretta basata su altri criteri tali da portare di fatto allo stesso risultato. Quindi, l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non può essere subordinata a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio e di prestazione principale di un'attività. Allo stesso modo, uno Stato membro non deve ostacolare la capacità giuridica e la capacità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro sul territorio del quale hanno la sede principale. Inoltre, uno Stato membro non può prevedere forme di vantaggio per prestatori che abbiano un legame particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del luogo di stabilimento del prestatore la facoltà di quest'ultimo di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme

(31) Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la libertà di stabilimento implica in particolare il principio dell'uguaglianza di trattamento che non soltanto vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità di uno Stato membro, ma anche la discriminazione indiretta basata su altri criteri tali da portare di fatto allo stesso risultato. Quindi, l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non può essere subordinata a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio e di prestazione principale di un'attività. ***L'obbligo di prestazione di un servizio regolare di emergenza rimane impregiudicato purché sia conforme ad altra legislazione comunitaria.*** Allo stesso modo, uno Stato membro non deve ostacolare la capacità giuridica e la capacità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro sul territorio del quale hanno la sede principale. Inoltre, uno Stato membro non può prevedere forme di vantaggio per prestatori che abbiano un legame particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale,

di credito e di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo della stessa.

né limitare in funzione del luogo di stabilimento del prestatore la facoltà di quest'ultimo di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo della stessa.

Motivazione

Un'assistenza medica capillare e di elevata qualità alla popolazione costituisce una delle maggiori conquiste sociali della nostra epoca. Soprattutto nei servizi del settore sanitario tale assistenza – costante e capillare – può essere garantita solo qualora i prestatori di servizi possano essere obbligati ad un servizio di emergenza. Poiché ciò comporta tra l'altro un obbligo temporaneo di presenza del prestatore di servizio, occorre chiarire che ciò non costituisce un "requisito vietato" ai sensi dell'articolo 14, ma va considerato sulla base dei principi generali del diritto comunitario.

Emendamento 31 Considerando 32

(32) Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell'ambiente urbanistico. Tale divieto non riguarda l'esercizio delle competenze delle autorità incaricate dell'applicazione del diritto della concorrenza.

(32) Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell'ambiente urbanistico, **la politica sociale e gli obiettivi in materia di sanità pubblica**. Tale divieto non riguarda l'esercizio delle competenze delle autorità incaricate dell'applicazione del diritto della concorrenza.

Motivazione

Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica non impedirà alle autorità nazionali di stabilire un alto livello di protezione giustificato da motivi imperativi di interesse generale, quali, ad esempio, la politica sociale e gli obiettivi in materia di sanità pubblica.

Emendamento 32
Considerando 32 bis (nuovo)

(32 bis) Il divieto di coinvolgimento diretto o indiretto di operatori in concorrenza con motivazioni d'azione di ordine personale nella concessione di autorizzazioni non dovrebbe riguardare la consultazione di organi, quali le camere di commercio e le parti sociali, in merito a questioni diverse dalle richieste individuali di autorizzazione. Esso non dovrebbe neanche precludere la consultazione di organismi commerciali comprendenti rappresentanti degli operatori in concorrenza, purché l'esito di una data consultazione non sia determinante ai fini di un'autorizzazione o di un'altra decisione relativa a una domanda individuale.

Motivazione

Il divieto di coinvolgimento diretto o indiretto di operatori in concorrenza può solo riferirsi a decisioni concernenti richieste individuali di autorizzazione.

Emendamento 33
Considerando 32 ter (nuovo)

(32 ter) La soppressione dell'obbligo di fornire una garanzia finanziaria o di partecipare ad essa ovvero l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione non dovrebbe escludere la possibilità per gli Stati membri di richiedere garanzie finanziarie o assicurazioni né dovrebbe incidere sui requisiti concernenti la partecipazione ad un fondo collettivo di compensazione, ad esempio per i membri di organismi professionali. Essa non dovrebbe inoltre impedire agli Stati membri di richiedere ai prestatori di servizi di partecipare ad una garanzia finanziaria per un fondo sociale settoriale inteso a proteggere i lavoratori dall'insolvenza dei loro datori di lavoro.

Motivazione

Il divieto concernente la garanzia finanziaria/assicurazione non dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere ai fornitori di servizi di partecipare ad un fondo collettivo di compensazione o ad un fondo settoriale inteso a proteggere i lavoratori dall'insolvenza dei loro datori di lavoro.

Emendamento 34 Considerando 33

(33) Al fine di coordinare la modernizzazione delle normative nazionali conformemente alle esigenze del mercato interno, è opportuno valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, possono sensibilmente limitare se non impedire l'accesso a un'attività o il suo esercizio in nome della libertà di stabilimento. ***Gli Stati membri devono, nel periodo di trasposizione della direttiva, verificare se tali requisiti siano necessari e proporzionati e, se del caso, sopprimerli o modificarli. D'altra parte, questi requisiti devono comunque essere compatibili con il diritto comunitario della concorrenza.***

(33) Al fine di coordinare la modernizzazione delle normative nazionali conformemente alle esigenze del mercato interno, è opportuno valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, possono sensibilmente limitare se non impedire l'accesso a un'attività o il suo esercizio in nome della libertà di stabilimento. ***Tale processo di valutazione dovrebbe essere limitato alla compatibilità di detti requisiti con criteri già stabiliti dalla Corte di giustizia in materia di libertà di stabilimento. Esso non dovrebbe riguardare l'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Detti requisiti, qualora siano discriminatori o obiettivamente non giustificati da ragioni imperative di interesse generale o siano sproporzionati, dovrebbero essere soppressi o modificati. L'esito di tale valutazione sarà diverso a seconda della natura delle attività e dell'interesse generale in questione. In particolare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, tali requisiti sono pienamente giustificati quando perseguono obiettivi di sanità pubblica o di politica sociale. Il processo di valutazione reciproca previsto dalla presente direttiva non dovrebbe incidere sulla libertà degli Stati membri di stabilire nelle rispettive legislazioni un livello elevato di protezione dell'interesse generale, in particolare ai fini del conseguimento degli obiettivi in materia di sanità e di politica sociale.***

Motivazione

È importante stabilire che il processo di valutazione reciproca riguarda unicamente la questione se tali requisiti nazionali siano compatibili con i criteri già stabiliti dalla Corte di giustizia in materia di libertà di stabilimento. Esso non riguarda l'applicazione della legislazione comunitaria in materia di concorrenza. Tale procedura non impedirà alle autorità nazionali di stabilire un alto livello di protezione degli interessi pubblici, in particolare per il conseguimento di obiettivi in materia di sanità e di politica sociale.

Emendamento 35 Considerando 34

(34) Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso ad attività quali i giochi d'azzardo. ***Devono parimenti essere prese in esame i requisiti quali quelli dei regimi relativi agli obblighi di trasmissione ("must carry") applicabili agli operatori via cavo che, imponendo a un prestatore di servizi intermediario l'obbligo di dare accesso a taluni servizi di particolari prestatori, influiscono sulla sua libera scelta, sulle possibilità di accesso ai programmi via radio e sulla scelta dei destinatari finali.***

(34) Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso ad attività quali i giochi d'azzardo.

Motivazione

Gli obblighi di trasmissione ("must carry") formano già oggetto della direttiva 2002/22/CE (direttiva sul servizio universale). Poiché queste norme servono a tutelare la diversità culturale e il pluralismo dei media, esse non devono essere toccate dalla presente direttiva.

Emendamento 36 Considerando 35

(35) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri ad abolire i monopoli esistenti, in particolare per quanto riguarda le lotterie, ***né a privatizzare*** determinati ***settori***.

(35) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri ***a liberalizzare servizi di interesse economico generale né a privatizzare entità pubbliche che forniscono tali servizi né*** ad abolire i monopoli esistenti

per altre attività, in particolare per quanto riguarda le lotterie o determinati *servizi di distribuzione*.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 37

Considerando 37

(37) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno sancire il principio secondo il quale un prestatore deve essere soggetto, in linea di principio, soltanto alla legge del paese nel quale si è stabilito. Questo principio è indispensabile per consentire ai prestatori, in particolare alle PMI, di sfruttare in piena certezza giuridica le opportunità offerte dal mercato interno. Facilitando così la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, questo principio, associato alle misure di armonizzazione e di assistenza reciproca, consente anche ai destinatari di accedere ad una più vasta scelta di servizi di qualità provenienti da altri Stati membri. Detto principio deve essere accompagnato da un meccanismo di assistenza al destinatario per permettergli, in particolare, di essere informato sulla legge di altri Stati membri e dall'armonizzazione delle norme sulla trasparenza delle attività di servizi.

soppresso

Motivazione

La soppressione dei considerando 37-39 è coerente con l'emendamento proposto all'articolo 16.

Emendamento 38
Considerando 37 bis (nuovo)

(37 bis) È essenziale che l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi proceda di pari passo con il coordinamento della legislazione degli Stati membri. Per motivi legati ai settori coordinati dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare la libertà di prestazione dei servizi e non dovrebbero limitare l'accesso ad un servizio e l'esercizio di tale servizio da parte di un prestatore stabilito in un altro Stato membro. I settori coordinati dalla presente direttiva si riferiscono alle informazioni sui prestatori e sui loro servizi, le assicurazioni professionali e le garanzie, le informazioni sulle garanzie post vendita e la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 26-28 e 32. A condizione che i settori siano coordinati da altri strumenti comunitari e nella misura in cui lo sono, tra l'altro attraverso l'introduzione di requisiti in materia di trasparenza e di requisiti intesi ad impedire pratiche commerciali sleali, dovrebbe parimenti applicarsi il principio secondo cui gli Stati membri non possono limitare i servizi provenienti da un altro Stato membro.

Motivazione

Questo nuovo considerando è coerente con l'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 39
Considerando 37 ter (nuovo)

(37 ter) Le autorità competenti dello Stato membro in cui il servizio è prestato sono le più idonee ad assicurare l'efficacia e la continuità del controllo del prestatore e ad offrire protezione ai destinatari del servizio. Tale sistema può essere migliorato coordinando le norme relative ai controlli e

creando un sistema efficace di cooperazione amministrativa tra lo Stato membro in cui il servizio è prestato e lo Stato membro in cui il prestatore del servizio è stabilito. Su tale base e in conformità dell'articolo 35 della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero accordarsi assistenza reciproca ed applicare tutte le misure possibili per un'efficace cooperazione, tra l'altro, designando uno o più punti di contatto attraverso i quali altri Stati membri o la Commissione possano richiedere informazioni mediante strumenti elettronici.

Motivazione

Questo nuovo considerando è coerente con l'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 40

Considerando 38

(38) È altresì necessario garantire che il controllo delle attività di prestazione di servizi sia fatto alla fonte, ossia da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito. Le autorità competenti del paese d'origine possono con maggiore facilità garantire l'efficacia e la continuità del controllo del prestatore e proteggere non soltanto i destinatari del proprio paese ma anche quelli degli altri Stati membri. Questa responsabilità comunitaria dello Stato membro d'origine nella sorveglianza delle attività del prestatore indipendentemente dal luogo di destinazione del servizio deve essere sancita chiaramente al fine di instaurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nella regolamentazione delle attività di prestazione di servizi. La determinazione della competenza dei tribunali non è regolata dalla presente direttiva bensì dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza

soppresso

giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o da altre norme comunitarie quali la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Motivazione

La soppressione dei considerando 37-39 è coerente con l'emendamento proposto all'articolo 16.

Emendamento 41
Considerando 39

(39) A complemento del principio dell'applicazione della legge e del controllo del paese d'origine, è opportuno sancire il principio secondo il quale gli Stati membri non possono limitare i servizi provenienti da un altro Stato membro.

soppresso

Motivazione

La soppressione dei considerando 37-39 è coerente con l'emendamento proposto all'articolo 16.

Emendamento 42
Considerando 40

(40) Occorre prevedere che la legislazione del paese d'origine non si applichi soltanto nei casi oggetto di deroghe, generali o transitorie. Tali deroghe sono necessarie per tener conto del grado di integrazione del mercato interno o di talune norme comunitarie relativi ai servizi che prevedono che un prestatore sia soggetto ad una legislazione diversa da quella dello Stato membro d'origine. Inoltre, a titolo eccezionale, possono altresì essere prese misure nei confronti di un prestatore in taluni casi specifici e a determinate condizioni di base e di procedura rigorose.

(40) Va ricordato che eccezioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di salute pubblica, di cui all'articolo 46 del trattato CE, possono essere invocate per giustificare regolamentazioni nazionali che non sono applicabili indistintamente ai prestatori di servizi indipendentemente dall'origine. Inoltre, in caso di restrizioni non discriminatorie, la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto le ragioni imperative di interesse generale fra cui figurano le regole professionali destinate a proteggere i destinatari del servizio, la protezione della proprietà intellettuale, la

Al fine di garantire la certezza del diritto indispensabile per incoraggiare le PMI ad offrire i loro servizi in altri Stati membri, tali deroghe devono essere limitate allo stretto necessario. Tali deroghe, in particolare, possono essere applicate solo per motivi legati alla sicurezza dei servizi, all'esercizio di una professione sanitaria o alla tutela dell'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi alla protezione dei minori e nella misura in cui le disposizioni nazionali in materia non sono armonizzate. Inoltre, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi potranno essere oggetto di deroghe soltanto se conformi ai diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario.

protezione dei lavoratori e dei consumatori, la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, la valorizzazione delle ricchezze archeologiche, storiche e artistiche e la migliore diffusione possibile delle conoscenze relative al patrimonio artistico e culturale di un paese.

Motivazione

Emendamento coerente con gli emendamenti volti a sostituire il principio del paese di origine con il principio del riconoscimento reciproco.

Emendamento 43 Considerando 41 bis (nuovo)

(41 bis) La presente direttiva non deve riguardare le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE, riguardano i lavoratori distaccati al fine di fornire un servizio nel territorio di un altro Stato membro. Ciò dovrebbe riguardare non soltanto le condizioni di lavoro e di occupazione fissate da disposizioni legislative ma anche da contratti collettivi o sentenze arbitrali dichiarati ufficialmente di applicazione generale o de facto tali ai sensi della direttiva 96/71/CE. La presente direttiva, inoltre, non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare condizioni di lavoro e condizioni di occupazione a questioni diverse da quelle elencate nella direttiva 96/71/CE nel caso di disposizioni di ordine pubblico. Non deve riguardare neanche le

condizioni di lavoro e di occupazione qualora il lavoratore che presta un servizio transfrontaliero sia assunto nello Stato membro in cui è fornita la prestazione. Infine, questa direttiva dovrebbe riguardare anche il diritto degli Stati membri in cui il servizio è prestato di determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro e la distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, compresi i "falsi lavoratori autonomi".

Motivazione

Questo nuovo considerando indica più precisamente le questioni coperte dalla direttiva 96/71/CE nonché le questioni in relazione alle quali la direttiva 96/71/CE lascia esplicitamente agli Stati membri la possibilità di adottare misure più protettive a livello nazionale.

Emendamento 44

Considerando 43

(43) È opportuno non applicare il principio del paese d'origine ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore che si riferiscono alle particolari caratteristiche del luogo nel quale il servizio è prestato e il rispetto delle quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della salute pubblica o la protezione dell'ambiente. Tale deroga riguarda, in particolare, l'autorizzazione ad occupare o utilizzare la pubblica via, le norme relative all'organizzazione di manifestazioni pubbliche o le norme relative alla sicurezza dei cantieri.

(43) La presente direttiva non deve riguardare l'applicazione di requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore che si riferiscono alle particolari caratteristiche del luogo nel quale il servizio è prestato, **ai rischi particolari posti dal servizio nel luogo in cui il servizio è prestato o alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro**, e il rispetto delle quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della salute pubblica o la protezione dell'ambiente. Tale deroga riguarda, in particolare, l'autorizzazione ad occupare o utilizzare la pubblica via, le norme relative all'organizzazione di manifestazioni pubbliche o le norme relative alla sicurezza dei cantieri, **comprese le norme concernenti l'ambiente di lavoro o la protezione dei lavoratori, dei lavoratori autonomi o del pubblico.**

Motivazione

La direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati i requisiti nazionali direttamente collegati al rischio particolare nel luogo in cui il servizio è prestato nonché alla salute e alla sicurezza

sul luogo di lavoro per lavoratori, lavoratori autonomi e per il pubblico. Le questioni concernenti la salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro sono inserite nella direttiva 96/71/CE che, al contrario, non copre i lavoratori autonomi e il pubblico.

Emendamento 45

Considerando 51

(51) Conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi e senza compromettere l'equilibrio finanziario della sicurezza sociale degli Stati membri, una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda il rimborso delle cure sanitarie deve essere garantita ai pazienti, che in quanto destinatari beneficiano della libera circolazione dei servizi, nonché agli operatori sanitari e ai responsabili della sicurezza sociale. **soppresso**

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 46

Considerando 52

(52) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità si applica, in particolare le disposizioni in materia di affiliazione al sistema di sicurezza sociale, ai lavoratori subordinati o autonomi che forniscono una prestazione di servizi o vi partecipano. **soppresso**

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 47
Considerando 53

(53) L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che riguarda l'autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro, contribuisce, come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte, ad agevolare la libera circolazione dei pazienti e la prestazione di servizi medici transfrontalieri. Tale disposizione mira infatti a garantire agli assicurati sociali in possesso di un'autorizzazione l'accesso alle cure erogate in altri Stati membri a condizioni di copertura pari a quelle di cui godono gli assicurati sottoposti alla legislazione di questi ultimi Stati. Essa conferisce così agli assicurati diritti di cui non potrebbero beneficiare altrimenti e si presenta come una modalità di esercizio della libera circolazione dei servizi. Questa disposizione tuttavia non intende disciplinare, e quindi non vieta, il rimborso alle tariffe in vigore nello Stato membro di affiliazione delle spese sostenute per cure prestate in un altro Stato membro, anche in assenza di autorizzazione preliminare. **soppresso**

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 48
Considerando 54

(54) Considerata l'evoluzione della giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, il requisito di un'autorizzazione preliminare per l'assunzione da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro degli oneri finanziari di cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro deve essere soppresso e gli Stati membri devono **soppresso**

adattare la loro legislazione in tal senso. Nella misura in cui gli oneri finanziari di tali cure vengono assunti nei limiti della copertura garantita dai regimi di assicurazione malattia dello Stato membro di affiliazione, tale soppressione non è tale da perturbare gravemente l'equilibrio finanziario dei regimi di sicurezza sociale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, le condizioni a cui gli Stati membri sottopongono nel proprio territorio la concessione di cure non ospedaliere restano applicabili in caso di cure fornite in uno Stato membro diverso da quello di affiliazione, se ed in quanto compatibili con il diritto comunitario. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, i regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure in un altro Stato membro devono altresì rispettare le disposizioni sulle condizioni di rilascio delle autorizzazioni e sulle procedure di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 49
Considerando 55

(55) Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, un sistema di autorizzazione preliminare per l'assunzione degli oneri finanziari di cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro è giustificato dalla necessità di garantire la programmazione del numero di infrastrutture ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di fornire. Tale programmazione persegue l'obiettivo di assicurare nel territorio dello Stato interessato la possibilità di un accesso

soppresso

sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di qualità ed è espressione della volontà di garantire un controllo dei costi ed evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche ed umane. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la nozione di cure ospedaliere deve essere definita in modo obiettivo e un sistema di autorizzazione preliminare deve essere proporzionato all'obiettivo di interesse generale perseguito.

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 50
Considerando 56

(56) L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede le circostanze alle quali si esclude che l'istituzione nazionale competente possa negare l'autorizzazione sollecitata sulla base di tale articolo. Gli Stati membri non possono negare l'autorizzazione qualora le cure ospedaliere, se prestate sul territorio nazionale, siano coperte dal sistema di sicurezza sociale nazionale e qualora una cura identica o che presenti lo stesso grado di efficacia non possa essere ottenuta in tempo utile sul territorio nazionale nelle condizioni previste dal sistema di sicurezza sociale nazionale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la condizione relativa al termine accettabile va valutata in funzione del complesso di circostanze che caratterizzano ciascun caso concreto, tenendo in debito conto non solo la situazione medica del paziente al momento in cui viene richiesta l'autorizzazione, ma anche i suoi precedenti e il probabile decorso della malattia **soppresso**

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 51

Considerando 57

(57) L'assunzione degli oneri finanziari da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro non deve essere inferiore a quella prevista dal sistema di sicurezza sociale nazionale per cure sanitarie prestate sul territorio nazionale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, in assenza di autorizzazione il rimborso di cure non ospedaliere in base alle tariffe dello stato di affiliazione non avrebbe un'incidenza significativa sul finanziamento del suo sistema di sicurezza sociale. In caso di rilascio di un'autorizzazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'assunzione degli oneri finanziari delle spese viene effettuata in base alle tariffe dello Stato membro in cui è avvenuta la prestazione. Se il livello di copertura è tuttavia inferiore a quello di cui il paziente avrebbe beneficiato qualora avesse ricevuto le stesse cure nel proprio Stato membro di affiliazione, quest'ultimo deve allora completare l'assunzione di tali oneri fino a raggiungere la tariffa che avrebbe applicato in questo caso. *soppresso*

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 52

Considerando 58

(58) Per quanto riguarda il distacco di lavoratori nel quadro di una prestazione di *soppresso*

servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno chiarire la ripartizione dei ruoli e dei compiti tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro di distacco per facilitare la libera circolazione dei servizi. La presente direttiva non ha il fine di considerare questioni di diritto del lavoro in quanto tali. La ripartizione dei compiti e la determinazione della forma che deve assumere la cooperazione tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro di distacco permette di facilitare l'esercizio della libera circolazione dei servizi, in particolare sopprimendo determinate procedure amministrative sproporzionate e migliorando nel contempo il controllo del rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro conformemente alla direttiva 96/71/CE.

Motivazione

La soppressione dei considerando da 58 a 61 è coerente con la soppressione degli articoli 24 e 25.

Emendamento 53
Considerando 59

(59) Al fine di evitare le formalità amministrative discriminatorie o sproporzionate, particolarmente dissuasive per le PMI, deve essere vietato allo Stato membro di distacco di subordinare il distacco al rispetto di requisiti quali l'obbligo di richiedere un'autorizzazione alle sue autorità. L'obbligo di effettuare una dichiarazione presso le autorità dello Stato membro di distacco deve essere altresì vietato. Tuttavia, tale obbligo deve poter essere mantenuto fino al 31 dicembre 2008 per quanto riguarda le attività del settore edilizio di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE. A tale proposito, il miglioramento della cooperazione amministrativa fra Stati membri al fine di

soppresso

agevolare i controlli è oggetto dei lavori del gruppo di esperti nazionali sull'applicazione di questa direttiva. Inoltre, per quanto riguarda le condizioni di occupazione e di lavoro diverse da quelle di cui alla direttiva 96/71/CE, lo Stato membro di distacco, in virtù del principio di libera circolazione dei servizi sancito dalla direttiva, non deve poter prendere misure restrittive nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro.

Motivazione

La soppressione dei considerando da 58 a 61 è coerente con la soppressione degli articoli 24 e 25.

Emendamento 54
Considerando 60

*(60) La libera circolazione dei servizi **soppresso** comprende il diritto per un prestatore di servizi di distaccare il suo personale anche se non si tratta di cittadini dell'Unione, ma di cittadini di uno Stato terzo legalmente residenti e occupati nello Stato membro d'origine. È opportuno prevedere l'obbligo per lo Stato membro d'origine di provvedere affinché il lavoratore distaccato, se cittadino di un paese terzo, sia in regola con le condizioni di residenza e di occupazione regolare previste dalla legislazione nazionale, anche in materia di sicurezza sociale. È necessario prevedere che lo Stato membro di distacco non possa assoggettare il lavoratore o il prestatore a controlli preventivi, in particolare per quanto riguarda i permessi di ingresso o di soggiorno, tranne in taluni casi, o i permessi di lavoro e non possa imporre obblighi quali quello di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o un'occupazione anteriore nello Stato membro d'origine del prestatore.*

Motivazione

La soppressione dei considerando da 58 a 61 è coerente con la soppressione degli articoli 24 e 25.

Emendamento 55
Considerando 61

(61) Con l'adozione del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, i cittadini dei paesi terzi rientrano nel sistema di cooperazione relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71, che prevede l'applicazione della normativa del paese in cui il lavoratore è affiliato al regime di sicurezza sociale. **soppresso**

Motivazione

La soppressione dei considerando da 58 a 61 è coerente con la soppressione degli articoli 24 e 25.

Emendamento 56
Considerando 64

(64) Occorre sopprimere i divieti totali delle comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate. Tale soppressione non concerne i divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale bensì le norme che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio la pubblicità in un determinato mezzo di comunicazione o in alcuni mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle **soppresso**

comunicazioni commerciali, occorre stimolare i professionisti ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario.

Motivazione

Una regolamentazione delle comunicazioni commerciali per determinate professioni disciplinate è ritenuta da lungo tempo necessaria da molti Stati membri in quanto contribuirebbe sia alla tutela dei consumatori, sia all'amministrazione della giustizia che all'integrità e alla dignità delle professioni stesse. Poiché le professioni più oculatamente disciplinate non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva proposta, questo considerando è superfluo.

Emendamento 57

Articolo 1, paragrafo 1bis (nuovo)

La presente direttiva non incide sulle relazioni di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro.

La presente direttiva non si applica né incide indirettamente sui servizi di interesse economico generale, quali definiti dagli Stati membri, comprese le autorità regionali e locali.

La presente direttiva non riguarda l'abolizione di monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le norme comuni sulla concorrenza.

La presente direttiva lascia impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale volte a tutelare o promuovere la diversità linguistica o culturale o il pluralismo dei media.

La presente direttiva riguarda solo i prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro e non disciplina aspetti esterni. La direttiva non concerne i negoziati sul commercio di servizi svolti in seno ad organizzazioni internazionali, in particolare nell'ambito del GATS.

Emendamento 58
Articolo 2, paragrafo 2

2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

a) *i servizi finanziari quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE;*

b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;

c) i servizi di trasporto *qualora siano disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato.*

2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

- a) i servizi che gli Stati membri e/o la Comunità sottopongono a specifici obblighi di servizio pubblico o universale, cioè norme specifiche che sono imposte dalle autorità pubbliche al prestatore del servizio per garantire che taluni obiettivi di interesse pubblico, quali la sanità pubblica, la protezione sociale, l'istruzione, la politica sociale, la diversità culturale, la protezione dell'ambiente e dell'ordine pubblico siano osservati, in base ad un criterio di interesse generale;

a) *i servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, pensionistici individuali o professionali, di investimento o di pagamento;*

b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate dalle *o a cui è fatto riferimento nelle* direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;

c) i servizi di trasporto;

c bis) i servizi postali coperti dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

c ter) i servizi di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²;

c quater) i servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio³;

c quinquies) i servizi di distribuzione e/o fornitura idrica nonché i servizi per la gestione delle acque reflue;

c sexies) le professioni e attività che partecipino, permanentemente o temporaneamente, all'esercizio dei pubblici poteri in uno Stato membro;

c septies) i servizi forniti da un'agenzia di lavoro interinale;

c octies) i servizi forniti da agenzie di sicurezza;

c nonies) i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, inclusi i servizi radiofonici e di distribuzione e pubblicazione della stampa scritta.

¹GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

²GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

³GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

Motivazione

- Per non incidere sul seguito del Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale e sull'eventuale approvazione futura di una direttiva quadro sui servizi di interesse generale la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi che gli Stati membri e/o la Comunità sottopongono a specifiche norme che sono imposte al prestatore del servizio per garantire che vengano raggiunti taluni obiettivi di interesse pubblico, quali la sanità pubblica, la protezione sociale, l'istruzione, la politica sociale, la diversità culturale, la protezione dell'ambiente, l'ordine pubblico, in base a un criterio di interesse generale.

- Come affermato dalla Commissione in una nota esplicativa sulle attività disciplinate dalla proposta, tutti i servizi finanziari dovrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva.

- I servizi di trasporto dovrebbero essere esclusi dalla presente direttiva a prescindere dal fatto che essi siano disciplinati da altri strumenti comunitari adottati ai sensi degli articoli 71 e 80, paragrafo 2 del trattato. I servizi di trasporto che non rientrano nel campo di applicazione della politica comune dei trasporti (tra l'altro per motivi di sussidiarietà) dovrebbero anch'essi essere esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva.

- Per motivi di certezza e di coerenza giuridica, servizi specifici di rete (posta, elettricità, gas) che sono già soggetti a direttive settoriali del mercato interno dovrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione della direttiva (per quanto riguarda anche gli aspetti che non sono

ancora trattati da queste direttive settoriali). Dovrebbero essere esclusi anche i servizi di distribuzione, fornitura idrica e di gestione delle acque reflue.

- La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ad attività e professioni che partecipano, permanentemente o temporaneamente, all'esercizio dei pubblici poteri in uno Stato membro.

- I servizi forniti da un'agenzia di lavoro interinale dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva a causa della mancanza di norme armonizzate minime specifiche riguardo a questi prestatori di servizio a livello comunitario e per non incidere sull'eventuale futura adozione di una direttiva sul lavoro interinale.

- Considerando la mancanza di condizioni armonizzate minime specifiche a livello comunitario e il contributo delle agenzie di sicurezza al mantenimento dell'ordine pubblico, anche i servizi delle agenzie di sicurezza dovrebbero essere esclusi dalla presente direttiva.

- Dato che i servizi audiovisivi sono già soggetti a una specifica legislazione comunitaria, in particolare la direttiva Televisione senza frontiere e anche per non incidere su un'eventuale futura revisione di questo strumento comunitario settoriale, i servizi audiovisivi dovrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 59
Articolo 2, paragrafo 3

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale, ***tranne gli articoli 14 e 16 qualora le restrizioni previste da tali articoli non siano disciplinate da norme comunitarie di armonizzazione fiscale.***

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 60
Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La presente direttiva non si applica al settore del diritto del lavoro, inclusi i contratti collettivi e l'azione industriale, né alla legislazione in materia di sicurezza sociale.

Motivazione

Per garantire che la rimozione degli ostacoli allo sviluppo dei servizi tra Stati membri non incida sulla legislazione del lavoro né sulla legislazione in materia di sicurezza sociale, tali

settori devono essere esclusi dal campo d'applicazione della direttiva.

Emendamento 61
Articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis

***Protezione dei diritti fondamentali collegati
alla legislazione sul lavoro***

La presente direttiva non può essere interpretata in modo tale da pregiudicare in qualsiasi modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti negli Stati membri, inclusi il diritto o la libertà di sciopero. Tali diritti possono includere il diritto di adottare altre azioni contemplate dai specifici sistemi che regolano le relazioni industriali negli Stati membri.

Motivazione

La direttiva si occupa della fornitura di servizi e non dei lavoratori che prestano questi servizi. È importante affermare che la presente direttiva non deve essere contraria al diritto del lavoro legato ai diritti fondamentali, quali il diritto alla libertà di associazione, alla libertà di negoziato, di intraprendere azioni industriali e di concludere contratti collettivi. La formulazione del presente emendamento si basa sull'articolo 2 del regolamento (CE) 2679/98 sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione dei beni fra gli Stati membri. L'emendamento si giustifica con il fatto che i diritti fondamentali dovrebbero essere egualmente salvaguardati nel mercato interno dei beni e dei servizi.

Emendamento 62
Articolo 2 ter (nuovo)

Articolo 2 ter

La presente direttiva non osta all'applicazione, da parte degli Stati membri, delle rispettive norme nazionali in materia di diritto penale.

Emendamento 63
Articolo 3

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato *che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi*.

L'applicazione della presente direttiva non esclude l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

1. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato.

2. *Le disposizioni della presente direttiva si applicano senza pregiudizio degli altri strumenti comunitari.*

In particolare la direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori e la direttiva .../.../CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali continuano ad essere di piena applicazione.

3. *La presente direttiva non stabilisce e non riguarda nessuna norma sulla determinazione delle normative applicabili agli obblighi contrattuali e non contrattuali, in particolare quelle contenute nella Convenzione di Roma del 1980 relativa alla legge in materia di obblighi contrattuali, e nel regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile agli obblighi non contrattuali.*

Emendamento 64
Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. *La presente direttiva non si applica a questioni disciplinate dal regolamento CEE n. 1408/71, relative in particolare all'assunzione a carico di costi sanitari.*

Motivazione

La direttiva non deve riguardare questioni già disciplinate nell'ambito del coordinamento dei regimi di protezione sociale nell'Unione europea.

Emendamento 65
Articolo 4, paragrafo 1

1) “servizio”: qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 50 del trattato che ***consiste nel fornire una prestazione dietro un corrispettivo economico***;

1) “servizio”: qualsiasi attività ***commerciale*** economica non salariata di cui all’articolo 50 del trattato ***abitualmente fornita contro remunerazione, la quale costituisce la contropartita economica della prestazione in causa abitualmente definita tra il prestatore e il destinatario del servizio;***
i canoni che il destinatario del servizio deve versare per contribuire al finanziamento del sistema non costituiscono contropartita economica della prestazione.

Motivazione

Risulta necessaria una definizione più chiara dei servizi alla luce della giurisprudenza costante della Corte di giustizia, onde delimitare meglio il campo d'applicazione della presente direttiva e segnatamente la distinzione rispetto ai servizi di interesse generale.

Emendamento 66
Articolo 4, paragrafo 2

2) “prestatore”: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica che offre o fornisce un servizio;

2) “prestatore”: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica ***stabilita conformemente alla legislazione di uno Stato membro*** che offre o fornisce un servizio;

Motivazione

La direttiva riguarda soltanto i prestatori e i destinatari di servizi che sono stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Emendamento 67
Articolo 4, paragrafo 3

3) “destinatario”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, a scopo professionale o meno, utilizza, o intende utilizzare, un servizio;

3) “destinatario”: qualsiasi persona fisica o giuridica ***stabilita in uno Stato membro*** che, a scopo professionale o meno, utilizza, o intende utilizzare, un servizio;

Motivazione

La direttiva riguarda soltanto i prestatori e i destinatari di servizi che sono stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Emendamento 68
Articolo 4, paragrafo 5

5) “*stabilito*”: *che esercita effettivamente un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato mediante un'installazione stabile del prestatore a tempo indeterminato;*

5) "*stabilimento*": *esercizio effettivo di un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato mediante un'installazione stabile del prestatore a tempo indeterminato **in uno Stato membro a partire dal quale viene effettivamente svolta l'attività di prestatore di servizi;***

Motivazione

Per evitare che una società "casella postale" possa costituire uno "stabilimento", occorre chiarire che l'attività consistente nel fornire un servizio è considerata "stabilimento" in uno Stato membro soltanto se l'attività è effettivamente svolta in quello Stato membro.

Emendamento 69
Articolo 4, paragrafo 8

8) “*autorità competente*”: qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell'ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;

8) “*autorità competente*”: qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, **gli organismi pubblici**, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell'ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;

Motivazione

È opportuno che gli organismi pubblici come le CCI in Francia siano chiaramente considerati autorità competenti per prestare servizio nelle istituzioni atte a concedere autorizzazioni di stabilimento alle imprese.

Emendamento 70
Articolo 4, paragrafo 9

9) **“ambito regolamentato”**: qualsiasi requisito applicabile all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio;

9) **“ambiti regolamentati dalla presente direttiva”**: le informazioni sui prestatori e i loro servizi, assicurazioni e garanzie professionali, le informazioni sulle garanzie post-vendita e la risoluzione delle controversie, quali figuranti agli articoli da 26 a 28 e all'articolo 32 della presente direttiva;

Motivazione

La nuova definizione degli ambiti regolamentati dalla direttiva è strettamente collegata all'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 71
Articolo 4, paragrafo 10

10) **“cure ospedaliere”**: le cure mediche che possono essere fornite esclusivamente nell'ambito di una struttura medica e che, in linea di massima, richiedono che la persona che le riceve venga ospitata in questa stessa struttura; la denominazione, l'organizzazione e le modalità di finanziamento della struttura in questione sono indifferenti ai fini della qualifica di questo tipo di cure;

soppresso

Motivazione

La soppressione delle definizioni incluse nell'articolo 4, punti 10, 11 e 12, è coerente con la soppressione degli articoli 23, 24 e 25.

Emendamento 72
Articolo 4, paragrafo 11

11) **“Stato membro di distacco”**: lo Stato membro nel territorio del quale un prestatore invia un lavoratore per prestarvi un servizio;

soppresso

Motivazione

La soppressione delle definizioni di cui all'articolo 4, punti 10, 11 e 12, è coerente con la soppressione degli articoli 23, 24 e 25.

Emendamento 73
Articolo 4, paragrafo 12

12) “occupazione regolare”: l’attività salariaata del lavoratore svolta in conformità con le disposizioni nazionali dello Stato membro d’origine del prestatore; **soppresso**

Motivazione

La soppressione delle definizioni di cui all'articolo 4, punti 10, 11 e 12, è coerente con la soppressione degli articoli 23, 24 e 25.

Emendamento 74
Articolo 4, paragrafo 13

13) “professione regolamentata”: un’attività o un insieme di attività professionali **per le quali l’accesso, l’esercizio o una delle modalità di esercizio sono direttamente o indirettamente subordinati, da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;**

13) “professione regolamentata”: un’attività o un insieme di attività professionali **ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;**

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza con la futura direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è opportuno rinviare alla definizione di “professione regolamentata” contenuta in tale direttiva.

Emendamento 75
Articolo 4, paragrafo 13 bis (nuovo)

13 bis) “lavoratore”: una persona fisica considerata come lavoratore a norma della legislazione nazionale, dei contratti collettivi e/o delle pratiche tradizionali dello

Stato membro in cui il servizio è prestato;

Motivazione

L'introduzione di questa definizione è giustificata dal fatto che dovrebbe spettare al paese sul cui territorio viene svolta l'attività definire che cosa si intenda per "lavoratore".

Emendamento 76

Articolo 4, paragrafo 13 ter (nuovo)

***13 ter) "agenzia di lavoro interinale":
qualsiasi persona fisica o giuridica che, a
norma della legislazione nazionale e/o
comunitaria, conclude contratti o rapporti
di lavoro con lavoratori interinali che
vengono assegnati a un'impresa
utilizzatrice sotto la cui direzione svolgono
una prestazione temporanea;***

Emendamento 77

Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati membri, che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento attestante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi ***non impongono*** la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata ***salvo i*** casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate obiettivamente da motivi ***imperativi*** d'interesse generale.

2. Gli Stati membri, che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento attestante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi ***possono imporre*** la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata ***nei casi in cui anche per documenti equivalenti nei rispettivi Stati membri sia necessaria la presentazione sotto forma di documento originale o autenticato ed anche nei*** casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate obiettivamente da motivi d'interesse generale.

Motivazione

Gli Stati membri devono poter consentire la presentazione di traduzioni certificate. In

mancanza di tale diritto ogni Stato membro dovrebbe garantire che le proprie autorità di controllo e di approvazione siano sempre in grado di esaminare documenti nelle attuali 20 lingue ufficiali dell'Unione. Ciò comporterebbe un inaccettabile onere burocratico.

Emendamento 78

Articolo 5, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

Tali disposizioni non incidono sul diritto degli Stati membri di chiedere documenti in qualsiasi lingua che goda di uno stato ufficiale, sicuro o pari all'interno del proprio ordine costituzionale, su tutto o su parte del rispettivo territorio.

Motivazione

Le autorità pubbliche non sono sempre in grado di effettuare traduzioni. Inoltre è necessario tenere conto dell'ampia gamma di lingue dell'UE.

Emendamento 79

Articolo 5, paragrafo 3

3. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti di cui ***all'articolo 46*** della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio ***ed*** all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti di cui ***all'articolo 50*** della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio ***relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali***, all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva ***2004/18/CE*** del Parlamento europeo e del Consiglio ***relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi¹***, all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva ***98/5/CE*** del Parlamento europeo e del Consiglio ***volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica²***, alla direttiva ***2003/58/CE*** del Parlamento europeo e del Consiglio ***che modifica la direttiva del Consiglio 68/151/CEE, per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società³ o alla direttiva del Consiglio 89/666/CEE relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un***

*altro Stato*⁴.

¹ *GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.*

² *GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36.*

³ *GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13.*

⁴ *GU L 395 del 30.12.1986, pag. 36.*

Motivazione

L'emendamento è giustificato dal fatto che la direttiva deve lasciare impregiudicati strumenti comunitari settoriali, in base ai quali gli Stati membri possono prevedere requisiti relativi a determinati documenti.

Emendamento 80 Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché, entro **il 31 dicembre 2008**, un prestatore di servizi possa espletare presso un punto di contatto denominato "sportello unico" le procedure e le formalità seguenti:

- a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le attività di servizio di sua competenza, in particolare le dichiarazioni, notifiche o domande di autorizzazione presso le autorità competenti, comprese le domande di iscrizione in registri, ruoli, banche dati, o ordini professionali;
- b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle attività di servizio di sua competenza.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro **[tre anni dall'entrata in vigore della direttiva]**, un prestatore di servizi possa espletare presso un punto di contatto denominato "sportello unico" le procedure e le formalità seguenti:

- a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le attività di servizio di sua competenza, in particolare le dichiarazioni, notifiche o domande di autorizzazione presso le autorità competenti, comprese le domande di iscrizione in registri, ruoli, banche dati, o ordini professionali;
- b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle attività di servizio di sua competenza.

2. La creazione degli sportelli unici non interferisce nella ripartizione dei compiti o delle competenze tra le autorità competenti in seno ai singoli sistemi nazionali, né nell'esercizio dei pubblici poteri.

Motivazione

Un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della direttiva sembra ragionevole per permettere agli Stati membri di adottare le misure necessarie per la creazione degli sportelli unici.

Il nuovo paragrafo 1 bis è coerente con l'osservazione secondo la quale la direttiva deve rispettare le competenze regionali e locali in seno a ciascuno Stato membro.

Emendamento 81 Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis

Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto esistenti o le autorità della direttiva di distacco, della direttiva sui servizi e di applicazione della sicurezza sociale collaborino e cooperino strettamente affinché esista un unico ufficio di contatto per il prestatore.

Emendamento 82 Articolo 7, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti:

1. ***La Commissione e*** gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti:

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con le disposizioni proposte per gli articoli 5 e 6. La Commissione europea dovrebbe essere coinvolta nella creazione di formati europei armonizzati di mettere a disposizione mediante uno sportello unico europeo.

Emendamento 83 Articolo 7, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di

2. ***La Commissione e*** gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in

cui al paragrafo 1, lettera a) vengono interpretati ed applicati.

cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono interpretati ed applicati.

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con le disposizioni proposte per gli articoli 5 e 6. La Commissione europea dovrebbe essere coinvolta nella creazione di formati europei armonizzati di mettere a disposizione mediante uno sportello unico europeo.

Emendamento 84
Articolo 7, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e aggiornate.

3. **La Commissione e** gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e aggiornate.

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con le disposizioni proposte per gli articoli 5 e 6. La Commissione europea dovrebbe essere coinvolta nella creazione di formati europei armonizzati di mettere a disposizione mediante uno sportello unico europeo.

Emendamento 85
Articolo 7, paragrafo 4

4. Gli Stati membri garantiscono che gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta errata o infondata, ne informino con sollecitudine il richiedente.

4. **La Commissione e** gli Stati membri garantiscono che gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta errata o infondata, ne informino con sollecitudine il richiedente.

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con le disposizioni proposte per gli articoli 5 e 6. La Commissione europea dovrebbe essere coinvolta nella creazione di formati europei armonizzati di mettere a disposizione mediante uno sportello unico europeo.

Emendamento 86
Articolo 7, paragrafo 5

5. Gli Stati membri applicano i paragrafi da 1 a 4 entro ***il 31 dicembre 2008***.

5. Gli Stati membri applicano i paragrafi da 1 a 4 entro ***[tre anni dall'entrata in vigore della direttiva]***.

Motivazione

Un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della direttiva sembra ragionevole per permettere agli Stati membri di adottare le misure necessarie per rendere operativi gli sportelli unici.

Emendamento 87
Articolo 7, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. L'obbligo della Commissione e degli Stati membri di garantire che le informazioni pertinenti siano facilmente accessibili ai prestatori e ai destinatari dei servizi può essere adempiuto rendendo accessibile la suddetta informazione mediante un sito web Internet. L'obbligo delle autorità competenti di assistere i prestatori e destinatari dei servizi non impone alle suddette autorità di fornire una consulenza legale nei singoli casi ma riguarda soltanto informazioni generali sul modo in cui i requisiti vengono di solito interpretati o applicati.

Motivazione

L'accesso all'informazione può essere agevolata dalla creazione di un sito web Internet.

Emendamento 88
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro ***il 31 dicembre 2008***, le procedure e le formalità relative all'accesso ad una attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, presso lo sportello unico e le autorità competenti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro ***[tre anni dall'entrata in vigore della direttiva]***, le procedure e le formalità relative all'accesso ad una attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, presso lo sportello unico e le autorità

competenti.

Motivazione

Un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della direttiva sembra ragionevole per permettere agli Stati membri di adottare le misure necessarie per attivare le procedure per via elettronica.

Emendamento 89
Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione **soltanto** se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;

b) la necessità di un regime di autorizzazione è obiettivamente giustificata da motivi imperativi di interesse generale;

c) ***l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.***

1. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) ***non discriminazione:*** il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore ***sulla base della nazionalità o, per quanto riguarda le società, sulla base del luogo in cui è situata la sede legale;***

b) ***necessità:*** la necessità di un regime di autorizzazione è obiettivamente giustificata da motivi imperativi di interesse generale;

c) ***proporzionalità: il regime di autorizzazione deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito; esso non deve andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre, non deve essere possibile sostituirlo con misure meno restrittive che permettano di conseguire lo stesso risultato.***

Motivazione

Le modifiche apportate al paragrafo 1 sono giustificate dal fatto che i criteri sui quali è basata la procedura di valutazione reciproca devono essere gli stessi agli articoli 9 e 15 (sui requisiti da valutare) della presente direttiva.

Emendamento 90
Articolo 9, paragrafo 2

2. ***Nella relazione prevista all'articolo 41*** ***soppresso***

gli Stati membri indicano i propri regimi di autorizzazione e ne motivano la conformità al paragrafo 1.

Motivazione

I numerosi obblighi di notifica (articoli 9, paragrafo 2, 15, paragrafo 4, 30, paragrafo 4 e 41) impongono alle amministrazioni nazionali un immane onere burocratico supplementare. C'è da temere che ciò richieda lo spostamento di capacità che limita la verifica di disposizioni sostanziali di carattere sociale e di altro tipo a favore del beneficiario del servizio.

Emendamento 91

Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione e gli Stati membri stabiliscono un processo di coordinamento in modo da ravvicinare le disposizioni nazionali sul diritto di stabilimento.

Motivazione

Gli obiettivi della presente direttiva riguardanti la libertà di stabilimento dovrebbero andare oltre la nozione di "semplificazione", che riduce le ambizioni dell'Unione ad una semplice "zona di libero scambio" dove in concorrenza sono le regole nazionali e non gli attori economici. Il vero obiettivo dell'Unione è di raggiungere un'armonizzazione delle norme a monte in modo da costruire un mercato interno equo.

Emendamento 92

Articolo 10, paragrafo 1

1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l'esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario ***o discrezionale.***

1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l'esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario.

Motivazione

La discrezionalità è insita nell'esercizio del potere da parte delle autorità nazionali in sede di rilascio delle autorizzazioni.

Emendamento 93
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il presente articolo non influisce sulla ripartizione delle competenze a livello regionale o locale per il rilascio di autorizzazioni in seno a ciascuno Stato membro.

Motivazione

Questo nuovo paragrafo è coerente con la disposizione secondo la quale la presente direttiva deve rispettare le competenze regionali e locali in seno a ciascuno Stato membro.

Emendamento 94
Articolo 11, paragrafo 3

3. Gli Stati membri assoggettano il prestatore all'obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 ***di tutti i*** cambiamenti ***della sua situazione che siano di natura tale da incidere sull'efficacia del controllo da parte dell'autorità competente, in particolare nel caso dell'apertura*** di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione, o che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione oppure che inficino l'esattezza delle informazioni a disposizione del destinatario.

3. Gli Stati membri assoggettano il prestatore all'obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 ***dei seguenti*** cambiamenti:

a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione, o

b) cambiamenti nella sua situazione che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione oppure che inficino l'esattezza delle informazioni a disposizione del destinatario.

Emendamento 95
Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il presente articolo non pregiudica la possibilità degli Stati membri di procedere alla revoca delle autorizzazioni, segnatamente nei casi in cui è venuto meno il rispetto delle condizioni di rilascio delle stesse.

Motivazione

L'introduzione di un nuovo paragrafo è giustificata dal fatto che l'articolo 11, paragrafo 1, in base al quale l'autorizzazione rilasciata al prestatore non deve avere durata limitata, potrebbe dare l'impressione (errata) che gli Stati membri perderebbero la possibilità di revocare le autorizzazioni nei casi in cui è venuto meno il rispetto delle condizioni per il loro rilascio.

Emendamento 96
Articolo 13, paragrafo 4

4. In mancanza di risposta entro il termine di cui al paragrafo 3 l'autorizzazione deve essere considerata come concessa. Per talune attività specifiche può tuttavia essere previsto un regime diverso se obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. **soppresso**

Motivazione

Il principio del tacito assenso deve essere soppresso perché potrebbe creare problemi di prova e incertezza giuridica e non è necessariamente vantaggioso per il consumatore.

Emendamento 97
Articolo 13, paragrafo 5, lettera c)

c) la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come concessa. **soppresso**

Motivazione

Il principio del tacito assenso deve essere soppresso perché potrebbe creare problemi di

prova e incertezza giuridica e non è necessariamente vantaggioso per il consumatore.

Emendamento 98
Articolo 14, alinea

Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di servizi e il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:

Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di servizi e il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti, ***a meno che tali requisiti siano obiettivamente giustificati da motivi imperativi di interesse generale:***

Motivazione

Il divieto incluso nell'articolo 14 non deve incidere sulla possibilità che gli Stati membri impongano requisiti giustificati da motivi imperativi di interesse generale.

Emendamento 99
Articolo 14, paragrafo 5

5) l'applicazione caso per caso di un controllo economico consistente nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una necessità economica o di una domanda di mercato, nella valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o nella valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente;

soppresso

Motivazione

L'elenco dei requisiti vietati è troppo ampio. Il trattato chiede solo che siano vietate le discriminazioni basate sulle nazionalità e discriminazioni di tipo simile.

Emendamento 100
Articolo 14, paragrafo 6

6) l'intervento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre

6) l'intervento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre

decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli ordini professionali e delle associazioni o organismi che agiscono in qualità di autorità competente;

singole decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli ordini professionali e delle associazioni o organismi che agiscono in qualità di autorità competente;

Emendamento 101
Articolo 14, paragrafo 7

7) l'obbligo di ***presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o*** di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione;

7) l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione;

Motivazione

Il requisito di una garanzia finanziaria è opportuno in taluni settori.

Emendamento 102
Articolo 15, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

La Commissione e gli Stati membri stabiliscono un processo di coordinamento per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali sui requisiti relativi al diritto di stabilimento dei prestatori di servizio.

Motivazione

Gli obiettivi della presente direttiva riguardanti la libertà di stabilimento dovrebbero andare oltre la nozione di "semplificazione", che riduce le ambizioni dell'Unione ad una semplice "zona di libero scambio" dove in concorrenza sono le regole nazionali e non gli attori economici. Il vero obiettivo dell'Unione è di raggiungere un'armonizzazione delle norme a monte in modo da costruire un mercato interno equo.

Emendamento 103
Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico, in particolare di essere una persona giuridica, una società di persone, una società senza scopo di lucro o una società che appartiene esclusivamente a persone fisiche;

soppresso

Motivazione

Il requisito di una determinata forma giuridica in taluni settori costituisce una disposizione a tutela dei consumatori e dei creditori e non dovrebbe essere messo in discussione.

Emendamento 104
Articolo 15, paragrafo 2, lettera c)

c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società, in particolare l'obbligo di disporre di un capitale minimo per determinate attività oppure di avere una particolare qualifica professionale per detenere il capitale sociale o gestire determinate società; **soppresso**

Motivazione

Il requisito di una determinata forma giuridica in taluni settori costituisce una disposizione a tutela dei consumatori e dei creditori e non dovrebbe essere messo in discussione.

Emendamento 105
Articolo 15, paragrafo 2, lettera h)

h) divieti e obblighi in materia di vendita sottocosto e di saldi; **soppresso**

Motivazione

Tali disposizioni sono da escludere dal campo di applicazione della direttiva dato che si tratta, in questo caso, di pratiche commerciali e di tecniche di vendita che non limitano la libertà di stabilimento o di prestazione di servizi.

Emendamento 106
Articolo 15, paragrafo 3, lettere b) e c)

b) necessità: i requisiti sono **obiettivamente** giustificati da un motivo **imperativo** di interesse generale;

c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo **ed altre misure meno restrittive non**

b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo di interesse generale;

c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

permettono di conseguire lo stesso risultato.

Motivazione

L'elenco dei requisiti da valutare è troppo ampio. La maggior parte di detti requisiti sono pienamente compatibili con un mercato interno. Il trattato chiede solo che la discriminazione basata sulla nazionalità e discriminazioni simili siano proibite.

Emendamento 107
Articolo 15, paragrafo 5

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3 **e sono resi necessari da circostanze nuove.**

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Motivazione

L'articolo 15, paragrafo 5, in base al quale la necessità di introdurre un nuovo requisito deve essere determinata da nuove circostanze, costituisce una grave restrizione ai poteri dei governi nazionali di adottare iniziative politiche future per il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale di loro scelta.

Emendamento 108
Articolo 15, paragrafo 6

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 5, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non vieta agli Stati membri di adottare le disposizioni in questione.

soppresso

Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica la Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotta, all'occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi

dall'adottarle o di sopprimerle.

Motivazione

La procedura di notifica delle nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 6 dovrebbe essere soppressa per motivi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale procedura potrebbe infatti conferire alla Commissione il diritto di monitorare sistematicamente le regolamentazioni nazionali, il che costituirebbe un'ingerenza eccessiva nelle competenze regolamentari nazionali.

Emendamento 109

Sezione 1, titolo

Principio del paese d'origine e deroghe

soppresso

Emendamento 110

Articolo 16

Principio del paese d'origine

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi siano soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine applicabili all'ambito regolamentato.

Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore.

2. Lo Stato membro d'origine è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro.

3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i servizi forniti da un prestatore stabilito sul loro territorio siano conformi all'ordinamento giuridico applicabile ai prestatori nello Stato membro in questione.

Gli Stati membri non limitano l'accesso a un'attività di servizi e il suo esercizio sul loro territorio da parte di un prestatore stabilito in un altro Stato membro per motivi che dipendono dagli ambiti regolamentati dalla presente direttiva o da altri strumenti comunitari.

3. La Commissione e gli Stati membri istituiscono un processo di coordinamento al fine di ravvicinare le disposizioni nazionali relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio.

- a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;***
- b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio;***
- c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una persona autorizzata;***
- d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;***
- e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio;***
- f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;***
- g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;***
- h) i requisiti relativi all'uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazione del servizio;***
- i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 20, all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 25, paragrafo 1.***

Motivazione

Una precondizione del principio del paese d'origine è un livello minimo di armonizzazione a livello di Unione europea o, quanto meno, la presenza di norme comparabili all'interno degli Stati membri. L'ambito regolamentato a cui è collegato il campo di applicazione del principio del paese d'origine nella proposta della Commissione copre tutti i requisiti applicabili all'accesso a un'attività di servizi e al suo esercizio, in particolare i requisiti che disciplinano

il comportamento del prestatore di servizi, la qualità del contenuto, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore. Tuttavia, gli ambiti regolamentati dalla proposta riguardano solamente l'informazione sui prestatori di servizi, le disposizioni sull'assicurazione professionale e l'informazione dei destinatari sull'esistenza di garanzie post-vendita e sulla composizione delle controversie. Il campo di applicazione del principio del paese d'origine deve essere collegato agli ambiti regolamentati dalla direttiva e dagli strumenti comunitari esistenti. Qualora una materia relativa all'accesso e all'esercizio dell'attività di servizi non rientri in tali ambiti, l'esercizio temporaneo dell'attività di servizi deve essere disciplinato dalle disposizioni del trattato e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Al contempo, la Commissione è invitata ad adottare ulteriori misure di coordinamento su questioni specifiche.

Emendamento 111
Articolo 17, titolo

Deroghe generali al principio del paese d'origine ***soppresso***

Emendamento 112
Articolo 17, alinea

L'articolo 16 ***non si applica:***

Fatto salvo l'articolo 16, gli Stati membri hanno facoltà di limitare l'accesso a un'attività di servizi e il suo esercizio da parte di un prestatore stabilito in un altro Stato membro nei seguenti casi:

Emendamento 113
Articolo 17, paragrafo -1 (nuovo)

-1) alle condizioni di lavoro e di occupazione del prestatore;

Emendamento 114
Articolo 17, paragrafo 1

1) ai servizi postali di cui all'articolo 2, paragrafo 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio; ***soppresso***

Motivazione

La soppressione di questo paragrafo dell'articolo 17 è coerente con gli emendamenti

all'articolo 2 della direttiva.

Emendamento 115
Articolo 17, paragrafo 2

2) ai servizi di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 2, paragrafo 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; *soppresso*

Motivazione

La soppressione di questo paragrafo dell'articolo 17 è coerente con gli emendamenti all'articolo 2 della direttiva.

Emendamento 116
Articolo 17, paragrafo 3

3) ai servizi di distribuzione di gas di cui all'articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; *soppresso*

Motivazione

La soppressione di questo paragrafo dell'articolo 17 è coerente con gli emendamenti all'articolo 2 della direttiva.

Emendamento 117
Articolo 17, paragrafo 4

4) ai servizi di distribuzione dell'acqua; *soppresso*

Motivazione

La soppressione di questo paragrafo dell'articolo 17 è coerente con gli emendamenti all'articolo 2 della direttiva.

Emendamento 118
Articolo 17, paragrafo 5

5) alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE; *5) per quanto riguarda i termini e le condizioni di occupazione concernenti i lavoratori assunti per la prestazione di un*

servizio, alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, incluse le materie per le quali tale direttiva lascia esplicitamente agli Stati membri la possibilità di adottare provvedimenti mirati a una maggiore tutela a livello nazionale;

Emendamento 119
Articolo 17, paragrafo 8

8) *alle disposizioni dell'articolo [...] della direttiva .../.../CE [relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali];*

8) **per quanto riguarda le qualifiche professionali, alle materie disciplinate dalla direttiva .../.../CE [relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali];**

Emendamento 120
Articolo 17, paragrafo 9

9) alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 che determinano la legislazione applicabile;

9) **per quanto riguarda la sicurezza sociale, alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 [(CE) n. 883/2004], del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che determinano la legislazione applicabile;**

Emendamento 121
Articolo 17, paragrafo 10

10) alle disposizioni della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, **che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e che abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE], che prevedono formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le**

10) **per quanto riguarda le formalità amministrative concernenti la libera circolazione delle persone e la loro residenza, alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che prevedono formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità competenti degli**

autorità competenti degli Stati membri ospitanti;

Stati membri ospitanti;

Emendamento 122
Articolo 17, paragrafo 17

17) ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore direttamente connessi alle caratteristiche particolari del luogo nel quale il servizio viene prestato, il rispetto dei quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica o la protezione della salute pubblica o dell'ambiente;

17) ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore direttamente connessi alle caratteristiche particolari del luogo nel quale il servizio viene prestato, ***al rischio particolare creato dal servizio nel luogo in cui il servizio viene prestato oppure alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro***, il rispetto dei quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica o la protezione della salute pubblica o dell'ambiente;

Motivazione

L'emendamento al paragrafo 17 dell'articolo 17 è giustificato dal fatto che la deroga non deve pregiudicare i requisiti nazionali che sono direttamente collegati al rischio particolare del luogo in cui il servizio viene prestato nonché alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro per i lavoratori dipendenti, per quelli indipendenti e per il pubblico. Le questioni relative alla salute, alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro per i lavoratori sono incluse nella direttiva 96/71/CE, tuttavia ciò non avviene per i lavoratori indipendenti e per il pubblico.

Emendamento 123
Articolo 17, paragrafo 23 bis (nuovo)

23 bis) alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

Emendamento 124
Articolo 18

Deroghe transitorie al principio del paese d'origine

1. L'articolo 16 non si applica ***nel corso di un periodo transitorio:***

a) alle modalità di esercizio del trasporto di fondi;

1. L'articolo 16 non si applica:

b) alle attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse;

c) all'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1, **lettere a) e c)** del presente articolo cessano di applicarsi al momento dell'entrata in vigore delle misure di armonizzazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, **e comunque dopo il 1° gennaio 2010.**

3. La deroga di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo cessa di applicarsi al momento dell'entrata in vigore della misura di armonizzazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

b) alle attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse;

c) all'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessano di applicarsi al momento dell'entrata in vigore delle misure di armonizzazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1.

Motivazione

La norma generale secondo cui gli Stati membri non possono limitare i servizi provenienti da un altro Stato membro a condizione che riguardino gli ambiti regolamentati dalla presente direttiva e dagli attuali strumenti comunitari verrebbe inficiata se la deroga prevista per i servizi di cui al paragrafo 1 non fosse più applicata dopo il 1° gennaio 2010 a prescindere dall'applicazione di uno strumento di armonizzazione.

La soppressione della menzione delle modalità di esercizio del trasporto di fondi al paragrafo 1 è coerente con gli emendamenti all'articolo 2 sul campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 125

Articolo 19

Articolo 19

soppresso

Deroghe al principio del paese d'origine per casi individuali

1. In deroga all'articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative ad uno dei settori seguenti:

a) la sicurezza dei servizi, compresi gli aspetti legati alla sanità pubblica;

b) l'esercizio di una professione sanitaria;

c) la tutela dell'ordine pubblico, in particolare gli aspetti legati alla protezione

dei minori.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese esclusivamente nel rispetto della procedura di assistenza reciproca prevista all'articolo 37 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le disposizioni nazionali a norma delle quali è preso il provvedimento non sono oggetto di un'armonizzazione comunitaria relativa ai settori di cui al paragrafo 1;

b) la misura deve proteggere maggiormente il destinatario rispetto a quella che prenderebbe lo Stato membro d'origine in virtù delle sue disposizioni nazionali;

c) lo Stato membro d'origine non ha preso misure o ha preso misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 37, paragrafo 2;

d) la misura deve essere proporzionata.

3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicazione delle disposizioni che garantiscono la libera circolazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà previste dalle norme comunitarie.

Motivazione

La soppressione dell'articolo 19 è coerente con l'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 126
Articolo 21 bis (nuovo)

Articolo 21 bis

Gli Stati membri in cui è prestato il servizio sono autorizzati a determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro nonché la distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, compresi i "falsi lavoratori autonomi". A tale proposito, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 39 del trattato è il fatto che durante un determinato periodo di tempo una persona fornisce servizi per

conto e sotto la direzione di un'altra persona in cambio di una remunerazione; qualsiasi attività che una persona svolge al di fuori di un rapporto subordinato deve essere classificata come attività svolta a titolo autonomo ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato.

Emendamento 127

Articolo 22

1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere ***nello Stato membro in cui risiedono le seguenti informazioni:***

a) informazioni sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e alla loro esercizio, in particolare quelli relativi alla tutela dei consumatori;

b) informazioni sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;

c) l'indirizzo delle associazioni o organizzazioni, compresi gli Eurosportelli e i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net), presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Gli Stati membri possono affidare il compito di cui al paragrafo 1 agli sportelli unici o ad altri organismi quali gli Eurosportelli, i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net), le associazioni di consumatori o gli Euro Info Centre.

Entro la data prevista all'articolo 45 gli Stati membri comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi designati alla Commissione che li trasmette a tutti gli Stati membri.

3. Per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo interpellato dal destinatario si rivolge all'organismo dello Stato membro interessato. Quest'ultimo deve

1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere ***per il tramite degli sportelli unici:***

- informazioni ***generali*** sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;

- l'indirizzo delle associazioni o organizzazioni, compresi gli Eurosportelli e i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net), presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Gli Stati membri possono affidare il compito di cui al paragrafo 1 agli sportelli unici o ad altri organismi quali gli Eurosportelli, i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net), le associazioni di consumatori o gli Euro Info Centre.

Entro la data prevista all'articolo 45 gli Stati membri comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi designati alla Commissione che li trasmette a tutti gli Stati membri.

3. Per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo interpellato dal destinatario si rivolge all'organismo dello Stato membro interessato. Quest'ultimo deve

comunicare le informazioni richieste con la massima sollecitudine. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione.

4. La Commissione adotta, **conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2** le misure d'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, precisando le modalità tecniche degli scambi di informazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolare, l'interoperabilità dei sistemi di informazione.

comunicare le informazioni richieste con la massima sollecitudine. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione.

4. La Commissione adotta le misure d'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, precisando le modalità tecniche degli scambi di informazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolare, l'interoperabilità dei sistemi di informazione.

Emendamento 128
Articolo 23

Articolo 23

soppresso

Assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie

1. Gli Stati membri non possono subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'assunzione degli oneri finanziari delle cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro se gli oneri relativi a tali cure, qualora queste ultime fossero state dispensate sul loro territorio, sarebbero stati assunti dal loro sistema di sicurezza sociale;

Le condizioni e le formalità a cui gli Stati membri sottopongono sul loro territorio la concessione di cure non ospedaliere, quali in particolare l'obbligo di consultare un medico generico prima di uno specialista o le modalità di copertura di determinate cure dentistiche, possono essere opposte al paziente, al quale le cure non ospedaliere sono state fornite in un altro Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione per l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro non sia negata qualora tali cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello

Stato membro di affiliazione e non possano essere dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del probabile decorso della malattia.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro non sia inferiore a quella prevista dal loro sistema di sicurezza sociale per cure analoghe fornite sul territorio nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i propri regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure fornite in un altro Stato membro siano conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.

Motivazione

Per quanto riguarda l'assunzione a carico degli oneri relativi alle cure sanitarie, le disposizioni volte a trasporre nel diritto la giurisprudenza sulla mobilità dei pazienti stabilita dalla Corte europea di giustizia non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva la quale, una volta modificata, non riguarderà i servizi sanitari. Il fatto che alcuni Stati membri non rispettano la giurisprudenza sulla mobilità dei pazienti, come indicato dalla Commissione, dovrebbe essere affrontato nel contesto del regolamento (CEE) 1408/71 e/o nell'ambito di un più appropriato atto specifico di diritto derivato basato sull'esito del processo di riflessione ad alto livello concernente la mobilità dei pazienti e gli sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea. Tali strumenti giuridici dovrebbero chiaramente determinare se occorre un'autorizzazione preliminare, fornendo così una chiara definizione di cure ospedaliere ed extraospedaliere.

Emendamento 129
Sezione 3, titolo

Distacco dei lavoratori

soppresso

Articolo 24

soppresso

**Disposizioni specifiche in materia di
distacco dei lavoratori**

1. Quando un prestatore distacca un lavoratore sul territorio di un altro Stato membro per fornire un servizio, lo Stato membro di distacco procede, sul suo territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle indagini necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto comunitario, provvedimenti nei confronti del prestatore che non vi si conforma.

Tuttavia, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo, per le questioni di cui all'articolo 17, paragrafo 5), i seguenti obblighi:

a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle sue autorità competenti o di essere registrato presso di esse o altro obbligo equivalente;

b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un'attività di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE che possono essere mantenute fino al 31 dicembre 2008;

c) l'obbligo di disporre di un rappresentante sul suo territorio;

d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine provvede affinché il prestatore prenda tutte le misure necessarie per poter comunicare alle sue autorità competenti e a quelle dello Stato membro di distacco, fino a due anni dopo la fine del distacco, le seguenti informazioni:

- a) l'identità del lavoratore distaccato;*
- b) la qualifica e le mansioni che gli sono attribuite;*
- c) l'indirizzo del destinatario;*
- d) il luogo di distacco;*
- e) la data di inizio e di fine del distacco;*
- f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore distaccato.*

Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine assiste lo Stato membro di distacco per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di distacco le informazioni di cui al primo comma qualora venga a conoscenza di fatti precisi che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro.

Motivazione

Per motivi di certezza e coerenza giuridica, eventuali chiarimenti nel settore del distacco dei lavoratori dovrebbero essere affrontati a norma dell'esistente direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori. In ogni caso, gli articoli 24 e 25 sono controproducenti. L'articolo 24 prevede un divieto per gli Stati membri in cui il servizio viene fornito di sottoporre i prestatori del servizio ad obblighi che sono essenziali per i servizi ispettivi di questi Stati membri. Così facendo questa direttiva riduce sostanzialmente l'efficacia delle ispezioni sul lavoro effettuate da tali Stati membri. Le disposizioni del diritto del lavoro possono essere efficacemente attuate solo negli Stati membri in cui viene svolto il lavoro. Nella sua attuale formulazione il sistema di cooperazione amministrativa proposto dalla Commissione manca delle necessarie salvaguardie per applicare efficacemente la legislazione in materia di lavoro.

Emendamento 131 Articolo 25

Articolo 25

soppresso

Distacco di cittadini di paesi terzi

1. Salvo la deroga di cui al paragrafo 2, quando un prestatore distacca un lavoratore, cittadino di un paese terzo, sul territorio di un altro Stato membro per

fornirvi un servizio, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo l'obbligo di disporre di un documento d'ingresso, di uscita o di soggiorno o di un permesso di lavoro che consenta l'accesso a un posto di lavoro o ad altre condizioni equivalenti.

2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo di un visto di breve durata nei confronti di cittadini di paesi terzi che non godono del regime di equivalenza reciproca di cui all'articolo 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine provvede affinché il prestatore distacchi il lavoratore solo se questi risiede sul suo territorio conformemente alla normativa nazionale ed ha una occupazione regolare sul suo territorio.

Lo Stato membro d'origine non considera il distacco ai fini della fornitura di un servizio in un altro Stato membro come un'interruzione del soggiorno o dell'attività del lavoratore distaccato e non rifiuta la riammissione del lavoratore distaccato sul suo territorio in forza della normativa nazionale.

Lo Stato membro d'origine comunica allo Stato membro di distacco, su richiesta di quest'ultimo e con la massima sollecitudine, le informazioni e le garanzie per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al primo comma e applica sanzioni adeguate nel caso in cui tali disposizioni non vengano rispettate.

Motivazione

Per motivi di certezza e coerenza giuridica, eventuali chiarimenti nel settore del distacco dei lavoratori dovrebbero essere affrontati a norma dell'esistente direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori. In ogni caso, gli articoli 24 e 25 sono controproducenti. L'articolo 24 prevede un divieto per gli Stati membri in cui il servizio viene fornito di sottoporre i prestatori del servizio ad obblighi che sono essenziali per i servizi spettivi di questi Stati membri. Così

facendo questa direttiva riduce sostanzialmente l'efficacia delle ispezioni sul lavoro effettuate da tali Stati membri. Le disposizioni del diritto del lavoro possono essere efficacemente attuate solo negli Stati membri in cui viene svolto il lavoro. Nella sua attuale formulazione il sistema di cooperazione amministrativa proposto dalla Commissione manca delle necessarie salvaguardie per applicare efficacemente la legislazione in materia di lavoro.

Emendamento 132
Articolo 26, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti:

1. **La Commissione e** gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario, **dello sportello unico europeo e degli sportelli unici negli Stati membri ospitanti** le informazioni seguenti:

Motivazione

L'emendamento è coerente con le disposizioni proposte per l'articolo 6.

Emendamento 133
Articolo 27, paragrafo 3, comma 1

3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità, in un altro Stato membro in cui è già stabilito.

3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità **e copertura fornita per il rischio assicurato, il capitale assicurato o il massimale della garanzia finanziaria e le eventuali esclusioni dalla copertura**, in un altro Stato membro in cui è già stabilito.

Motivazione

L'emendamento apporta maggiore certezza circa la copertura del prestatore in termini di assicurazione e garanzia finanziaria.

Emendamento 134
Articolo 29

***Comunicazioni commerciali delle
professioni regolamentate***

soppresso

***1. Gli Stati membri sopprimono i divieti
totali delle comunicazioni commerciali per
le professioni regolamentate.***

***2. Gli Stati membri provvedono affinché le
comunicazioni commerciali provenienti
dalle professioni regolamentate rispettino le
regole professionali conformi al diritto
comunitario riguardanti, in particolare,
l'indipendenza, la dignità e l'integrità della
professione nonché il segreto professionale
in funzione della specificità di ciascuna
professione.***

Motivazione

Da tempo una serie di Stati membri reputa necessario regolamentare le comunicazioni commerciali di determinate professioni regolamentate, poiché ciò contribuisce alla protezione dei consumatori, allo Stato di diritto e all'integrità e dignità delle professioni stesse. Dato che le professioni regolamentate più delicate non dovrebbero rientrare nella direttiva proposta, l'articolo in esame è superfluo.

Emendamento 135
Articolo 31, paragrafo 5 bis (nuovo)

***5 bis) Le azioni volontarie adottate in virtù
del presente articolo non compromettono in
alcun modo il diritto degli Stati membri di
introdurre, entro i limiti imposti dal trattato
e a condizione che non siano
discriminatorie e sproporzionate, norme e
regole obbligatorie che tutelino l'interesse
pubblico o perseguano un obiettivo politico
in conformità del trattato.***

Motivazione

Le azioni volontarie non dovrebbero impedire alle autorità pubbliche di adottare norme protettive riguardanti l'interesse pubblico o qualsiasi obiettivo politico.

Emendamento 136
Articolo 32, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire un organo d'arbitrato per le controversie extragiudiziali in materia di servizi.

Emendamento 137
Articolo 34, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro.

1. Gli Stati membri garantiscono che, ***per quanto riguarda gli ambiti regolamentati dalla presente direttiva e dagli altri strumenti comunitari***, i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro.

Motivazione

L'emendamento è coerente con l'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 138
Articolo 35, paragrafo -1 (nuovo)

-1. Gli Stati membri provvedono affinché la collaborazione amministrativa funzioni reciprocamente senza difficoltà e venga garantita l'applicazione della direttiva concernente i servizi.

Emendamento 139
Articolo 35, paragrafo 1

1. ***Conformemente all'articolo 16***, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

Articolo 36

soppresso

**Assistenza reciproca in caso di spostamento
del prestatore**

1. Nei settori di cui all'articolo 16, nel caso in cui un prestatore si sposti in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro partecipano al controllo del prestatore conformemente al paragrafo 2.

2. Su richiesta dello Stato membro d'origine, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini sul posto necessarie per garantire l'efficacia del controllo dello Stato membro d'origine ed intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nel proprio Stato membro.

Di loro iniziativa, dette autorità competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché esse soddisfino le condizioni seguenti:

a) consistano esclusivamente in constatazioni fattuali e non diano luogo ad alcun altro provvedimento nei confronti del prestatore, salvo le deroghe per casi individuali di cui all'articolo 19;

b) non siano discriminatorie e non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro;

c) siano obiettivamente giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionate al fine perseguito.

Motivazione

La soppressione è coerente con l'emendamento all'articolo 16.

Articolo 37

soppresso

Assistenza reciproca in caso di deroga al principio del paese d'origine per casi individuali

1. Qualora uno Stato membro intenda prendere una delle misure di cui all'articolo 19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, fatte salve le procedure giudiziarie.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro d'origine di prendere misure nei confronti del prestatore in questione, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e le circostanze specifiche.

Lo Stato membro d'origine verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività nonché i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure prese o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata presa alcuna misura.

3. Dopo la comunicazione dello Stato membro d'origine di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro d'origine la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti:

a) le ragioni per le quali ritiene che le misure prese o previste dallo Stato membro d'origine siano insufficienti;

b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di prendere rispettino le condizioni di cui all'articolo 19.

4. Le misure possono essere prese solo dopo quindici giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 3.

5. Salvo la facoltà per lo Stato membro di

prendere le misure in questione dopo il termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al più presto la conformità al diritto comunitario delle misure notificate.

Qualora giunga alla conclusione che la misura non è conforme al diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di non prendere le misure previste, o di sospendere immediatamente le misure prese.

6. In caso di urgenza, lo Stato membro che prevede di prendere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro d'origine, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

Motivazione

La soppressione è coerente con la soppressione dell'articolo 19.

Emendamento 142 Articolo 38

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per l'attuazione del presente capo aventi per oggetto la fissazione dei termini di cui **agli articoli 35 e 37** e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra punti di contatto, segnatamente le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per l'attuazione del presente capo aventi per oggetto la fissazione dei termini di cui **all'articolo 35** e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra punti di contatto, segnatamente le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

Motivazione

L'emendamento è coerente con la soppressione dell'articolo 37 della direttiva.

Emendamento 143
Articolo 40, paragrafo 1

La Commissione esamina entro il [1° anno dopo l'entrata in vigore della direttiva] la possibilità di presentare proposte di misure d'armonizzazione sulle seguenti questioni: **soppresso**

- a) le modalità di esercizio del trasporto di fondi;*
- b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse, alla luce di una relazione della Commissione e di un'ampia consultazione delle parti interessate;*
- c) l'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti.*

Motivazione

I giochi di azzardo e le lotterie sono soggetti a disposizioni rigorose riguardanti la protezione dei consumatori e dei giovani. Non è necessaria un'armonizzazione europea in tale ambito, così come non lo è riguardo all'accesso all'attività di recupero giudiziale di crediti e fondi in transito.

Emendamento 144
Articolo 41, paragrafo 4

4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro **il 31 dicembre 2008**, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari.

4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro **[tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]**, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari.

Motivazione

L'emendamento è giustificato dal fatto che la data di entrata in vigore della presente direttiva non è nota.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno		
Riferimenti	COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD)		
Commissione competente per il merito	IMCO		
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	EMPL 16.9.2004		
Cooperazione rafforzata	sì		
Relatore per parere Nomina	Anne Van Lancker 28.7.2004		
Esame in commissione	24.5.2005	14.6.2005	11.7.2005
Approvazione degli emendamenti	12.7.2005		
Esito della votazione finale	favorevoli:	32	
	contrari:	6	
	astensioni:	9	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnock, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kulakowski, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Mario Mantovani, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Öry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Anne Van Lancker		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Mihael Brejc, Udo Bullmann, Dieter-Lebrecht Koch, Dimitrios Papadimoulis, Luca Romagnoli, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Anja Weisgerber, Tadeusz Zwiefka		
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale			

17.3.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Relatrice per parere: Kartika Tamara Liotard

BREVE MOTIVAZIONE

Il vostro relatore condivide l'opinione espressa da numerose organizzazioni e da esperti secondo la quale, ad esempio nelle parole della British Medical Association, "la Commissione dovrebbe ritirare la proposta e procedere ad una nuova redazione del testo" (Risposta nel quadro BMA alla Consultazione DTI del Regno Unito sui servizi nel mercato interno, 2004, http://www.apha.org/a/1388?var_recherche=BMA). Detta proposta viola infatti sia il principio della proporzionalità in quanto introduce misure chiaramente non necessarie per il raggiungimento di un mercato interno unico nei servizi e sia quello della sussidiarietà in quanto nega agli Stati membri il potere di prendere decisioni che incidano sui rispettivi interessi vitali, anche quando tali decisioni non violerebbero in alcun modo il trattato.

Per quanto riguarda le responsabilità della nostra commissione, la proposta sottopone i servizi pubblici essenziali e i servizi di interesse generale (inclusa la gestione delle acque e dei rifiuti, i servizi sanitari e i servizi di cure in istituto) ad una liberalizzazione largamente incontrollata, calpestando così seriamente il diritto degli Stati membri di gestire detti servizi nell'ambito delle proprie competenze e di decidere cosa rappresenti un adeguato modello di proprietà, se pubblico, privato o misto. Una caratteristica del modello sociale europeo è che esso distingue tra i servizi orientati verso l'interesse pubblico generale e quelli che possono essere ragionevolmente commercializzati come la maggior parte dei beni, per i quali vale il principio che le merci migliori vanno a chi può permettersi di pagare di più. Qualora i servizi di interesse generale vengano forniti nel quadro di un modello di mercato, nella maggior parte dei casi vengono fissati criteri per i prestatori di servizi (ad esempio mediante obblighi di servizio universale) che salvaguardino il bene pubblico. Tutto ciò sarebbe reso molto più difficile dalle disposizioni della presente direttiva e in molti settori, soprattutto a causa del principio dei paesi d'origine, addirittura del tutto impossibile.

Detto principio inoltre sottoporrebbe i servizi di taluni Stati membri ad una concorrenza sleale

in base all'applicazione del principio del paese d'origine ed eserciterebbe una pressione negativa sui criteri ambientali, incentivando una specie di corsa al ribasso nella quale gli Stati membri concorrerebbero tra di loro per attrarre gli investimenti nel modo peggiore possibile. Lo scenario è quello di un mercato interno quanto meno possibile ostacolato da un'efficace regolamentazione che salvaguardi l'interesse dei cittadini, dei consumatori, dei lavoratori o delle imprese socialmente ed ambientalmente responsabili.

Pertanto ho proposto emendamenti che, pur lasciando intatti o migliorando elementi della direttiva che sono effettivamente necessari per incoraggiare una concorrenza leale e non discriminatoria per quella fornitura di servizi che può ragionevolmente essere effettuata mediante la struttura del mercato, consentirebbero agli Stati membri di continuare ad adempiere alle proprie responsabilità sociali ed ambientali. Ho cercato di conservare l'elemento della solidarietà e del riconoscimento dei limiti del mercato che la presente proposta tiene in nessuno o in scarso conto. Sebbene preferirei che la Commissione ritirasse il testo e iniziasse da capo, ho cercato di ritagliare dalla presente proposta una misura che faciliti un mercato interno dei servizi, ma non al costo dell'interesse pubblico, in particolare nel settore della salute pubblica e della tutela ambientale.

Il presente progetto di direttiva non contraddice soltanto i principi della sussidiarietà, della proporzionalità e della solidarietà sociale, ma anche le disposizioni del trattato. L'articolo 43 dispone che la libertà di stabilimento all'interno della UE include il diritto di accedere ed esercitare attività indipendenti e di costituire e gestire imprese "alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini". Il Consiglio "per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività" delibera mediante direttive. Ed ancora, per quanto riguarda i servizi, l'articolo 52 del trattato CE prevede l'adozione di direttive "per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio". La proposta orizzontale della Commissione viola questo approccio settoriale, che contiene un chiaro riconoscimento secondo il quale il mercato comunque non è sempre un modello appropriato per la fornitura di servizi di qualità a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Ai sensi dell'articolo 50 "il prestatore può per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini". Il principio del paese d'origine in altre parole richiederebbe una modifica del trattato e non un semplice atto legislativo, in quanto significherebbe che i prestatori di servizi di altri Stati membri UE non dovrebbero più esercitare alle stesse condizioni dei cittadini.

Tuttavia ho rinviato a sedi più ampie la questione dell'incostituzionalità della proposta concentrando il mio tiro sulla minaccia che il principio del paese d'origine rappresenta per i criteri ambientali e di salute pubblica, sull'esigenza di differenziare tra i vari tipi di servizio, sull'esigenza di prevedere eccezioni nell'interesse dei cittadini e sulle numerose violazioni della sussidiarietà e della proporzionalità.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTI ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Emendamento 1
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. ritiene che l'adozione della presente Direttiva sia subordinata all'adozione di una direttiva quadro sui servizi d'interesse generale.

Motivazione

Una direttiva sulla liberalizzazione dei servizi nell'Unione europea non può essere adottata in assenza di una direttiva quadro sui servizi d'interesse generale o i servizi pubblici che permetta di definire le condizioni del loro esercizio e della loro realizzazione.

EMENDAMENTI AL TESTO LEGISLATIVO

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 2
Visto 1 bis (nuovo)

- visti gli articoli 8, 15, 21, 34-38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali;

Motivazione

I succitati articoli della Carta dei diritti fondamentali vertono su vari articoli pertinenti relativi ai diritti civili, di cui al considerando 72 della presente proposta di direttiva. E' altresì opportuno fare riferimento ad altri diritti, in particolare socioeconomici,

¹ GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

rispettivamente sulla sicurezza e l'assistenza sociale, la protezione sanitaria, l'accesso ai servizi d'interesse economico generale, la protezione dell'ambiente e la protezione dei consumatori. Essi tutti prevedono il conseguimento di un obiettivo di protezione elevata, se non di miglioramento della qualità del settore; essi chiedono nella maggior parte dei casi di rispettare, ove possibile, le disposizioni legislative o le pratiche nazionali, oltre al diritto comunitario.

Emendamento 3
Considerando 1

(1) L'Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. L'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo.

(1) L'Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. L'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo. ***Nell'eliminazione di questi ostacoli è essenziale garantire che lo sviluppo delle attività di servizio contribuisca all'adempimento dei compiti fissati all'articolo 2 del trattato in particolare al compito di promuovere "nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri".***

Motivazione

È importante che la liberalizzazione degli scambi non sia concepita come un fine a se stesso o come un vantaggio da perseguire a costo di altri compiti fondamentali dell'Unione.

Emendamento 4 Considerando 6

(6) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare gradualmente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, **il principio del paese d'origine** e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali deve garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare di tutela dei consumatori, fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri.

(6) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare gradualmente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, e che promuovono l'elaborazione di **un quadro giuridico in grado di proteggere gli interessi dei consumatori e dei cittadini nel contesto del mercato interno unico, nonché, ove opportuno, di** codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali deve garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare di tutela dei consumatori, fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri.

Motivazione

Lo scopo del mercato interno unico è di impedire la discriminazione, in questo caso, fra i prestatori di servizi stabiliti in qualsiasi parte della Comunità. Il diritto degli Stati membri di imporre condizioni ai prestatori di servizi, purché non siano discriminatorie e non entrino in nessun altro modo in conflitto con gli obblighi derivati dal trattato, è un aspetto essenziale della sussidiarietà.

Emendamento 5

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) La presente direttiva non si applica alla liberalizzazione dei servizi d'interesse economico generale riservati ad organismi pubblici o privati, né alla privatizzazione di organismi pubblici che prestano servizi. Inoltre, essa riguarda solo i prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro e non disciplina aspetti esterni. La direttiva non concerne i negoziati sul commercio di servizi svolti in seno ad organizzazioni internazionali, in particolare nell'ambito del GATS.

Motivazione

Questa precisazione è molto importante per evitare malintesi sull'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 6

Considerando 6 ter (nuovo)

(6 ter) La presente direttiva non incide sulla libertà degli Stati membri di definire, conformemente al diritto comunitario, quelli che essi considerano servizi d'interesse economico generale, le modalità di organizzazione e finanziamento di tali servizi e gli obblighi specifici cui essi devono sottostare. La presente direttiva non costituisce un seguito del Libro bianco della Commissione sui servizi d'interesse generale.

Motivazione

Questa precisazione è molto importante per evitare malintesi sull'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 7 Considerando 8

(8) La presente direttiva è coerente con le altre iniziative comunitarie in corso relativamente ai servizi, in particolare quelle sulla competitività dei servizi connessi alle imprese e sulla sicurezza dei servizi **e con i lavori sulla mobilità dei pazienti e lo sviluppo delle cure sanitarie nella Comunità**. Essa è inoltre coerente con le iniziative in corso in tema di mercato interno, come la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite nel mercato interno, e con quelle relative alla tutela dei consumatori, come la proposta di direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori")

(8) La presente direttiva è coerente con le altre iniziative comunitarie in corso relativamente ai servizi, in particolare quelle sulla competitività dei servizi connessi alle imprese e sulla sicurezza dei servizi. Essa è inoltre coerente con le iniziative in corso in tema di mercato interno, come la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite nel mercato interno, e con quelle relative alla tutela dei consumatori, come la proposta di direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori")

Motivazione

I servizi sanitari sono fundamentalmente diversi dagli altri servizi d'interesse generale. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento adeguato per disciplinare i servizi sanitari. Al fine di garantire la sicurezza e la mobilità dei pazienti e mantenere i più elevati standard professionali nell'assistenza sanitaria si dovrebbe adottare una legislazione verticale separata che disciplini specificamente la fornitura di servizi sanitari, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e il prossimo riesame della questione della mobilità dei pazienti, e tenendo conto della direttiva sulle qualifiche professionali.

Emendamento 8
Considerando 14

(14) Nella nozione di servizio rientrano numerose attività in costante evoluzione fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali servizi di consulenza manageriale e gestionale, servizi di certificazione e di prova, di manutenzione e di sicurezza degli uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi alle assunzioni, comprese le agenzie di lavoro interinale, e servizi degli agenti commerciali. Nella nozione di servizio rientrano anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali servizi di consulenza giuridica o fiscale, servizi legati al settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, o alla costruzione, compresi i servizi degli architetti, o ancora il trasporto, la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i servizi di sicurezza. Nella nozione di servizio rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, servizi audiovisivi, servizi ricreativi, centri sportivi e parchi d'attrazione, **servizi legati alle cure sanitarie e alla salute** o servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.

(14) Nella nozione di servizio rientrano numerose attività in costante evoluzione fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali servizi di consulenza manageriale e gestionale, servizi di certificazione e di prova, di manutenzione e di sicurezza degli uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi alle assunzioni, comprese le agenzie di lavoro interinale, e servizi degli agenti commerciali. Nella nozione di servizio rientrano anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali servizi di consulenza giuridica o fiscale, servizi legati al settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, o alla costruzione, compresi i servizi degli architetti, o ancora il trasporto, la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i servizi di sicurezza. Nella nozione di servizio rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, servizi audiovisivi, servizi ricreativi, centri sportivi e parchi d'attrazione, servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet. ***La presente direttiva riconosce che non tutti questi servizi sono di uguale valore o importanza, e che nel caso dei servizi che sono vitali per il benessere e la salute degli esseri umani e del loro ambiente, possono applicarsi priorità e principi diversi da quelli ritenuti appropriati per servizi meno essenziali.***

Motivazione

Nel caso di molti servizi è compito principale del legislatore garantire la concorrenza leale in un'economia di mercato. Nel mercato unico europeo ciò comporta anche la protezione del diritto delle imprese di stabilirsi o di operare in uno Stato membro diverso dal proprio paese

d'origine. Tuttavia nel caso di taluni servizi, di salute pubblica, sicurezza sociale o di attività che possono comportare rischi ambientali, la responsabilità del legislatore nei confronti dei prestatori di servizi assume un ruolo di secondaria importanza rispetto alla sua responsabilità nei confronti dei cittadini, dei consumatori e del futuro del pianeta.

I servizi sanitari sono fundamentalmente diversi dagli altri servizi d'interesse generale. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento adeguato per disciplinare i servizi sanitari. Al fine di garantire la sicurezza e la mobilità dei pazienti e mantenere i più elevati standard professionali nell'assistenza sanitaria si dovrebbe adottare una legislazione verticale separata che disciplini specificamente la fornitura di servizi sanitari, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e il prossimo riesame della questione della mobilità dei pazienti, e tenendo conto della direttiva sulle qualifiche professionali.

Emendamento 9

Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) I servizi sanitari sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Emendamento coerente con l' emendamento, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c quater.

Emendamento 10

Considerando 16

(16) La caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato senza corrispettivo economico nell'esercizio delle sue funzioni in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario. Queste attività non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.

(16) La caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte ***o delegate*** dallo Stato senza corrispettivo economico ***o con un corrispettivo economico che copre soltanto una parte del costo dell'attività o del servizio***, nell'esercizio delle sue funzioni in ambito sociale, ***sanitario***, culturale, educativo e giudiziario. Queste attività non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.

Motivazione

La retribuzione non è un elemento qualificante per definire un servizio economico o antieconomico. La retribuzione appare a taluni Stati membri, ad esempio in materia di offerta e di gestione di cure sanitarie, uno strumento per regolarle, dato che essa viene rimborsata

successivamente.

Emendamento 11
Considerando 24

(24) Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori. Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse generale, come la protezione dell'ambiente urbanistico, non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ***ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali.***

(24) Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori, ***la salute pubblica, l'ambiente o l'istruzione.*** Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse generale, come la protezione dell'ambiente urbanistico, non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento.

Motivazione

La salute pubblica, l'istruzione e la tutela dell'ambiente dovrebbero essere menzionate insieme alla salute dei lavoratori. Si tratta dei tre elementi che insieme rappresentano le principali preoccupazioni di cui occorre tener conto nell'equilibrio delle iniziative comunitarie volte a creare le condizioni dell'equa concorrenza in un mercato unico. L'esempio contenuto nelle conclusioni è arbitrario e inutile e potrebbe essere interpretato in modo restrittivo.

Emendamento 12
Considerando 27

(27) La possibilità di avere accesso ad un'attività di servizio può essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità competenti ***soltanto se*** ciò ***risponde*** ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità. ***Ciò significa, in particolare, che l'imposizione di un'autorizzazione è ammissibile soltanto se un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di***

(27) La possibilità di avere accesso ad un'attività di servizio può essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità competenti ***purché*** ciò ***risponda*** ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità. ***La presente*** direttiva non ***può*** giustificare regimi di autorizzazione, che sono vietati, d'altra parte, da altre norme comunitarie, quali la direttiva 1999/93/CE del

constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori. Queste disposizioni della direttiva non ***possono*** giustificare regimi di autorizzazione, che sono vietati, d'altra parte, da altre norme comunitarie, quali la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche o la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"). I risultati del processo di valutazione reciproca consentiranno di determinare a livello comunitario i tipi di attività per le quali i regimi di autorizzazione devono essere soppressi.

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche o la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"). I risultati del processo di valutazione reciproca consentiranno di determinare a livello comunitario i tipi di attività per le quali i regimi di autorizzazione devono essere soppressi.

Motivazione

Purché le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale deve essere offerto un servizio siano conformi al trattato, è ragionevole consentire ad uno Stato membro di imporre condizioni sulle attività economiche svolte nel suo territorio. Il fine del mercato interno unico è di impedire la discriminazione fra, in questo caso, i prestatori di servizi stabiliti in qualsiasi parte della Comunità. Gli Stati membri hanno il diritto di imporre condizioni ai prestatori di servizi purché tali condizioni non siano discriminatorie e non entrino in nessun modo in conflitto con gli obblighi derivanti dal trattato.

Emendamento 13
Considerando 27a (nuovo)

(27 a) Le disposizioni della presente direttiva che si riferiscono alle normative di autorizzazione, riguardano i casi in cui l'accesso ad un'attività di prestazione di servizi o il suo esercizio da parte di un operatore economico presuppongono una decisione dell'autorità competente. Ciò non riguarda le decisioni delle autorità competenti di creare un organismo

pubblico o privato per la prestazione di un determinato servizio, né la conclusione di contratti da parte delle autorità competenti, circostanze che sono disciplinate dalle disposizioni della legislazione in materia di appalti.

Motivazione

E' necessario compiere una distinzione fra atti dell'amministrazione pubblica, come la concessione o il rifiuto di autorizzazioni nei confronti di operatori privati, e altre decisioni dell'amministrazione pubblica, come ad esempio le decisioni di enti pubblici relative alla costruzione di un nuovo ospedale. Occorre chiarire che tali decisioni non sono interessate dalla direttiva. Le disposizioni della direttiva in merito alle procedure di autorizzazione riguardano solo le autorizzazioni per i prestatori privati come ospedali e laboratori privati, ecc.

Emendamento 14 Considerando 28

(28) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio per la concessione di frequenze di radio analogica o per la gestione di una infrastruttura idroelettrica, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. I casi in cui il numero di autorizzazioni è limitato per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità

(28) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio per la concessione di frequenze di radio analogica o per la gestione di una infrastruttura idroelettrica, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale procedura, ***che può prevedere sia criteri prettamente commerciali che criteri non commerciali volti, tra l'altro, alla protezione della salute pubblica, della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, dell'ambiente o alla salvaguardia del patrimonio culturale dello Stato membro e della qualità dell'istruzione,*** rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione

tecniche devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. I casi in cui il numero di autorizzazioni è limitato per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Motivazione

Al pari della salute pubblica, anche l'istruzione è molto importante per i singoli Stati membri. Essa rientra fra le loro prerogative e competenze (principio di sussidiarietà).

Emendamento 15 Considerando 29

(29) I motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni di armonizzazione della presente direttiva **sono** quelli riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, tra cui la protezione dei consumatori, dei destinatari di servizi, dei lavoratori o dell'ambiente urbanistico.

(29) I motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni di armonizzazione della presente direttiva **includono** quelli riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, tra cui la protezione dei consumatori, dei destinatari di servizi, dei lavoratori o dell'ambiente urbanistico, ***nonché i servizi economici che lo Stato membro responsabile o la Comunità sottopone a specifici obblighi di servizio pubblico sulla base di un criterio di interesse generale, servizi che possono comportare rischi ambientali, i servizi dell'istruzione o di cure sanitarie e di cure in istituti per persone che, per vecchiaia o malattia, o perché bambini, non possono vivere una vita pienamente indipendente.***

Motivazione

La definizione data dalla Commissione dei servizi essenziali è troppo ristretta.

Emendamento 16
Considerando 32

(32) Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell'ambiente urbanistico. Tale divieto non riguarda l'esercizio delle competenze delle autorità incaricate dell'applicazione del diritto della concorrenza.

soppresso

Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento 32 all'articolo 14, paragrafo 5 presentato dall'on. Liotard.

Emendamento 17
Considerando 33a (nuovo)

(33a) La procedura della valutazione reciproca prevista dalla direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prevedere nella propria legislazione un elevato livello di tutela di determinati interessi generali.

Motivazione

Occorre citare esplicitamente che un elevato livello di tutela della sanità pubblica può giustificare restrizioni della libertà di stabilimento, ad esempio attraverso determinati requisiti in merito alla forma giuridica del prestatore di servizi, che non possono essere giustificate in caso di altre prestazioni.

Emendamento 18
Considerando 34

(34) Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi

(34) Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi

diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso *ad* attività **quali i giochi d'azzardo**. Devono parimenti essere prese in esame i requisiti quali quelli dei regimi relativi agli obblighi di trasmissione (“must carry”) applicabili agli operatori via cavo che, imponendo a un prestatore di servizi intermediario l'obbligo di dare accesso a taluni servizi di particolari prestatori, influiscono sulla sua libera scelta, sulle possibilità di accesso ai programmi via radio e sulla scelta dei destinatari finali.

diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso *a talune* attività. Devono parimenti essere prese in esame i requisiti quali quelli dei regimi relativi agli obblighi di trasmissione (“must carry”) applicabili agli operatori via cavo che, imponendo a un prestatore di servizi intermediario l'obbligo di dare accesso a taluni servizi di particolari prestatori, influiscono sulla sua libera scelta, sulle possibilità di accesso ai programmi via radio e sulla scelta dei destinatari finali.

Motivazione

Il gioco d'azzardo comporta per definizione questioni di sanità pubblica, ordine pubblico e moralità e pertanto è totalmente estraneo alla competenza delle istituzioni comunitarie ad eccezione delle responsabilità di cui all'articolo 152 del trattato, e deve rimanere un settore che lo Stato membro regolerà come ritiene più opportuno. È pertanto inappropriato utilizzarlo ad esempio nel presente considerando.

Emendamento 19

Considerando 37

(37) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno sancire il principio secondo il quale un prestatore deve essere soggetto, in linea di principio, soltanto alla legge del paese nel quale si è stabilito. Questo principio è indispensabile per consentire ai prestatori, in particolare alle PMI, di sfruttare in piena certezza giuridica le opportunità offerte dal mercato interno. Facilitando così la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, questo principio, associato alle misure di armonizzazione e di assistenza reciproca, consente anche ai destinatari di accedere ad una più vasta scelta di servizi di qualità provenienti da altri Stati membri. Detto principio deve

soppresso

essere accompagnato da un meccanismo di assistenza al destinatario per permettergli, in particolare, di essere informato sulla legge di altri Stati membri e dall'armonizzazione delle norme sulla trasparenza delle attività di servizi.

Motivazione

Il principio del paese d'origine è sia sproporzionato che inattuabile e può causare soltanto un'erosione dei criteri giuridici ragionevoli e proporzionati volti a proteggere la sanità pubblica, l'ambiente ed altri aspetti di interesse pubblico. Esso è anche in contraddizione con l'intenzione espressa chiaramente dall'articolo 43 del trattato il quale dispone che la libertà di stabilimento nella UE include il diritto di accedere ed esercitare attività indipendenti e costituire e gestire imprese "alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini".

Emendamento 20
Considerando 38

(38) È altresì necessario garantire che il controllo delle attività di prestazione di servizi sia fatto alla fonte, ossia da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito. Le autorità competenti del paese d'origine possono con maggiore facilità garantire l'efficacia e la continuità del controllo del prestatore e proteggere non soltanto i destinatari del proprio paese ma anche quelli degli altri Stati membri. Questa responsabilità comunitaria dello Stato membro d'origine nella sorveglianza delle attività del prestatore indipendentemente dal luogo di destinazione del servizio deve essere sancita chiaramente al fine di instaurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nella regolamentazione delle attività di prestazione di servizi. La determinazione della competenza dei tribunali non è regolata dalla presente direttiva bensì dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile

soppresso

e commerciale o da altre norme comunitarie quali la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Motivazione

Non ci si può ragionevolmente aspettare che le autorità di un altro Stato membro attuino un controllo effettivo dei prestatori di servizi quando il servizio in questione è fornito in un altro Stato membro e quando possono essere coinvolti gli interessi economici dello Stato membro nel quale il prestatore di servizi è stabilito. Tale soppressione è coerente anche con la soppressione del considerando 37.

Emendamento 21

Considerando 39

(39) A complemento del principio dell'applicazione della legge e del controllo del paese d'origine, è opportuno sancire il principio secondo il quale gli Stati membri non possono limitare i servizi provenienti da un altro Stato membro. ***soppresso***

Motivazione

Coerente con la soppressione del principio del paese di origine.

Emendamento 22

Considerando 40

(40) Occorre prevedere che la legislazione del paese d'origine non si applichi soltanto nei casi oggetto di deroghe, generali o transitorie. Tali deroghe sono necessarie per tener conto del grado di integrazione del mercato interno o di talune norme comunitarie relativi ai servizi che prevedono che un prestatore sia soggetto ad una legislazione diversa da quella dello Stato membro d'origine. Inoltre, a titolo eccezionale, possono altresì essere prese misure nei confronti di un prestatore in taluni casi specifici e a determinate condizioni di base e di procedura rigorose. ***soppresso***

Al fine di garantire la certezza del diritto indispensabile per incoraggiare le PMI ad offrire i loro servizi in altri Stati membri, tali deroghe devono essere limitate allo stretto necessario. Tali deroghe, in particolare, possono essere applicate solo per motivi legati alla sicurezza dei servizi, all'esercizio di una professione sanitaria o alla tutela dell'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi alla protezione dei minori e nella misura in cui le disposizioni nazionali in materia non sono armonizzate. Inoltre, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi potranno essere oggetto di deroghe soltanto se conformi ai diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario.

Motivazione

Coerente con la suddetta soppressione del riferimento al principio del paese di origine.

Emendamento 23
Considerando 41

(41) Nel caso dello spostamento del prestatore di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno prevedere tra questi due Stati un'assistenza reciproca che consenta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro d'origine o di effettuare di propria iniziativa tali verifiche ***se si tratta esclusivamente di constatazioni fattuali***. In caso di distacco dei lavoratori, inoltre, lo Stato membro di distacco può prendere misure nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE.

(41) Nel caso dello spostamento del prestatore di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno prevedere tra questi due Stati un'assistenza reciproca che consenta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro d'origine o di effettuare di propria iniziativa tali verifiche. In caso di distacco dei lavoratori, inoltre, lo Stato membro di distacco può prendere misure nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE.

Motivazione

Coerente con la suddetta soppressione del riferimento al principio del paese di origine.

Emendamento 24

Considerando 42

(42) È opportuno derogare al principio del paese d'origine per quanto riguarda i servizi oggetto, nello Stato membro nel quale si sposta il prestatore, di un regime di divieto generale se tale regime è obiettivamente giustificato da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica. Tale deroga è limitata ai casi di divieto totale e non riguarda i regimi nazionali che, senza vietare completamente un'attività, ne riservano l'esercizio ad uno o più operatori specifici o che vietano l'esercizio di un'attività senza autorizzazione preliminare. Se, infatti, uno Stato membro consente l'esercizio di un'attività pur riservandola a determinati operatori, tale attività non è oggetto di un divieto totale e non può quindi essere considerata, in quanto tale, contraria all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla salute pubblica. Non sarebbe, quindi, giustificato escludere tale attività dal regime generale della direttiva. **soppresso**

Motivazione

Coerente con la suddetta soppressione del riferimento al principio del paese di origine. Gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di sorvegliare e controllare ogni attività economica nella propria giurisdizione, a condizione che lo facciano nel pieno rispetto della proporzionalità e degli obblighi previsti dal trattato.

Emendamento 25

Considerando 43

(43) È opportuno non applicare il principio del paese d'origine ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore che si riferiscono alle particolari **soppresso**

caratteristiche del luogo nel quale il servizio è prestato e il rispetto delle quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della salute pubblica o la protezione dell'ambiente. Tale deroga riguarda, in particolare, l'autorizzazione ad occupare o utilizzare la pubblica via, le norme relative all'organizzazione di manifestazioni pubbliche o le norme relative alla sicurezza dei cantieri.

Motivazione

Coerente con la suddetta soppressione del riferimento al principio del paese di origine.

Emendamento 26
Considerando 44

(44) L'esclusione dal principio del paese d'origine in materia di immatricolazione di veicoli presi in leasing in uno Stato membro diverso da quello in cui vengono utilizzati risulta dalla giurisprudenza della Corte che ha ammesso che uno Stato membro possa assoggettare a tale obbligo i veicoli utilizzati sul suo territorio a condizioni proporzionali. Tale esclusione non riguarda il noleggio a titolo occasionale o temporaneo. *soppresso*

Motivazione

Coerente con la suddetta soppressione del riferimento al principio del paese di origine.

Emendamento 27
Considerando 46

(46) È opportuno applicare il principio del paese d'origine nel settore dei contratti conclusi dai consumatori aventi per oggetto la fornitura di servizi soltanto se ed in quanto le direttive comunitarie prevedono un'armonizzazione completa dato che in tal caso i livelli di tutela dei consumatori sono *soppresso*

equivalenti. La deroga al principio del paese d'origine relativa alla responsabilità extracontrattuale del prestatore in caso di infortunio occorso nell'ambito della sua attività ad una persona nello Stato membro in cui si sposta il prestatore riguarda i danni fisici o materiali a carico di una persona che ha subito un infortunio.

Motivazione

Coerente con la suddetta soppressione del riferimento al principio del paese di origine.

Emendamento 28
Considerando 47

(47) Occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di prendere, in via eccezionale, nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, misure che derogano al principio del paese d'origine in casi individuali e per motivi quali la sicurezza dei servizi. Tale possibilità potrà essere utilizzata solo in assenza di un'armonizzazione comunitaria. D'altra parte, questa possibilità non consente di prendere misure restrittive in settori nei quali altre direttive vietano deroghe alla libera circolazione dei servizi, quali la direttiva 1999/93/CE o la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, né di estendere o limitare le possibilità di deroga previste in altre direttive, come la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive o la direttiva 2000/31/CE.

soppresso

Motivazione

Coerente con la suddetta soppressione del riferimento al principio del paese di origine.

Emendamento 29
Considerando 51

(51) Conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi e senza compromettere l'equilibrio finanziario della sicurezza sociale degli Stati membri, una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda il rimborso delle cure sanitarie deve essere garantita ai pazienti, che in quanto destinatari beneficiano della libera circolazione dei servizi, nonché agli operatori sanitari e ai responsabili della sicurezza sociale. *soppresso*

Motivazione

Mentre la giurisprudenza stabilita dalla Corte di giustizia europea ha già riconosciuto ai pazienti il diritto di usufruire delle cure mediche in un altro Stato membro in determinate circostanze (ad esempio, se esse non sono disponibili in un periodo di tempo ragionevole nel loro paese di residenza), sarebbe prematuro legiferare sulla libera circolazione dei servizi sanitari prima di conoscere le conclusioni del riesame della questione relativa alla mobilità dei pazienti. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento adeguato per disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto preferibile adottare una legislazione specifica sui servizi sanitari e il miglioramento della mobilità dei pazienti. In linea con l'emendamento inteso a sopprimere l'articolo 23.

Emendamento 30
Considerando 52

(52) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità si applica, in particolare le disposizioni in materia di affiliazione al sistema di sicurezza sociale, ai lavoratori subordinati o autonomi che forniscono una prestazione di servizi o vi partecipano. *soppresso*

Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento inteso a sopprimere l'articolo 23.

Emendamento 31

Considerando 53

(53) L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che riguarda l'autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro, contribuisce, come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte, ad agevolare la libera circolazione dei pazienti e la prestazione di servizi medici transfrontalieri. Tale disposizione mira infatti a garantire agli assicurati sociali in possesso di un'autorizzazione l'accesso alle cure erogate in altri Stati membri a condizioni di copertura pari a quelle di cui godono gli assicurati sottoposti alla legislazione di questi ultimi Stati. Essa conferisce così agli assicurati diritti di cui non potrebbero beneficiare altrimenti e si presenta come una modalità di esercizio della libera circolazione dei servizi. Questa disposizione tuttavia non intende disciplinare, e quindi non vieta, il rimborso alle tariffe in vigore nello Stato membro di affiliazione delle spese sostenute per cure prestate in un altro Stato membro, anche in assenza di autorizzazione preliminare. **soppresso**

Motivazione

Mentre la giurisprudenza stabilita dalla Corte di giustizia europea ha già riconosciuto ai pazienti il diritto di usufruire delle cure mediche in un altro Stato membro in determinate circostanze (ad esempio, se esse non sono disponibili in un periodo di tempo ragionevole nel loro paese di residenza), sarebbe prematuro legiferare sulla libera circolazione dei servizi sanitari prima di conoscere le conclusioni del riesame della questione relativa alla mobilità dei pazienti. Il presente emendamento è coerente con le modifiche proposte ai considerando 14, 53, 54, 55, 56, 57 e all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, punto 10, all'articolo 17, punto 18 e all'articolo 23. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento adeguato per disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto preferibile adottare una legislazione specifica sui servizi sanitari e il miglioramento della mobilità dei pazienti. In linea con l'emendamento inteso a sopprimere l'articolo 23.

(54) Considerata l'evoluzione della giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, il requisito di un'autorizzazione preliminare per l'assunzione da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro degli oneri finanziari di cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro deve essere soppresso e gli Stati membri devono adattare la loro legislazione in tal senso. Nella misura in cui gli oneri finanziari di tali cure vengono assunti nei limiti della copertura garantita dai regimi di assicurazione malattia dello Stato membro di affiliazione, tale soppressione non è tale da perturbare gravemente l'equilibrio finanziario dei regimi di sicurezza sociale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, le condizioni a cui gli Stati membri sottopongono nel proprio territorio la concessione di cure non ospedaliere restano applicabili in caso di cure fornite in uno Stato membro diverso da quello di affiliazione, se ed in quanto compatibili con il diritto comunitario. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, i regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure in un altro Stato membro devono altresì rispettare le disposizioni sulle condizioni di rilascio delle autorizzazioni e sulle procedure di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

soppresso

Motivazione

Mentre la giurisprudenza stabilita dalla Corte di giustizia europea ha già riconosciuto ai pazienti il diritto di usufruire delle cure mediche in un altro Stato membro in determinate circostanze (ad esempio, se esse non sono disponibili in un periodo di tempo ragionevole nel loro paese di residenza), sarebbe prematuro legiferare sulla libera circolazione dei servizi sanitari prima di conoscere le conclusioni del riesame della questione relativa alla mobilità dei pazienti. Il presente emendamento è coerente con le modifiche proposte ai considerando 14, 53, 54, 55, 56, 57 e all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, punto 10, all'articolo 17, punto 18 e all'articolo 23. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento adeguato per disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto preferibile adottare una

*legislazione specifica sui servizi sanitari e il miglioramento della mobilità dei pazienti.
In linea con l'emendamento inteso a sopprimere l'articolo 23.*

Emendamento 33
Considerando 55

(55) Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, un sistema di autorizzazione preliminare per l'assunzione degli oneri finanziari di cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro è giustificato dalla necessità di garantire la programmazione del numero di infrastrutture ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di fornire. Tale programmazione persegue l'obiettivo di assicurare nel territorio dello Stato interessato la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di qualità ed è espressione della volontà di garantire un controllo dei costi ed evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche ed umane. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la nozione di cure ospedaliere deve essere definita in modo obiettivo e un sistema di autorizzazione preliminare deve essere proporzionato all'obiettivo di interesse generale perseguito. **soppresso**

Motivazione

*Il presente emendamento è coerente con le modifiche proposte ai considerando 14, 53, 54, 55, 56, 57 e all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, punto 10, all'articolo 17, punto 18 e all'articolo 23, che mirano ad escludere i servizi sanitari dall'ambito della normativa in esame. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento adeguato per disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto preferibile adottare una legislazione specifica sui servizi sanitari e il miglioramento della mobilità dei pazienti.
In linea con l'emendamento inteso a sopprimere l'articolo 23.*

Emendamento 34
Considerando 56

(56) L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede le circostanze alle quali si esclude che l'istituzione nazionale competente possa negare l'autorizzazione sollecitata sulla base di tale articolo. Gli Stati membri non possono negare l'autorizzazione qualora le cure ospedaliere, se prestate sul territorio nazionale, siano coperte dal sistema di sicurezza sociale nazionale e qualora una cura identica o che presenti lo stesso grado di efficacia non possa essere ottenuta in tempo utile sul territorio nazionale nelle condizioni previste dal sistema di sicurezza sociale nazionale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la condizione relativa al termine accettabile va valutata in funzione del complesso di circostanze che caratterizzano ciascun caso concreto, tenendo in debito conto non solo la situazione medica del paziente al momento in cui viene richiesta l'autorizzazione, ma anche i suoi precedenti e il probabile decorso della malattia. **soppresso**

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con le modifiche proposte ai considerando 14, 53, 54, 55, 56, 57 e all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, punto 10, all'articolo 17, punto 18 e all'articolo 23, che mirano ad escludere i servizi sanitari dalla normativa in esame. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento adeguato per disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto preferibile adottare una legislazione specifica sui servizi sanitari e il miglioramento della mobilità dei pazienti. In linea con l'emendamento inteso a sopprimere l'articolo 23.

Emendamento 35
Considerando 57

(57) L'assunzione degli oneri finanziari da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro delle cure sanitarie prestate **soppresso**

in un altro Stato membro non deve essere inferiore a quella prevista dal sistema di sicurezza sociale nazionale per cure sanitarie prestate sul territorio nazionale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, in assenza di autorizzazione il rimborso di cure non ospedaliere in base alle tariffe dello stato di affiliazione non avrebbe un'incidenza significativa sul finanziamento del suo sistema di sicurezza sociale. In caso di rilascio di un'autorizzazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'assunzione degli oneri finanziari delle spese viene effettuata in base alle tariffe dello Stato membro in cui è avvenuta la prestazione. Se il livello di copertura è tuttavia inferiore a quello di cui il paziente avrebbe beneficiato qualora avesse ricevuto le stesse cure nel proprio Stato membro di affiliazione, quest'ultimo deve allora completare l'assunzione di tali oneri fino a raggiungere la tariffa che avrebbe applicato in questo caso.

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con le modifiche proposte ai considerando 14, 53, 54, 55, 56, 57 e all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, punto 10, all'articolo 17, punto 18 e all'articolo 23, che mirano ad escludere i servizi sanitari dalla normativa in esame. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento adeguato per disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto preferibile adottare una legislazione specifica sui servizi sanitari e il miglioramento della mobilità dei pazienti. In linea con l'emendamento inteso a sopprimere l'articolo 23.

Emendamento 36
Considerando 64

(64) Occorre sopprimere i divieti totali delle comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate. Tale soppressione non concerne i divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale bensì le norme che, in **soppresso**

generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio la pubblicità in un determinato mezzo di comunicazione o in alcuni mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre stimolare i professionisti ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario.

Motivazione

Taluni Stati membri considerano, da tempo, necessaria una regolamentazione delle comunicazioni commerciali per talune professioni come contributo alla protezione dei consumatori, nonché all'integrità e alla dignità delle stesse professioni. Ciascuno Stato membro ne definirà la portata sulla base di una serie di fattori, tra cui aspetti di cultura e tradizione nazionali. Non è opportuno che la Commissione tenti di definire un'interpretazione talmente ampia della sua responsabilità quanto alla promozione del mercato interno da interferire in questioni che rientrano, a giusto titolo, tra le competenze esclusive degli Stati membri.

Emendamento 37
Considerando 68

(68) La presente direttiva non pregiudica iniziative future, legislative o meno, nel settore della protezione dei consumatori.

(68) La presente direttiva non pregiudica iniziative future, legislative o meno, nel settore della protezione dei consumatori, **della protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della salute pubblica e della mobilità dei pazienti.**

Motivazione

Come nel caso della protezione dei consumatori, è assolutamente fondamentale che la promozione del mercato unico per i servizi non venga conseguita a detrimento di tali considerazioni. Il miglioramento della mobilità dei pazienti costituisce un'importante priorità. Occorre pertanto adottare una legislazione specifica per favorire e migliorare la libera circolazione dei pazienti nell'UE.

Emendamento 38
Considerando 72

(72) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono

(72) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono

riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 8, 15, 21 e 47.

riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 8, 15, 21, **da 34 a 38** e 47.

Motivazione

Gli articoli della Carta dei diritti fondamentali citati nel considerando 72 della presente proposta di direttiva riguardano i diritti civili. Occorre fare riferimento anche ad altri diritti, segnatamente quelli socioeconomici, concernenti rispettivamente la sicurezza sociale e l'aiuto sociale, la protezione della salute, l'accesso ai servizi di interesse economico generale, la protezione dell'ambiente e la tutela dei consumatori. Tutti enunciano l'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione e di migliorare la qualità in questo settore; inoltre prescrivono, ove possibile, accanto al rispetto della legislazione comunitaria, anche l'osservanza delle disposizioni legislative o pratiche nazionali.

Emendamento 39

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi.

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi. ***Così facendo, essa cerca di contribuire alla realizzazione dei compiti di cui all'articolo 2 del trattato che comprendono lo sviluppo sostenibile delle attività economiche volte ad un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, rispettando la necessità di un livello elevato di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa non obbliga gli Stati membri a liberalizzare servizi di interesse generale o a privatizzare istituzioni pubbliche che offrono tali servizi.***

Motivazione

Nella definizione degli obiettivi di quella che è, in primo luogo, una misura destinata a garantire la libera circolazione dei servizi, è importante che la direttiva comprenda un richiamo agli obiettivi più ampi della Comunità europea, obiettivi che non possono essere subordinati gli uni agli altri, ad esempio recando pregiudizio alla protezione sociale, dell'ambiente e della salute pubblica attraverso l'introduzione di misure di liberalizzazione che, in taluni casi, possono rivelarsi sproporzionate

Deve essere chiaro che la direttiva non obbliga gli Stati membri a liberalizzare servizi di interesse generale o a privatizzare istituzioni pubbliche che offrono tali servizi né ad eliminare monopoli esistenti, compresi quelli relativi alle lotterie. I monopoli servono da una parte a limitare la passione per il gioco e dall'altra sono fonte di importanti entrate da utilizzare a fini di interesse generale. Tale chiarificazione deve figurare nel testo stesso della direttiva.

Emendamento 40
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

(c bis) i servizi di interesse economico generale che lo Stato membro responsabile o la Comunità sottopongono a obblighi specifici di servizio pubblico;

Motivazione

L'articolo III-6 del trattato costituzionale recita: "... l'Unione e gli Stati membri ... provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, segnatamente economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i rispettivi compiti. La legge europea definisce detti principi e condizioni" senza pregiudicare la competenza degli Stati membri, nel rispetto della Costituzione, quanto alla fornitura, alla garanzia e al finanziamento di tali servizi. La mancata esclusione dei servizi di interesse generale dalle disposizioni della presente direttiva rappresenterebbe un elemento di pregiudizio.

Emendamento 41
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c ter) (nuova)

(c ter) i servizi sociali di interesse generale che lo Stato membro responsabile o la Comunità sottopongono a obblighi specifici di servizio pubblico comprendenti, senza limitarsi ad essi, i servizi a domicilio destinati a persone che, a causa di infermità derivanti dalla loro età o di altra natura, o perché si tratta di bambini, non sono in grado di condurre un'esistenza completamente autonoma;

Motivazione

Il Libro bianco sui servizi di interesse generale (COM(2004)374) recita: "I servizi sociali di interesse generale svolgono un ruolo specifico in quanto parte integrante del modello europeo di società. I servizi sociali di interesse generale, basati sul principio di solidarietà, si concentrano sulla persona e garantiscono che i cittadini possano beneficiare in maniera concreta dei propri diritti fondamentali e contare su un elevato livello di protezione sociale.

Essi rafforzano inoltre la coesione sociale e territoriale." L'integrazione di tali servizi nelle disposizioni della presente direttiva pregiudicherebbe tale ruolo.

Emendamento 42

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c quater) (nuova)

(c quater) servizi sanitari;

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con le modifiche proposte ai considerando 14, 53, 54, 55, 56, 57 e all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, (10), all'articolo 17,(18) e all'articolo 23, che mirano ad escludere i servizi sanitari dall'ambito della normativa in esame. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento adeguato per disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto preferibile adottare una legislazione specifica sui servizi sanitari e il miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento 43

Articolo 2, paragrafo 1, lettera (c quinquies) (nuova)

(c quinquies) i servizi di distribuzione dell'acqua.

Motivazione

La direttiva non deve rimettere in discussione la gestione pubblica dei servizi di distribuzione dell'acqua. Specialmente gli articoli da 9 a 15 relativi ai regimi di autorizzazione andrebbero integrati da disposizioni specifiche per i servizi di interesse generale assicurati da enti pubblici.

Emendamento 44

Articolo 2, paragrafo 2, lettera (c sexies) (nuova)

(c sexies) i servizi che possono comportare un rischio ambientale o potenziali rischi per la salute pubblica e che, di conseguenza, sono soggetti ad una attenta esecuzione e ad un rigoroso controllo;

Motivazione

Non ci si può ragionevolmente aspettare che le autorità di un altro Stato membro garantiscano il controllo dei prestatori di servizi quando il servizio in questione viene fornito in un altro Stato membro e quando possono esserci conseguenze sugli interessi economici

dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi. In materia di salute pubblica non ci si può aspettare che uno Stato membro rinunci così alle sue responsabilità.

Emendamento 45

Articolo 2, paragrafo 2, lettera (c septies) (nuova)

(c septies) i servizi educativi i cui costi, nella loro integralità o parzialmente, sono pagati o rimborsabili dallo stato o da un'altra autorità pubblica dello Stato membro in cui viene fornito il servizio.

Motivazione

L'istruzione costituisce il fondamento della cultura nazionale e, a parte talune utili eccezioni, oggetto di un attento esame, rientra, pertanto, tra le competenze degli Stati membri. Il finanziamento da parte dei poteri pubblici costituisce un chiaro riconoscimento della funzione socialmente utile svolta da un servizio educativo: l'aggiunta di tale criterio è intesa ad escludere i servizi commerciali che, pur possedendo un contenuto pedagogico, non sono considerati ammissibili all'aiuto pubblico - ad esempio, le scuole di lingua private o i servizi di formazione informatica destinati al settore privato.

Emendamento 46

Articolo 3, comma 2

L'applicazione della presente direttiva ***non esclude*** l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

La presente direttiva ***ha validità fatta salva*** l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

Motivazione

Le disposizioni della direttiva sui servizi non andrebbero applicate qualora in atti giuridici comunitari siano previsti requisiti concernenti l'assunzione e la prestazione di servizi ambientali (ad esempio regolamento EMAS, direttiva quadro sui rifiuti). Gli esistenti requisiti (di qualità) per quanto concerne l'esercizio dell'attività non dovrebbero essere contemplati dalla direttiva. Pertanto il secondo comma dell'articolo 3 deve specificare l'applicabilità di altre norme del diritto comunitario sulla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.

Emendamento 47
Articolo 4, punto 10

10) “cure ospedaliere”: le cure mediche **soppresso**
che possono essere fornite esclusivamente
nell’ambito di una struttura medica e che,
in linea di massima, richiedono che la
persona che le riceve venga ospitata in
questa stessa struttura; la denominazione,
l’organizzazione e le modalità di
finanziamento della struttura in questione
sono indifferenti ai fini della qualifica di
questo tipo di cure;

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con le modifiche proposte ai considerando 14, 53, 54, 55, 56, 57 e all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, punto 10, all'articolo 17, punto 18 e all'articolo 23, che mirano ad escludere i servizi sanitari dall'ambito della normativa in esame. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento adeguato per disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto preferibile adottare una legislazione specifica sui servizi sanitari e il miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento 48
Articolo 4, punto 13 bis) (nuovo)

13 bis) "membro di una professione sanitaria regolamentata": operatore di una professione regolamentata che esercita un'attività il cui oggetto sia di fornire servizi per la diagnosi o la terapia delle malattie, per esempio servizi medici, paramedici e farmaceutici;

Motivazione

Risulta necessario definire lo statuto degli operatori sanitari al fine di delimitare l'esclusione dei servizi introdotti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c quater) (nuova).

Emendamento 49
Articolo 5, paragrafo 3

3. Il paragrafo 2 non si applica **ai documenti di cui all'articolo 46** della direttiva .../.../CE

3. Il paragrafo 2 non si applica **alle disposizioni** della direttiva .../.../CE del

del Parlamento europeo e del Consiglio [70] **ed all'articolo 45, paragrafo 3**, della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio [71].

Parlamento europeo e del Consiglio [70] e della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio [71].

Motivazione

Si possono applicare anche altre disposizioni di queste due direttive in corso di adozione; occorre pertanto poter fare riferimento alle direttive nel loro complesso, ove necessario, e non a disposizioni specifiche delle stesse.

Emendamento 50

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) le disposizioni ambientali applicabili al servizio, il diritto del lavoro e le condizioni minime di lavoro relative al servizio di cui trattasi, le vigenti disposizioni nel settore della tutela dei consumatori nonché le disposizioni sanitarie e di sicurezza.

Motivazione

E' oltremodo difficile per il prestatore di servizi straniero reperire le disposizioni vigenti nel paese in cui opera per cui è necessario che egli possa procurarsi anche presso lo sportello unico le informazioni sulle disposizioni ambientali e sulle condizioni di lavoro.

Emendamento 51

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

b) la necessità di un regime di autorizzazione è obiettivamente giustificata da motivi imperativi di interesse generale;

b) la necessità di un regime di autorizzazione è obiettivamente giustificata da motivi imperativi di interesse generale. ***Tali motivi imperativi possono comprendere, senza limitarsi ad esse, considerazioni di salute pubblica, la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, la protezione dell'ambiente, la preservazione del patrimonio culturale e la realizzazione di ogni obiettivo di politica pubblica che non contravvenga al trattato;***

Motivazione

La formulazione proposta è troppo vaga e generica e lascia una eccessiva discrezionalità ai tribunali. Comprendendo un elenco non esaustivo, la direttiva fornirà orientamenti senza diventare troppo restrittiva.

Emendamento 52
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

c) l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, ***in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.***

c) l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva.

Motivazione

La formulazione proposta è troppo restrittiva. Motivi diversi da quelli indicati potrebbero far ritenere che una misura meno restrittiva non sarebbe efficace.

Emendamento 53
Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis) Fatti salvi gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nell'applicazione della propria procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della preservazione del patrimonio culturale e della realizzazione di ogni obiettivo di politica pubblica che non contravvenga al trattato.

Motivazione

Quando la prestazione di un servizio può avere conseguenze sulla salute pubblica, sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, sull'ambiente, sul patrimonio culturale di uno Stato membro o su altre considerazioni fondamentali che non rientrano in una sfera puramente commerciale, è ragionevole che gli Stati membri applichino criteri non commerciali come elementi della procedura di selezione, a condizione che, in tutti i casi, essi non siano discriminatori e non contravvengano al trattato.

Emendamento 54
Articolo 13, paragrafo 3

3. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere tali da garantire agli interessati che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole precedentemente fissato e reso pubblico.

3. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere tali da garantire agli interessati che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole precedentemente fissato e reso pubblico. ***Il periodo autorizzato tra la domanda e la concessione o il rifiuto dell'autorizzazione è sufficiente a permettere un'effettiva consultazione di tutte la parti che possono essere interessate dalla decisione, tenendo conto di ogni ripercussione per la salute pubblica, la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, la protezione dell'ambiente, la preservazione del patrimonio culturale e la realizzazione di ogni obiettivo di politica pubblica che non contravvenga al trattato.***

Motivazione

I cittadini, come individui interessati o come organizzazioni della società civile, hanno il diritto di comunicare le loro opinioni alle autorità nei casi in cui l'autorizzazione o la mancata autorizzazione della prestazione di un servizio possa avere conseguenze per la salute pubblica o dei lavoratori, per la protezione dell'ambiente o del patrimonio culturale o per la realizzazione di altri legittimi obiettivi politici.

Emendamento 55
Articolo 13, paragrafo 4

4. In mancanza di risposta entro il termine di cui al paragrafo 3 l'autorizzazione deve essere considerata come concessa. Per talune attività specifiche può tuttavia essere previsto un regime diverso se obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. ***soppresso***

Motivazione

Non è possibile prevedere la concessione automatica dell'autorizzazione in caso di mancato rispetto del termine fissato nella ricevuta di ricezione. Occorre considerare anche la

necessità per le autorità di disporre delle condizioni migliori per procedere a un esame adeguato della domanda, pur nella consapevolezza che esse devono deliberare la propria decisione il prima possibile.

Emendamento 56
Articolo 13, paragrafo 5, lettera c)

c) la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come concessa. **soppresso**

Motivazione

Emendamento logicamente legato a quello concernente l'articolo 13, paragrafo 4.

Emendamento 57
Articolo 14, punto 5

5) l'applicazione caso per caso di un controllo economico consistente nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una necessità economica o di una domanda di mercato, nella valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o nella valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente; **soppresso**

Motivazione

Il trattato non giustifica o prevede l'effettivo divieto, nei confronti degli Stati membri e dei loro poteri pubblici, di definire e perseguire obiettivi di pianificazione economica nell'interesse pubblico, come previsto dal paragrafo 14. Il ricorso abusivo a tali attività per imporre condizioni che sono, in realtà, discriminatorie o in conflitto con il trattato è già, effettivamente, vietato dal trattato. Il divieto di cui al presente paragrafo è, pertanto, sproporzionato.

Emendamento 58
Articolo 14, punto 8

8) l'obbligo di essere stato iscritto per un determinato periodo nei registri degli Stati **soppresso**

membri in questione o di aver esercitato l'attività sul loro territorio per un determinato periodo.

Emendamento 59
Articolo 15, paragrafo 1

1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e ***provvedono affinché*** tali requisiti ***siano*** conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. ***Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.***

1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e ***precisano se*** tali requisiti ***sono*** conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Motivazione

Risulta necessario avanzare gradualmente in materia di valutazione di taluni requisiti concernenti la liberalizzazione dei servizi. L'adeguamento dei requisiti nazionali a quelli di cui al paragrafo 3, ove necessaria, non deve avvenire in modo precipitato e a scapito dell'obiettivo di armonizzare le legislazioni.

Emendamento 60
Articolo 15, paragrafo 3, alinea

3. Gli Stati membri ***verificano che*** i requisiti di cui al paragrafo 2 ***soddisfino*** le condizioni seguenti:

3. Gli Stati membri ***precisano se*** i requisiti di cui al paragrafo 2 ***soddisfano*** le condizioni seguenti:

Motivazione

Emendamento logicamente legato a quello concernente l'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento 61
Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Le informazioni raccolte a norma della disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo devono consentire di migliorare le condizioni di accesso e di qualità dei servizi. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione e il Parlamento europeo, favoriscono l'adozione di misure o disposizioni

nazionali volte a migliorare la qualità dei servizi e il relativo accesso nel rispettivo territorio

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 15, paragrafo 1.

Il lavoro di valutazione non deve inevitabilmente portare alla soppressione di tutti o di alcuni dei requisiti in questione, i quali servono essenzialmente per garantire l'interesse pubblico. Le informazioni devono consentire di armonizzare le condizioni tra gli Stati membri, ma anche e soprattutto puntare all'obiettivo di migliorare continuamente i servizi, il relativo accesso e qualità, onde assicurare ai nostri concittadini condizioni di esistenza degne delle nostre società e del modello sociale europeo.

Emendamento 62
Articolo 16

Principio del paese d'origine.

soppresso

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi siano soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine applicabili all'ambito regolamentato.

Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore.

2. Lo Stato membro d'origine è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro.

3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

- b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio;**
- c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una persona autorizzata;**
- d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;**
- e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio;**
- f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;**
- g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;**
- h) i requisiti relativi all'uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazione del servizio;**
- i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 20, all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 25, paragrafo 1.**

Motivazione

Il principio del paese di origine previsto nell'articolo è un incentivo legale a delocalizzare le imprese nei paesi in cui i requisiti fiscali, sociali e ambientali sono meno rigorosi e a costituire in essi imprese "casella postale" che, a partire dalla loro sede sociale, potranno annidarsi nell'intero territorio dell'Unione europea in condizioni tali da sfidare ogni concorrenza. Ne risulterà una pressione terribile sui paesi i cui standard sociali, fiscali e ambientali proteggono maggiormente l'interesse generale. Pertanto risulta opportuno sopprimere l'intero articolo.

**Deroghe generali al principio del paese
d'origine**

soppresso

L'articolo 16 non si applica:

- 1) ai servizi postali di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;**
- 2) ai servizi di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- 3) ai servizi di distribuzione di gas di cui all'articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- 4) ai servizi di distribuzione dell'acqua;**
- 5) alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE;**
- 6) alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- 7) alle materie disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio [76];**
- 8) alle disposizioni dell'articolo [...] della direttiva .../.../CE [relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali];**
- 9) alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 che determinano la legislazione applicabile;**
- 10) alle disposizioni della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e che abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,]**

che prevedono formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità competenti degli Stati membri ospitanti;

11) in caso di distacco di cittadini di paesi terzi, all'obbligo di visto di breve durata imposto dallo Stato membro di distacco alle condizioni precisate all'articolo 25, paragrafo 2;

12) al regime di autorizzazione previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio;

13) ai diritti d'autore e diritti connessi, ai diritti di cui alla direttiva 87/54/CEE del Consiglio [78] e alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [79] nonché ai diritti di proprietà industriale;

14) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;

15) al controllo legale dei conti;

16) ai servizi che nello Stato membro nel quale il prestatore si sposta per fornire il servizio sono oggetto di un regime di divieto totale giustificato da ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica;

17) ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore direttamente connessi alle caratteristiche particolari del luogo nel quale il servizio viene prestato, il rispetto dei quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica o la protezione della salute pubblica o dell'ambiente;

18) al regime di autorizzazione relativo al rimborso delle cure ospedaliere;

19) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;

20) alla libertà degli interessati di scegliere il diritto applicabile al loro contratto;

21) ai contratti conclusi dai consumatori aventi per oggetto la fornitura di servizi se

ed in quanto le disposizioni che li regolano non sono completamente armonizzate a livello comunitario;

22) alla validità formale dei contratti che creano o trasferiscono diritti sui beni immobili, qualora tali contratti siano soggetti a requisiti formali imperativi in base al diritto dello Stato membro nel quale il bene immobile è situato;

23) alla responsabilità extracontrattuale del prestatore in caso di infortunio occorso nell'ambito della sua attività ad una persona nello Stato membro in cui si sposta il prestatore.

Motivazione

Il principio del paese di origine previsto nell'articolo è un incentivo legale a delocalizzare le imprese nei paesi in cui i requisiti fiscali, sociali e ambientali sono meno rigorosi e a costituire in essi imprese "casella postale" che, a partire dalla loro sede sociale, potranno annidarsi nell'intero territorio dell'Unione europea in condizioni tali da sfidare ogni concorrenza. Ne risulterà una pressione terribile sui paesi i cui standard sociali, fiscali e ambientali proteggono maggiormente l'interesse generale.

Pertanto risulta opportuno sopprimere gli articoli riguardanti il principio del paese di origine.

Emendamento 64 Articolo 18

Deroghe transitorie al principio del paese d'origine **soppresso**

1. L'articolo 16 non si applica nel corso di un periodo transitorio:

a) alle modalità di esercizio del trasporto di fondi;

b) alle attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse;

c) all'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) del presente articolo cessano di applicarsi al momento dell'entrata in vigore delle misure di armonizzazione di cui

all'articolo 40, paragrafo 1, e comunque dopo il 1° gennaio 2010.

3. La deroga di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo cessa di applicarsi al momento dell'entrata in vigore della misura di armonizzazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

Motivazione

Il principio del paese di origine previsto nell'articolo è un incentivo legale a delocalizzare le imprese nei paesi in cui i requisiti fiscali, sociali e ambientali sono meno rigorosi e a costituire in essi imprese "casella postale" che, a partire dalla loro sede sociale, potranno annidarsi nell'intero territorio dell'Unione europea in condizioni tali da sfidare ogni concorrenza. Ne risulterà una pressione terribile sui paesi i cui standard sociali, fiscali e ambientali proteggono maggiormente l'interesse generale.

Pertanto risulta opportuno sopprimere gli articoli riguardanti il principio del paese di origine.

Emendamento 65

Articolo 19

Deroghe al principio del paese d'origine per casi individuali

soppresso

1. In deroga all'articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative ad uno dei settori seguenti:

- a) la sicurezza dei servizi, compresi gli aspetti legati alla sanità pubblica;***
- b) l'esercizio di una professione sanitaria;***
- c) la tutela dell'ordine pubblico, in particolare gli aspetti legati alla protezione dei minori.***

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese esclusivamente nel rispetto della procedura di assistenza reciproca prevista all'articolo 37 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le disposizioni nazionali a norma delle quali è preso il provvedimento non sono oggetto di un'armonizzazione comunitaria***

relativa ai settori di cui al paragrafo 1;

b) la misura deve proteggere maggiormente il destinatario rispetto a quella che prenderebbe lo Stato membro d'origine in virtù delle sue disposizioni nazionali;

c) lo Stato membro d'origine non ha preso misure o ha preso misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 37, paragrafo 2;

d) la misura deve essere proporzionata.

3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicazione delle disposizioni che garantiscono la libera circolazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà previste dalle norme comunitarie.-

Motivazione

Il principio del paese di origine previsto nell'articolo è un incentivo legale a delocalizzare le imprese nei paesi in cui i requisiti fiscali, sociali e ambientali sono meno rigorosi e a costituire in essi imprese "casella postale" che, a partire dalla loro sede sociale, potranno annidarsi nell'intero territorio dell'Unione europea in condizioni tali da sfidare ogni concorrenza. Ne risulterà una pressione terribile sui paesi i cui standard sociali, fiscali e ambientali proteggono maggiormente l'interesse generale. Pertanto risulta opportuno sopprimere gli articoli riguardanti il principio del paese di origine.

Emendamento 66 Articolo 20, lettera b)

b) limiti alle possibilità di detrazione fiscale o alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro ***o in funzione del luogo di esecuzione della prestazione;***

b) limiti alle possibilità di detrazione fiscale o alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro;

Motivazione

È ragionevole che gli Stati membri ricorrano a detrazioni fiscali e assistenza finanziaria per incoraggiare o scoraggiare talune attività economiche, ad esempio, in aree di particolare bellezza naturale o interesse scientifico, aree svantaggiate e così via. Ove tali misure siano conformi al trattato, esse dovrebbero ovviamente essere riconosciute in quanto validi strumenti politici.

Emendamento 67
Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Eventuali misure di restrizione motivate da ragioni attinenti all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla protezione dell'ambiente o della salute pubblica non sono in contrasto con le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Motivazione

Nel contesto dei servizi sanitari l'applicazione del principio di non discriminazione del destinatario comporta problemi. Molti sistemi sanitari sono basati sulla pianificazione dell'offerta di assistenza e non sulla domanda (libero accesso per tutti i cittadini, senza discriminazioni). Nel quadro della nuova direttiva a un ente che si fosse impegnato tramite contratto stipulato con un sistema sanitario straniero a accogliere pazienti di un altro Stato membro le autorità dello Stato membro di destinazione non potrebbero imporre di assistere in via prioritaria pazienti del proprio bacino di utenza, mentre proprio la pianificazione dell'offerta di assistenza ha lo scopo di coprire le necessità della popolazione di detto bacino di utenza.

Emendamento 68
Articolo 23

Assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie

soppresso

Gli Stati membri non possono subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'assunzione degli oneri finanziari delle cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro se gli oneri relativi a tali cure, qualora quest'ultime fossero state dispensate sul loro territorio, sarebbero stati assunti dal loro sistema di sicurezza sociale;

Le condizioni e le formalità a cui gli Stati membri sottopongono sul loro territorio la concessione di cure non ospedaliere, quali in particolare l'obbligo di consultare un medico generico prima di uno specialista o le modalità di copertura di determinate cure dentistiche, possono essere opposte al paziente, al quale le cure non ospedaliere sono state fornite in un altro Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché

L'autorizzazione per l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro non sia negata qualora tali cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione e non possano essere dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del probabile decorso della malattia.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro non sia inferiore a quella prevista dal loro sistema di sicurezza sociale per cure analoghe fornite sul territorio nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i propri regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure fornite in un altro Stato membro siano conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con le modifiche proposte ai considerando 14, 53, 54, 55, 56, 57 e all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, punto 10, all'articolo 17, punto 18 e all'articolo 23, che mirano ad escludere i servizi sanitari dall'ambito della presente legislazione. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento adeguato per disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto preferibile adottare una legislazione specifica sui servizi sanitari e il miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento 69

Articolo 24, paragrafo 1, comma 2

Tuttavia, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo, per le questioni di cui all'articolo 17, punto 5), i seguenti obblighi:

soppresso

a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione

dalle sue autorità competenti o di essere registrato presso di esse o altro obbligo equivalente;

b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un'attività di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE che possono essere mantenute fino al 31 dicembre 2008;

c) l'obbligo di disporre di un rappresentante sul suo territorio;

d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili.

Motivazione

A condizione che le regole imposte siano conformi ai requisiti del trattato è ragionevole consentire ad uno Stato membro di accordare ovvero ritirare autorizzazioni per attività economiche svolte nel suo territorio. L'obiettivo del mercato interno unico è quello di evitare discriminazioni, in questo caso, tra prestatori di servizi stabiliti in qualsiasi parte della Comunità. Tale misura è sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

Emendamento 70

Articolo 24, paragrafo 2, comma 2

Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine assiste lo Stato membro di distacco per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di distacco **le informazioni di cui al primo comma qualora venga a conoscenza di fatti precisi** che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine assiste lo Stato membro di distacco per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di distacco fatti precisi **di qualsiasi genere** che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro.

Motivazione

A condizione che le regole imposte siano conformi ai requisiti del trattato è ragionevole consentire ad uno Stato membro di accordare ovvero ritirare autorizzazioni per attività economiche svolte nel suo territorio. L'obiettivo del mercato interno unico è quello di evitare discriminazioni, in questo caso, tra prestatori di servizi stabiliti in qualsiasi parte della Comunità. Tale misura è sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

Emendamento 71
Articolo 26, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo)

Quando il servizio in questione deve essere offerto al pubblico in generale, gli Stati membri assicurano che le informazioni siano fornite in una forma e in un linguaggio tali da non richiedere una conoscenza specifica del servizio da fornire e da risultare comprensibili a qualsiasi persona che sappia leggere e scrivere.

Motivazione

Le informazioni non hanno alcuna utilità se non sono comprese e i consumatori devono poter disporre di informazioni chiare, esposte in termini accessibili anche ai profani.

Emendamento 72
Articolo 28, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Quando il servizio in questione deve essere offerto al pubblico in generale, lo Stato membro nel quale il servizio deve essere prestato assicura che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in una forma e in un linguaggio tali da non richiedere una conoscenza specifica del servizio da fornire e da risultare comprensibili a qualsiasi persona che sappia leggere e scrivere.

Motivazione

Le informazioni non hanno alcuna utilità se non sono comprese e i consumatori devono poter disporre di informazioni chiare, esposte in termini accessibili anche ai profani.

Emendamento 73
Articolo 29, paragrafo 1

1. Gli Stati membri sopprimono i divieti totali delle comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate. *soppresso*

Motivazione

La regolamentazione delle comunicazioni commerciali di taluni professionisti è stata ritenuta necessaria per lungo tempo da alcuni Stati membri, fornendo essa un contributo alla protezione del consumatore nonché all'integrità e alla dignità dei professionisti stessi. La misura in cui ciò si applica in uno Stato membro dipende da un certo numero di fattori, compresi taluni aspetti della cultura e della tradizione nazionale. Non è opportuno che la Commissione tenti di stabilire una così ampia interpretazione delle sue responsabilità in termini di promozione del mercato interno e che inizi ad interferire in questioni che rientrano, giustamente, nelle competenze esclusive degli Stati membri.

Emendamento 74 Articolo 29, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali provenienti dalle professioni regolamentate rispettino le regole professionali conformi al diritto comunitario riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale in funzione della specificità di ciascuna professione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali provenienti dalle professioni regolamentate, **qualora siano autorizzate**, rispettino le regole professionali conformi al diritto comunitario riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale in funzione della specificità di ciascuna professione.

Motivazione

La regolamentazione delle comunicazioni commerciali di taluni professionisti è stata ritenuta necessaria per lungo tempo da alcuni Stati membri, fornendo essa un contributo alla protezione del consumatore nonché all'integrità e alla dignità dei professionisti stessi. La misura in cui ciò si applica in uno Stato membro dipende da un certo numero di fattori, compresi taluni aspetti della cultura e della tradizione nazionale. Non è opportuno che la Commissione tenti di stabilire una così ampia interpretazione delle sue responsabilità in termini di promozione del mercato interno e che inizi ad interferire in questioni che rientrano, giustamente, nelle competenze esclusive degli Stati membri.

Emendamento 75 Articolo 31, paragrafo 5

5. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l'informazione del destinatario e la qualità dei servizi.

5. Gli Stati membri, **in collaborazione con** la Commissione, incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l'informazione del destinatario e la qualità

dei servizi.

Motivazione

Risulta opportuno attuare diverse azioni già a livello nazionale e occorre altresì che le organizzazioni professionali incoraggino i propri aderenti a procedere alla valutazione dei loro servizi. In diversi Stati membri numerose organizzazioni hanno avviato siffatte iniziative, i cui primi risultati tangibili saranno disponibili soltanto tra qualche anno.

Emendamento 76

Articolo 31, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Le azioni volontarie adottate in virtù di tale articolo non compromettono in alcun modo il diritto degli Stati membri di introdurre, entro i limiti imposti dal trattato e a condizione che tali azioni non siano discriminatorie e sproporzionate, norme e regole obbligatorie a disciplina dei singoli servizi. Tali norme e regole obbligatorie possono comprendere ma non solo limitate ad essi, criteri obbligatori di alta qualità e direttrici in termini di trattamento per quanto riguarda i servizi sanitari prestati sul loro territorio, criteri obbligatori di alta qualità per l'assistenza in istituti di persone che, si tratti di anziani, infermi o bambini, non possono vivere in modo indipendente, nonché norme e regole obbligatorie a tutela dell'interesse pubblico o che perseguano un obiettivo politico in conformità del trattato.

Motivazione

Le procedure volontarie proposte sono particolarmente inadeguate nel caso dei servizi sanitari e assistenziali e il diritto degli Stati membri di controllare la qualità dei servizi prestati sul loro territorio non dovrebbe essere messo in dubbio. Nel contesto della presente direttiva ciò implica l'esigenza di un paragrafo aggiuntivo che attiri l'attenzione su tale punto.

Emendamento 77

Articolo 35, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Tali disposizioni integrano e fanno salvo il diritto di uno Stato membro di

controllare e regolamentare, in conformità degli obblighi derivanti dal trattato e dalla legislazione comunitaria, la prestazione di servizi all'interno del suo territorio.

Motivazione

A condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il servizio deve essere prestato siano conformi al trattato, è ragionevole consentire ad uno Stato membro di imporre condizioni sulle attività economiche svolte nel suo territorio. Non ci si può attendere ragionevolmente che le autorità di un altro Stato membro garantiscano un controllo efficace dei prestatori di servizi laddove il servizio in questione è fornito in un altro Stato membro. Una cooperazione del genere prescritto sarebbe nondimeno utilissima quale supplemento ad una legislazione e un controllo efficaci.

Emendamento 78

Articolo 36, paragrafo 2, comma 1

Su richiesta dello Stato membro d'origine, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini sul posto necessarie per garantire l'efficacia del controllo ***dello Stato membro d'origine*** ed intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nel proprio Stato membro.

Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini sul posto necessarie per garantire l'efficacia del controllo ed intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nel proprio Stato membro.

Motivazione

A condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il servizio deve essere prestato siano conformi al trattato, è ragionevole consentire ad uno Stato membro di imporre condizioni sulle attività economiche svolte nel suo territorio. Non ci si può attendere ragionevolmente che le autorità di un altro Stato membro garantiscano un controllo efficace dei prestatori di servizi laddove il servizio in questione è fornito in un altro Stato membro. Il principio del paese d'origine è tanto sproporzionato quanto inapplicabile e può solo indebolire requisiti giuridici ragionevoli e proporzionati intesi a tutelare il pubblico interesse.

Emendamento 79

Articolo 36, paragrafo 2, comma 2, lettera a)

a) consistano esclusivamente in constatazioni fattuali e non diano luogo ad alcun altro provvedimento nei confronti del prestatore, salvo le deroghe per casi

soppresso

individuali di cui all'articolo 19;

Motivazione

A condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro del quale il servizio deve essere prestato siano conformi al trattato, è ragionevole consentire ad uno Stato membro di imporre condizioni sulle attività economiche svolte nel suo territorio. Non ci si può attendere ragionevolmente che le autorità di un altro Stato membro garantiscano un controllo efficace dei prestatori di servizi laddove il servizio in questione è fornito in un altro Stato membro. Il principio del paese d'origine è tanto sproporzionato quanto inapplicabile e può solo indebolire requisiti giuridici ragionevoli e proporzionati intesi a tutelare il pubblico interesse.

Emendamento 80

Articolo 37, paragrafo 1

1. Qualora uno Stato membro intenda prendere una delle misure di cui all'articolo 19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, **fatte salve** le procedure giudiziarie.

1. Qualora uno Stato membro intenda prendere una delle misure di cui all'articolo 19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, **fatti salvi il diritto di quello Stato membro di adottare azioni direttamente contro il prestatore del servizio o** le procedure giudiziarie.

Motivazione

Non ci si può attendere ragionevolmente che le autorità di un altro Stato membro garantiscano un controllo efficace dei prestatori di servizi laddove il servizio in questione è fornito in un altro Stato membro. Il principio del paese d'origine è tanto sproporzionato quanto inapplicabile e può solo indebolire requisiti giuridici ragionevoli e proporzionati intesi a tutelare la salute pubblica, l'ambiente ed altri aspetti vitali del pubblico interesse.

Emendamento 81

Articolo 39, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, **adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare** l'elaborazione, nel rispetto del diritto comunitario, di codici di condotta a livello comunitario, in particolare nei settori seguenti:

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, **incoraggiano, sulla base dei codici nazionali di condotta,** l'elaborazione, nel rispetto del diritto comunitario, di codici di condotta a livello comunitario, **in tutte le lingue ufficiali dell'Unione,** in particolare nei settori seguenti:

Motivazione

Taluni codici nazionali di condotta sono stati inseriti nelle legislazioni nazionali, assumendo così un carattere vincolante. Risulta indispensabile ispirarsi ad essi e assicurare la compatibilità dei differenti codici comunitari con gli stessi e non soltanto il rispetto del diritto comunitario.

Emendamento 82

Articolo 39, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Tali codici di condotta non pregiudicano i requisiti giuridici esistenti imposti ai prestatori di servizi dagli Stati membri, a condizione che tali requisiti siano conformi agli obblighi imposti agli Stati membri dal trattato e dalla legislazione comunitaria vigente.

Motivazione

I codici di condotta professionali costituiscono utili appendici alla regolamentazione giuridica e ai controlli ma non possono sostituirli.

Emendamento 83

Articolo 40, paragrafo 1, lettera b)

b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse, alla luce di una relazione della Commissione e di un'ampia consultazione delle parti interessate; **soppresso**

Motivazione

Il gioco d'azzardo investe, per definizione, questioni attinenti alla sanità, all'ordine pubblico e alle moralità, e pertanto, con l'eccezione delle responsabilità di cui all'articolo 152 del trattato, esula totalmente dalle competenze delle Istituzioni comunitarie. Esso deve restare nelle competenze degli Stati membri che devono poter regolamentare tale settore nel modo che ritengono più opportuno. Non è appropriato pertanto citarlo ad esempio in tale paragrafo.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui servizi nel mercato interno
Riferimenti	2004/0001(COD)
Commissione competente per il merito	IMCO
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	ENVI 16.9.2004
Cooperazione rafforzata	No
Relatore per parere Nomina	Kartika Tamara Liotard 16.9.2004
Esame in commissione	23.11.2004
Approvazione degli emendamenti	15.3.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 47 contrari: 5 astensioni: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Kläß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Adriana Poli Bortone, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Åsa Westlund
Supplenti presenti al momento della votazione finale	María del Pilar Ayuso González, David Casa, Bairbre de Brún, Hélène Goudin, Vasco Graça Moura, Roger Helmer, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Kartika Tamara Liotard, Sonik, María Sornosa Martínez, Åsa Westlund
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Martine Roure

27.4.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Relatore per parere: Jorgo Chatzimarkakis

BREVE MOTIVAZIONE

Nella Comunità il settore dei servizi rappresenta oltre il 70% del PIL nonché la maggior parte dei posti di lavoro. Nel contempo, si tratta di un settore dalle enormi potenzialità di crescita anche in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona. E' pertanto deplorabile che dieci anni dopo il previsto completamento del mercato interno, sia ancora lontana la realizzazione di un mercato unico europeo dei servizi. I fornitori di servizi spesso vedono il loro accesso ai mercati di altri Stati membri ostacolato da formalità complesse e sovente incomprensibili, duplicazioni di requisiti e restrizioni nazionali sproporzionate. Ciò limita le possibilità di espansione delle società innovative, e in particolare delle PMI. E i consumatori, dal canto loro, si ritrovano a subire prezzi elevati e la mancanza di una vera scelta.

Realizzare un mercato interno dei servizi significa migliorare la flessibilità dell'economia, favorire la competitività e creare benessere e posti di lavoro.

Mentre taluni comparti del settore dei servizi (telecomunicazioni, servizi audiovisivi e finanziari, ecc.) sono già oggetto di direttive specifiche, i rimanenti comparti sono per loro natura talmente diversi e dinamici che non possono essere definiti in modo specifico. Pertanto è positivo che la scelta sia caduta sullo strumento giuridico della direttiva quadro, anche se l'eterogeneità e la conseguente ampiezza del campo di applicazione della direttiva quadro proposta crea anche alcuni problemi di definizione, di mancanza di chiarezza per quanto riguarda il campo di applicazione, di effetti collaterali indesiderati per taluni settori minori e l'inevitabile esigenza di disposizioni speciali ed eccezioni alle regole. Per ben legiferare e anche per il buon funzionamento della proposta direttiva, è importante che tali definizioni e delimitazioni siano il più possibile chiare.

La proposta si basa sul principio del paese d'origine, in base al quale un prodotto (o in questo

caso, un servizio) fornito legalmente in uno Stato membro non è soggetto a restrizioni da parte di un altro Stato membro qualora ciò dia luogo a una barriera commerciale ingiustificata. Tale principio è essenziale per il funzionamento del mercato interno e dovrebbe pertanto essere chiaramente definito nella direttiva, il che invece non avviene. Il principio non dovrebbe essere indebolito da deroghe, nonostante l'ampio campo di applicazione della proposta. Va da sé che ciò richiede un'efficace cooperazione tra le autorità degli Stati membri per garantire un controllo e una tutela dei consumatori adeguati. Nel contempo occorre però evitare oneri eccessivi per i fornitori di servizi. La Comunità ha già assunto molte iniziative volte ad agevolare la cooperazione amministrativa transfrontaliera e ridurre la mole di intralci burocratici (ad esempio mediante la promozione di servizi di e-Government) e la proposta contiene iniziative supplementari atte a rendere più semplice ed efficiente l'amministrazione. Tutte queste iniziative suscitano l'apprezzamento del vostro relatore per parere, ma si potrebbe fare di più introducendo formulari europei armonizzati per le attestazioni e i certificati nonché banche dati a livello dell'Unione contenenti informazioni sui fornitori di servizi che operano da tempo sul mercato, consentendo così alle autorità di esercitare un migliore controllo mediante servizi di e-Government.

A norma della direttiva nessuno Stato membro può essere obbligato a liberalizzare o a privatizzare ulteriori servizi pubblici.

Ciononostante sono sorti equivoci circa l'impatto della liberalizzazione sui diritti dei lavoratori e su settori sensibili quali i servizi di assistenza sanitaria. Potrebbe pertanto essere utile chiarire ciò che prevede il provvedimento proposto e ciò che non prevede. Il vostro relatore per parere propone una clausola che precisi che "la direttiva non incide sulle misure adottate a livello comunitario o nazionale volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e a garantire la difesa del pluralismo".

In primo luogo, la direttiva proposta non riduce i diritti dei lavoratori o facilita in altro modo il "dumping sociale". Qualsiasi distacco di lavoratori in un altro Stato membro deve rispettare le condizioni di lavoro dello Stato membro di distacco, comprese le norme in materia di salario minimo, orario di lavoro e congedi.

Secondo, la proposta di direttiva non impedisce allo Stato membro di distacco di definire e applicare norme nazionali in materia. Esso può sempre effettuare controlli sul posto e richiedere tutte le informazioni pertinenti dalla società che ha distaccato lavoratori sul suo territorio o dalle autorità competenti nel paese di origine. Dopotutto il vostro relatore si compiace positivamente l'approccio organico per quanto riguarda le eccezioni chiaramente definite dalla Corte di giustizia europea poiché si tratta di una condizione essenziale per il completamento del mercato interno.

Infine, si presuppone che il principio del paese di origine si applicherà alle procedure di autorizzazione di un servizio nei paesi destinatari, ma che il controllo delle modalità alle quali un servizio è prestato continuerà ad essere disciplinato dalle leggi dei paesi destinatari.

Per rendere tale impostazione applicabile a tutti gli Stati membri e a tutti i settori, un possibile approccio potrebbe essere la graduale introduzione del principio del paese di origine per talune questioni sensibili con scadenze ben definite onde consentire il consolidamento dei meccanismi di cooperazione amministrativa.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Un mercato dei servizi competitivo è essenziale per migliorare la crescita economica e l'occupazione nell'UE. Attualmente un'ampia gamma di barriere al mercato interno impediscono a molte società di servizi, in particolare PMI, di espandersi oltre i confini nazionali e di godere pienamente del mercato interno. Ciò pregiudica la competitività globale non soltanto dei fornitori di servizi dell'UE, ma anche del settore industriale che dipende in misura crescente da servizi di elevata qualità. Inoltre un mercato non discriminatorio recante l'obbligo per gli Stati membri di rimuovere le restrizioni sull'uso di servizi transfrontalieri associato a requisiti più severi in materia di trasparenza e informazione per i fornitori di servizi offrirebbe ai consumatori europei migliori servizi a prezzi più bassi pur preservando i loro diritti in qualità di utenti di servizi.

Emendamento 2
Considerando 7

(7) Occorre riconoscere l'importanza del ruolo degli ordini professionali e delle associazioni professionali nella disciplina delle attività di servizi e nell'elaborazione delle norme professionali.

(7) Occorre riconoscere l'importanza del ruolo degli ordini professionali e delle associazioni professionali nella disciplina delle attività di servizi e nell'elaborazione delle norme professionali, **senza tuttavia frapporre ostacoli alla crescente**

¹ GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

concorrenza fra i vari operatori.

Motivazione

E' importante sottolineare che, pur riconoscendo speciali circostanze la direttiva mira, in ultima analisi, a promuovere la concorrenza.

Emendamento 3

Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi di interesse economico generale e non si applica ai regimi di aiuti concessi dagli Stati membri, in particolare in campo sanitario e sociale e nel settore della cultura e dell'audiovisivo, che sono disciplinati dal Titolo VI, Capo 1 del trattato relativo alle regole di concorrenza.

Emendamento 4

Considerando 7 ter (nuovo)

(7 ter) In un'Europa che vuole conquistare la competitività, occorre creare agevolazioni ed evitare ostacoli alla formazione continua nel settore privato.

Motivazione

Per realizzare gli obiettivi della strategia di Lisbona è necessario dare un forte impulso alla formazione permanente dei professionisti.

Emendamento 5

Considerando 7 quater (nuovo)

(7 quater) Per quanto concerne i servizi d'interesse generale, la direttiva si applica soltanto ai servizi di interesse economico generale, vale a dire ai servizi di carattere

economico. Inoltre, taluni servizi di interesse economico generale, quali i servizi in materia di trasporti, sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva. La direttiva non pregiudica la libertà degli Stati membri di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi di interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati e a quali obblighi specifici essi sono soggetti. La presente direttiva non riguarda il seguito dato al Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale.

Motivazione

La direttiva non si applica ai servizi pubblici.

Emendamento 6 Considerando 12

(12) Poiché i servizi di trasporto sono già oggetto di una serie di norme comunitarie specifiche in materia, è opportuno escludere tali servizi dal campo di applicazione della presente direttiva ***nella misura in cui essi sono disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o 80, paragrafo 2 del trattato.*** La presente direttiva si applica invece ***ai servizi che non sono disciplinati da norme specifiche in tema di trasporti, come il trasporto di fondi o il trasporto di salme.***

(12) Poiché i servizi di trasporto sono già oggetto di una serie di norme comunitarie specifiche in materia, è opportuno escludere tali servizi dal campo di applicazione della presente direttiva. La presente direttiva si applica invece ***al*** trasporto di fondi ***e al*** trasporto di salme ***dato che in tali settori sono stati riscontrati problemi a livello di mercato interno.***

Motivazione

Dovrebbero essere chiari i tipi di trasporto esclusi dal campo di applicazione della direttiva. Limitarsi ad indicare "nella misura in cui essi sono disciplinati da altre norme comunitarie" non è proprio accurato. Dato che la Commissione non vuole includere il settore dei trasporti nella sua totalità, pare più logico escluderlo integralmente. Altrimenti tale settore sarà disciplinato da inutili norme complesse in quanto i veicoli inferiori alle 3,5 tonnellate ricadono nel campo di applicazione della presente direttiva mentre quelli superiori alle 3,5 tonnellate sono assoggettati ad altre norme comunitarie, il che potrebbe nuovamente dar luogo a situazioni di concorrenza sleale.

Emendamento 7
Considerando 13

(13) I servizi sono già oggetto di un considerevole acquis comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, la radiodiffusione televisiva, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. La presente direttiva viene ad aggiungersi a detto acquis comunitario per completarlo. Quando un servizio è già contemplato in una o più norme comunitarie, la presente direttiva e queste norme si applicano congiuntamente e le disposizioni dell'una si aggiungono a quelle degli altri. È opportuno prevedere alcune deroghe ed altre disposizioni adeguate al fine di evitare incompatibilità e di garantire la coerenza con queste norme comunitarie.

(13) I servizi sono già oggetto di un considerevole acquis comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, la radiodiffusione televisiva, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. La presente direttiva viene ad aggiungersi a detto acquis comunitario per completarlo. Quando un servizio è già contemplato in una o più norme comunitarie, la presente direttiva e queste norme si applicano congiuntamente e le disposizioni dell'una si aggiungono a quelle degli altri. È opportuno prevedere alcune deroghe ed altre disposizioni adeguate al fine di evitare incompatibilità e di garantire la coerenza con queste norme comunitarie.

La presente direttiva non incide su nessuno di questi strumenti esistenti o sulla possibilità per la Comunità di rivedere detti strumenti o di modificare il loro campo di applicazione o il livello di armonizzazione comunitaria.

Motivazione

Va chiarito che la direttiva sui servizi non incide né sulle direttive o sui regolamenti esistenti né sulle modifiche che vi verranno eventualmente apportate in futuro.

Emendamento 8
Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) La presente direttiva non si applica alle professioni e alle attività collegate in permanenza o temporaneamente con l'esercizio dei pubblici poteri in uno Stato membro e che di conseguenza rientrano nelle deroghe previste all'articolo 45 del

trattato.

Emendamento 9
Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis) In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, l'elemento chiave per determinare se un operatore economico ha diritto alla libera prestazione di servizi o alla libertà di stabilimento è lo stabilimento o meno dell'operatore nello Stato membro in cui presta il servizio in questione. Se l'operatore è stabilito nello Stato membro in cui presta i servizi, ha diritto a invocare la libertà di stabilimento. Se invece non è stabilito nello Stato membro di destinazione del servizio, l'operatore economico è un prestatore di servizi transfrontaliero e ha diritto a invocare la libera prestazione di servizi.

Emendamento 10
Considerando 27 bis (nuovo)

(27 bis) In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli obiettivi in materia di sanità pubblica, tutela dei consumatori, salute degli animali e ambiente urbanistico costituiscono motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni applicabili all'assistenza sanitaria o ai servizi sociali. Tuttavia tali regimi di autorizzazione o restrizione non possono discriminare sulla base del paese d'origine del richiedente o essere predisposti in modo tale da contrastare servizi transfrontalieri che ottemperano ai requisiti degli Stati membri. Inoltre i criteri di necessità e di proporzionalità devono sempre essere rispettati.

Emendamento 11
Considerando 28

(28) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio **per la concessione di frequenze di radio analogica o** per la gestione di una infrastruttura idroelettrica, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. I casi in cui il numero di autorizzazioni è limitato per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

(28) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio per la gestione di una infrastruttura idroelettrica, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. I casi in cui il numero di autorizzazioni è limitato per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Motivazione

Le norme relative alla concessione di frequenze radio sono già stabilite nel quadro comunitario per i servizi e le reti di comunicazione elettronica e le risorse e i servizi associati. Il pacchetto Telecom è escluso dal campo di applicazione della direttiva sui servizi, così come dovrebbe esserlo anche la concessione delle frequenze radio.

Emendamento 12
Considerando 29

(29) I motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni di armonizzazione della presente direttiva sono quelli riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte **relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, tra cui** la protezione dei consumatori, dei destinatari di servizi, dei lavoratori o dell'ambiente *urbanistico*.

(29) I motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni di armonizzazione della presente direttiva sono quelli riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte **e riguardano, più specificamente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica, la politica sociale e culturale**, la protezione dei consumatori, dei destinatari di servizi, dei lavoratori, **dell'ambiente, compreso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale e la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico**.

Motivazione

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dovrebbe essere presa in considerazione nella sua totalità, includendo la politica sociale e culturale.

Emendamento 13
Considerando 33 bis (nuovo)

(33 bis) Il risultato del processo di valutazione reciproca varierà in base alla natura delle attività e dell'interesse generale in questione. In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli obblighi soggetti a tale valutazione reciproca potrebbero essere pienamente giustificati qualora essi perseguano obiettivi in materia di sanità pubblica o politica sociale.

Emendamento 14
Considerando 34

(34) Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso ad attività quali i

(34) Devono essere prese in esame i requisiti quali quelli dei regimi relativi agli obblighi di trasmissione (“must carry”) applicabili agli operatori via cavo che, imponendo a un prestatore di servizi intermediario l'obbligo

giochi d'azzardo. Devono **parimenti** essere prese in esame i requisiti quali quelli dei regimi relativi agli obblighi di trasmissione ("must carry") applicabili agli operatori via cavo che, imponendo a un prestatore di servizi intermediario l'obbligo di dare accesso a taluni servizi di particolari prestatori, influiscono sulla sua libera scelta, sulle possibilità di accesso ai programmi via radio e sulla scelta dei destinatari finali.

di dare accesso a taluni servizi di particolari prestatori, influiscono sulla sua libera scelta, sulle possibilità di accesso ai programmi via radio e sulla scelta dei destinatari finali.

Motivazione

Le norme relative agli obblighi di trasmissione ("must carry") sono già definite dalla direttiva 2002/22/CE (Servizio universale). Dal momento che dette norme servono a salvaguardare la diversità culturale e il pluralismo dei media, esse non dovrebbero essere toccate dalla direttiva sui servizi.

Emendamento 15 Considerando 35

(35) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri ad abolire i monopoli esistenti, in particolare per quanto riguarda le lotterie, **né a privatizzare** determinati **settori**.

(35) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri **a liberalizzare servizi di interesse economico generale, a privatizzare enti pubblici che forniscono tali servizi o** ad abolire i monopoli esistenti **per altre attività**, in particolare per quanto riguarda le lotterie **e** determinati **servizi di distribuzione**.

Motivazione

La direttiva non si applica ai servizi pubblici.

Emendamento 16 Considerando 38 bis (nuovo)

(38 bis) La responsabilità del controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine non obbliga le autorità del paese di origine a effettuare esse stesse

verifiche e controlli nel territorio del paese di destinazione. Tali verifiche e controlli sono effettuati dalle autorità del paese di destinazione in conformità degli obblighi di assistenza amministrativa reciproca e delle collaborazioni previsti dalla presente direttiva, compresa la cooperazione elettronica tra autorità nazionali.

Motivazione

L'emendamento è presentato a scopo di chiarificazione.

Emendamento 17
Considerando 41 bis (nuovo)

(41 bis) La deroga al principio del paese di origine per le materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE prevede il diritto per gli Stati membri in cui è prestato il servizio di determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro nonché la distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, compresi i "falsi lavoratori autonomi". A tale proposito, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 39 del trattato è il fatto che durante un determinato periodo di tempo una persona fornisce servizi per conto e sotto la direzione di un'altra persona in cambio di una remunerazione; qualsiasi attività che una persona svolge al di fuori di un rapporto subordinato deve essere classificata come attività svolta a titolo autonomo ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato.

Motivazione

Il considerando chiarisce l'ambito della deroga di cui all'articolo 17, paragrafo 5, riguardante il distacco di lavoratori.

Emendamento 18
Considerando 47 bis (nuovo)

(47 bis) L'applicazione del principio del paese d'origine nel settore dei servizi sanitari dovrebbe avere una portata limitata poiché molti servizi sanitari richiedono l'obbligo dello stabilimento nello Stato membro in cui il servizio è prestato e pertanto tali servizi non possono essere soggetti al principio del paese d'origine. I servizi sanitari transfrontalieri sono inoltre oggetto di importanti deroghe generali al principio del paese d'origine, per quanto riguarda, ad esempio, le qualifiche professionali o le norme d'igiene. Inoltre, in considerazione dell'importanza della tutela della pubblica sicurezza, gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di intervenire caso per caso.

Emendamento 19
Considerando 57 bis (nuovo)

(57 bis) Dato che le modalità e le condizioni applicabili ai lavoratori temporanei sono disciplinate dall'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 96/71/CE, esse sono esenti dall'applicazione del principio del paese di origine nella presente direttiva. Sono inoltre esenti le condizioni relative alla messa a disposizione di lavoratori, comprese le condizioni riguardanti la fornitura di lavoratori da parte di agenzie di lavoro interinale, il che significa che le restrizioni o i divieti previsti dallo Stato membro di distacco possono applicarsi, tra l'altro, in materia di utilizzazione di lavoratori messi a disposizione, limitazioni della durata massima dell'occupazione temporanea, ecc.

Motivazione

Il considerando chiarisce l'ambito delle disposizioni relative al distacco di lavoratori.

Emendamento 20
Considerando 59 bis (nuovo)

(59 bis) Il divieto per le autorità dello Stato membro nel quale è prestato il servizio di richiedere una dichiarazione riguarda unicamente la richiesta sistematica di prelievi dichiarazioni per ogni caso di distacco di lavoratori e non vieta agli Stati membri di richiedere che i fornitori del servizio presentino dichiarazioni o formulari in merito a specifici obblighi di occupazione, quali formulari relativi ai contributi ai fondi per il pagamento delle ferie, a condizione che tali dichiarazioni possano essere rilasciate dopo l'inizio della prestazione del servizio.

Emendamento 21
Considerando 59 ter (nuovo)

(59 ter) La presente direttiva vieta agli Stati membri di richiedere ai fornitori di servizi che distaccano lavoratori sul loro territorio la trasmissione sistematica e la conservazione di tutti i documenti relativi all'impiego solitamente conservati nella sede principale della società. Tuttavia la presente direttiva non si applica ai documenti che nell'ambito del normale rapporto di lavoro sono redatti e conservati sul posto di lavoro, quali le schede orarie, né impedisce alle autorità dello Stato membro di distacco di chiedere direttamente al fornitore del servizio di presentare documenti nel caso di un'ispezione o un controllo o di far applicare coattivamente tale richiesta in caso di inadempimento.

Motivazione

E' importante chiarire che l'articolo 24, paragrafo 2, non impedisce allo Stato membro di

distacco di obbligare il fornitore del servizio o i suoi lavoratori a presentare quanto prima i documenti contenenti le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettere da a) a f), in caso di richiesta da parte delle autorità competenti del paese di distacco.

Emendamento 22
Considerando 60 bis (nuovo)

(60 bis) Gli obblighi riguardanti il distacco di lavoratori si applicano anche al distacco di cittadini di paesi terzi.

Motivazione

E' necessario chiarire che gli obblighi riguardanti il distacco di lavoratori si applicano anche nel caso di distacco di cittadini di paesi terzi.

Emendamento 23
Considerando 66 bis (nuovo)

(66 bis) Il requisito essenziale per un'efficace cooperazione tra Stati membri è un sistema elettronico d'informazione che funzioni correttamente, come IDA, per consentire alle autorità competenti di individuare agevolmente i pertinenti interlocutori negli altri Stati membri e comunicare nonché e scambiare documenti e attestati in modo rapido e affidabile. Gli Stati membri e la Commissione promuovono le misure, in particolare accordi e regolamenti a livello europeo, volti a creare un quadro giuridico sul riconoscimento e l'esecuzione in materia amministrativa.

Motivazione

Affinché la direttiva possa funzionare è indispensabile che eventuali sanzioni dell'ispettorato del lavoro e degli organi di vigilanza del mercato interno possano essere eseguite anche se il reo non si trova sul territorio dell'autorità che ha comminato le sanzioni.

Emendamento 24
Considerando 71 bis (nuovo)

(71 bis) La Comunità può, in particolare, adottare misure giuridiche che obblighino gli Stati membri a cooperare efficacemente sugli aspetti amministrativi dello scambio d'informazioni e dei controlli transfrontalieri. La Comunità può adottare misure giuridiche volte ad evitare la duplicazione dei controlli o della vigilanza nonché la duplicazione delle documentazioni.

Emendamento 25
Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi.

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi.

La presente direttiva non si applica alla liberalizzazione dei servizi d'interesse economico generale riservati ad organismi pubblici o privati, né alla privatizzazione di organismi pubblici che prestano servizi.

La presente direttiva non tratta né l'abolizione dei monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri, che sono disciplinati dalle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato.

La presente direttiva lascia impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale volte a tutelare o promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media.

Emendamento 26
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

a) i servizi **finanziari quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE;**

a) i servizi **di natura bancaria, creditizia e assicurativa, di pensioni professionali o individuali, di investimento o di pagamento;**

Motivazione

I servizi finanziari sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva. È importante tuttavia che venga chiarito cosa include esattamente l'espressione "servizi finanziari".

Emendamento 27
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

c) i servizi di trasporto **qualora siano disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato.**

c) i servizi di trasporto **ad eccezione del trasporto di salme e il trasporto di fondi, fermo restando il rispetto delle norme nazionali in materia di sicurezza e di igiene.**

Emendamento 28
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) i servizi energetici nella misura in cui sono disciplinati da altri strumenti comunitari;

Motivazione

Per evitare incertezza giuridica, le attività coperte dalle direttive in materia di gas ed elettricità non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva in esame.

Emendamento 29
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c ter) (nuova)

c ter) le attività connesse al gioco d'azzardo;

Motivazione

Il gioco d'azzardo non rientra nelle competenze dell'UE e non dovrebbe essere trattato dalla direttiva in esame.

Emendamento 30

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c quater) (nuova)

c quater) i servizi di interesse generale;

Motivazione

I servizi di servizi di interesse generale e i servizi di interesse economico generale dovrebbero essere disciplinati da una direttiva quadro che definisca i loro principi fondamentali e assicuri il loro finanziamento pubblico. Servizi quali quelli sanitario, culturale, radiotelevisivo, sociali o dell'istruzione devono essere esclusi chiaramente dal campo di applicazione della direttiva proposta.

Emendamento 31

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c quinquies) (nuova)

c quinquies) le attività di cui all'articolo 45 del trattato e che partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Motivazione

E' opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva le attività di cui all'articolo 45 del trattato, il quale stabilisce che le attività di competenza dei pubblici poteri non sono soggette alla libertà di stabilimento e sono regolamentate, in virtù del principio di sussidiarietà, dagli Stati.

Emendamento 32

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c sexies) (nuova)

c sexies) i servizi di interesse economico generale.

Motivazione

I servizi di interesse generale e i servizi di interesse economico generale dovrebbero essere disciplinati da una direttiva quadro che definisca i loro principi fondamentali e assicuri il

loro finanziamento pubblico. Servizi quali quelli sanitario, culturale, radiotelevisivo, sociali o dell'istruzione devono essere esclusi chiaramente dal campo di applicazione della direttiva proposta.

Emendamento 33
Articolo 2, paragrafo 3

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale, ***tranne gli articoli 14 e 16 qualora le restrizioni previste da tali articoli non siano disciplinate da norme comunitarie di armonizzazione fiscale.***

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale.

Motivazione

La versione proposta dell'articolo 2, paragrafo 3, lascia intendere che la Commissione ritiene l'imposizione fiscale un onere per la libera circolazione dei servizi. L'autore del presente emendamento esprime il suo disaccordo su tale punto di partenza e si dichiara al contrario convinto che la concorrenza fiscale rappresenti un impulso importante per lo sviluppo della libera circolazione dei servizi. La conseguenza della formulazione proposta sarebbe che solo il paese d'origine avrebbe il diritto di imporre tasse. È perciò opportuno escludere la questione fiscale in generale.

Emendamento 34
Articolo 3, comma 2

L'applicazione della presente direttiva non esclude l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

La presente direttiva lascia impregiudicati gli altri strumenti comunitari applicabili che disciplinano servizi specifici.

Motivazione

Nella sua formulazione attuale, la direttiva in esame si applica alla maggior parte della catena di attività legate al gas (approvvigionamento, distribuzione, costruzione e funzionamento di infrastrutture e altri servizi correlati).

È perciò di importanza cruciale che la direttiva tenga conto delle norme comunitarie preesistenti e specifiche applicabili al settore dell'energia e sia con esse compatibile, dal momento che esse sono state elaborate dettagliatamente sulla base delle specificità di questo settore e assicurando un equilibrio tra tutti gli interessi.

È essenziale attribuire priorità alle norme specifiche delle direttive settoriali.

Emendamento 35
Articolo 3, comma 2 bis (nuovo)

Le norme comunitarie che disciplinano, per particolari settori o professioni, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, prevalgono sulla presente direttiva.

Emendamento 36
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

3 bis. La presente direttiva non può essere interpretata in modo tale da pregiudicare in qualsiasi modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi il diritto o la libertà di intraprendere un'azione collettiva e i diritti o le libertà di adottare altre azioni contemplate nei sistemi che regolano le relazioni industriali negli Stati membri.

Motivazione

La presente direttiva non dovrebbe impedire la garanzia giuridica dei diritti fondamentali, incluso il diritto o la libertà di intraprendere un'azione collettiva.

Emendamento 37
Articolo 4, punto 10

10) “cure ospedaliere”: le cure mediche che possono essere fornite esclusivamente nell’ambito di una struttura medica e che, in linea di massima, richiedono che la persona che le riceve venga ospitata in questa stessa struttura; la denominazione, l’organizzazione e le modalità di finanziamento della struttura in questione sono indifferenti ai fini della qualifica di questo tipo di cure; **soppresso**

Motivazione

Le cure ospedaliere saranno trattate nel contesto dell'assunzione degli oneri (articolo 23).

Emendamento 38
Articolo 5, paragrafo 3

3. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti di cui all'articolo 46 della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio *ed* all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti di cui all'articolo 46 della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio *sul riconoscimento delle qualifiche professionali*, all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva **2004/18/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio *dell'11 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi¹ e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1989, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in qui è stata acquistata la qualifica².*

¹ *GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Modificata dal regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17).*

² *GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Modificata dagli atti di adesione del 2003.*

Motivazione

Questa precisazione consente di definire e rilevare le eccezioni con maggiore esattezza.

Emendamento 39
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri introducono, se del caso, formulari europei armonizzati che fungeranno da equivalenti ai certificati, attestati o qualsiasi altro documento relativo allo stabilimento.

Motivazione

Lo sviluppo di un formulario europeo armonizzato contribuirà alla cooperazione tra le autorità di vigilanza nel paese di origine e nel paese ospitante. Tuttavia, visto che le procedure variano considerevolmente tra i sistemi giuridici degli Stati membri e che l'obiettivo non è quello di armonizzarle, lo sviluppo di un formulario armonizzato europeo sarebbe possibile soltanto in casi limitati.

Emendamento 40 Articolo 6, alinea

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2008, un prestatore di servizi possa espletare presso un punto di contatto denominato “sportello unico” le procedure e le formalità seguenti:

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2008, un prestatore di servizi possa espletare presso un punto di contatto denominato “sportello unico”, ***ubicato nello Stato di origine o nello Stato membro dove il servizio viene fornito e tra i quali il prestatore di servizi può scegliere***, le procedure e le formalità seguenti:

Emendamento 41 Articolo 6, comma 1 bis (nuovo)

L'istituzione di sportelli unici o di punti di contatto nei singoli Stati membri lascia impregiudicata la ripartizione interna delle competenze degli Stati membri.

Motivazione

La direttiva non interviene sulle competenze degli Stati membri.

Emendamento 42 Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;

a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi ***ai diritti sociali, del lavoro e sindacali e alle questioni ambientali e di tutela dei consumatori nonché*** alle procedure e alle formalità da

espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;

Motivazione

Lo sportello unico dovrebbe fornire queste informazioni per assicurare che i prestatori di servizi abbiano accesso agli accordi collettivi applicabili, alla legislazione sociale, alla regolamentazione ambientale e ai sistemi di tutela dei consumatori.

Emendamento 43
Articolo 8, paragrafo 2

2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico delle capacità di quest'ultimo.

2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico delle capacità di quest'ultimo.
Ciononostante gli Stati membri assicurano che tutte le procedure di ispezione e certificazione siano semplici, chiare e non discriminatorie.

Motivazione

Le procedure di ispezione e di certificazione non dovrebbero essere gravose per il prestatore di servizi e non dovrebbero essere usate come strumento discriminatorio contro i prestatori di servizi provenienti da un altro Stato membro.

Emendamento 44
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;

a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore
rispetto ai prestatori nazionali e sono accettati i regimi di autorizzazione corrispondenti del paese di origine del prestatore del servizio;

Motivazione

Dovrebbe essere più chiaro che lo scopo è quello di creare condizioni di parità per i prestatori nazionali e stranieri.

Emendamento 45
Articolo 10, paragrafo 5

5. L'autorizzazione deve essere concessa non appena dall'esame delle condizioni richieste per ottenere l'autorizzazione risulti che tali condizioni sono soddisfatte.

5. L'autorizzazione deve essere concessa non appena dall'esame delle condizioni richieste per ottenere l'autorizzazione risulti che tali condizioni sono soddisfatte **e può essere ritirata ma soltanto dall'autorità che l'ha concessa.**

Emendamento 46
Articolo 16, paragrafo 1, comma 2

Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore.

Le disposizioni della presente direttiva si applicano solo all'autorizzazione per l'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio. I servizi prestati nel paese destinatario continuano ad essere soggetti alle norme e ai controlli di tale paese relativamente a questioni di sicurezza pubblica o di salute pubblica, a condizione che essi siano proporzionati.

Emendamento 47
Articolo 16, paragrafo 3, alinea

3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, ***in particolare imponendo i requisiti seguenti:***

3. Gli Stati membri non possono subordinare l'accesso o l'esercizio di un'attività di servizi sul loro territorio al rispetto di requisiti discriminatori basati, direttamente o indirettamente, sulla cittadinanza o la sede.

3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro.

In tal senso, non sono ammessi in particolare i requisiti seguenti:

Articolo 16 bis

*Applicazione in due fasi della direttiva
relativa ai servizi*

1. Ad eccezione delle disposizioni indicate nella presente sezione, il principio del paese di origine è applicato in due fasi.

2. Per i servizi rientranti nelle professioni di recente registrazione e non regolamentate, si applica l'articolo 45 della presente direttiva.

3. Per i servizi che negli Stati membri sono soggetti a una disciplina più rigorosa, ad esempio perché attualmente sono richiesti anche ai prestatori nazionali formazioni di più lunga durata ovvero particolari esami o diplomi per l'accesso e l'esercizio dell'attività in questione, il Consiglio può decidere, entro la data di entrata in vigore della direttiva, di introdurre due periodi transitori rispettivamente di cinque anni (gruppo A) e di dieci anni (gruppo B), entro i quali la direttiva deve essere applicata anche a tali servizi.

4. Il Consiglio suddivide i servizi di cui al paragrafo 3 in due sottogruppi (A e B). Per i servizi del gruppo A (professioni poco regolamentate) il periodo transitorio non è superiore ai cinque anni e per i servizi del gruppo B non è superiore ai dieci anni a partire dal termine di cui all'articolo 45.

Qualora il Consiglio non specifichi i gruppi di cui al paragrafo 3 e 4 entro la data fissata all'articolo 45, non sono previsti periodi transitori.

Emendamento 49
Articolo 17, punti 2, 3 e 4

2) ai servizi di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

3) ai servizi di distribuzione di gas **di cui all'articolo 2, punto 5)** della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

4) ai servizi di distribuzione dell'acqua;

2) ai servizi di **trasmissione**, distribuzione e **fornitura** di energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

3) ai servizi di **trasporto**, distribuzione, **fornitura e stoccaggio** di gas e ai servizi **relativi al GNL ai sensi dell'**articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

4) ai servizi di **estrazione**, distribuzione e **trattamento** dell'acqua;

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire quali settori sono esclusi dall'applicazione del principio del paese d'origine.

Nella proposta, la deroga al principio del paese d'origine riguarda unicamente la distribuzione di gas. Non vi è giustificazione oggettiva per tale deroga limitata: la direttiva 2003/55/CE, applicabile a tutte le attività attinenti al gas nell'UE, riguarda effettivamente il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale a norma del suo articolo 1. È di conseguenza opportuno estendere la deroga iniziale alle summenzionate attività relative al gas al fine di trattarle alla stessa stregua e quindi di evitare di avere due regimi giuridici diversi senza giustificate ragioni.

Emendamento 50
Articolo 17, punto 6 bis) (nuovo)

6 bis) alle professioni regolamentate nella loro funzione di esercizio di pubblici poteri o nei loro atti accessori, non separabili da tale funzione;

Motivazione

E' opportuno precisare che la deroga generale al principio del paese d'origine riguarda le professioni regolamentate nella loro funzione di esercizio di pubblici poteri, ma anche l'insieme degli atti che non sono separabili da tale funzione.

Emendamento 51
Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

b) alle attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse; *soppresso*

Motivazione

Non vi è alcun motivo di prevedere deroghe per le attività di giochi.

Emendamento 52
Articolo 23, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione per l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro non sia negata qualora tali cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione e non possano essere dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del probabile decorso della malattia.

2. L'autorizzazione a beneficiare delle cure ospedaliere è rilasciata conformemente all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 883/2004. Nella definizione di cure ospedaliere rientrano tutte le cure mediche fornite in un ospedale nello Stato membro in cui il paziente è assicurato. La denominazione, l'organizzazione e le modalità di finanziamento della struttura in questione sono indifferenti ai fini della qualifica di questo tipo di cure.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che ai fini dell'assunzione dei costi per le cure ospedaliere si applicano i criteri del paese d'origine.

Emendamento 53
Articolo 24, paragrafo 1, comma 2

Tuttavia, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo, **per le questioni di cui all'articolo 17, punto 5), i seguenti obblighi:**

a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle sue autorità competenti o di essere registrato presso di esse o altro obbligo

Tuttavia, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo obblighi **che vadano al di là dei requisiti previsti dalla direttiva 96/71/CE.**

equivalente;

b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un'attività di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE che possono essere mantenute fino al 31 dicembre 2008;

c) l'obbligo di disporre di un rappresentante sul suo territorio;

d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili.

Motivazione

Nella pratica la direttiva 96/71/CE si è dimostrata soddisfacente e dovrebbe pertanto continuare ad applicarsi. Inoltre, per non mescolare il riferimento alle disposizioni esistenti con nuovi obblighi relativi alla conservazione e trasmissione di documentazioni, pare più pertinente specificare al paragrafo 2 i documenti da detenere e le condizioni alle quali essi vanno trasmessi.

Emendamento 54

Articolo 24, paragrafo 2, comma 1

Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine provvede affinché il prestatore prenda tutte le misure necessarie per poter comunicare alle sue autorità competenti e a quelle dello Stato membro di distacco, fino a due anni dopo la fine del distacco, le seguenti informazioni:

- a) l'identità del lavoratore distaccato;
- b) la qualifica e le mansioni che gli sono attribuite;
- c) l'indirizzo del destinatario;

2. Il prestatore deve recare con sé un documento d'identità e le copie delle licenze necessarie per la prestazione del servizio in questione rilasciate dalle autorità competenti del paese di origine. Tali documenti devono essere sempre portati con sé durante la prestazione del servizio. Il prestatore presenta tali documenti su richiesta dell'autorità competente del paese di distacco. Lo Stato membro d'origine provvede affinché il prestatore prenda tutte le misure necessarie per poter comunicare alle sue autorità competenti e a quelle dello Stato membro di distacco, fino a due anni dopo la fine del distacco, le seguenti informazioni:

- a) l'identità del lavoratore distaccato;
- b) la qualifica e le mansioni che gli sono attribuite;
- c) l'indirizzo del destinatario;

- d) il luogo di distacco;
- e) la data di inizio e di fine del distacco;
- f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore distaccato.

- d) il luogo di distacco;
- e) la **presunta** data di inizio e di fine del distacco (**se conosciuta**);
- f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore distaccato.

Motivazione

Su richiesta dell'autorità competente del paese di distacco, il prestatore dovrebbe essere in grado di presentare la documentazione minima, vale a dire un documento d'identità e, se esistono, le eventuali licenze del caso. L'altra documentazione citata dovrebbe essere scambiata per via elettronica (ad esempio, mediante IDA o altri servizi di eGovernment) tra le amministrazioni nazionali dietro richiesta e pertanto il prestatore non dovrebbe avere l'obbligo di recarla sempre con sé.

Emendamento 55 Articolo 25, paragrafo 2

2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo di un visto di breve durata nei confronti di cittadini di paesi terzi che non godono del regime di equivalenza reciproca di cui all'articolo 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo di un visto di breve durata nei confronti di cittadini di paesi terzi che non godono del regime di equivalenza reciproca di cui all'articolo 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, **ma questo non deve essere rifiutato senza valido motivo ai dipendenti di imprese stabilite altrove nell'UE.**

Motivazione

Per un'impresa che voglia introdurre persone provenienti da paesi terzi, è dispendioso in termini di tempo e di denaro l'ottenimento di permessi di lavoro e di residenza separati per ciascuno dei paesi presso i quali viene distaccato il lavoratore. È quindi importante che i cittadini di paesi terzi non incontrino restrizioni irragionevoli in caso di distacco verso o da un paese che non fa parte dell'accordo di Schengen.

Emendamento 56 Articolo 26, paragrafo 1, lettera e)

e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli

e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli

organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata ottenuta;

organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, **il numero d'iscrizione**, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata ottenuta;

Emendamento 57

Articolo 26, paragrafo 1, lettera g bis) (nuova)

g bis) in caso di obbligatorietà della sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità professionale o della prestazione di una garanzia equivalente, i dati cui fa riferimento l'articolo 27, paragrafo 1, e in particolare i dati dell'ente assicuratore o garante, la copertura professionale e geografica e la certificazione che il prestatore è in regola con i pagamenti dovuti all'ente assicuratore.

Emendamento 58

Articolo 26, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Al fine di assicurare un controllo e una protezione dei consumatori efficaci è opportuno che gli Stati membri applichino anche misure di amministrazione elettronica (e-government), come già proposto dalla Commissione.

La registrazione dei prestatori transfrontalieri avviene utilizzando uno dei formulari uniformi elaborati dalla Commissione, valido in tutta la Comunità.

Motivazione

Per poter controllare meglio i prestatori di servizi occorre migliorare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Nel contempo, è necessario che le formalità siano il più possibile semplici e moderne, al fine di ridurre la burocrazia.

Emendamento 59
Articolo 27, paragrafo 5

5. Nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione **può**, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, **stabilire** un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 e dei criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie precisate in detto paragrafo.

5. Nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1 la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, **stabilisce** un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 e dei criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie precisate in detto paragrafo.

Emendamento 60
Articolo 35, paragrafo 3, comma 2

Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illegale di un prestatore o di atti precisi che possano causare pregiudizio grave in uno Stato membro, essi ne informano al più presto lo Stato membro d'origine.

Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illegale di un prestatore o di atti precisi che possano causare pregiudizio grave in uno Stato membro, essi ne informano al più presto lo Stato membro d'origine **e lo Stato membro di distacco**.

Motivazione

Il controllo spetta allo Stato membro di distacco, poiché solo questo Stato è veramente motivato ad esercitarlo.

Emendamento 61
Articolo 36, paragrafo 2, comma 1

2. **Su richiesta dello Stato membro d'origine**, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini sul posto necessarie per garantire l'efficacia del controllo **dello Stato membro d'origine** ed intervengono nei limiti delle competenze **loro** attribuite **nel proprio Stato membro**.

2. **Le** autorità competenti di cui al paragrafo 1 procedono, **anche su richiesta dello Stato membro d'origine**, alle verifiche, ispezioni e indagini sul posto necessarie per garantire l'efficacia del controllo ed intervengono nei limiti delle competenze attribuite **ad autorità omologhe nello Stato membro d'origine**.

Motivazione

Il controllo spetta allo Stato membro di distacco, poiché solo questo Stato è veramente motivato ad esercitarlo.

Emendamento 62 Articolo 37, paragrafo 2

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro d'origine di ***prendere misure nei confronti del prestatore in questione***, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e le circostanze specifiche.

Lo Stato membro d'origine verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività nonché i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure prese o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata presa alcuna misura.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro d'origine di ***esprimere senza indugio un parere***, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e le circostanze specifiche.

Lo Stato membro d'origine verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività nonché i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure prese o previste ***nello Stato membro d'origine in un caso analogo*** o, se del caso, i motivi per i quali non è stata presa alcuna misura.

Motivazione

Il controllo spetta allo Stato membro di distacco, poiché solo questo Stato è veramente motivato ad esercitarlo.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
Riferimenti	COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD)
Commissione competente per il merito	IMCO
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	ITRE 16.9.2004
Cooperazione rafforzata	
Relatore per parere Nomina	Jorgo Chatzimarkakis 31.8.2004
Esame in commissione	23.11.2004 2.2.2005 16.3.2005 26.4.2005
Approvazione dei suggerimenti	26.4.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 34 contrari: 6 astensioni: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jan Christian Ehler, Malcolm Harbour, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Erika Mann, Lambert van Nistelrooij, John Purvis, Hannes Swoboda
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Alexander Lambsdorff

22.4.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(COM(2004)0002 – C6-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Relatrice per parere: Marie-Hélène Descamps

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno si inserisce nel processo di riforme economiche avviato dal Consiglio europeo di Lisbona per fare dell'Europa, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.

L'obiettivo di tale direttiva è quello di realizzare un vero e proprio mercato interno dei servizi instaurando un quadro giuridico che rimuova gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi fra Stati membri.

Nel sottoscrivere al principio di un siffatto testo e segnatamente all'obiettivo dello snellimento amministrativo, con l'insediamento di uno sportello unico per il prestatore, è bene rammentare che l'Unione europea è qualcosa di più di un mercato e di una carta geografica giacché incarna una storia ed una cultura e la cultura non va mercificata.

Occorre pertanto tener conto della peculiarità di taluni servizi specie i servizi culturali e audiovisivi che nel contempo fanno parte dell'economia e della cultura. Essi infatti sono portatori di identità e di valori e in tal senso non possono essere considerati come beni di consumo o servizi mercantili come gli altri.

Giova rammentare la competenza degli Stati membri nel settore della cultura avendo l'Unione europea soltanto una competenza complementare. Detto principio di sussidiarietà funge da filo conduttore a tutte le azioni comunitarie in materia.

E' evidente che una proposta comprensiva di settori così diversi quali i giochi d'azzardo e i servizi audiovisivi crea inevitabilmente problemi non soltanto al legislatore e all'opinione pubblica bensì anche alle varie categorie professionali interessate.

Peraltro le varie audizioni di esperti e di operatori hanno sollevato più quesiti in ordine all'applicazione della direttiva di quanto abbiano fornito risposte donde l'emergere di un generalizzato senso di inquietudine.

Occorre pertanto precisare che la proposta di direttiva non si applica alla pubblica istruzione e tanto meno agli aiuti concessi dagli Stati membri alla cultura e allo sport.

La diversità culturale ed il pluralismo dei mezzi di comunicazione figurano nel novero degli elementi costitutivi del modello europeo riconosciuto dall'Unione. Orbene, l'inserimento dei servizi culturali e audiovisivi nella sfera di applicazione della direttiva, rischia di frapporre ostacoli agli impegni della Comunità e degli Stati a favore di detta diversità. Tali servizi contribuiscono a formare l'opinione pubblica e a forgiare le identità culturali dei paesi membri e pertanto giustificano il mantenimento delle discipline nazionali.

Inoltre, i servizi audiovisivi sono oggetto dell'impostazione settoriale a livello comunitario tramite la direttiva Televisione senza frontiere (direttiva 89/552 modificata dalla direttiva 97/36/CE).

Tale direttiva TVSF risponde già agli obiettivi stabiliti dalla direttiva Servizi giacché garantisce la libera prestazione dei servizi televisivi nel mercato interno facendo prevalere la legislazione dello Stato membro d'origine escludendo la legislazione del paese destinatario. Tale principio del paese d'origine si applica in tale direttiva soltanto a taluni settori coordinati e comporta notevoli contropartite (specie la possibilità per gli Stati membri d'instaurare quote di produzione e di diffusione).

Indubbiamente la direttiva Televisione senza frontiere non disciplina e non coordina tutto, ciò non di meno occorre conferire una chiara priorità ad un'impostazione settoriale che risponda meglio alle aspettative degli operatori audiovisivi. Il riesame della TVSF e della direttiva sui diritti d'autore per il satellite/cavo offre lo spunto per verificare se sussistano ostacoli allo sviluppo del mercato interno nel settore audiovisivo.

La versione attuale della direttiva relativa ai servizi oltre che non essere consona con le esigenze della specificità culturale non rispetta sufficientemente la competenza degli Stati membri laddove l'Unione dovrebbe disporre soltanto di una competenza complementare.

In considerazione di tutti questi interrogativi e incertezze è opportuno sollecitare l'esclusione dal campo d'applicazione della presente direttiva dei servizi audiovisivi, con specifico riferimento ai servizi di radiodiffusione televisiva, ai servizi radio, ai servizi cinema, nonché ai servizi stampa. L'applicazione di tale testo a detti servizi non sfocerebbe in una logica meramente economica che vede gli imperativi del mercato prevalere sui principi del pluralismo dei mezzi di comunicazione e della diversità culturale che l'Unione europea difende nel progetto di convenzione internazionale sulla diversità culturale, attualmente negoziato in sede UNESCO.

Tale obiettivo è altresì menzionato e riconosciuto dal trattato istitutivo di una costruzione per l'Europa.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) In considerazione della sua specificità, il settore audiovisivo dovrebbe essere escluso dal campo di applicazione della presente direttiva; la direttiva 89/552/CEE¹ offre una regolamentazione specifica per tale settore. Per analogia, dovrebbero essere parimenti esclusi i programmi di radiodiffusione e i servizi della società dell'informazione che sono disciplinati dalle direttive 95/46/CE² e 97/66/CE³. Tali servizi dovrebbero essere inseriti nel campo di applicazione della direttiva 89/552/CEE all'atto della sua revisione.

¹ Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

² Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

³ Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1).

¹ GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 2
Considerando 3

(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta un passaggio inevitabile per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento.

(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ***i settori della cultura, dell'istruzione e dei mezzi di comunicazione, rappresentano in termini di creazione di ricchezze e di posti di lavoro, una rilevante componente del modello sociale europeo e le loro peculiarità vanno pertanto salvaguardate***

La frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. La sfida non consiste soltanto nel conseguire prezzi competitivi bensì anche nel far sì che tali prezzi corrispondano ad elevati standard di qualità europei, altrimenti il dumping economico comporterebbe un dumping socio culturale.

Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta un passaggio inevitabile per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento.

Motivazione

E' bene rammentare l'importanza dei servizi connessi con la cultura, l'istruzione e i mezzi di comunicazione.

Emendamento 3
Considerando 6

(6) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. **Tale** quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare gradualmente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, il principio del paese d'origine e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali deve garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare di tutela dei consumatori, fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri.

(6) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. **In tal senso i servizi e i prodotti culturali non sono equiparabili a merci o beni di consumo come gli altri e pertanto debbono sottostare, vista la loro duplice natura di beni economici e culturali, a condizioni particolari che tengano conto del fatto che il mercato non può disciplinare tutto e che occorre segnatamente garantire la libertà di espressione e di informazione.** Il quadro giuridico **generale predisposto dalla presente direttiva** si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare gradualmente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, il principio del paese d'origine e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali deve garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare di tutela dei consumatori, fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri.

Motivazione

Il Parlamento europeo ha di recente sottolineato nella sua risoluzione del 17 gennaio 2004 relativa alla preservazione ed alla promozione della diversità culturale tale peculiarità dei servizi culturali.

Emendamento 4
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) La presente direttiva non ha alcuna incidenza sulla posizione della Comunità europea nei negoziati sul commercio dei servizi svolti in seno ad organizzazioni internazionali, in particolare nell'ambito del GATS.

Motivazione

Anche se si esclude il settore audiovisivo dal campo di applicazione della direttiva, non dovrebbe verificarsi alcun cambiamento circa la posizione negoziale dell'UE nel quadro dei negoziati GATS, in particolare per quanto riguarda la definizione del settore audiovisivo.

Emendamento 5
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) La presente direttiva non si applica agli aiuti concessi dagli Stati membri specie ai settori cinematografico e teatrale nonché ai giornalisti ed agli sportivi dilettanti.

Motivazione

Il presente emendamento specifica ed enuclea la sfera d'applicazione della direttiva.

Emendamento 6
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Occorre altresì escludere dalla sfera d'applicazione della presente direttiva i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di trasmissione, con specifico riferimento ai servizi di radiodiffusione televisiva definiti dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989¹ sulla televisione senza frontiere, modificata dalla direttiva 97/36/CE, i servizi radiofonici, i servizi

cinematografici e i servizi stampa. Infatti, tali servizi svolgono un ruolo fondamentale in sede di formazione delle identità culturali europee e delle opinioni pubbliche. La preservazione e la promozione della diversità culturale e del pluralismo postulano misure particolari atte a tener conto delle specifiche situazioni regionali e nazionali. Peraltro, la Comunità nell'ambito delle sue azioni contestuali alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea, tiene conto degli aspetti culturali nell'intento, segnatamente di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle norme del diritto comunitario, specie delle norme in materia di concorrenza, l'inquadramento dei servizi audiovisivi deve pertanto tener conto di considerazioni di carattere culturale e sociale che rendono inadeguata l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

¹ *GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.*

Motivazione

Emendamento di coordinamento con l'emendamento all'articolo 2 teso ad escludere i servizi audiovisivi e i servizi stampa dalla sfera d'applicazione della direttiva.

Emendamento 7
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) I giochi d'azzardo, che comportano poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse devono essere parimenti esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Il presente emendamento si collega all'emendamento all'articolo 2 che punta ad escludere i giochi d'azzardo che comportano poste in denaro, comprese le lotterie e le scommesse, dal campo di applicazione della direttiva in oggetto. Il delicato settore dei giochi d'azzardo richiede un trattamento regolamentare e sociale che la direttiva sui servizi non garantisce. Inoltre i prelievi effettuati sui proventi dei giochi d'azzardo avvantaggiano in primo luogo lo sport.

Emendamento 8 Considerando 13

(13) I servizi sono già oggetto di un considerevole *acquis* comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, **la radiodiffusione televisiva**, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. La presente direttiva viene ad aggiungersi a detto *acquis* comunitario per completarlo. Quando un servizio è già contemplato in una o più norme comunitarie, la presente direttiva e queste norme si applicano congiuntamente e le disposizioni dell'una si aggiungono a quelle degli altri. È opportuno prevedere alcune deroghe ed altre disposizioni adeguate al fine di evitare incompatibilità e di garantire **la coerenza con queste norme comunitarie**.

(13) I servizi sono già oggetto di un considerevole *acquis* comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. La presente direttiva viene ad aggiungersi a detto *acquis* comunitario per completarlo. Quando un servizio è già contemplato in una o più norme comunitarie, la presente direttiva e queste norme si applicano congiuntamente e le disposizioni dell'una si aggiungono a quelle degli altri. È opportuno prevedere alcune deroghe ed altre disposizioni adeguate al fine di evitare incompatibilità e di garantire **che la presente direttiva non metta a repentaglio alcuno degli strumenti esistenti e non privi la Comunità della facoltà di sottoporli a revisioni modificandone la sfera d'applicazione o il livello di armonizzazione comunitaria**.

Motivazione

La radiodiffusione televisiva fa già parte dell'acquis comunitario, per cui in tale settore è necessario dare la priorità all'impostazione settoriale. E' altresì importante specificare che tale direttiva non incide né sulle direttive e normative vigenti né sulle modifiche che potrebbero essere loro apportate in futuro.

Emendamento 9
Considerando 13 bis (nuovo)

13 bis. La presente direttiva è compatibile con la direttiva 89/552/CEE e non pregiudica alcuna delle sue disposizioni, in particolare per quanto riguarda la definizione dei casi in cui un ente radiotelevisivo si ritiene sia stabilito in uno Stato membro, ciò che continua ad applicarsi in pieno. La presente direttiva non pregiudica inoltre l'eventuale futura revisione della direttiva 89/552/CEE.

Motivazione

Occorre specificare la relazione intercorrente fra la disposizione della direttiva esaminata ed il vigente diritto comunitario secondo cui con riguardo alla libertà di stabilimento la direttiva 89/552/CEE congloba le disposizioni applicabili in materia e la direttiva sui servizi si applica solo in via complementare

Emendamento 10
Considerando 14

(14) Nella nozione di servizio rientrano numerose attività in costante evoluzione fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali servizi di consulenza manageriale e gestionale, servizi di certificazione e di prova, di manutenzione e di sicurezza degli uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi alle assunzioni, comprese le agenzie di lavoro interinale, e servizi degli agenti commerciali. Nella nozione di servizio rientrano anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali servizi di consulenza giuridica o fiscale, servizi legati al settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, o alla costruzione, compresi i servizi degli architetti, o ancora il trasporto, la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i servizi di sicurezza. Nella nozione di servizio rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide

(14) Nella nozione di servizio rientrano numerose attività in costante evoluzione fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali servizi di consulenza manageriale e gestionale, servizi di certificazione e di prova, di manutenzione e di sicurezza degli uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi alle assunzioni, comprese le agenzie di lavoro interinale, e servizi degli agenti commerciali. Nella nozione di servizio rientrano anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali servizi di consulenza giuridica o fiscale, servizi legati al settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, o alla costruzione, compresi i servizi degli architetti, o ancora il trasporto, la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i servizi di sicurezza. Nella nozione di servizio rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide

turistiche, **servizi audiovisivi**, servizi ricreativi, centri sportivi e parchi d'attrazione, servizi legati alle cure sanitarie e alla salute o servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.

turistiche, servizi ricreativi, centri sportivi e parchi d'attrazione, servizi legati alle cure sanitarie e alla salute o servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.

Motivazione

Emendamento di coordinamento con l'articolo 2 teso ad escludere i servizi audiovisivi dalla sfera di applicazione della direttiva. La direttiva Servizi potrebbe compromettere le normative inerenti ai servizi audiovisivi negli Stati membri (autorizzazioni, divieti, obblighi legali). Il Parlamento europeo ha più di una volta sottolineato la necessità di armonizzare gradualmente le norme sul pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Emendamento 11 Considerando 16

(16) La caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato senza corrispettivo economico nell'esercizio delle sue funzioni in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario. Queste attività non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.

(16) La caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato senza corrispettivo economico nell'esercizio delle sue funzioni in ambito sociale, culturale, educativo, **come i corsi impartiti nell'ambito del sistema della pubblica istruzione da istituti di insegnamento sia pubblici che privati**, e giudiziario. Queste attività non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.

Motivazione

A giudizio della Corte i corsi impartiti nell'ambito del sistema della pubblica istruzione non costituiscono servizi. Testualmente essa ha rilevato che "la natura di questa attività non è intaccata dal fatto che gli alunni o i loro genitori sono talvolta obbligati a pagare talune tasse o sostenere spese scolastiche onde contribuire in certo qual modo ai costi di funzionamento del sistema" (Cause Humble e Wirth: C-263/86 e C-109/92).

Emendamento 12
Considerando 28

(28) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio *per la concessione di frequenze di radio analogica o* per la gestione di una infrastruttura idroelettrica, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. I casi in cui il numero di autorizzazioni è limitato per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

(28) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio per la gestione di una infrastruttura idroelettrica, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. I casi in cui il numero di autorizzazioni è limitato per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Motivazione

Emendamento di coordinamento con l'emendamento all'articolo 2 teso ad escludere i servizi audiovisivi dalla sfera d'applicazione della direttiva.

Emendamento 13
Considerando 34

(34) Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle

(34) Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle

qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso ad attività quali i giochi d'azzardo. **Devono parimenti essere prese in esame i requisiti quali quelli dei regimi relativi agli obblighi di trasmissione ("must carry") applicabili agli operatori via cavo che, imponendo a un prestatore di servizi intermediario l'obbligo di dare accesso a taluni servizi di particolari prestatori, influiscono sulla sua libera scelta, sulle possibilità di accesso ai programmi via radio e sulla scelta dei destinatari finali.**

qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso ad attività quali i giochi d'azzardo.

Motivazione

Le norme del "must carry" sono già oggetto della direttiva 2002/22/CE (Servizio universale). Laddove esse servano a tutelare la diversità culturale o il pluralismo dei mezzi di comunicazione, la presente direttiva non dovrebbe avere alcuna incidenza su tali norme.

Emendamento 14
Considerando 43 bis (nuovo)

(43 bis) Non conviene applicare il principio del paese di origine nell'ambito dell'insegnamento universitario poiché ciò priverebbe il paese in cui si impartisce tale insegnamento di qualsiasi controllo sullo stesso, in un ambito che continua a rientrare nelle competenze degli Stati membri.

Motivazione

E' necessario garantire la qualità dell'insegnamento universitario e assicurare che il paese ospitante abbia la possibilità di valutare se il prestatore del servizio rispetta o meno le leggi del suo paese di origine poiché quest'ultimo sarà poco motivato ad effettuare tali controlli e si scontrerà con ovvie difficoltà per effettuarli.

Emendamento 15
Considerando 47

(47) D'altra parte, questa possibilità non consente di prendere misure restrittive in

(47) D'altra parte, questa possibilità non consente di prendere misure restrittive in

settori nei quali altre direttive vietano deroghe alla libera circolazione dei servizi, quali la direttiva 1999/93/CE o la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, né di estendere o limitare le possibilità di deroga previste in altre direttive, come **la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive** o la direttiva 2000/31/CE.

settori nei quali altre direttive vietano deroghe alla libera circolazione dei servizi, quali la direttiva 1999/93/CE o la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, né di estendere o limitare le possibilità di deroga previste in altre direttive, come la direttiva 2000/31/CE.

Motivazione

Non vi è alcun motivo di frenare qualsiasi eventuale sviluppo settoriale richiamandosi ad un principio generale che non tiene conto della specificità dei servizi audiovisivi.

Emendamento 16 Considerando 72

(72) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 8, 15, 21 e 47.

(72) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 8, 15, 21, **22** e 47.

Motivazione

L'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone: "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica".

Emendamento 17 Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi.

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi.

La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d'interesse

economico generale riservati ad enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.

La presente direttiva non riguarda l'abolizione di monopoli che forniscono servizi, né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le norme comunitarie sulla concorrenza.

Motivazione

Chiarimento in merito al campo di applicazione.

Emendamento 18

Articolo 1, comma 1 bis (nuovo)

La presente direttiva non intacca i provvedimenti adottati a livello comunitario o a livello nazionale nel rispetto del diritto comunitario onde promuovere la diversità culturale e linguistica e garantire la difesa del pluralismo.

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per rispettare le competenze degli Stati membri in materia di politica culturale e audiovisiva. Esso garantisce d'altro canto la coerenza con disposizioni analoghe presenti nell'articolo 1(6) della direttiva 2003/31/CE (direttiva commercio elettronico) e all'articolo 1(3) della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazioni).

Emendamento 19

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bi) i servizi audiovisivi a prescindere dal loro modo di produzione, distribuzione e trasmissione, compresa la radiodiffusione sonora, e i servizi di edizione e di distribuzione della stampa scritta.

Motivazione

I servizi audiovisivi sono già oggetto di un'impostazione specifica a livello comunitario tramite la direttiva Televisione senza frontiere. La direttiva Servizi potrebbe comportare gravi incidenze sulle normative nazionali, con specifico riferimento agli obblighi in materia

di contenuto, le norme che si applicano alla proprietà ed alla concentrazione dei mezzi di comunicazione, le esigenze inerenti alla concessione di licenze, le norme relative al "must carry" nonché alle discipline inerenti alla cronologia dei mezzi di comunicazione. Assoggettare i servizi audiovisivi e culturali al regime generale della direttiva sarebbe contrario al principio di sussidiarietà nonché alle posizioni sostenute nell'ambito dei negoziati in atto all'UNESCO.

Emendamento 20
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) le attività di giochi d'azzardo compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse;

Motivazione

Il delicato settore del gioco d'azzardo richiede un trattamento regolamentare e sociale che la direttiva sui servizi non garantisce. Inoltre i prelievi effettuati sui proventi dei giochi d'azzardo, comprese le lotterie e le scommesse, avvantaggiano in grande misura lo sport e la cultura.

Emendamento 21
Articolo 3, comma 2

L'applicazione della presente direttiva ***non esclude*** l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

L'applicazione della presente direttiva ***lascia impregiudicata*** l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati. ***In caso di conflitto con altri strumenti comunitari settoriali, questi prevalgono.***

Motivazione

La formula "non esclude" utilizzata dalla Commissione non basta per garantire la preminenza sulla presente direttiva di altri strumenti comunitari rilevanti quali la direttiva Televisione senza frontiere o la direttiva sulle qualifiche professionali.

Emendamento 22
Articolo 17, punto 7 bis) (nuova)

7 bis) all'insegnamento superiore:

Motivazione

Applicando il principio del paese d'origine, il paese che accoglie un centro universitario non avrebbe alcun controllo sui corsi universitari forniti nel proprio territorio in un settore che rientra nelle competenze nazionali. Inoltre, occorre tutelare i diritti degli studenti poiché, una volta immatricolati, sarebbe estremamente difficile per loro cambiare "prestatori di servizi" nel caso in cui il servizio fosse di qualità scadente.

Emendamento 23

Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

b) alle attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse; ***soppresso***

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 2, i giochi d'azzardo, che comportano poste in denaro, ivi comprese le lotterie e le scommesse, debbono essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva; di conseguenza il riferimento a tali attività all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) decade.

Emendamento 24

Articolo 40, paragrafo 1, lettera b)

b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse, alla luce di una relazione della Commissione e di un'ampia consultazione delle parti interessate; ***soppresso***

Motivazione

A norma dell'articolo 2, i giochi d'azzardo che comportano poste in denaro, comprese le lotterie e le scommesse, debbono essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva; di conseguenza il riferimento a tali attività all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b) decade.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno		
Riferimenti	COM(2004)0002 – C6-0069/2004 – 2004/0001(COD)		
Commissione competente per il merito	IMCO		
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	CULT 12.2.2004		
Cooperazione rafforzata			
Relatore per parere Nomina	Marie-Hélène Descamps 27.10.2004		
Esame in commissione	25.11.2004	1.2.2005	14.3.2005
Approvazione degli emendamenti	21.4.2005		
Esito della votazione finale	favorevoli: 29 contrari: 2 astensioni: 1		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Zdzisław Zbigniew Podkański, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Nikolaos Sifunakis, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ivo Belet, Michael Cramer, Ignasi Guardans Cambó, András Gyürk, Małgorzata Handzlik, Gyula Hegyi, Nina Škottová, Witold Tomczak		
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale			

1.7.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Relatore per parere: Kurt Lechner

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere ritiene che potremo avvicinarci maggiormente all'obiettivo di un'Europa come spazio economico più concorrenziale, dinamico e basato sulla conoscenza solo se riusciremo ad eliminare i grandi e molteplici ostacoli alla circolazione transfrontaliera nel settore dei servizi.

Il settore dei servizi costituisce oggi la componente di gran lunga più importante nella creazione di valore aggiunto economico nell'Unione europea. Mentre nel settore della circolazione delle merci, il mercato interno è pressoché completamente realizzato, nel settore dei servizi esistono tuttora notevoli carenze. Gli ostacoli nel settore dei servizi pregiudicano inoltre, in definitiva, anche la circolazione delle merci, visto che la consegna delle merci è comunque legata alla prestazione di servizi. Nostro obiettivo è creare un autentico mercato interno anche nel settore dei servizi. Ciò servirà al progresso economico, alla promozione della crescita e alla creazione di posti di lavoro. Esso comunque consentirà inoltre alle persone - consumatori e imprese - maggiore libertà, ad esempio nel ricorso ai servizi e nella scelta dei prestatori così come dei clienti. La circolazione delle merci e quella dei servizi non possono però essere affrontate con gli stessi strumenti. I servizi vengono prestati normalmente in loco e sono legati in notevole misura alle tradizioni, alle culture e alle norme nazionali e regionali, addirittura ne costituiscono una componente determinante. Queste peculiarità vanno rispettate. La proposta cerca di tener conto di questi aspetti.

Per quanto riguarda l'importante settore della libertà di stabilimento, sostanzialmente si rimane alla situazione giuridica esistente. Le semplificazioni previste vanno accolte con favore, non da ultimo nell'interesse degli Stati membri stessi.

Per i servizi a carattere temporaneo, la proposta prevede caute armonizzazioni e, soprattutto, nessuna armonizzazione massima, partendo invece dal principio del reciproco riconoscimento

e del paese di origine, per il quale sono previste ancora numerose deroghe. Quest'approccio va accolto con favore, nonostante le riserve su singoli aspetti. La possibilità di conseguire progressi attraverso singole misure - direttive settoriali, reclami, decisioni della Corte di giustizia - ha raggiunto i propri limiti.

L'approccio orizzontale prescelto garantisce uno spostamento d'accento grazie all'introduzione del principio del paese d'origine. L'obbligo giuridico che ne deriva per gli Stati membri di verificare le proprie disposizioni sembra garantire un autentico progresso.

La proposta di direttiva, che è una direttiva quadro, concede margini di manovra per i necessari adeguamenti in fase di applicazione. Nel quadro dell'applicazione e degli adeguamenti, si può prevedere inoltre un incremento del livello di qualità.

Il relatore per parere ritiene comunque necessario apportare alcune integrazioni e migliorie.

1) Questioni giuridiche:

La proposta si basa sull'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, nonché sugli articoli 55, 71 e 80, paragrafo 2 del Trattato CE. Si tratta di basi corrette. Potrebbero però sussistere riserve in merito al fatto che tutte le singole regolamentazioni siano coperte dalla base giuridica. Un aspetto particolare è costituito dal principio del paese di origine, la cui introduzione sembra contrastare con l'articolo 50, paragrafo 3, del trattato CE. L'articolo 50, paragrafo 3 del Trattato CE vieta unicamente però agli Stati membri di riservare un trattamento peggiore a prestatori di servizi provenienti da un altro Stato membro rispetto ai propri cittadini e non esclude il principio del paese di origine. Risulta inoltre dubbio che le regolamentazioni in materia di diritto privato internazionale siano disciplinate dall'articolo 47, paragrafo 2 del Trattato CE o se esse vadano al di là della sua portata, rendendo quindi applicabile in questo caso l'articolo 65 del Trattato CE. Il relatore per parere condivide queste riserve, anche se in precedenti direttive si è proceduto esattamente nello stesso modo (direttiva 89/552/CE "Televisione senza frontiere", direttiva 95/46/CE "Protezione dati", direttiva 99/93/CE "Firma elettronica" e direttiva 2000/31/CE "Commercio elettronico"). Poiché, anche per altri motivi, si propone di escludere le regolamentazioni sul diritto privato internazionale dal principio del paese di origine, si evoca appena la questione in questa sede senza approfondirla ulteriormente.

Con l'applicazione del principio del paese di origine, la proposta rispetta gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e le loro infrastrutture. Inoltre, essa tiene conto, attraverso una molteplicità di deroghe al principio del paese di origine, delle rispettive caratteristiche degli Stati membri. L'obiettivo perseguito, cioè l'eliminazione degli ostacoli nel settore dei servizi, non può essere conseguito solo a livello degli Stati membri, tanto più che sono stati questi stessi a frapporre gli ostacoli e in parte li stanno ancora rafforzando. L'applicazione del principio del paese di origine comporta effettivamente in ultima analisi un intervento nell'ordinamento giuridico del paese di destinazione che comunque non va al di là del necessario. Trattandosi di una direttiva quadro, la cui applicazione è assicurata dagli Stati membri e che presenta un approccio regolamentare equilibrato, i principi della proporzionalità e della sussidiarietà sono salvaguardati.

2) Coerenza con altri atti giuridici comunitari:

La proposta presuppone un cumulo delle norme, vale a dire le disposizioni si sommerebbero. Il relatore per parere è favorevole ad una illimitata applicabilità di altri atti giuridici comunitari che disciplinano l'attività di servizi e il loro esercizio. È necessario un messaggio chiaro sulla coerenza della proposta e sulla definizione dei suoi limiti. Solo così la proposta assicurerà l'opportuna certezza del diritto per chi la deve applicare.

3) Servizi di interesse generale:

Occorre chiarire il rapporto con i servizi di interesse generale. Nel valutare i servizi di interesse generale, occorre evidenziare e rispettare in modo particolare le diverse tradizioni culturali e storiche, le circostanze geografiche e le caratteristiche specifiche dell'attività in questione. Occorre distinguere tra servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale. La proposta abbraccia solo i servizi di interesse economico generale. A questo proposito, vanno accolte con favore le deroghe proposte all'articolo 17 per il settore dei servizi postali, i servizi di distribuzione di energia elettrica, di distribuzione di gas e dell'acqua. I servizi di interesse generale non rientrano invece nel settore di applicazione della direttiva sui servizi, il che dovrebbe essere messo in chiaro.

4) Principio del paese di origine:

Il principio del paese di origine non si applica a tutti i servizi, ma solo a quelli che rientrano nel settore oggetto di coordinamento e per i quali non sono previste deroghe. Ad esempio non vi rientrano i contratti dei consumatori. Derivarne oneri nel settore dei servizi non può essere chiaramente l'intento della direttiva, il che va chiarito.

5) Diritto privato internazionale:

La proposta incide anche in settori che vanno associati al diritto privato internazionale, la questione del diritto applicabile. L'importanza pratica è in effetti minore di quanto possa sembrare a prima vista, in quanto i contratti dei consumatori sono esclusi e nel commercio è usuale scegliere il diritto applicabile.

Il diritto privato internazionale costituisce un settore giuridico estremamente complicato. Che ne derivino anche ostacoli, è insito nella sua natura. Anche la proposta non risolve questi problemi anzi solleva ulteriori questioni, ad esempio il diritto applicabile qualora forniscano servizi prestatori di vari paesi, o la situazione debitoria extracontrattuale.

Ulteriori problemi possono derivare da normative di recepimento degli Stati membri che non abbiano esattamente lo stesso tenore. Risponde ai principi di una "buona legislazione" trattare tali questioni in singoli atti giuridici - di preferenza regolamenti - senza quindi appesantire la presente direttiva il cui obiettivo è l'eliminazione degli ostacoli burocratici ed amministrativi.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Tenuto conto delle identità nazionali degli Stati membri, nonché dell'autonomia regolamentare a livello locale, non risultano opportune disposizioni normative per quanto riguarda i servizi di interesse generale a livello europeo e occorre che nei servizi di interesse generale siano evidenziate e rispettate in modo particolare le diverse tradizioni culturali e storiche, le circostanze geografiche e le caratteristiche specifiche delle attività in questione. Questa deroga non comprende i servizi di interesse economico generale.

Motivazione

Considerando la mancanza di una base giuridica nel diritto comunitario, una normativa sui servizi di interesse generale non risulta opportuna. Inoltre, una normativa di carattere generale sarebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà.

Emendamento 2

Considerando 9 ter (nuovo)

(9 ter) La presente direttiva non concerne l'attività dei membri delle professioni legate permanentemente o temporaneamente in modo diretto e specifico all'esercizio dell'autorità pubblica, come ad esempio l'attività di certificazione e autenticazione dei pubblici ufficiali.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

Non è opportuno applicare la direttiva ad attività che sono legate permanentemente o temporaneamente all'esercizio dell'autorità pubblica.

Emendamento 3 Considerando 13

(13) I servizi sono già oggetto di un considerevole *acquis* comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, la radiodiffusione televisiva, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. ***La presente direttiva viene ad aggiungersi a detto acquis comunitario per completarlo. Quando un servizio è già contemplato in una o più norme comunitarie, la presente direttiva e queste norme si applicano congiuntamente e le disposizioni dell'una si aggiungono a quelle degli altri. È opportuno prevedere alcune deroghe ed altre disposizioni adeguate al fine di evitare incompatibilità e di garantire la coerenza con queste norme comunitarie.***

(13) I servizi sono già oggetto di un considerevole *acquis* comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, la radiodiffusione televisiva, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. ***È quindi necessaria una normativa univoca che chiarifichi il rapporto della presente direttiva con altre norme comunitarie. Al fine di garantire la coerenza del diritto comunitario, la presente direttiva dovrebbe semplicemente integrare altre norme comunitarie che disciplinano l'attività di servizi e il loro esercizio.***

Motivazione

La proposta della Commissione presuppone un cumulo di disposizioni applicabili. Per creare una chiara situazione giuridica, occorre stabilire chiaramente il rapporto con altre norme comunitarie che disciplinano l'attività di servizi e il loro esercizio. La direttiva sui servizi, per quanto riguarda l'attività di servizi e il loro esercizio, integra semplicemente il campo di applicazione di altre norme comunitarie.

Emendamento 4 Considerando 19

(19) Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per fornirvi una prestazione di servizi occorre distinguere le

(19) Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per fornirvi una prestazione di servizi occorre distinguere le

situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento da quelle coperte dalla libera circolazione dei servizi, in funzione del carattere temporaneo dell'attività considerata. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il carattere temporaneo delle attività considerate va valutato non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua frequenza, periodicità o continuità. Il carattere temporaneo della prestazione non deve in ogni caso escludere che il prestatore di servizi possa dotarsi, nello Stato membro ospitante, di una determinata infrastruttura (compreso un ufficio o uno studio) nella misura in cui tale infrastruttura è necessaria per l'esecuzione della prestazione in questione.

situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento da quelle coperte dalla libera circolazione dei servizi, in funzione del carattere temporaneo dell'attività considerata. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il carattere temporaneo delle attività considerate va valutato non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua frequenza, periodicità o continuità. Il carattere temporaneo della prestazione non deve in ogni caso escludere che il prestatore di servizi possa dotarsi, nello Stato membro ospitante, di una determinata infrastruttura (compreso un ufficio o uno studio) nella misura in cui tale infrastruttura è necessaria per l'esecuzione della prestazione in questione. ***D'altro canto occorre applicare le disposizioni in materia di stabilimento fissate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, qualora un prestatore si concentri integralmente o principalmente sulla prestazione di servizi in un altro Stato membro senza esservi stabilito.***

Motivazione

Questo criterio agevola la distinzione fra libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento.

Emendamento 5 Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) I motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni di armonizzazione della presente direttiva sono quelli riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, segnatamente la protezione dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente urbanistico, le norme professionali a tutela dei destinatari del servizio, il funzionamento della giustizia.

Motivazione

Tali aggiunte ripendono altri criteri riconosciuti dalla Corte di giustizia (sentenza del 18 gennaio 1979, Van Wesemael, 110/78 e 111/78, Racc. p. 35; Säger, 25 luglio 1991, C-76/90; Van Binsbergen, 3 dicembre 1974, causa 33/74).

Emendamento 6
Considerando 29

(29) I motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni di armonizzazione della presente direttiva sono quelli riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, tra cui la protezione dei consumatori, dei destinatari di servizi, dei lavoratori o dell'ambiente urbanistico.

soppresso

Motivazione

Corrisponde sostanzialmente al considerando 24 bis (nuovo).

Emendamento 7
Considerando 38

(38) È altresì necessario garantire che il controllo delle attività di prestazione di servizi sia fatto alla fonte, ossia da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito. Le autorità competenti del paese d'origine possono con maggiore facilità garantire l'efficacia e la continuità del controllo del prestatore e proteggere non soltanto i destinatari del proprio paese ma anche quelli degli altri Stati membri. Questa responsabilità comunitaria dello Stato membro d'origine nella sorveglianza delle attività del prestatore indipendentemente dal luogo di destinazione del servizio deve essere sancita chiaramente al fine di instaurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nella regolamentazione delle attività di prestazione di servizi. La determinazione della competenza dei tribunali non è regolata

(38) È altresì necessario garantire che, ***nel settore oggetto di coordinamento***, il controllo delle attività di prestazione di servizi sia fatto alla fonte, ossia da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito. Le autorità competenti del paese d'origine possono con maggiore facilità garantire l'efficacia e la continuità del controllo del prestatore e proteggere non soltanto i destinatari del proprio paese ma anche quelli degli altri Stati membri. Questa responsabilità comunitaria dello Stato membro d'origine nella sorveglianza delle attività del prestatore indipendentemente dal luogo di destinazione del servizio deve essere sancita chiaramente al fine di instaurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nella regolamentazione delle attività di prestazione di servizi. La determinazione

dalla presente direttiva bensì dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o da altre norme comunitarie quali la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

della competenza dei tribunali non è regolata dalla presente direttiva bensì dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o da altre norme comunitarie quali la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Motivazione

Il controllo da parte dello Stato membro di origine avviene solo nel quadro del settore oggetto di coordinamento.

Emendamento 8 Considerando 38 bis (nuovo)

(38 bis) L'obbligo del paese di origine di controllare il prestatore non esclude il diritto del paese ospitante di vegliare a sua volta sul rispetto delle norme.

Emendamento 9 Considerando 51

(51) Conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi e senza compromettere l'equilibrio finanziario della sicurezza sociale degli Stati membri, una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda il rimborso delle cure sanitarie deve essere garantita ai pazienti, che in quanto destinatari beneficiano della libera circolazione dei servizi, nonché agli operatori sanitari e ai responsabili della sicurezza sociale.

(51) Il rimborso delle cure sanitarie non dovrebbe essere subordinato ad autorizzazione. Conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi e senza compromettere l'equilibrio finanziario della sicurezza sociale degli Stati membri, una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda il rimborso delle cure sanitarie deve essere garantita ai pazienti, che in quanto destinatari beneficiano della libera circolazione dei servizi, nonché agli operatori sanitari e ai responsabili della sicurezza sociale.

Motivazione

Emendamento a fini di chiarezza.

Emendamento 10

Considerando 67

(67) Occorre prevedere che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incorraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario al fine, in particolare, di promuovere la qualità dei servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario e in particolare il diritto della concorrenza.

(67) Occorre prevedere che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incorraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario al fine, in particolare, di promuovere la qualità dei servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario e in particolare il diritto della concorrenza. ***Essi non possono essere in contrasto con le norme deontologiche giuridicamente vincolanti degli Stati membri.***

Motivazione

Occorre chiarire che in alcuni Stati membri certi aspetti delle norme deontologiche sono disciplinati per legge e che i codici di condotta non possono sostituire queste norme né prevalere su di esse.

Emendamento 11

Articolo 2, paragrafo 1

1. La presente direttiva si applica ***ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.***

1. La presente direttiva si applica :

- ai prestatori stabiliti in uno Stato membro che offrono i loro servizi in un altro Stato membro (libertà di prestazione di servizi) e***
- ai prestatori di uno Stato membro che intendono stabilirsi in un altro Stato membro (libertà di stabilimento).***

Motivazione

Nella formulazione della Commissione rientrano anche le fattispecie aventi carattere meramente nazionale. Le basi giuridiche della direttiva contengono però soltanto discipline per fattispecie con rilevanza transfrontaliera. La versione proposta dall'autore assicura che

siano contemplate unicamente le operazioni di stabilimento e di prestazione di servizi aventi rilevanza transfrontaliera.

Emendamento 12

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) alle attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse;

Motivazione

E' opportuno escludere il settore dei giochi d'azzardo dalla sfera di applicazione della direttiva. Dappertutto in Europa tale settore usufruisce di privilegi basati sull'interesse generale. Occorrono controlli pubblici ed una regolamentazione nazionale per lottare contro la frode e la criminalità organizzata in detto settore. D'altro canto le lotterie nazionali garantiscono cospicui introiti utilizzati a scopi di interesse generale.

Emendamento 13

Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La presente direttiva non si applica ai servizi di interesse generale.

Motivazione

Nei servizi di interesse generale occorre evidenziare e rispettare in modo particolare le diverse tradizioni culturali e storiche, le circostanze geografiche e le caratteristiche specifiche delle attività in questione.

Emendamento 14

Articolo 2, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. In applicazione dell'articolo 39, paragrafo e dell'articolo 45 del trattato, la presente direttiva non si applica alle professioni o attività che sono legate permanentemente o temporaneamente all'esercizio dell'autorità pubblica in uno Stato membro, in particolare i notai.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento al considerando 9 ter (nuovo).

Emendamento 15
Articolo 3, comma 2

L'applicazione della presente direttiva non esclude l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

Altre norme comunitarie, in particolare quelle che disciplinano l'attività di servizi e il loro esercizio, sono applicabili senza restrizioni e sono semplicemente integrate dalla presente direttiva.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento al considerando 13.

Emendamento 16
Articolo 3, comma 2 bis (nuovo)

La presente direttiva non stabilisce norme supplementari di diritto internazionale privato, né affronta problemi di giurisdizione.

Motivazione

La direttiva non può stabilire norme di diritto internazionale privato perché nei trattati manca la base giuridica adeguata (cfr. punto 1 "Questioni giuridiche" della breve motivazione del progetto di parere).

Emendamento 17
Articolo 4, punto 5

5) “stabilito”: che esercita effettivamente un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato mediante un'installazione stabile del prestatore a tempo indeterminato;

5) “stabilito”: che esercita effettivamente un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato mediante un'installazione stabile del prestatore a tempo indeterminato; ***se il prestatore dispone di varie sedi, il luogo di stabilimento è quello a partire dal quale viene prestato il servizio.***

Motivazione

Emendamento a fini di chiarezza giuridica.

Emendamento 18
Articolo 4, punto 10

10) “cure ospedaliere”: le cure mediche che possono essere fornite ***esclusivamente nell’ambito di una struttura medica e che, in linea di massima, richiedono che la persona che le riceve venga ospitata in questa stessa struttura***; la denominazione, l’organizzazione e le modalità di finanziamento della struttura in questione sono indifferenti ai fini della qualifica di questo tipo di cure;

10) “cure ospedaliere”: le cure mediche che possono essere fornite ***nello Stato membro dell'assicurato solo all'interno di un ospedale, perché richiedono un ricovero o perché è necessario il ricorso ad una infrastruttura ospedaliera***; la denominazione, l’organizzazione e le modalità di finanziamento della struttura in questione sono indifferenti ai fini della qualifica di questo tipo di cure;

Motivazione

Nella nozione di cure ospedaliere si devono comprendere non solo i ricoveri, ma anche le cure che richiedono un'infrastruttura ospedaliera.

Emendamento 19
Articolo 6, comma unico bis (nuovo)

La presente disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri di organizzare "sportelli unici" sulla base della loro autonomia organizzativa nazionale.

Emendamento 20
Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché ***per il tramite degli*** sportelli unici i prestatori ***e i destinatari*** possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni ***seguenti***:

1. Gli Stati membri provvedono affinché ***presso gli*** sportelli unici i prestatori possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni ***necessarie per costituire uno stabilimento, nonché informazioni sui mezzi di ricorso in caso di controversie concernenti la presentazione dei requisiti per l'attività di servizi e il loro esercizio.***

- a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;*
- b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;*
- c) i mezzi e le condizioni di accesso ai registri e alle banche dati pubbliche relative ai prestatori ed ai servizi;*
- d) i mezzi di ricorso in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;*
- e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.*

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono interpretati ed applicati.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e aggiornate.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta errata o infondata, ne informino con sollecitudine il richiedente.

5. Gli Stati membri applicano i paragrafi da 1 a 4 entro il 31 dicembre 2008.

6. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento per incoraggiare gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 in altre lingue comunitarie.

Motivazione

Nel caso della costituzione di uno stabilimento il beneficiario dei servizi non ha un interesse particolare a essere informato. Stabilire giuridicamente la necessità di informarlo comporterebbe pertanto oneri burocratici non giustificati da esigenze specifiche di tutela dei consumatori.

Emendamento 21
Articolo 13, paragrafo 5

5. Ogni domanda di autorizzazione è oggetto di una ricevuta inviata **con la massima sollecitudine. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:**

a) il termine di risposta di cui al paragrafo 3;

b) i mezzi di ricorso;

c) la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come concessa.

5. Ogni domanda di autorizzazione è oggetto di una ricevuta inviata **su richiesta.**

Motivazione

Non è opportuno prevedere una ricevuta obbligatoria, che in molti casi sarebbe un inutile onere burocratico. Va pertanto rilasciata soltanto su richiesta. Il prestatore può ottenere senza problemi le informazioni elencate alle lettere a) - c) presso lo sportello unico di cui all'articolo 7, cosicché una ulteriore regolamentazione risulta superflua e causa inutili oneri amministrativi.

Emendamento 22
Articolo 14, punto 2

2) il divieto di essere stabilito in diversi Stati membri o di essere iscritto nei registri o nell'albo professionale di diversi Stati membri;

2) il divieto di essere stabilito in diversi Stati membri o **il divieto** di essere iscritto nei registri o **il divieto di essere iscritto** nell'albo professionale di diversi Stati membri;

Motivazione

Emendamento a fini di chiarezza linguistica.

Emendamento 23

Articolo 15, titolo e paragrafi da 1 a 4

Requisiti *da valutare*

1. *Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.*

2. *Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizio o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:*

a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico, in particolare di essere una persona giuridica, una società di persone, una società senza scopo di lucro o una società che appartiene esclusivamente a persone fisiche;

c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società, in particolare l'obbligo di disporre di un capitale minimo per determinate attività oppure di avere una particolare qualifica professionale per detenere il capitale sociale o gestire determinate società;

d) requisiti diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizio a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;

Requisiti *ammissibili*

1. *L'articolo 14 lascia impregiudicati i requisiti in materia di attività di servizi e loro esercizio. I seguenti requisiti sono ammessi ove compatibili con la legislazione comunitaria:*

a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico, in particolare di essere una persona giuridica, una società di persone, una società senza scopo di lucro o una società che appartiene esclusivamente a persone fisiche;

c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società, in particolare l'obbligo di disporre di un capitale minimo per determinate attività oppure di avere una particolare qualifica professionale per detenere il capitale sociale o gestire determinate società;

d) requisiti diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizio a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;

- e) il divieto di disporre di più sedi sullo stesso territorio nazionale;
- f) gli obblighi che impongono un numero minimo di dipendenti;
- g) il rispetto da parte del prestatore di tariffe obbligatorie minime e/o massime;
- h) divieti e obblighi in materia di vendita sottocosto e di saldi;
- i) l'obbligo per un prestatore intermediario di dare accesso a taluni servizi particolari forniti da altri prestatori;
- j) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

- e) il divieto di disporre di più sedi sullo stesso territorio nazionale;
- f) gli obblighi che impongono un numero minimo di dipendenti;
- g) il rispetto da parte del prestatore di tariffe obbligatorie minime e/o massime;
- h) divieti e obblighi in materia di vendita sottocosto e di saldi;
- i) l'obbligo per un prestatore intermediario di dare accesso a taluni servizi particolari forniti da altri prestatori;
- j) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

2. Ove il loro ordinamento giuridico preveda requisiti a norma del paragrafo 1, lettere da a) a j), gli Stati membri verificano se essi siano non discriminatori e obiettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, nonché se tale finalità non possa essere conseguita con misure meno restrittive.

3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:

a) non-discriminazione: i requisiti non sono direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della nazionalità o, per quanto riguarda le società, della sede;

b) necessità: i requisiti sono obiettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo ed altre misure meno restrittive non permettono di conseguire lo stesso risultato.

4. Nella relazione di valutazione reciproca di cui all'articolo 41, gli Stati membri precisano quanto segue:

a) i requisiti che prevedono di mantenere e le ragioni per le quali ritengono che tali

requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3;

b) i requisiti che sono stati soppressi o modificati.

Motivazione

I requisiti di cui all'articolo 15 rappresentano restrizioni alla libertà di prestazione di servizi ammissibili secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia ove siano non discriminatori e giustificati da un motivo imperativo di interesse generale. L'articolo 15 della proposta di direttiva non introduce cambiamenti. Tale aspetto non è abbastanza evidente nella formulazione della proposta della Commissione e va esplicitato con maggiore chiarezza.

Emendamento 24
Articolo 15, paragrafo 5

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3 e sono resi necessari da circostanze nuove. **soppresso**

Motivazione

Che requisiti nuovi debbano essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 15 è un'ovvietà. La disposizione secondo cui devono essere motivati da circostanze nuove è un'ingerenza nelle competenze legislative degli Stati membri. Inoltre si porta all'assurdo la finalità della direttiva qualora uno Stato membro intendesse sostituire un requisito con un altro requisito meno restrittivo.

Emendamento 25
Articolo 15, paragrafo 6, comma 1

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, **in fase di progetto**, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che **prevedono** i requisiti di cui al **paragrafo 5, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri.** La notifica non vieta agli Stati membri di adottare le disposizioni in questione.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che **contengono** i requisiti di cui al **paragrafo 1.** La notifica non vieta agli Stati membri di adottare le disposizioni in questione.

Motivazione

La trasparenza cui si punta con la disposizione si consegue anche con la nuova formulazione. I relativi oneri amministrativi sono ridotti al minimo necessario. L'obbligo di notifica fin nella fase di progetto interferisce troppo con il processo legislativo dei parlamenti degli Stati membri.

Emendamento 26

Articolo 16, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi siano soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine applicabili all'ambito regolamentato.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi siano soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine applicabili all'ambito regolamentato, ***ferme restando le disposizioni di rilevanza penale dello Stato membro destinatario.***

Lo Stato membro destinatario non è tenuto ad assoggettare i prestatori alle disposizioni di rilevanza penale del loro Stato membro d'origine.

Motivazione

E' opportuno salvaguardare il principio di territorialità del diritto penale evitando di applicare sul territorio dello Stato destinatario le norme penali dello Stato d'origine. Non compete a una direttiva del primo pilastro determinare norme in materia di conflitto di leggi in campo penale. Il programma dell'Aia approvato dal Consiglio europeo nel novembre 2004 prevede l'elaborazione di meccanismi in fatto di conflitti di giurisdizione in materia penale, ma occorre in questo caso prevedere un testo adattato, che rientri nella competenza dell'Unione europea.

Emendamento 27

Articolo 16, paragrafo 1, comma 2

Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, ***in particolare quelle che disciplinano il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore.***

Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio.

Motivazione

È dubbio che i settori indicati nella frase dopo i termini "in particolare" possano essere considerati rientrare nell'attività di servizi e nel loro esercizio. L'elenco non serve comunque a fini di chiarezza. Se rimanessero problemi di interpretazione nella forma abbreviata, essi dovrebbero essere risolti dagli articoli successivi o essere eventualmente eliminati in fase di recepimento.

Emendamento 28

Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Né il principio del paese d'origine né il principio del paese di destinazione sono norme del diritto internazionale privato. Essi non vengono interpretati come tali dagli Stati membri all'atto del recepimento della presente direttiva.

Motivazione

La direttiva non può stabilire norme di diritto internazionale privato perché nei trattati manca la base giuridica adeguata (cfr. punto 1 "Questioni giuridiche" della breve motivazione del progetto di parere).

Emendamento 29

Articolo 16, paragrafo 3, lettera b)

b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio;

b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio. ***Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma ad un registro o ad un ordine professionale purché tale iscrizione o adesione non ritardi né complichino in alcun modo la prestazione di servizi e non comporti oneri supplementari per il prestatore di servizi;***

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è di rendere coerente la proposta in esame con la posizione comune relativa alla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali che sarà

approvata nelle prossime settimane. Il testo prevede un giusto equilibrio tra principio del paese d'origine e principio del paese di destinazione su cui vi è già un ampio consenso in seno al Consiglio e al Parlamento europeo.

Emendamento 30
Articolo 16 bis (nuovo)

Articolo 16 bis (nuovo)

Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

1. Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo.

2. Inoltre, per la prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata dai documenti, gli Stati membri possono richiedere che la dichiarazione sia corredata dei seguenti documenti:

- a) una prova della nazionalità del prestatore,***
- b) un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione,***
- c) una prova dei titoli di qualifiche professionali,***
- d) una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni.***

3. All'atto della prima prestazione di servizi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere ad una verifica circa il possesso dei requisiti del prestatore

prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preliminare è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza dei requisiti del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.

Entro un mese al massimo dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano l'autorità competente si impegna ad informare il prestatore della sua decisione di non verificare i suoi requisiti o del risultato del controllo. Qualora una difficoltà causi un ritardo, l'autorità competente comunica entro il primo mese al prestatore il motivo del ritardo e il calendario da adottare ai fini di una decisione, che deve essere presa in maniera definitiva entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

In caso di differenze sostanziali tra i requisiti in possesso del prestatore e quelli richiesti nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, lo Stato membro ospitante è tenuto ad offrire al prestatore la possibilità di dimostrare di avere acquisito i requisiti mancanti, in particolare mediante una prova attitudinale. Comunque la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma precedente.

In mancanza di reazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è di rendere coerente la proposta in esame con la posizione comune relativa alla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali che sarà approvata nelle prossime settimane. Il testo prevede un giusto equilibrio tra principio del paese d'origine e principio del paese di destinazione su cui vi è già un ampio consenso in seno al Consiglio e al Parlamento europeo.

Emendamento 31
Articolo 17, punto 7

7) alle materie disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio;

7) ai servizi giuridici quali definiti dal diritto nazionale del paese destinatario;

Motivazione

Secondo la proposta della Commissione, i servizi giuridici non disciplinati dalla direttiva 77/249/CEE potrebbero essere prestati anche laddove siano riservati agli avvocati. Ciò comporterebbe un deterioramento della situazione degli avvocati abilitati.

Emendamento 32
Articolo 17, punto 20

20) alla libertà degli interessati di scegliere il diritto applicabile al loro contratto;

20) alle disposizioni del diritto privato internazionale, in particolare per quanto riguarda il trattamento della situazione debitoria contrattuale ed extracontrattuale, anche sotto forma di contratti;

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento al considerando 13 e all'articolo 16, paragrafo 1.

Emendamento 33
Articolo 17, punto 23

23) alla responsabilità extracontrattuale del prestatore in caso di infortunio occorso nell'ambito della sua attività ad una persona nello Stato membro in cui si sposta il prestatore.

soppresso

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento al considerando 13 e all'articolo 16, paragrafo 1.

Emendamento 34
Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

b) alle attività di giochi d'azzardo, compresi

soppresso

i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse;

Motivazione

Qualora i giochi d'azzardo siano completamente esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva la norma proposta all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) quale deroga provvisoria diventa necessariamente superflua.

Emendamento 35
Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)

c) *all'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti.* *soppresso*

Motivazione

Conseguenza della modifica dell'articolo 17, paragrafo 7.

Emendamento 36
Articolo 21

Articolo 21
Non discriminazione

soppresso

1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti obblighi discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del pubblico non contengano condizioni discriminatorie fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti direttamente giustificate da criteri obiettivi.

Motivazione

La questione della discriminazione dei destinatari da parte dei prestatori di servizi è già congruo oggetto di norme comunitarie come, ad esempio, le direttive sulla non discriminazione o quelle sulle pratiche commerciali sleali. Pertanto risulta superflua una

ulteriore disciplina così generica e quindi inadeguata. In maniera sproporzionatamente rigorosa si interferisce nell'autonomia privata delle parti contraenti ed inoltre non si fa alcuna diretta menzione della realizzazione del mercato unico dei servizi.

Emendamento 37
Articolo 22

Articolo 22

soppresso

Assistenza ai destinatari

Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere nello Stato membro in cui risiedono le seguenti informazioni:

a) informazioni sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e alla loro esercizio, in particolare quelli relativi alla tutela dei consumatori;

b) informazioni sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;

c) l'indirizzo delle associazioni o organizzazioni, compresi gli Eurosportelli e i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net), presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Gli Stati membri possono affidare il compito di cui al paragrafo 1 agli sportelli unici o ad altri organismi quali gli Eurosportelli, i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net), le associazioni di consumatori o gli Euro Info Centre.

Entro la data prevista all'articolo 45 gli Stati membri comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi designati alla Commissione che li trasmette a tutti gli Stati membri.

3. Per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo interpellato dal destinatario si rivolge all'organismo dello

Stato membro interessato. Quest'ultimo deve comunicare le informazioni richieste con la massima sollecitudine. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione.

4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 le misure d'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, precisando le modalità tecniche degli scambi di informazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolare, l'interoperabilità dei sistemi di informazione.

Motivazione

Oltre che impraticabili, tali disposizioni sono anche irrealistiche in quanto metterebbero a dura prova non soltanto le autorità nazionali ma anche la Commissione. L'apparato amministrativo dovrebbe essere inutilmente potenziato senza alcun autentico interesse per i destinatari di servizi. Sinora in concreto non è emerso alcun deficit informativo da parte dei destinatari dei servizi.

Emendamento 38

Articolo 23, paragrafo 3, comma unico bis (nuovo)

Il massimale del rimborso è costituito dalle spese di cura effettivamente sostenute.

Motivazione

Da un canto occorre rimborsare solo l'importo che viene rimborsato per la stessa prestazione nello Stato in cui è assicurato il paziente, dall'altro occorre garantire che il rimborso non superi le spese effettivamente sostenute.

Emendamento 39

Articolo 23, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Le presenti norme non limitano in alcun modo i diritti degli Stati membri di disciplinare a loro volta i propri sistemi e servizi sanitari.

Motivazione

Emendamento a fini di chiarezza.

Emendamento 40
Articolo 24, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Lo Stato membro di distacco può imporre al prestatore gli obblighi esclusi a norma del paragrafo 1, comma 2, lettere a)-d), qualora nutra fondato motivo di presumere che il prestatore non rispetti gli obblighi derivanti dalla direttiva 96/71/CE.

Motivazione

Emendamento a fini di chiarezza.

Emendamento 41
Articolo 26

I. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti:

- a) il nome, l'indirizzo della località nella quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore, se del caso per via elettronica;
- b) nel caso in cui il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico simile, l'indicazione di tale registro e del numero di immatricolazione o degli equivalenti mezzi di identificazione che figurano nel registro;
- c) nel caso in cui l'attività sia soggetta a un regime di autorizzazione, l'indirizzo dell'autorità competente o dello sportello unico;***
- d)*** nel caso in cui il prestatore eserciti un'attività soggetta all'IVA, il numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE;

Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti:

- a) il nome, l'indirizzo della località nella quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore, se del caso per via elettronica;
- b) nel caso in cui il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico simile, l'indicazione di tale registro e del numero di immatricolazione o degli equivalenti mezzi di identificazione che figurano nel registro;
- c)*** nel caso in cui il prestatore eserciti un'attività soggetta all'IVA, il numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE;

e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata ottenuta;

f) le clausole e le condizioni generali qualora il prestatore ne faccia uso;

g) le clausole contrattuali relative alle norme applicabili al contratto e/o relative alla giurisdizione competente.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, a scelta del prestatore:

a) siano comunicate dal prestatore di propria iniziativa;

b) siano facilmente accessibili al destinatario sul luogo della prestazione o di stipulazione del contratto;

c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;

d) figurino in tutti i documenti di informazione che i prestatori forniscono al destinatario per presentare dettagliatamente i servizi offerti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari:

a) le principali caratteristiche del servizio;

b) il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;

c) lo statuto e la forma giuridica del prestatore;

d) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle norme professionali in vigore nello Stato membro d'origine e dei mezzi per prenderne visione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le

d) le clausole e le condizioni generali qualora il prestatore ne faccia uso;

e) le clausole contrattuali relative alle norme applicabili al contratto e/o relative alla giurisdizione competente.

informazioni richieste al prestatore, di cui al presente capo, siano rese disponibili o comunicate con chiarezza e senza ambiguità e in tempo utile prima della conclusione del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima della prestazione del servizio.

5. Gli obblighi in materia di informazione di cui al presente capo si aggiungono ai requisiti già previsti dal diritto comunitario e non impediscono agli Stati membri di prevedere informazioni supplementari per i prestatori stabiliti sul loro territorio.

6. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, precisare il contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in funzione delle particolarità di talune attività e precisare le modalità pratiche di applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.

Motivazione

Le soppressioni servono a ridurre le discipline nel settore dei servizi in linea con lo scopo della direttiva.

Emendamento 42
Articolo 28

Articolo 28

soppresso

Garanzia post vendita

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su sua richiesta, informazioni sull'esistenza o meno di una garanzia post vendita, sul suo contenuto e sugli elementi essenziali necessari alla sua applicazione, soprattutto in termini di durata e di copertura territoriale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 figurino in tutta la documentazione informativa dei prestatori che presenta in modo dettagliato

i loro servizi.

3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicabilità di regimi di garanzia post-vendita previsti da altre norme comunitarie.

Motivazione

La proposta della Commissione prevede che i contratti con i consumatori e le relative norme di garanzia siano esclusi dalla sfera di applicazione del principio del paese di origine. Pertanto non esiste una particolare esigenza di informazione del consumatore.

Emendamento 43
Articolo 30, paragrafo 4

4. Nella relazione di cui all'articolo 41, gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati. *soppresso*

Motivazione

Una siffatta relazione di valutazione genererebbe per gli Stati membri un enorme dispendio burocratico a cui non farebbe riscontro alcuna corrispondente utilità. Una valutazione di tutte le 25 relazioni da parte di tutti i 25 Stati membri è irrealistica. Inoltre l'obbligo generico di motivare, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera d), metterebbe praticamente sotto tutela della Commissione europea un gran numero di normative nazionali, il che è inaccettabile in considerazione sia del principio di sussidiarietà che della ripartizione delle competenze.

Emendamento 44
Articolo 33, paragrafo 3

3. Il paragrafo 1 si applica nel rispetto dei diritti garantiti negli Stati membri alle persone che subiscono condanne o sanzioni, in particolare in materia di protezione dei dati a carattere personale.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano nel rispetto dei diritti garantiti negli Stati membri alle persone che subiscono condanne o sanzioni, in particolare in materia di protezione dei dati a carattere personale.

Motivazione

Emendamento a fini di chiarezza.

Emendamento 45
Articolo 34, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro.

1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro, ***purché rientrino nel settore oggetto di coordinamento.***

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento al considerando 38.

Emendamento 46
Articolo 35, paragrafo 1

1. ***Conformemente all'articolo 16, gli*** Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

1. ***Gli*** Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

Motivazione

Emendamento a fini di chiarezza.

Emendamento 47
Articolo 37, paragrafo 6

6. In caso di urgenza, lo Stato membro che prevede di prendere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro d'origine, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

6. In caso di urgenza, lo Stato membro che prevede di prendere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro d'origine, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

Motivazione

L'obbligo di presentare preventivamente una domanda allo Stato membro d'origine è in contrasto con il carattere d'urgenza della misura; occorrerebbe quindi poter derogare da

esso così come dai requisiti dei paragrafi 3 e 4.

Emendamento 48
Articolo 38

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per l'attuazione del presente capo aventi per oggetto la fissazione dei termini di cui agli articoli 35 e 37 e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra **punti di contatto**, segnatamente le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per l'attuazione del presente capo aventi per oggetto la fissazione dei termini di cui agli articoli 35 e 37 e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra **Stati membri**, segnatamente le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

Motivazione

Occorrerebbe scegliere una terminologia uniforme in linea con gli articoli 35 e 37.

Emendamento 49
Articolo 39, paragrafo 1, lettera b)

b) norme deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire, in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione, l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto professionale;

b) norme deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire, in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione, l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto professionale; ***rimangono impregiudicate le norme deontologiche vincolanti degli Stati membri che sono disciplinate per legge.***

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento al considerando 67.

Emendamento 50
Articolo 39, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica e trasmessi alla Commissione.

soppresso

Motivazione

Poiché la direttiva sui servizi è una direttiva quadro, le disposizioni sui codici di condotta dovrebbero enunciare soltanto principi generici senza scendere nei dettagli. E ciò per non appesantire la direttiva sui servizi.

Emendamento 51
Articolo 39, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori precisino, su richiesta del destinatario, o nella documentazione informativa dei loro servizi, gli eventuali codici di condotta ai quali sono soggetti nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con indicazione delle versioni linguistiche disponibili. *soppresso*

Motivazione

Gli obblighi in materia di informazione costituiscono inoltre per il prestatario un ulteriore ostacolo burocratico per cui appare tutt'altro che evidente l'esigenza di disciplinare tutti i servizi interessati.

Emendamento 52
Articolo 40, paragrafo 1, lettera b)

b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse, alla luce di una relazione della Commissione e di un'ampia consultazione delle parti interessate; *soppresso*

Motivazione

Stante il carattere nazionale e culturale delle lotterie, in linea con il principio di sussidiarietà dovrebbe competere agli Stati membri disciplinare tale settore.

Articolo 41

soppresso

Valutazione reciproca

1. Entro il [data di trasposizione], gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione contenente le informazioni di cui ai seguenti articoli:

a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi di autorizzazione;

b) articolo 15, paragrafo 4, relativo ai requisiti da valutare;

c) articolo 30, paragrafo 4, relativo alle attività pluridisciplinari.

2. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro un termine di sei mesi, comunicano le loro osservazioni su ciascuna relazione. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali relazioni.

3. La Commissione trasmette le relazioni e le osservazioni degli Stati membri al comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 1, che può formulare osservazioni.

4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2008, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari.

Motivazione

Una siffatta relazione di valutazione genererebbe per gli Stati membri un enorme dispendio burocratico a cui non farebbe riscontro alcuna corrispondente utilità. Una valutazione di tutte le 25 relazioni da parte di tutti i 25 Stati membri è irrealistica. Inoltre l'obbligo generico di motivare, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera d), metterebbe praticamente sotto tutela della Commissione europea un gran numero di normative nazionali, il che è inaccettabile in considerazione sia del principio di sussidiarietà che della ripartizione delle competenze.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno		
Riferimenti	COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD)		
Commissione competente per il merito	IMCO		
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	JURI 16.12.2004		
Cooperazione rafforzata	no		
Relatore per parere Nomina	Kurt Lechner 7.10.2004		
Esame in commissione	30.11.2004	7.3.2005	30.3.2005
Approvazione degli emendamenti	21.6.2005		
Esito della votazione finale	favorevoli:	14	
	contrari:	9	
	astensioni:	0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Pii-Noora Kauppi, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Paul Gauzès, Arlene McCarthy, Toine Manders, József Szájer		
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale			

4.5.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Relatore per parere: Raúl Romeva i Rueda

BREVE MOTIVAZIONE

Gli effetti occupazionali che ci si attendono dall'adozione della proposta di direttiva sui servizi sono esagerati. Esiste un rischio di effetti avversi sull'occupazione femminile, segnatamente per quanto riguarda i settori dei servizi dominati dalle donne (assistenza sanitaria ed altri servizi sociali).

La valutazione di impatto, effettuata dalla Commissione, è piuttosto ambigua. Pur riconoscendo che è molto difficile fornire una valutazione attendibile degli effetti delle barriere ai servizi nell'economia comunitaria, essa afferma che verranno creati milioni di posti di lavoro. Non esiste ancora un'analisi esaustiva della problematica della creazione di posti di lavoro e di una migliore qualità dei posti di lavoro all'interno dell'Unione europea. Mancano la dimensione sociale e la valutazione dell'impatto degli effetti sociali ed occupazionali. La ricerca dimostra che le precedenti liberalizzazioni hanno determinato una distruzione dei posti di lavoro esistenti e l'erosione della coesione sociale.

È necessaria un'analisi più dettagliata, che specifichi il tipo di servizi che risentiranno delle barriere o beneficeranno, in termini di occupazione e crescita, della soppressione delle barriere.

I servizi sanitari, nella loro attuale organizzazione, ottengono già risultati positivi nella creazione di occupazione e, in molti casi, di posti di lavoro qualificati ed altamente remunerativi.

Nella relazione "Occupazione in Europa 2004" della DG Occupazione (settembre 2004), viene effettuato un raffronto tra le strutture occupazionali negli Stati Uniti e in Europa e si dimostra che i servizi sanitari e sociali sono un settore in cui, tra il 1998 e il 2003, i tassi di

crescita dell'occupazione, in una maggioranza degli Stati membri dell'Unione europea, sono stati superiori a quelli osservati negli Stati Uniti. Tale sezione della relazione conclude che la chiave per aumentare l'occupazione nei servizi è nella creazione di posti di lavoro in servizi altamente remunerativi e produttivi, come i servizi collegati alle imprese, all'istruzione e alla sanità, nonché i servizi sociali. Per conseguire tale obiettivo, sono necessari ulteriori aumenti nella domanda finale di servizi. Questi ultimi deriveranno da ulteriori aumenti nella partecipazione delle donne e degli anziani al mercato del lavoro, da investimenti maggiori e più efficienti nel capitale umano e nella formazione lungo tutto l'arco della vita, dividendo i costi e le responsabilità ad essi collegati tra gli enti pubblici, le imprese e i cittadini, e dal sostegno della spesa pubblica in settori come l'istruzione e la sanità e i servizi sociali.

È, pertanto, altamente opinabile che tale direttiva determinerà benefici per quanto riguarda i servizi sanitari.

Il successo nei servizi sanitari si può costruire, ma non aumentando la concorrenza, bensì investendo nella formazione ed aumentando il sostegno della spesa pubblica.

Le donne possono anche subire effetti negativi, come utenti dei servizi pubblici, come i servizi sanitari e i servizi sociali, segnatamente in situazioni in cui, al momento, taluni Stati membri prevedono condizioni per garantire la qualità e la quantità di tali servizi.

Le direttive prevedono la liberalizzazione dei servizi sanitari e dei servizi sociali. Ciò determinerà un deterioramento del welfare sociale e dell'assistenza sanitaria a favore delle assicurazioni private.

La sfida cui si trova confrontata l'Unione europea per quanto riguarda l'assistenza sanitaria o l'assistenza agli anziani è troppo importante per essere lasciata al mercato. Gli enti pubblici devono essere in grado di esercitare un controllo e possono prevedere leggi che promuovano servizi di interesse economico generale.

Possibili effetti negativi della direttiva sulle condizioni di occupazione femminile in termini di livello di reddito determinerebbero una peggiore copertura in caso di assicurazione privata e allargherebbero il divario.

La liberalizzazione dei servizi sanitari e sociali costituirebbe un passo indietro in termini di diritti sociali ed economici, soprattutto delle donne.

Il principio del paese di origine avrà effetti negativi sulle donne come lavoratrici nel settore dei servizi, nonché sulle donne come utenti dei servizi pubblici e di altro tipo.

L'applicazione del principio del paese di origine ai fornitori di servizi transfrontalieri può provocare abusi e manipolazioni. In settori che non sono armonizzati a livello europeo, tale principio consentirebbe la coesistenza, nello stesso paese ospitante, di vari regimi nazionali e la giustapposizione di 25 regolamenti nazionali. Ciò incoraggerebbe i fornitori di servizi a stabilirsi in quegli Stati membri dell'Unione europea con una minore pressione fiscale e un livello inferiore di diritti a tutela dei lavoratori, mentre i paesi con livelli di protezione più elevati sarebbero indotti ad abbassarli, per restare competitivi.

Ciò potrebbe creare una situazione in cui gli utenti non sanno quali norme si applicano ad uno

specifico servizio e/o fornitore e a chi rivolgersi in caso di controversia. Di conseguenza, gli utenti non sarebbero in grado di ottenere servizi di buona qualità.

Le agenzie temporanee sono "servizi" nel campo di applicazione della direttiva. In molti paesi, la maggioranza dei lavoratori delle agenzie sono donne. La deroga di cui all'articolo 17, per le questioni che rientrano nella direttiva sul distacco, non è sufficiente a salvaguardare le norme e i regolamenti nazionali per quanto riguarda l'attività delle agenzie temporanee. Ove venisse applicata tale direttiva, le proposte di cui agli articoli 24 e 25 della direttiva renderebbero impossibile per gli Stati membri controllare ed applicare le proprie norme.

In nome della fiducia e del riconoscimento reciproco, lo Stato membro di distacco, pur essendo lo stato responsabile per l'applicazione della propria legislazione, risulta gravemente ostacolato dai divieti di cui all'articolo 24.

La proposta di direttiva sui servizi non dovrebbe occuparsi del lavoro nel quadro delle agenzie di lavoro interinale né, segnatamente, dei particolari aspetti del controllo, della supervisione e dell'applicazione che continuano ad essere necessari in un settore così vulnerabile a possibili abusi e frodi.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
<p>(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla</p>	<p>Emendamento 1 Considerando 3</p> <p>(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. <i>E' importante sottolineare che il settore dei servizi costituisce un settore chiave di occupazione, segnatamente per le</i></p>

¹ GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta un passaggio inevitabile per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento.

donne e che esse possono, pertanto, trarre enormi benefici dalle nuove opportunità offerte dal completamento del mercato interno dei servizi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta un passaggio inevitabile per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento.

Motivazione

Una gran parte delle donne nel mercato del lavoro europeo è occupata nel settore dei servizi: è, pertanto, essenziale garantire un mercato dei servizi competitivo nell'Unione europea. Attualmente, un'ampia gamma di ostacoli impedisce a molti fornitori di servizi di effettuare le proprie attività attraverso i confini nazionali e questo pregiudica non solo la competitività all'interno e all'esterno dell'Europa, ma impedisce anche la possibilità di creare maggiore occupazione in Europa, segnatamente per le donne.

Emendamento 2

Considerando 7 bis (nuovo)

7 bis). La presente direttiva terrà pienamente conto del principio dell'integrazione della dimensione di genere e dei possibili effetti negativi che la presente direttiva potrebbe avere per le donne in ambito lavorativo e per le donne in generale.

Si deve tenere particolare conto del fatto che molte donne, specialmente, operano in servizi scarsamente retribuiti ed hanno condizioni di lavoro precarie. Si dovrebbe, pertanto, prestare un'attenzione particolare ad evitare che il livello delle retribuzioni, i diritti sociali e i diritti lavorativi di queste donne vengano ridotti come conseguenza della presente direttiva.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
Riferimenti	COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))
Commissione competente per il merito	IMCO
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	FEMM 16.9.2004
Cooperazione rafforzata	No
Relatore per parere Nomina	Raül Romeva i Rueda 25.01.2005
Esame in commissione	31.3.2005 26.4.2005
Approvazione degli emendamenti	26.4.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 18 contrari: 0 astensioni: 7
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anne Van Lancker, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Zuzana Roithová, Marta Vincenzi
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Małgorzata Handzlik, Erna Hennicot-Schoepges

28.7.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(COM(2004)0002 – C6-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Relatore per parere: Marcin Libicki

BREVE MOTIVAZIONE

Il mercato interno è uno dei pilastri dell'Unione europea e il suo funzionamento si basa sui principi della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. La libera circolazione dei servizi è ancor meno sviluppata delle altre, nonostante la sua estrema importanza per l'economia dell'Unione: i servizi sono un settore di punta, che genera il 70% del PIL e dei posti di lavoro, quindi di importanza capitale per l'economia dell'UE.

Non è a tutt'oggi possibile avvalersi pienamente dei vantaggi del mercato interno in ragione degli ostacoli ancora esistenti che limitano lo sviluppo della prestazione di servizi, il che si ripercuote negativamente sullo sviluppo economico dell'UE. Agli organi e alle istituzioni dell'Unione, tra cui la commissione per le petizioni, vengono regolarmente segnalate le difficoltà incontrate dagli imprenditori che vorrebbero offrire servizi in uno Stato membro diverso dal loro paese di origine. Con lettera del ... la commissione per le petizioni ha già portato all'attenzione del Commissario Charlie McCreevy il problema della discriminazione nei confronti delle imprese, segnatamente quelle dei nuovi Stati membri.

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui servizi nel mercato interno è finalizzata alla piena attuazione delle disposizioni del trattato relative alle fondamentali libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, allo scopo di stimolare un più veloce sviluppo dell'economia comunitaria e creare posti di lavoro. Va detto altresì che, nella forma attuale, il mercato interno non soddisfa le aspettative di coloro che operano al suo interno, e soprattutto non sfrutta pienamente il potenziale rappresentato dalle piccole e medie imprese.

Tenuto conto di ciò, il relatore per parere plaude alla proposta di direttiva, in quanto a suo avviso fondamentale per l'attuazione del trattato, che non può essere realizzata unicamente sulla base dell'*acquis* comunitario in vigore. Gli ostacoli incontrati dalle aziende che intendono offrire servizi in Stati membri diversi dal loro paese di origine risultano soprattutto

evidenti nel contesto dell'allargamento dell'Unione a dieci nuovi Stati membri. La liberalizzazione dei servizi e l'abbattimento delle barriere sembrerebbero dunque essere una premessa fondamentale per superare le difficoltà incontrate sulla via dell'attuazione della strategia di Lisbona.

Il relatore per parere è altresì favorevole all'idea di semplificare le procedure amministrative, creando in particolare sportelli unici e dando la possibilità di svolgere le pratiche amministrative per via elettronica. Appoggia inoltre il divieto generale all'introduzione di procedure di autorizzazione per la prestazione di servizi e la possibilità di derogare a tale sistema se sono soddisfatti determinati criteri. Il relatore per parere sostiene altresì la compilazione di un catalogo di requisiti vietati e di requisiti che andranno valutati dagli Stati membri riguardo alla prestazione di servizi.

Uno dei pilastri della proposta della Commissione è il principio del paese di origine, in virtù del quale il prestatore di servizi deve essere assoggettato alla legislazione del paese in cui è stabilito.

Il relatore per parere è assolutamente favorevole a tale principio, sottolineando che nel costruire l'Europa e nello sfruttare il suo potenziale economico, non si deve temere l'introduzione di una reale concorrenza, la cui pietra angolare è proprio il principio del paese di origine. Tale principio permette di aggirare tutta una serie di limitazioni alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, quali ad esempio: contingentamenti quantitativi, restrizioni territoriali, prescrizioni nazionali, requisiti di residenza, requisito di un'unica sede aziendale, regimi discriminatori di autorizzazione e registrazione, restrizioni allo svolgimento di un elevato numero di operazioni, prescrizioni relative al numero minimo di lavoratori e requisiti qualificanti discriminatori.

Il relatore per parere mette in guardia contro l'abuso del concetto di *dumping* sociale con l'intento di limitare la liberalizzazione del mercato dei servizi. È necessario soprattutto dare particolare rilievo agli effetti positivi della proposta di direttiva, non solo per i prestatori di servizi ma anche per i lavoratori e i consumatori, in quanto permetterebbe loro di trarre maggiore beneficio da un mercato libero.

La commissione per le petizioni ha ricevuto diverse petizioni i cui autori richiama l'attenzione sui potenziali pericoli di una liberalizzazione del mercato dei servizi in virtù dell'apposita direttiva¹. I firmatari delle petizioni manifestavano i propri timori circa l'eventuale abbassamento degli standard, il trasferimento di società in altri paesi e i rischi per la qualità dei servizi e della protezione dei consumatori.

Di fronte a simili considerazioni va affermato che la creazione di un ambiente favorevole alle imprese del settore deve essere accompagnato da un'attenzione per gli interessi dei consumatori e dei lavoratori. È opportuno inoltre sottolineare che, in condizioni di libera concorrenza, i consumatori avranno la possibilità di scegliere autonomamente gli standard dei servizi, il che ne disciplinerà automaticamente il livello.

¹ Cfr. le petizioni: 539/2004, presentata da Mikael Prohorenko (cittadino svedese), a nome di "Svenska Elektrikerförbundet Avd.1" (Associazione degli elettricisti svedesi) e da tre cofirmatari; 690/2004, presentata da Serge Bayard (cittadino belga); 70/2005, presentata da Dave Prentis (cittadino britannico) a nome del sindacato "Unison"; 163/2005, presentata da Carolin Philipp (cittadina tedesca).

Il relatore per parere è contrario alla soppressione dal testo della direttiva delle disposizioni che prestano attenzione in maniera specifica alla tutela dei lavoratori e dei consumatori, quali per esempio il "meccanismo d'assistenza al destinatario che utilizza un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro" o la ripartizione dei compiti tra Stati membri in caso di distacco di lavoratori "nell'ambito di una prestazione di servizi". Accoglie con soddisfazione le disposizioni intese a migliorare la qualità dei servizi prestati e ad assicurare un'adeguata tutela ai beneficiari di "servizi che presentano un rischio particolare".

Va altresì accolta positivamente l'impostazione orizzontale della proposta della Commissione, in quanto elimina la necessità di armonizzare tutte le pertinenti disposizioni in vigore negli Stati membri.

In conclusione, il relatore per parere intende sottolineare il fatto che la maggior parte delle analisi di mercato dimostrano senza ombra di dubbio i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del mercato dei servizi (aumento delle retribuzioni, calo dei prezzi, crescita dell'occupazione). Nell'interesse dell'economia dell'Unione e, in particolare, tenuto conto degli obiettivi della strategia di Lisbona, va ribadito che il successo dell'economia comunitaria dipende in larga misura dalla celere approvazione della proposta di direttiva e dalla rinuncia, da parte degli Stati membri, a qualsiasi tentativo di modificarla, ritardandone in tal modo l'entrata in vigore. Occorre rilevare altresì che, qualora fosse impossibile approvare la proposta in questione in una versione simile all'attuale, gli Stati membri che ritengono che l'adozione della direttiva è indispensabile alla realizzazione degli obiettivi economici dell'UE non dovrebbero avviare azioni volte a instaurare una cooperazione rafforzata in tale settore, ai sensi dell'articolo 11 del trattato CE e dell'articolo 43 del trattato UE.

Durante la discussione preliminare avvenuta nel corso della riunione della commissione per le petizioni del 24 maggio 2005, i membri della suddetta commissione hanno convenuto sulla necessità di integrare e liberalizzare il mercato dei servizi, sottolineando che la liberalizzazione è necessaria per trarre pienamente vantaggio dalle possibilità offerte dal mercato interno. Diversi deputati hanno osservato che, nel liberalizzare il mercato dei servizi allo scopo di creare un ambiente favorevole alle imprese, va prestata particolare attenzione ai consumatori e ai lavoratori in quanto "principali clienti" della commissione per le petizioni.

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 3

(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta **un passaggio inevitabile** per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento.

(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta ***pertanto una premessa per superare le difficoltà incontrate nell'attuazione dell'agenda di Lisbona e*** per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento. ***È tuttavia importante realizzare un mercato interno dei servizi, mantenendo un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici e diritti sociali e del consumatore.***

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 2
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Soprattutto dopo l'adesione di dieci nuovi paesi, gli imprenditori che intendono fornire servizi in altri Stati membri devono far fronte a ostacoli evidenti.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
Riferimenti	COM(2004)0002 – C6-0069/2004 – 2004/0001(COD)
Commissione competente per il merito	IMCO
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	PETI 9.6.2005
Cooperazione rafforzata	
Relatore per parere Nomina	Marcin Libicki 17.3.2005
Esame in commissione	13.7.2005 0.0.0000 0.0.0000
Approvazione degli emendamenti	13.7.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 11 contrari: 0 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Robert Atkins, Manolis Mavrommatis, Inés Ayala Sender, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Janelly Fourtou, David Hammerstein Mintz, Andreas Schwab
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marie-Hélène Descamps, Doris Pack, Panayiotis Demetriou
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	

PROCEDURA

Titolo	Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur				
Riferimenti	COM (2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD)				
Presentazione della proposta al PE	22.1.2004				
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 16.9.2004				
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	CONT	ECON	ENVI	ITRE	CULT
	27.1.2005	16.9.2004	16.9.2004	16.9.2004	16.12.2004
	JURI	FEMM	PETI		
	16.12.2004	24.2.2005	9.6.2005		
Pareri non espressi Decisione					
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula	EMPL 16.9.2005				
Relatore(i) Nomina	Evelyne GEBHARDT 28.7.2004				
Relatore(i) sostituito(i)					
Procedura semplificata – decisione					
Contestazione della base giuridica Parere JURI	/				
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG	/				
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula	0.0.0000				
Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula					
Esame in commissione	28.7.2004	30.8.2004	27.9.2004	26.10.2004	11.11.2004
	23.11.2004	18.1.2005	1.2.2005	17.3.2005	19.4.2005
	24.5.2005	13.6.2005	11.7.2005	14.9.2005	24.10.2005
Approvazione	22.11.2005				
Esito della votazione finale	+	25			
	-	10			
	0	5			
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Bert Doorn, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinšská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Phillip Whitehead, Joachim Wuermeling				
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Mario Borghezio, André Brie, Ieke van den Burg, Simon Coveney, Benoît Hamon, Konstantinos Hatzidakis, Gisela Kallenbach, Guntars Krasts, Cecilia Malmström, Alexander Stubb, Stefano Zappalà				
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Kartika Tamara Liotard, Luca Romagnoli, Tadeusz Zwiefka				
Deposito	15.12.2005 A6-0409/2005				
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...				